

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 116



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

54° anno
5 maggio 2011

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI INTERNI E DI PROCEDURA

Parlamento europeo

★ **Regolamento — 7^a legislatura — Marzo 2011** 1

Prezzo: 8 EUR

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI INTERNI E DI PROCEDURA

PARLAMENTO EUROPEO

REGOLAMENTO

7^a legislatura

Marzo 2011

Nota bene:

In conformità delle decisioni del Parlamento sull'utilizzo di un linguaggio neutrale dal punto di vista del genere nei propri documenti, il regolamento è stato adattato, sì da riflettere le linee guida in materia approvate dal Gruppo di lavoro ad alto livello sull'uguaglianza di genere e sulla diversità il 13 febbraio 2008 e che hanno visto l'avallo dell'Ufficio di presidenza il 19 maggio 2008.

Le parti stampate in corsivo sono le interpretazioni del presente regolamento (cfr. articolo 211).

INDICE

| | | <i>Pagina</i> |
|-----------------|---|---------------|
| TITOLO I | DEPUTATI, ORGANI DEL PARLAMENTO E GRUPPI POLITICI | 12 |
| CAPITOLO 1 | DEPUTATI AL PARLAMENTO EUROPEO | 12 |
| Articolo 1 | Il Parlamento europeo | 12 |
| Articolo 2 | Indipendenza del mandato | 12 |
| Articolo 3 | Verifica dei poteri | 12 |
| Articolo 4 | Durata del mandato | 13 |
| Articolo 5 | Privilegi e immunità | 14 |
| Articolo 6 | Revoca dell'immunità | 14 |
| Articolo 7 | Procedure in materia di immunità | 14 |
| Articolo 8 | Applicazione dello statuto dei deputati | 15 |
| Articolo 9 | Interessi finanziari dei deputati, norme di comportamento e accesso al Parlamento | 16 |
| Articolo 10 | Indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) | 16 |
| Articolo 11 | Osservatori | 16 |
| CAPITOLO 2 | CARICHE | 17 |
| Articolo 12 | Presidente provvisorio | 17 |
| Articolo 13 | Candidature e disposizioni generali | 17 |
| Articolo 14 | Elezione del presidente — Allocuzione inaugurale | 17 |
| Articolo 15 | Elezione dei vicepresidenti | 17 |
| Articolo 16 | Elezione dei questori | 17 |
| Articolo 17 | Durata delle cariche | 17 |
| Articolo 18 | Vacanza | 18 |
| Articolo 19 | Cessazione anticipata delle cariche | 18 |
| CAPITOLO 3 | ORGANI E ATTRIBUZIONI | 18 |
| Articolo 20 | Attribuzioni del presidente | 18 |
| Articolo 21 | Attribuzioni dei vicepresidenti | 18 |
| Articolo 22 | Composizione dell'Ufficio di presidenza | 19 |
| Articolo 23 | Attribuzioni dell'Ufficio di presidenza | 19 |
| Articolo 24 | Composizione della Conferenza dei presidenti | 19 |
| Articolo 25 | Attribuzioni della Conferenza dei presidenti | 20 |
| Articolo 26 | Attribuzioni dei questori | 20 |
| Articolo 27 | Conferenza dei presidenti di commissione | 20 |
| Articolo 28 | Conferenza dei presidenti di delegazione | 20 |
| Articolo 29 | Informazioni sull'attività dell'Ufficio di presidenza e della Conferenza dei presidenti | 21 |

| | | |
|------------------|---|-----------|
| CAPITOLO 4 | GRUPPI POLITICI | 21 |
| Articolo 30 | Costituzione di gruppi politici | 21 |
| Articolo 31 | Attività e status giuridico dei gruppi politici | 21 |
| Articolo 32 | Intergruppi | 21 |
| Articolo 33 | Deputati non iscritti | 22 |
| Articolo 34 | Ripartizione dei posti in aula | 22 |
| TITOLO II | LEGISLAZIONE, BILANCIO E ALTRE PROCEDURE | 22 |
| CAPITOLO 1 | PROCEDURE LEGISLATIVE — DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE | 22 |
| Articolo 35 | Programma di lavoro della Commissione | 22 |
| Articolo 36 | Rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea | 22 |
| Articolo 37 | Verifica della base giuridica | 22 |
| Articolo 37 bis | Delega del potere legislativo | 23 |
| Articolo 38 | Verifica della compatibilità finanziaria | 23 |
| Articolo 38 bis | Esame del rispetto del principio di sussidiarietà | 23 |
| Articolo 39 | Informazione e accesso del Parlamento ai documenti | 24 |
| Articolo 40 | Rappresentanza del Parlamento alle riunioni del Consiglio | 24 |
| Articolo 41 | Diritto di iniziativa conferito al Parlamento dai trattati | 24 |
| Articolo 42 | Iniziativa a norma dell'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea | 24 |
| Articolo 43 | Esame di documenti legislativi | 25 |
| Articolo 44 | Procedure legislative sulle iniziative presentate dagli Stati membri | 25 |
| CAPITOLO 2 | PROCEDURE IN COMMISSIONE | 26 |
| Articolo 45 | Relazioni di carattere legislativo | 26 |
| Articolo 46 | Procedura semplificata | 26 |
| Articolo 47 | Relazioni di carattere non legislativo | 26 |
| Articolo 48 | Relazioni di iniziativa | 26 |
| Articolo 49 | Pareri delle commissioni | 27 |
| Articolo 50 | Procedura con le commissioni associate | 27 |
| Articolo 51 | Procedura con riunioni congiunte delle commissioni | 28 |
| Articolo 52 | Modalità di elaborazione delle relazioni | 28 |
| CAPITOLO 3 | PRIMA LETTURA | 28 |
| | Fase dell'esame in commissione | 28 |
| Articolo 53 | Modifica di una proposta di atto legislativo | 28 |
| Articolo 54 | Posizione della Commissione e del Consiglio sugli emendamenti | 28 |

| | |
|---|----|
| Fase dell'esame in aula | 29 |
| Articolo 55 Conclusione della prima lettura | 29 |
| Articolo 56 Reiezione della proposta della Commissione | 29 |
| Articolo 57 Approvazione di emendamenti a una proposta della Commissione | 29 |
| Seguito da dare | 30 |
| Articolo 58 Seguito da dare alla posizione del Parlamento | 30 |
| Articolo 59 Nuova presentazione della proposta al Parlamento | 30 |
| Articolo 60 soppresso | 31 |
| CAPITOLO 4 SECONDA LETTURA | 31 |
| Fase dell'esame in commissione | 31 |
| Articolo 61 Comunicazione della posizione del Consiglio | 31 |
| Articolo 62 Proroga dei termini | 31 |
| Articolo 63 Deferimento alla commissione competente e successiva procedura | 31 |
| Fase dell'esame in aula | 32 |
| Articolo 64 Conclusione della seconda lettura | 32 |
| Articolo 65 Reiezione della posizione del Consiglio | 32 |
| Articolo 66 Emendamenti alla posizione del Consiglio | 32 |
| CAPITOLO 5 TERZA LETTURA | 32 |
| Conciliazione | 32 |
| Articolo 67 Convocazione del Comitato di conciliazione | 32 |
| Articolo 68 Delegazione al Comitato di conciliazione | 32 |
| Fase dell'esame in aula | 33 |
| Articolo 69 Progetto comune | 33 |
| CAPITOLO 6 CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA LEGISLATIVA | 33 |
| Articolo 70 Negoziati interistituzionali nel quadro delle procedure legislative | 33 |
| Articolo 71 Accordo in prima lettura | 33 |
| Articolo 72 Accordo in seconda lettura | 33 |
| Articolo 73 Requisiti per la redazione degli atti legislativi | 34 |
| Articolo 74 Firma degli atti adottati | 34 |
| CAPITOLO 6 bis QUESTIONI COSTITUZIONALI | 34 |
| Articolo 74 bis Revisione ordinaria dei trattati | 34 |
| Articolo 74 ter Revisione semplificata dei trattati | 35 |
| Articolo 74 quater Trattati di adesione | 35 |
| Articolo 74 quinquies Recesso dall'Unione | 35 |
| Articolo 74 sexies Violazione dei principi fondamentali da parte di uno Stato membro | 35 |

| | | |
|-----------------------------|---|-----------|
| Articolo 74 <i>septies</i> | Composizione del Parlamento | 36 |
| Articolo 74 <i>octies</i> | Cooperazione rafforzata fra Stati membri | 36 |
| CAPITOLO 7 | PROCEDURA DI BILANCIO | 36 |
| Articolo 75 | Quadro finanziario pluriennale | 36 |
| Articolo 75 <i>bis</i> | Documenti di lavoro | 36 |
| Articolo 75 <i>ter</i> | Esame del progetto di bilancio — Prima fase | 36 |
| Articolo 75 <i>quater</i> | Trilogo finanziario | 37 |
| Articolo 75 <i>quinqies</i> | Conciliazione di bilancio | 37 |
| Articolo 75 <i>sexies</i> | Adozione definitiva del bilancio | 38 |
| Articolo 75 <i>septies</i> | Nuovo regime dei dodicesimi provvisori | 38 |
| Articolo 76 | Discarico alla Commissione per l'esecuzione del bilancio | 38 |
| Articolo 77 | Altre procedure in materia di discarico | 38 |
| Articolo 78 | Controllo del Parlamento sull'esecuzione del bilancio | 38 |
| CAPITOLO 8 | PROCEDURE INTERNE DI BILANCIO | 38 |
| Articolo 79 | Stato di previsione del Parlamento | 38 |
| Articolo 79 <i>bis</i> | Procedure da applicare per stabilire lo stato di previsione del Parlamento | 39 |
| Articolo 80 | Competenze in materia di impegno e di liquidazione delle spese | 39 |
| CAPITOLO 9 | PROCEDURA DI APPROVAZIONE | 39 |
| Articolo 81 | Procedura di approvazione | 39 |
| CAPITOLO 10 | SOPPRESSO | 39 |
| Articolo 82 | soppresso | 39 |
| CAPITOLO 11 | ALTRE PROCEDURE | 40 |
| Articolo 83 | Procedura di parere ai sensi dell'articolo 140 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea | 40 |
| Articolo 84 | Procedure relative al dialogo fra le parti sociali | 40 |
| Articolo 85 | Procedure relative all'esame degli accordi volontari | 40 |
| Articolo 86 | Codificazione | 40 |
| Articolo 87 | Rifusione | 40 |
| Articolo 87 <i>bis</i> | Atti delegati | 41 |
| Articolo 88 | Misure di attuazione | 41 |
| TITOLO II <i>bis</i> | RELAZIONI ESTERNE | 42 |
| CAPITOLO 12 | ACCORDI INTERNAZIONALI | 42 |
| Articolo 89 | soppresso | 42 |
| Articolo 90 | Accordi internazionali | 42 |

| | | |
|-------------------|---|-----------|
| Articolo 91 | Procedure fondate sull'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in caso di applicazione provvisoria o sospensione di accordi internazionali ovvero di definizione della posizione dell'Unione nell'ambito di un organismo istituito da un accordo internazionale | 43 |
| CAPITOLO 13 | RAPPRESENTANZA ESTERNA DELL'UNIONE EUROPEA E POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE | 43 |
| Articolo 92 | soppresso | 43 |
| Articolo 93 | Rappresentanti speciali | 43 |
| Articolo 94 | soppresso | 43 |
| Articolo 95 | Rappresentanza internazionale | 43 |
| Articolo 96 | Consultazione e informazione del Parlamento nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune | 43 |
| Articolo 97 | Raccomandazioni nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune | 44 |
| Articolo 98 | Violazione dei diritti umani | 44 |
| CAPITOLO 14 | SOPPRESSO | 44 |
| Articolo 99 | soppresso | 44 |
| Articolo 100 | soppresso | 44 |
| Articolo 101 | soppresso | 44 |
| CAPITOLO 15 | SOPPRESSO | 44 |
| Articolo 102 | soppresso | 44 |
| TITOLO III | TRASPARENZA DEI LAVORI | 44 |
| Articolo 103 | Trasparenza delle attività del Parlamento | 44 |
| Articolo 104 | Diritto di accesso del pubblico ai documenti | 45 |
| TITOLO IV | RELAZIONI CON LE ALTRE ISTITUZIONI E ORGANI | 45 |
| CAPITOLO 1 | NOMINE | 45 |
| Articolo 105 | Elezione del presidente della Commissione | 45 |
| Articolo 106 | Elezione della Commissione | 46 |
| Articolo 107 | Mozione di censura nei confronti della Commissione | 46 |
| Articolo 107 bis | Nomina di giudici e avvocati generali alla Corte di giustizia dell'Unione europea | 46 |
| Articolo 108 | Nomina dei membri della Corte dei conti | 46 |
| Articolo 109 | Nomina dei membri del Comitato esecutivo della Banca centrale europea | 47 |
| CAPITOLO 2 | DICHIARAZIONI | 47 |
| Articolo 110 | Dichiarazioni della Commissione, del Consiglio e del Consiglio europeo . . | 47 |
| Articolo 111 | Dichiarazioni che illustrano le decisioni della Commissione | 47 |
| Articolo 112 | Dichiarazioni della Corte dei conti | 47 |

| | | |
|-------------------|--|-----------|
| Articolo 113 | Dichiarazioni della Banca centrale europea | 47 |
| Articolo 114 | Raccomandazione relativa agli indirizzi di massima per le politiche economiche | 48 |
| CAPITOLO 3 | INTERROGAZIONI PARLAMENTARI | 48 |
| Articolo 115 | Interrogazioni con richiesta di risposta orale seguita da discussione | 48 |
| Articolo 116 | Tempo delle interrogazioni | 48 |
| Articolo 117 | Interrogazioni con richiesta di risposta scritta | 48 |
| Articolo 118 | Interrogazioni con richiesta di risposta scritta alla Banca centrale europea | 49 |
| CAPITOLO 4 | RELAZIONI DI ALTRE ISTITUZIONI | 49 |
| Articolo 119 | Relazioni annuali e altre relazioni di altre istituzioni | 49 |
| CAPITOLO 5 | RISOLUZIONI E RACCOMANDAZIONI | 49 |
| Articolo 120 | Proposte di risoluzione | 49 |
| Articolo 121 | Raccomandazioni destinate al Consiglio | 50 |
| Articolo 122 | Discussioni su casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto | 50 |
| Articolo 123 | Dichiarazioni scritte | 51 |
| Articolo 124 | Consultazione del Comitato economico e sociale europeo | 51 |
| Articolo 125 | Consultazione del Comitato delle regioni | 51 |
| Articolo 126 | Richieste alle Agenzie europee | 51 |
| CAPITOLO 6 | ACCORDI INTERISTITUZIONALI | 52 |
| Articolo 127 | Accordi interistituzionali | 52 |
| CAPITOLO 7 | DEFERIMENTO ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA .. | 52 |
| Articolo 128 | Procedimenti dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea | 52 |
| Articolo 129 | soppresso | 53 |
| TITOLO V | RELAZIONI CON I PARLAMENTI NAZIONALI | 53 |
| Articolo 130 | Scambio di informazioni, contatti e agevolazioni reciproche | 53 |
| Articolo 131 | Conferenza degli organi specializzati negli affari comunitari (COSAC) | 53 |
| Articolo 132 | Conferenze di parlamenti | 53 |
| TITOLO VI | SESSIONI | 53 |
| CAPITOLO 1 | SESSIONI DEL PARLAMENTO | 53 |
| Articolo 133 | Legislature, sessioni, tornate, sedute | 53 |
| Articolo 134 | Convocazione del Parlamento | 54 |
| Articolo 135 | Luogo di riunione | 54 |
| Articolo 136 | Partecipazione dei deputati alle sedute | 54 |

| | | |
|--------------|--|----|
| CAPITOLO 2 | ORDINE DEI LAVORI DEL PARLAMENTO | 54 |
| Articolo 137 | Progetto di ordine del giorno | 54 |
| Articolo 138 | Procedura in aula senza emendamenti e senza discussione | 54 |
| Articolo 139 | Breve presentazione | 55 |
| Articolo 140 | Approvazione e modifica dell'ordine del giorno | 55 |
| Articolo 141 | Discussione straordinaria | 55 |
| Articolo 142 | Urgenza | 55 |
| Articolo 143 | Discussione congiunta | 56 |
| Articolo 144 | Termini | 56 |
| CAPITOLO 3 | DISPOSIZIONI GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE | 56 |
| Articolo 145 | Accesso all'aula | 56 |
| Articolo 146 | Lingue | 56 |
| Articolo 147 | Norma transitoria | 56 |
| Articolo 148 | Distribuzione dei documenti | 56 |
| Articolo 149 | Ripartizione del tempo di parola ed elenco degli oratori | 57 |
| Articolo 150 | Interventi di un minuto | 57 |
| Articolo 151 | Fatto personale | 57 |
| CAPITOLO 4 | MISURE IN CASO DI MANCATO RISPETTO DELLE NORME DI COMPOR- TAMENTO APPLICABILI AI DEPUTATI | 58 |
| Articolo 152 | Misure immediate | 58 |
| Articolo 153 | Sanzioni | 58 |
| Articolo 154 | Modalità di ricorso interno | 58 |
| CAPITOLO 5 | NUMERO LEGALE E VOTAZIONI | 59 |
| Articolo 155 | Numero legale | 59 |
| Articolo 156 | Presentazione e svolgimento degli emendamenti | 59 |
| Articolo 157 | Ricevibilità degli emendamenti | 59 |
| Articolo 158 | Procedura di votazione | 60 |
| Articolo 159 | Parità di voti | 60 |
| Articolo 160 | Basi della votazione | 61 |
| Articolo 161 | Ordine di votazione degli emendamenti | 61 |
| Articolo 162 | Esame in commissione degli emendamenti presentati per la votazione in aula | 62 |
| Articolo 163 | Votazione per parti separate | 62 |
| Articolo 164 | Diritto di voto | 62 |
| Articolo 165 | Votazione | 62 |
| Articolo 166 | Votazione finale | 62 |
| Articolo 167 | Votazione per appello nominale | 62 |
| Articolo 168 | Votazione elettronica | 62 |
| Articolo 169 | Votazione a scrutinio segreto | 63 |

| | | |
|-------------------|--|-----------|
| Articolo 170 | Dichiarazioni di voto | 63 |
| Articolo 171 | Contestazione della votazione | 63 |
| CAPITOLO 6 | INTERVENTI SULLA PROCEDURA | 64 |
| Articolo 172 | Mozioni di procedura | 64 |
| Articolo 173 | Richiamo al regolamento | 64 |
| Articolo 174 | Questione pregiudiziale | 64 |
| Articolo 175 | Rinvio in commissione | 64 |
| Articolo 176 | Chiusura della discussione | 64 |
| Articolo 177 | Aggiornamento della discussione e della votazione | 65 |
| Articolo 178 | Sospensione o chiusura della seduta | 65 |
| CAPITOLO 7 | PUBBLICITÀ DEI LAVORI | 65 |
| Articolo 179 | Processo verbale | 65 |
| Articolo 180 | Testi approvati | 65 |
| Articolo 181 | Resoconto integrale | 66 |
| Articolo 182 | Registrazione audiovisiva delle discussioni | 66 |
| TITOLO VII | COMMISSIONI E DELEGAZIONI | 66 |
| CAPITOLO 1 | COMMISSIONI — COSTITUZIONE E ATTRIBUZIONI | 66 |
| Articolo 183 | Costituzione delle commissioni permanenti | 66 |
| Articolo 184 | Costituzione delle commissioni speciali | 66 |
| Articolo 185 | Commissioni di inchiesta | 66 |
| Articolo 186 | Composizione delle commissioni | 67 |
| Articolo 187 | Membri supplenti | 68 |
| Articolo 188 | Attribuzioni delle commissioni | 68 |
| Articolo 189 | Commissione incaricata della verifica dei poteri | 69 |
| Articolo 190 | Sottocommissioni | 69 |
| Articolo 191 | Uffici di presidenza delle commissioni | 69 |
| Articolo 192 | Coordinatori di commissione e relatori ombra | 69 |
| CAPITOLO 2 | COMMISSIONI — FUNZIONAMENTO | 70 |
| Articolo 193 | Riunioni delle commissioni | 70 |
| Articolo 194 | Processo verbale delle riunioni delle commissioni | 70 |
| Articolo 195 | Voto in sede di commissione | 70 |
| Articolo 196 | Disposizioni concernenti la seduta plenaria applicabili in commissione | 70 |
| Articolo 197 | Tempo delle interrogazioni in commissione | 70 |
| CAPITOLO 3 | DELEGAZIONI INTERPARLAMENTARI | 70 |
| Articolo 198 | Costituzione e attribuzioni delle delegazioni interparlamentari | 70 |

| | | |
|---------------------|---|-----------|
| Articolo 199 | Cooperazione con l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa | 71 |
| Articolo 200 | Commissioni parlamentari miste | 71 |
| TITOLO VIII | PETIZIONI | 71 |
| Articolo 201 | Diritto di petizione | 71 |
| Articolo 202 | Esame delle petizioni | 72 |
| Articolo 203 | Pubblicità delle petizioni | 73 |
| TITOLO IX | MEDIATORE | 73 |
| Articolo 204 | Elezione del mediatore | 73 |
| Articolo 205 | Azione del mediatore | 73 |
| Articolo 206 | Destituzione del mediatore | 74 |
| TITOLO X | SEGRETARIATO GENERALE DEL PARLAMENTO | 74 |
| Articolo 207 | Segretariato generale | 74 |
| TITOLO XI | COMPETENZE RELATIVE AI PARTITI POLITICI A LIVELLO EUROPEO | 74 |
| Articolo 208 | Competenze del presidente | 74 |
| Articolo 209 | Competenze dell'Ufficio di presidenza | 74 |
| Articolo 210 | Competenze della commissione competente e del Parlamento in seduta plenaria | 75 |
| TITOLO XII | APPLICAZIONE E MODIFICA DEL REGOLAMENTO | 75 |
| Articolo 211 | Applicazione del regolamento | 75 |
| Articolo 212 | Modifica del regolamento | 75 |
| TITOLO XIII | DISPOSIZIONI VARIE | 76 |
| Articolo 213 | Simboli dell'Unione | 76 |
| Articolo 214 | Questioni pendenti | 76 |
| Articolo 215 | Struttura degli allegati | 76 |
| Articolo 216 | Rettifiche | 76 |
| ALLEGATO I | Disposizioni di attuazione dell'articolo 9, paragrafo 1 — Trasparenza e interessi finanziari dei deputati | 78 |
| ALLEGATO II | Svolgimento del tempo riservato alle interrogazioni a norma dell'articolo 116 | 79 |
| ALLEGATO III | Direttive concernenti le interrogazioni con richiesta di risposta scritta a norma degli articoli 117 e 118 | 81 |
| ALLEGATO IV | Direttive e criteri generali da seguire nella scelta degli argomenti da iscriverne all'ordine del giorno per le discussioni su casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto previste a norma dell'articolo 122 | 82 |

| | | |
|-----------------------|--|-----|
| ALLEGATO V | soppresso | 82 |
| ALLEGATO VI | Procedura di esame e adozione delle decisioni sulla concessione del discarico | 83 |
| ALLEGATO VII | Attribuzioni delle commissioni parlamentari permanenti | 85 |
| ALLEGATO VIII | Informazione e documenti sensibili e riservati | 92 |
| ALLEGATO IX | Modalità per l'esercizio del diritto di inchiesta del Parlamento europeo ... | 98 |
| ALLEGATO X | Disposizioni di attuazione dell'articolo 9, paragrafo 4 — Gruppi d'interesse presso il Parlamento europeo | 101 |
| ALLEGATO XI | Esercizio delle funzioni del mediatore | 102 |
| ALLEGATO XII | Lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi delle Comunità | 111 |
| ALLEGATO XIII | Accordo fra Parlamento europeo e Commissione relativo alle modalità di applicazione della decisione 1999/468/CE del Consiglio recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, quale modificata dalla decisione 2006/512/CE | 114 |
| ALLEGATO XIV | Accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea | 117 |
| ALLEGATO XV | Regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico a documenti | 130 |
| ALLEGATO XVI | Orientamenti generali relativi all'interpretazione delle norme di comportamento applicabili ai deputati | 137 |
| ALLEGATO XVII | Orientamenti per l'approvazione della Commissione | 138 |
| ALLEGATO XVIII | Procedura relativa alla concessione dell'autorizzazione ad elaborare relazioni di iniziativa | 140 |
| ALLEGATO XIX | Insieme per comunicare l'Europa | 144 |
| ALLEGATO XX | Dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione (articolo 251 del trattato CE) | 146 |
| ALLEGATO XXI | Codice di condotta per la negoziazione nel contesto della procedura legislativa ordinaria | 150 |

TITOLO I

DEPUTATI, ORGANI DEL PARLAMENTO E GRUPPI POLITICI

CAPITOLO I

Deputati al Parlamento europeo*Articolo 1***Il Parlamento europeo**

1. Il Parlamento europeo è l'assemblea eletta a norma dei trattati, dell'atto del 20 settembre 1976 relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto e delle legislazioni nazionali emanate in applicazione dei trattati.

2. I rappresentanti eletti al Parlamento europeo sono denominati:

«Членове на Европейския парламент» in lingua bulgara,

«Diputados al Parlamento Europeo» in lingua spagnola,

«Poslanci Evropského parlamentu» in lingua ceca,

«Medlemmer af Europa-Parlamentet» in lingua danese,

«Mitglieder des Europäischen Parlaments» in lingua tedesca,

«Euroopa Parlamendi liikmed» in lingua estone,

«Βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» in lingua greca,

«Members of the European Parliament» in lingua inglese,

«Députés au Parlement européen» in lingua francese,

«Feisirí de Pharlaimint na hEorpa» in lingua irlandese,

«Deputati al Parlamento europeo» in lingua italiana,

«Eiropas Parlamenta deputāti» in lingua lettone,

«Europos Parlamento nariai» in lingua lituana,

«Európai Parlamenti Képviselek» in lingua ungherese,

«Membri tal-Parlament Ewropew» in lingua maltese,

«Leden van het Europees Parlement» in lingua olandese,

«Posłowie do Parlamentu Europejskiego» in lingua polacca,

«Deputados ao Parlamento Europeu» in lingua portoghese,

«Deputați în Parlamentul European» in lingua rumena,

«Poslanci Európskeho parlamentu» in lingua slovacca,

«Poslanci Evropskega parlamenta» in lingua slovena,

«Euroopan parlamentin jäsenet» in lingua finlandese,

«Ledamöter av Europaparlamentet» in lingua svedese.

*Articolo 2***Indipendenza del mandato**

I deputati al Parlamento europeo esercitano liberamente il loro mandato. Non possono essere vincolati da istruzioni né ricevere alcun mandato imperativo.

*Articolo 3***Verifica dei poteri**

1. A seguito delle elezioni al Parlamento europeo, il presidente invita le autorità competenti degli Stati membri a comunicare immediatamente al Parlamento i nomi dei deputati eletti, affinché questi possano sedere in Parlamento a partire dall'apertura della prima seduta successiva alle elezioni.

Il presidente attira, al contempo, l'attenzione di tali autorità sulle disposizioni pertinenti dell'atto del 20 settembre 1976 e le invita ad adottare le misure necessarie al fine di evitare qualsiasi incompatibilità con il mandato di deputato al Parlamento europeo.

2. Ciascun deputato la cui elezione sia stata notificata al Parlamento dichiara per iscritto, prima di sedere in Parlamento, di non ricoprire alcuna carica incompatibile con quella di deputato al Parlamento europeo, ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2, dell'atto del 20 settembre 1976. Dopo le elezioni, tale dichiarazione è presentata, se possibile, al più tardi sei giorni prima della seduta costitutiva del Parlamento. Fintanto che i poteri di un deputato non siano stati verificati o non si sia deciso in merito ad eventuali contestazioni, il deputato siede con pieni diritti nel Parlamento e nei suoi organi, purché abbia previamente firmato suddetta dichiarazione scritta.

Qualora venga accertato, sulla base di fatti verificabili presso fonti accessibili al pubblico, che un deputato ricopre una carica incompatibile con quella di deputato al Parlamento europeo, ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2, dell'atto del 20 settembre 1976, il Parlamento, sulla base di informazioni fornite dal suo presidente, constata la vacanza.

3. Il Parlamento, sulla base di una relazione della sua commissione competente per la verifica dei poteri, procede immediatamente alla verifica dei poteri e decide in merito alla validità del mandato di ciascuno dei membri neoeletti, nonché in merito a eventuali contestazioni presentate in base alle disposizioni dell'atto del 20 settembre 1976, eccettuate quelle fondate sulle leggi elettorali nazionali.

4. La relazione della commissione competente si basa sulla comunicazione ufficiale, da parte di ciascuno Stato membro, dell'insieme dei risultati elettorali, nella quale si precisano il nome dei candidati eletti e dei loro eventuali sostituti nonché la graduatoria, così come risulta dal voto.

Il mandato di un deputato potrà essere convalidato soltanto dopo che questi abbia rilasciato le dichiarazioni scritte previste dal presente articolo e dall'allegato I del presente regolamento.

Il Parlamento, sulla base di una relazione della commissione competente, può in ogni momento pronunciarsi su eventuali contestazioni relative alla validità del mandato di uno dei suoi membri.

5. Qualora la nomina di un deputato risulti dalla rinuncia di candidati figuranti sulla stessa lista, la commissione si accerta che tale rinuncia sia avvenuta conformemente allo spirito e alla lettera dell'atto del 20 settembre 1976, nonché all'articolo 4, paragrafo 3, del presente regolamento.

6. La commissione competente vigila a che qualsiasi informazione suscettibile di incidere sull'esercizio del mandato di un deputato al Parlamento europeo o sulla graduatoria dei sostituti sia comunicata immediatamente al Parlamento dalle autorità degli Stati membri o dell'Unione europea, con l'indicazione della data di decorrenza qualora si tratti di una nomina.

Nel caso in cui le autorità competenti degli Stati membri avviino una procedura suscettibile di portare a una dichiarazione di decadenza del mandato di un deputato, il presidente chiede loro di essere regolarmente informato sullo stato della procedura deferisce la questione alla commissione competente, su proposta della quale il Parlamento può pronunciarsi.

Articolo 4

Durata del mandato

1. L'inizio e il termine del mandato sono determinati a norma dell'atto del 20 settembre 1976. Il mandato cessa inoltre per morte o per dimissioni.

2. I deputati restano in carica fino all'apertura della prima seduta del Parlamento successiva alle elezioni.

3. I deputati dimissionari comunicano al presidente le loro dimissioni e la data a partire dalla quale queste decorrono. Tale

data non deve eccedere i tre mesi dalla comunicazione. Detta comunicazione assume la forma di un verbale redatto alla presenza del segretario generale, o di un suo rappresentante, firmato da questi e dal deputato interessato e immediatamente presentato alla commissione competente che lo iscrive all'ordine del giorno della prima riunione successiva al ricevimento del suddetto documento.

Qualora la commissione competente ritenga che le dimissioni non corrispondano allo spirito o alla lettera dell'atto del 20 settembre 1976, essa ne informa il Parlamento affinché quest'ultimo decida se constatare o meno la vacanza.

In caso contrario, la constatazione della vacanza vale a partire dalla data indicata dal deputato dimissionario nel verbale delle dimissioni. Il Parlamento non vota in merito.

Per ovviare a talune circostanze eccezionali, segnatamente allorché una o più tornate si svolgano tra la decorrenza delle dimissioni e la prima riunione della commissione competente, il che non consentirebbe al gruppo politico cui appartiene il deputato dimissionario di sostituirlo durante tali tornate, non essendo stata constatata la vacanza, è istituita una procedura semplificata. Essa dà mandato al relatore della commissione competente, cui tali fascicoli sono stati affidati, di esaminare senza indugio ogni dimissione debitamente notificata e, qualora un ritardo di qualsiasi genere nell'esame della notifica possa produrre effetti pregiudizievoli, di deferire la questione al presidente della commissione affinché questi, conformemente al disposto del paragrafo 3:

— *informi il presidente del Parlamento, a nome della commissione, che la vacanza può essere constatata, oppure,*

— *convochi una riunione straordinaria della commissione per esaminare problemi particolari rilevati dal relatore.*

4. Qualora l'autorità competente di uno Stato membro notifichi al presidente la fine del mandato di un deputato al Parlamento europeo a norma della legislazione vigente nello Stato membro in questione, a causa di incompatibilità ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, dell'atto del 20 settembre 1976 o a causa della revoca del mandato a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, dello stesso atto, il presidente notifica al Parlamento che il mandato è terminato alla data comunicata dallo Stato membro e invita detto Stato membro ad assegnare senza indugio il seggio divenuto vacante.

Qualora le autorità competenti degli Stati membri o dell'Unione europea o il deputato interessato notifichino al presidente una nomina o un'elezione a funzioni incompatibili con l'esercizio del mandato di deputato al Parlamento europeo ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2, dell'atto del 20 settembre 1976, il presidente ne informa il Parlamento, che constata la vacanza.

5. Le autorità degli Stati membri o dell'Unione europea informano il presidente di ogni missione che intendono affidare a un deputato. Il presidente deferisce alla commissione competente l'esame della compatibilità della missione prevista con la lettera e lo spirito dell'atto del 20 settembre 1976. Egli informa il Parlamento, il deputato in questione e le autorità interessate in merito alle conclusioni della commissione.

6. Si considera come data di cessazione del mandato e di inizio di una vacanza:

— in caso di dimissioni, la data in cui il Parlamento ha constatato la vacanza, in base al verbale delle dimissioni,

— in caso di nomina o elezione a funzioni incompatibili con il mandato di deputato al Parlamento europeo ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2, dell'atto del 20 settembre 1976, la data comunicata dalle autorità competenti degli Stati membri o dell'Unione europea o dal deputato interessato.

7. Quando constata la vacanza, il Parlamento ne informa lo Stato membro interessato e lo invita ad assegnare il seggio senza indugio.

8. Ogni contestazione relativa alla validità del mandato di un deputato i cui poteri sono stati verificati è rinviata alla commissione competente, che riferisce senza indugio al Parlamento, al più tardi all'inizio della tornata successiva.

9. Nel caso in cui l'accettazione del mandato o la rinuncia allo stesso appaiano inficiate da inesattezze materiali o da vizi di consenso, il Parlamento si riserva di dichiarare non valido il mandato esaminato ovvero di rifiutare la constatazione della vacanza.

Articolo 5

Privilegi e immunità

1. I deputati beneficiano dei privilegi e delle immunità previsti dal Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea.

2. I lasciapassare che assicurano la libera circolazione negli Stati membri ai deputati sono rilasciati a questi ultimi dal presidente del Parlamento, non appena egli abbia ricevuto notifica della loro elezione.

3. I deputati hanno il diritto di prendere visione di tutti i documenti in possesso del Parlamento o di una commissione, salvo i documenti e i conteggi personali la cui consultazione è consentita solo ai deputati interessati. Le deroghe a questo principio per il trattamento dei documenti cui può essere negato l'accesso al pubblico a norma del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo

all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, sono disciplinate dall'allegato VIII del presente regolamento.

Articolo 6

Revoca dell'immunità

1. Nell'esercizio dei suoi poteri in materia di privilegi e immunità, il Parlamento cerca principalmente di mantenere la propria integrità di assemblea legislativa democratica e di garantire l'indipendenza dei suoi membri nell'esercizio delle loro funzioni.

2. Ogni richiesta diretta al presidente da un'autorità competente di uno Stato membro e volta a revocare l'immunità a un deputato è comunicata in aula e deferita alla commissione competente.

3. Ogni richiesta diretta al presidente da un deputato o da un ex deputato in difesa dei privilegi e delle immunità è comunicata al Parlamento riunito in seduta plenaria e deferita alla commissione competente.

Il deputato o ex deputato può essere rappresentato da un altro deputato. La richiesta non può essere presentata da un altro deputato senza l'accordo dell'interessato.

4. In via urgente, nel caso in cui un deputato venga arrestato o venga portata restrizione alla sua libertà di movimento in apparente violazione dei suoi privilegi e immunità, il presidente, previa consultazione del presidente e del relatore della commissione competente, può prendere l'iniziativa di confermare i privilegi e le immunità del deputato interessato. Il presidente comunica tale iniziativa alla commissione e ne informa il Parlamento.

Articolo 7

Procedure in materia di immunità

1. La commissione competente esamina senza indugio e nell'ordine in cui sono state presentate le richieste di revoca dell'immunità o di difesa delle immunità e dei privilegi.

2. La commissione presenta una proposta di decisione motivata che raccomanda l'accoglimento o la reiezione della richiesta di revoca dell'immunità o di difesa delle immunità e dei privilegi.

3. La commissione può chiedere all'autorità interessata tutte le informazioni e tutti i chiarimenti che reputi necessari per pronunciarsi sull'opportunità di revocare o di difendere l'immunità. Al deputato interessato è offerta l'opportunità di essere ascoltato; egli può produrre tutti i documenti o gli altri elementi scritti di giudizio che ritiene pertinenti. Può farsi rappresentare da un altro deputato.

4. Qualora la richiesta di revoca dell'immunità comporti vari capi d'accusa, ciascuno di essi può essere oggetto di una decisione distinta. La relazione della commissione può proporre, a titolo eccezionale, che la revoca dell'immunità si riferisca esclusivamente alla prosecuzione del procedimento penale senza che contro il deputato possa essere adottata, fintanto che non si abbia sentenza passata in giudicato, alcuna misura privativa o limitativa della sua libertà o qualunque altra misura che gli impedisca di esercitare le funzioni proprie del suo mandato.

5. Qualora un deputato sia tenuto a comparire come testimone o esperto, non è necessario richiedere la revoca dell'immunità, a condizione che

— il deputato non sia obbligato a comparire in un giorno e in un'ora che impedisca o renda difficile la sua attività parlamentare ovvero che possa deporre per iscritto o in un'altra forma che non ostacoli l'assolvimento dei suoi obblighi di deputato,

— il deputato non sia obbligato a deporre in merito a informazioni ottenute in via riservata in virtù del suo mandato e che non ritenga opportuno rivelare.

6. Nei casi concernenti la difesa dei privilegi o delle immunità, la commissione indica se le circostanze costituiscono un ostacolo di ordine amministrativo o di altra natura alla libertà di movimento dei deputati da e verso il luogo di riunione del Parlamento o all'espressione di un'opinione o di un voto nell'esercizio del loro mandato, oppure se sono assimilabili agli aspetti dell'articolo 10 del protocollo sui privilegi e le immunità che non rientrano nell'ambito del diritto nazionale, e formula una proposta per invitare l'autorità interessata a trarre le debite conclusioni.

7. La commissione può fornire un parere motivato sulla competenza dell'autorità interessata e sulla ricevibilità della richiesta, ma in nessun caso si pronuncia sulla colpevolezza o meno del deputato né sull'opportunità o meno di perseguire penalmente le opinioni o gli atti che gli sono attribuiti, anche qualora l'esame della richiesta abbia fornito alla commissione una conoscenza approfondita del merito della questione.

8. La relazione della commissione è iscritta d'ufficio al primo punto dell'ordine del giorno della seduta successiva alla sua presentazione. Non è ammesso alcun emendamento alla proposta o alle proposte di decisione.

La discussione può vertere soltanto sulle ragioni che militano a favore e contro ciascuna delle proposte di revoca o mantenimento dell'immunità o di difesa di un privilegio o di un'immunità.

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 151, il deputato i cui privilegi o immunità formano oggetto della questione non può intervenire nella discussione.

La proposta o le proposte di decisione contenute nella relazione sono poste in votazione nel corso del primo turno di votazioni successivo alla discussione.

Dopo l'esame da parte del Parlamento si procede a una votazione distinta su ciascuna proposta figurante nella relazione. In caso di reiezione di una proposta, si considera adottata la decisione contraria.

9. Il presidente comunica immediatamente la decisione del Parlamento al deputato interessato e all'autorità competente dello Stato membro interessato, chiedendo di essere informato su qualsiasi nuovo sviluppo nel relativo procedimento e sulle deliberazioni giudiziarie adottate. Non appena il presidente riceve dette informazioni, le comunica al Parlamento nella forma che ritiene più opportuna, se necessario previa consultazione della commissione competente.

10. Allorché il presidente si avvale dei poteri conferitigli dall'articolo 6, paragrafo 4, la commissione competente prende atto dell'iniziativa del presidente nella sua successiva riunione. Ove lo ritenga necessario, la commissione può elaborare una relazione da sottoporre al Parlamento.

11. La commissione tratta tali questioni e i documenti ricevuti con la massima riservatezza.

12. La commissione, previa consultazione degli Stati membri, può redigere un elenco indicativo delle autorità degli Stati membri competenti a presentare una richiesta di revoca dell'immunità di un deputato.

13. Qualsiasi richiesta di informazioni presentata da un'autorità competente quanto alla portata dei privilegi o delle immunità dei deputati è esaminata in conformità delle norme che precedono.

Articolo 8

Applicazione dello statuto dei deputati

Il Parlamento adotta lo statuto dei deputati al Parlamento europeo e qualsiasi modifica dello stesso sulla base di una proposta della commissione competente. L'articolo 138, paragrafo 1, si applica *mutatis mutandis*. L'Ufficio di presidenza è competente per l'applicazione di dette norme e decide riguardo alle dotazioni finanziarie sulla base del bilancio annuale.

*Articolo 9***Interessi finanziari dei deputati, norme di comportamento e accesso al Parlamento**

1. Il Parlamento stabilisce norme di trasparenza relative agli interessi finanziari dei propri membri, che sono allegare al presente regolamento ⁽¹⁾.

Esse non possono in alcun modo perturbare o limitare l'esercizio del mandato e dell'attività politica o di altra natura comunque a esso connessa.

2. Il comportamento dei deputati è improntato al rispetto reciproco, poggia sui valori e i principi definiti nei testi fondamentali dell'Unione europea, salvaguarda la dignità del Parlamento e non deve compromettere il regolare svolgimento dei lavori parlamentari né la quiete in tutti gli edifici del Parlamento. I deputati rispettano le norme del Parlamento sul trattamento delle informazioni riservate.

Il mancato rispetto di tali elementi e norme può comportare l'applicazione di misure conformemente agli articoli 152, 153 e 154.

3. L'applicazione del presente articolo non ostacola in nessun modo la vivacità delle discussioni parlamentari né la libertà di parola dei deputati.

Essa si fonda sul pieno rispetto delle prerogative dei deputati quali definite nel diritto primario e nello statuto loro applicabile.

Essa si basa altresì sul principio di trasparenza e garantisce che ogni disposizione in materia sia portata a conoscenza dei deputati, che vengono informati individualmente dei loro diritti e doveri.

4. I questori sono competenti per il rilascio di lasciapassare nominativi con validità massima di un anno alle persone che desiderano avere frequentemente accesso ai locali del Parlamento allo scopo di fornire informazioni ai deputati nel quadro del loro mandato parlamentare nell'interesse proprio o di terzi.

In compenso, tali persone sono tenute a:

— rispettare il codice di condotta pubblicato sotto forma di allegato al regolamento ⁽²⁾,

— iscriversi in un registro tenuto dai questori.

Tale registro è messo a disposizione del pubblico, su richiesta, in tutti i luoghi di lavoro del Parlamento nonché, secondo le modalità fissate dai questori, presso i suoi uffici d'informazione negli Stati membri.

⁽¹⁾ Cfr. allegato I.

⁽²⁾ Cfr. allegato X.

Le disposizioni che disciplinano l'applicazione del presente paragrafo sono fissate in un allegato al presente regolamento ⁽³⁾.

5. Le norme di comportamento, i diritti e i privilegi degli ex deputati sono stabiliti con decisione dell'Ufficio di presidenza. Non si effettua alcuna distinzione nel trattamento degli ex deputati.

*Articolo 10***Indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)**

La disciplina comune prevista dall'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), che comprende i provvedimenti necessari per agevolare il regolare svolgimento delle indagini svolte dall'Ufficio, è applicabile all'interno del Parlamento, conformemente alla decisione del Parlamento che figura in allegato al presente regolamento ⁽⁴⁾.

*Articolo 11***Osservatori**

1. In seguito alla firma di un trattato relativo all'adesione di uno Stato all'Unione europea, il presidente, previo accordo della Conferenza dei presidenti, può invitare il parlamento dello Stato aderente a designare fra i suoi membri un numero di osservatori pari al numero dei futuri seggi assegnati a tale Stato nel Parlamento europeo.

2. Tali osservatori prendono parte ai lavori del Parlamento in attesa dell'entrata in vigore del trattato di adesione e hanno diritto di parola in seno alle commissioni e ai gruppi politici. Non hanno diritto di voto né possono candidarsi per l'elezione a cariche in seno al Parlamento. La loro partecipazione non ha alcun effetto giuridico sulle deliberazioni del Parlamento.

3. Il loro trattamento è assimilato a quello dei deputati al Parlamento europeo per quanto riguarda l'uso delle strutture e dei servizi del Parlamento e il rimborso delle spese sostenute nello svolgimento delle loro attività di osservatori.

4. Il paragrafo 1 si applica mutatis mutandis in attesa dell'entrata in vigore delle modalità ⁽⁵⁾ per l'assegnazione a taluni Stati membri di un certo numero di seggi aggiuntivi nel Parlamento fino al termine della settima legislatura. Gli Stati membri interessati sono invitati a designare gli osservatori in conformità del proprio diritto nazionale.

⁽³⁾ Cfr. allegato X.

⁽⁴⁾ Cfr. allegato XII.

⁽⁵⁾ Basato sulle conclusioni del Consiglio europeo dell'11 e 12 dicembre 2008.

CAPITOLO 2

Cariche*Articolo 12***Presidente provvisorio**

1. Nella seduta di cui all'articolo 134, paragrafo 2, così come in ogni altra seduta dedicata all'elezione del presidente e dell'Ufficio di presidenza, il presidente uscente o, in sua assenza, un vicepresidente uscente nell'ordine di precedenza o, in sua assenza, il deputato che ha esercitato il mandato per il periodo più lungo assume le funzioni di presidente fino alla proclamazione dell'elezione del presidente.

2. Sotto la presidenza del deputato che svolge temporaneamente la funzione di presidente a norma del paragrafo 1 non può aver luogo alcuna discussione il cui oggetto sia estraneo all'elezione del presidente o alla verifica dei poteri.

Il deputato che svolge temporaneamente la funzione di presidente a norma del paragrafo 1 esercita i poteri del presidente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma. Qualsiasi altra questione attinente alla verifica dei poteri sollevata durante la sua presidenza è deferita alla commissione incaricata della verifica dei poteri.

*Articolo 13***Candidature e disposizioni generali**

1. Il presidente, i vicepresidenti e i questori sono eletti a scrutinio segreto, conformemente al disposto dell'articolo 169. Le candidature devono essere presentate con il consenso degli interessati. Esse possono essere presentate unicamente da un gruppo politico o da almeno quaranta deputati. Tuttavia, qualora il numero delle candidature non superi il numero dei seggi da assegnare, i candidati possono essere eletti per acclamazione.

2. Nelle elezioni del presidente, dei vicepresidenti e dei questori, congiuntamente considerati, è opportuno complessivamente tener conto di un'equa rappresentanza degli Stati membri e degli orientamenti politici.

*Articolo 14***Elezione del presidente — Allocuzione inaugurale**

1. Si procede innanzitutto all'elezione del presidente. Le candidature devono essere presentate, prima di ogni scrutinio, al deputato che svolge temporaneamente la funzione di presidente a norma dell'articolo 12, il quale ne informa il Parlamento. Se, dopo tre scrutini, nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi, possono essere candidati al quarto scrutinio soltanto i due deputati che, al terzo scrutinio, abbiano ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano.

2. Non appena il presidente è stato eletto, il deputato che svolge temporaneamente la funzione di presidente a norma

dell'articolo 12 gli cede il seggio presidenziale. Solo il presidente eletto può pronunciare un'allocuzione inaugurale.

*Articolo 15***Elezione dei vicepresidenti**

1. Successivamente si procede all'elezione, con un'unica scheda, dei vicepresidenti. Sono eletti al primo scrutinio, fino a un massimo di quattordici deputati e nell'ordine numerico dei voti riportati, i candidati che hanno ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi. Se il numero dei candidati eletti è inferiore al numero dei seggi da assegnare, si procede a un secondo scrutinio, con le stesse modalità, per l'assegnazione dei seggi restanti. Qualora un terzo scrutinio si renda necessario, l'elezione ha luogo a maggioranza relativa per i seggi che rimangono da attribuire; in caso di parità di voti, sono proclamati eletti i candidati più anziani.

Nonostante che, a differenza di quanto previsto dall'articolo 14, paragrafo 1, la presentazione di nuove candidature tra uno scrutinio e l'altro non sia espressamente prevista per l'elezione dei vicepresidenti, essa è di diritto, in ragione della sovranità dell'Assemblea, la quale deve potersi esprimere su tutte le candidature possibili, tanto più che la mancanza di questa facoltà potrebbe ostacolare il corretto svolgimento dell'elezione.

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 18, paragrafo 1, l'ordine di precedenza dei vicepresidenti è determinato dall'ordine secondo il quale essi sono stati eletti e, in caso di parità di voti, dall'età.

Qualora l'elezione non abbia luogo a scrutinio segreto, l'ordine di precedenza corrisponde all'ordine in cui il presidente comunica le candidature.

*Articolo 16***Elezione dei questori**

Eletti i vicepresidenti, il Parlamento procede all'elezione di cinque questori.

Tale elezione si svolge secondo la stessa procedura applicabile all'elezione dei vicepresidenti.

*Articolo 17***Durata delle cariche**

1. La durata delle cariche di presidente, di vicepresidente e di questore è di due anni e mezzo.

Il deputato che passi a un altro gruppo politico conserva per la durata restante della carica di due anni e mezzo il seggio da lui eventualmente occupato nell'Ufficio di presidenza o nel Collegio dei questori.

2. Qualora si verifichi una vacanza per una di queste cariche prima della scadenza di tale termine, il deputato eletto a tal fine ricoprirà la carica solo per il periodo restante del mandato del suo predecessore.

Articolo 18

Vacanza

1. Qualora il presidente, un vicepresidente o un questore debba essere sostituito, si procede all'elezione del successore, conformemente alle disposizioni che precedono.

Il nuovo vicepresidente prende, nell'ordine di precedenza, il posto del vicepresidente uscente.

CAPITOLO 3

Organi e attribuzioni

Articolo 20

Attribuzioni del presidente

1. Il presidente dirige, nelle condizioni previste dal presente regolamento, l'insieme dei lavori del Parlamento e dei suoi organi. Egli dispone di tutti i poteri necessari per presiedere alle deliberazioni del Parlamento e per assicurarne il buono svolgimento.

La presente disposizione può essere interpretata in modo tale che tra i poteri da essa conferiti al presidente rientri anche quello di porre fine a un eccessivo ricorso a prassi quali richiami al regolamento, mozioni di procedura e dichiarazioni di voto, nonché richieste di votazioni distinte, per parti separate o per appello nominale, nei casi in cui il presidente ritenga che vi sia il chiaro intento di pregiudicare in modo grave e duraturo lo svolgimento dei lavori dell'aula o i diritti degli altri deputati.

Tra i poteri conferiti dalla presente disposizione rientra anche quello di mettere in votazione testi in ordine diverso da quello previsto nel documento oggetto della votazione. In analogia con quanto previsto all'articolo 161, paragrafo 7, il presidente può chiedere l'accordo del Parlamento prima di procedere.

2. Il presidente apre, sospende e toglie le sedute. Decide in merito alla ricevibilità degli emendamenti nonché in merito alle interrogazioni al Consiglio e alla Commissione e alla conformità delle relazioni con il regolamento. Fa osservare il regolamento, mantiene l'ordine, concede la facoltà di parlare, dichiara chiuse le discussioni, mette le questioni ai voti e proclama i risultati delle votazioni. Trasmette inoltre alle commissioni le comunicazioni che sono di loro competenza.

2. Qualora si renda vacante la carica di presidente, il primo vicepresidente esercita tale funzione fino all'elezione del nuovo presidente.

Articolo 19

Cessazione anticipata delle cariche

La Conferenza dei presidenti può, decidendo a maggioranza di tre quinti dei voti espressi che rappresentino almeno tre gruppi politici, proporre al Parlamento la revoca delle cariche di presidente, vicepresidente, questore, presidente o vicepresidente di commissione, presidente o vicepresidente di delegazione interparlamentare, o di qualsiasi altra carica cui un deputato è stato eletto in seno al Parlamento, qualora ritenga che il deputato in questione abbia commesso una colpa grave. Tale proposta deve essere approvata dal Parlamento a una maggioranza di due terzi dei voti espressi che rappresenti la maggioranza dei deputati che lo compongono.

3. Il presidente può prendere la parola in una discussione solo per esporre lo stato della questione e richiamare alla medesima; se intende partecipare a una discussione, abbandona il seggio presidenziale e può rioccuparlo solo dopo che la discussione sulla questione sia terminata.

4. Nelle relazioni internazionali, nelle cerimonie, negli atti amministrativi, giudiziari o finanziari il Parlamento è rappresentato dal suo presidente, che può delegare tale potere.

Articolo 21

Attribuzioni dei vicepresidenti

1. Il presidente, in caso di assenza, di impedimento o qualora intenda partecipare a una discussione a norma dell'articolo 20, paragrafo 3, è sostituito da uno dei vicepresidenti in conformità dell'articolo 15, paragrafo 2.

2. I vicepresidenti assolvono altresì le funzioni che sono loro attribuite a norma dell'articolo 23, dell'articolo 25, paragrafi 3 e 5, e dell'articolo 68, paragrafo 3.

3. Il presidente può delegare ai vicepresidenti qualsiasi funzione, come quella di rappresentare il Parlamento in relazione a cerimonie o atti determinati. In particolare, può incaricare un vicepresidente di assumere le responsabilità conferite al presidente a norma dell'articolo 116, paragrafo 3, e dell'articolo 117, paragrafo 2.

Articolo 22

Composizione dell'Ufficio di presidenza

1. L'Ufficio di presidenza del Parlamento si compone del presidente e dei quattordici vicepresidenti del Parlamento.
2. I questori sono membri dell'Ufficio di presidenza con funzioni consultive.
3. Nelle deliberazioni dell'Ufficio di presidenza, in caso di parità di voti, il voto del presidente è preponderante.

Articolo 23

Attribuzioni dell'Ufficio di presidenza

1. L'Ufficio di presidenza svolge i compiti a esso affidati dal presente regolamento.
2. L'Ufficio di presidenza adotta decisioni di carattere finanziario, organizzativo e amministrativo concernenti l'organizzazione interna del Parlamento, il suo Segretariato e i suoi organi.
3. L'Ufficio di presidenza adotta decisioni di carattere finanziario, organizzativo e amministrativo concernenti i deputati, su proposta del segretario generale o di un gruppo politico.
4. L'Ufficio di presidenza disciplina le questioni relative allo svolgimento delle sedute.

Il termine «svolgimento delle sedute» comprende la questione del comportamento dei deputati all'interno di tutti i locali del Parlamento.

5. L'Ufficio di presidenza adotta le disposizioni previste all'articolo 33 per i deputati non iscritti.
6. L'Ufficio di presidenza stabilisce l'organigramma del Segretariato generale e i regolamenti relativi alla situazione amministrativa e finanziaria dei funzionari e degli altri agenti.
7. L'Ufficio di presidenza stabilisce il progetto preliminare di stato di previsione del Parlamento.
8. L'Ufficio di presidenza adotta le direttive per i questori conformemente all'articolo 26.
9. L'Ufficio di presidenza è l'organo competente ad autorizzare le riunioni di commissione al di fuori dei luoghi abituali di lavoro, le audizioni, nonché i viaggi di studio e di informazione effettuati dai relatori.

Allorquando tali riunioni sono autorizzate, il regime linguistico è fissato a partire dalle lingue ufficiali utilizzate e richieste dai membri e dai membri supplenti della commissione.

Nello stesso modo si procede per quanto riguarda le delegazioni, fatto salvo il consenso dei membri e dei membri supplenti interessati.

10. L'Ufficio di presidenza nomina il segretario generale conformemente all'articolo 207.

11. L'Ufficio di presidenza fissa le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo e svolge, nel quadro dell'attuazione di detto regolamento, i compiti che gli sono attribuiti dal presente regolamento.

12. L'Ufficio di presidenza stabilisce le norme concernenti il trattamento di informazioni riservate da parte del Parlamento e dei suoi organi, di titolari di cariche e di altri deputati, tenendo conto degli eventuali accordi interistituzionali conclusi in materia. Tali norme sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e allegate al presente regolamento.

13. Il presidente e/o l'Ufficio di presidenza possono affidare a uno o più membri dell'Ufficio di presidenza compiti generali o particolari rientranti nelle competenze del presidente e/o dell'Ufficio di presidenza. Allo stesso tempo vengono determinate le modalità di esecuzione di tali compiti.

14. L'Ufficio di presidenza designa due vicepresidenti ai quali è affidato il compito di occuparsi delle relazioni con i parlamenti nazionali.

Essi riferiscono regolarmente alla Conferenza dei presidenti sulle loro attività in materia.

15. In occasione della rielezione del Parlamento, l'Ufficio di presidenza uscente resta in carica fino alla prima seduta del nuovo Parlamento.

Articolo 24

Composizione della Conferenza dei presidenti

1. La Conferenza dei presidenti è composta dal presidente del Parlamento e dai presidenti dei gruppi politici. Il presidente di un gruppo politico può farsi rappresentare da un membro del suo gruppo.
2. Il presidente del Parlamento invita uno dei deputati non iscritti alle riunioni della Conferenza dei presidenti, alle quali prende parte senza diritto di voto.
3. La Conferenza dei presidenti cerca di raggiungere un consenso sulle questioni che le sono deferite.

Qualora non possa essere raggiunto tale consenso, si procede a una votazione ponderata in funzione della consistenza numerica di ciascun gruppo politico.

Articolo 25

Attribuzioni della Conferenza dei presidenti

1. La Conferenza dei presidenti svolge i compiti a essa affidati dal presente regolamento.
2. La Conferenza dei presidenti delibera sull'organizzazione dei lavori del Parlamento e sulle questioni connesse alla programmazione legislativa.
3. La Conferenza dei presidenti è l'organo competente per le questioni relative alle relazioni con le altre istituzioni e gli altri organi dell'Unione europea nonché con i parlamenti nazionali degli Stati membri.
4. La Conferenza dei presidenti è l'organo competente per le questioni relative alle relazioni con i paesi terzi e con istituzioni od organizzazioni extracomunitarie.
5. La Conferenza dei presidenti è responsabile dell'organizzazione di consultazioni strutturate con la società civile europea su argomenti di rilievo. Ciò può includere l'organizzazione di dibattiti pubblici su argomenti d'interesse generale europeo, aperti alla partecipazione dei cittadini interessati. L'Ufficio di presidenza nomina un vicepresidente competente per l'attuazione di queste consultazioni, il quale riferisce alla Conferenza dei presidenti.
6. La Conferenza dei presidenti fissa il progetto di ordine del giorno delle tornate del Parlamento.
7. La Conferenza dei presidenti è l'organo competente per quanto concerne la composizione e le competenze delle commissioni e delle commissioni d'inchiesta nonché delle commissioni parlamentari miste, delle delegazioni permanenti e delle delegazioni ad hoc.
8. La Conferenza dei presidenti decide in merito alla ripartizione dei posti in aula conformemente all'articolo 34.
9. La Conferenza dei presidenti è l'organo competente per l'autorizzazione delle relazioni d'iniziativa.
10. La Conferenza dei presidenti presenta all'Ufficio di presidenza proposte in merito a problemi amministrativi e finanziari dei gruppi politici.

Articolo 26

Attribuzioni dei questori

I questori sono incaricati di compiti amministrativi e finanziari concernenti direttamente i deputati, secondo direttive fissate dall'Ufficio di presidenza.

Articolo 27

Conferenza dei presidenti di commissione

1. La Conferenza dei presidenti di commissione è composta dai presidenti di tutte le commissioni permanenti e speciali. Essa elegge il proprio presidente.

In caso di assenza del presidente, è il decano d'età (o in caso di impedimento di quest'ultimo il deputato più anziano presente) a assumere la presidenza della riunione.

2. La Conferenza dei presidenti di commissione può presentare alla Conferenza dei presidenti proposte in merito ai lavori delle commissioni e alla fissazione dell'ordine del giorno delle tornate.

3. L'Ufficio di presidenza e la Conferenza dei presidenti possono delegare alla Conferenza dei presidenti di commissione determinate attribuzioni.

Articolo 28

Conferenza dei presidenti di delegazione

1. La Conferenza dei presidenti di delegazione è composta dai presidenti di tutte le delegazioni interparlamentari permanenti. Essa elegge il proprio presidente.

In caso di assenza del presidente, è il decano d'età (o in caso di impedimento di quest'ultimo il deputato più anziano presente) a assumere la presidenza della riunione.

2. La Conferenza dei presidenti di delegazione può presentare alla Conferenza dei presidenti proposte in merito ai lavori delle delegazioni.

3. L'Ufficio di presidenza e la Conferenza dei presidenti possono delegare alla Conferenza dei presidenti di delegazione determinate attribuzioni.

Articolo 29

Informazioni sull'attività dell'Ufficio di presidenza e della Conferenza dei presidenti

1. I processi verbali dell'Ufficio di presidenza e della Conferenza dei presidenti sono tradotti nelle lingue ufficiali, stampati e distribuiti a tutti i deputati e sono accessibili al pubblico, salvo che, in casi eccezionali, l'Ufficio di presidenza o la Conferenza dei presidenti, per i motivi di riservatezza definiti all'articolo 4, paragrafi da 1 a 4, del regolamento (CE) n. 1049/2001 del

Parlamento europeo e del Consiglio, decidano altrimenti per quanto riguarda determinati punti dei processi verbali.

2. Ogni deputato può presentare interrogazioni attinenti all'attività dell'Ufficio di presidenza, della Conferenza dei presidenti e dei questori. Tali interrogazioni sono presentate per iscritto al presidente, notificate ai deputati e pubblicate sul sito web del Parlamento entro il termine di trenta giorni dalla presentazione.

CAPITOLO 4

Gruppi politici

Articolo 30

Costituzione di gruppi politici

1. I deputati possono organizzarsi in gruppi secondo le affinità politiche.

Non è necessario di norma che il Parlamento valuti l'affinità politica dei membri di un gruppo. Al momento di formare un gruppo sulla base del presente articolo, i deputati interessati accettano per definizione di avere un'affinità politica. Soltanto quando questa è negata dai deputati interessati è necessario che il Parlamento valuti se il gruppo è stato costituito in conformità del regolamento.

2. Un gruppo politico è composto da deputati eletti in almeno un quarto degli Stati membri. Per costituire un gruppo politico occorre un numero minimo di venticinque deputati.

3. Se la consistenza numerica di un gruppo scende al di sotto della soglia richiesta, il presidente, previo accordo della Conferenza dei presidenti, può autorizzare il gruppo ad esistere fino alla successiva seduta costitutiva del Parlamento, a condizione che:

— i suoi membri continuino a rappresentare almeno un quinto degli Stati membri,

— il gruppo esista da più di un anno.

Il presidente non concede questa deroga qualora vi siano elementi sufficienti per sospettare una sua applicazione abusiva.

4. Un deputato può appartenere a un solo gruppo politico.

5. La costituzione di un gruppo politico deve essere dichiarata al presidente. Tale dichiarazione deve indicare la denominazione del gruppo, il nome dei suoi membri e la composizione del suo ufficio di presidenza.

6. La dichiarazione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 31

Attività e status giuridico dei gruppi politici

1. I gruppi politici esercitano le loro funzioni nel quadro delle attività dell'Unione europea, compresi i compiti loro assegnati dal regolamento. I gruppi politici dispongono di una segreteria, nell'ambito dell'organigramma del Segretariato generale, nonché delle strutture amministrative e degli stanziamenti previsti nel bilancio del Parlamento.

2. L'Ufficio di presidenza fissa le disposizioni relative alla concessione, all'esecuzione e al controllo di tali strutture e stanziamenti nonché alle relative deleghe dei poteri di esecuzione del bilancio.

3. Tali disposizioni definiscono le conseguenze amministrative e finanziarie applicabili in caso di scioglimento di un gruppo politico.

Articolo 32

Intergruppi

1. I singoli deputati possono costituire intergruppi o altri raggruppamenti non ufficiali di deputati per svolgere scambi informali di opinioni su argomenti specifici tra diversi gruppi politici, con la partecipazione di membri di commissioni parlamentari diverse, e per promuovere i contatti fra i deputati e la società civile.

2. Tali raggruppamenti non possono svolgere attività suscettibili di dare adito a confusione con le attività ufficiali del Parlamento o dei suoi organi. Nel rispetto delle condizioni fissate dalle norme a disciplina della loro costituzione adottate dall'Ufficio di presidenza, i gruppi politici possono agevolare le attività fornendo loro supporto logistico. I raggruppamenti in questione dichiarano l'eventuale sostegno esterno conformemente all'allegato I.

*Articolo 33***Deputati non iscritti**

1. I deputati non appartenenti ad alcun gruppo politico dispongono di una segreteria, secondo modalità fissate dall'Ufficio di presidenza, su proposta del segretario generale.

2. L'Ufficio di presidenza disciplina la posizione e le prerogative parlamentari di tali deputati.

3. L'Ufficio di presidenza fissa le disposizioni relative alla concessione, all'esecuzione e al controllo degli stanziamenti previsti nel bilancio del Parlamento per le spese di segreteria e per le strutture amministrative dei deputati non iscritti.

*Articolo 34***Ripartizione dei posti in aula**

La Conferenza dei presidenti decide in merito alla ripartizione dei posti in aula per i gruppi politici, i deputati non iscritti e le istituzioni dell'Unione europea.

TITOLO II

LEGISLAZIONE, BILANCIO E ALTRE PROCEDURE

CAPITOLO I

*Procedure legislative — Disposizioni di carattere generale**Articolo 35***Programma di lavoro della Commissione**

1. Il Parlamento concorre con la Commissione e il Consiglio alla definizione della programmazione legislativa dell'Unione europea.

Il Parlamento e la Commissione cooperano all'atto della preparazione del programma di lavoro della Commissione, che costituisce il contributo di quest'ultima istituzione alla programmazione annuale e pluriennale dell'Unione, in base a uno scadenario e a modalità convenuti tra le due istituzioni e allegati al regolamento ⁽⁶⁾.

2. In caso di circostanze urgenti e impreviste, un'istituzione può, di sua iniziativa e conformemente alle procedure previste dai trattati, proporre di aggiungere una misura legislativa a quelle proposte nel programma di lavoro della Commissione.

3. Il presidente trasmette la risoluzione approvata dal Parlamento alle altre istituzioni che partecipano alla procedura legislativa dell'Unione europea e ai parlamenti degli Stati membri.

Il presidente chiede al Consiglio di esprimere un parere sul programma di lavoro della Commissione nonché sulla risoluzione del Parlamento.

4. Qualora un'istituzione non sia in grado di rispettare il calendario stabilito, essa notifica alle altre istituzioni i motivi del ritardo e propone un nuovo calendario.

*Articolo 36***Rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea**

1. In tutte le sue attività il Parlamento rispetta pienamente i diritti fondamentali quali stabiliti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Il Parlamento rispetta altresì pienamente i diritti e i principi sanciti all'articolo 2 e all'articolo 6, paragrafi 2 e 3, del trattato sull'Unione europea.

2. Qualora la commissione competente, un gruppo politico o almeno 40 deputati ritengano che una proposta di atto legislativo o parti di essa non rispettino i diritti sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la questione è deferita, su loro richiesta, alla commissione competente per l'interpretazione della Carta. Il parere di detta commissione è allegato alla relazione della commissione competente.

*Articolo 37***Verifica della base giuridica**

1. Per ogni proposta di atto legislativo o altro documento di carattere legislativo, la commissione competente per il merito verifica in primo luogo la base giuridica.

2. Qualora contesti la legittimità o l'opportunità della base giuridica, anche rispetto alla verifica di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea, la commissione competente chiede il parere della commissione competente per gli affari giuridici.

3. La commissione competente per gli affari giuridici può inoltre, di sua iniziativa, occuparsi di questioni concernenti la base giuridica delle proposte di atti legislativi. In tal caso, essa ne informa debitamente la commissione competente per il merito.

⁽⁶⁾ Cfr. allegato XIV.

4. Qualora decida di contestare la legittimità o l'opportunità della base giuridica, la commissione competente per gli affari giuridici riferisce le proprie conclusioni al Parlamento. Il Parlamento vota al riguardo prima di procedere alla votazione sul contenuto della proposta.

5. Gli emendamenti volti a modificare la base giuridica di una proposta di atto legislativo presentati in aula senza che la commissione competente per il merito o la commissione competente per gli affari giuridici abbiano contestato la legittimità e l'opportunità della base giuridica stessa, sono irricevibili.

6. Qualora la Commissione non accetti di modificare la sua proposta per conformarla alla base giuridica approvata dal Parlamento, il relatore o il presidente della commissione competente per gli affari giuridici o della commissione competente per il merito possono proporre di rinviare la votazione sul contenuto della proposta a una seduta successiva.

Articolo 37 bis

Delega del potere legislativo

1. Nell'esaminare una proposta di atto legislativo che delega poteri alla Commissione a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Parlamento presta particolare attenzione agli obiettivi, al contenuto, alla portata e alla durata della delega, nonché alle condizioni cui essa è soggetta.

2. La commissione competente per il merito può in qualsiasi momento chiedere il parere della commissione competente per l'interpretazione e l'applicazione del diritto dell'Unione.

3. La commissione competente per l'interpretazione e l'applicazione del diritto dell'Unione può inoltre, di sua iniziativa, occuparsi di questioni concernenti la delega dei poteri legislativi. In tal caso, essa informa debitamente la commissione competente per il merito.

Articolo 38

Verifica della compatibilità finanziaria

1. In caso di proposta di atto legislativo avente incidenze finanziarie, il Parlamento accerta se sono previste risorse finanziarie sufficienti.

2. Fatto salvo l'articolo 43, per ogni proposta di atto legislativo o altro documento di carattere legislativo, la commissione competente per il merito verifica la compatibilità finanziaria dell'atto con il quadro finanziario pluriennale.

3. Qualora modifichi la dotazione finanziaria dell'atto esaminato, la commissione competente per il merito chiede il parere della commissione competente per le questioni di bilancio.

4. La commissione competente per le questioni di bilancio può inoltre, di sua iniziativa, occuparsi di questioni relative alla compatibilità finanziaria delle proposte di atti legislativi. In tal caso ne informa debitamente la commissione competente per il merito.

5. Qualora decida di contestare la compatibilità finanziaria della proposta, la commissione competente per le questioni di bilancio riferisce le proprie conclusioni al Parlamento, che le pone in votazione.

6. Un atto dichiarato incompatibile può essere approvato dal Parlamento con riserva delle decisioni dell'autorità di bilancio.

Articolo 38 bis

Esame del rispetto del principio di sussidiarietà

1. Durante l'esame di una proposta di atto legislativo il Parlamento verifica con particolare attenzione il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

2. La commissione competente per il rispetto del principio di sussidiarietà può decidere di presentare raccomandazioni alla commissione competente su qualsiasi proposta di atto legislativo.

3. Se un parlamento nazionale invia al presidente un parere motivato in conformità dell'articolo 3 del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea e dell'articolo 6 del protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, tale documento è deferito alla commissione competente e trasmesso, per conoscenza, alla commissione competente per il rispetto del principio di sussidiarietà.

4. Tranne che nei casi urgenti di cui all'articolo 4 del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, la commissione competente non procede alla votazione finale prima della scadenza del termine di otto settimane previsto all'articolo 6 del protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

5. Qualora i pareri motivati sul mancato rispetto del principio di sussidiarietà da parte di una proposta di atto legislativo rappresentino almeno un terzo dell'insieme dei voti attribuiti ai parlamenti nazionali, o un quarto qualora si tratti di una proposta di atto legislativo presentato sulla base dell'articolo 76 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Parlamento non prende alcuna decisione finché l'autore della proposta non abbia dichiarato come intende procedere.

6. Qualora, secondo la procedura legislativa ordinaria, i pareri motivati sul mancato rispetto del principio di sussidiarietà da parte di una proposta di atto legislativo rappresentino almeno la maggioranza semplice dei voti attribuiti ai parlamenti nazionali, la commissione competente, previo esame dei pareri motivati dei parlamenti nazionali e della Commissione, e avendo ascoltato le osservazioni della commissione competente per il rispetto del principio di sussidiarietà, può raccomandare al Parlamento di respingere la proposta per violazione del principio di sussidiarietà o sottoporre al Parlamento qualsiasi altra raccomandazione che può contenere suggerimenti di modifiche in relazione al rispetto di detto principio. Il parere della commissione competente per il rispetto del principio di sussidiarietà è allegato a detta raccomandazione.

La raccomandazione è presentata al Parlamento per discussione e votazione. Se una raccomandazione di reiezione della proposta è approvata a maggioranza dei voti espressi, il presidente dichiara conclusa la procedura. Se il Parlamento non respinge la proposta, la procedura prosegue tenendo conto delle raccomandazioni approvate dal Parlamento.

Articolo 39

Informazione e accesso del Parlamento ai documenti

1. Durante l'intera procedura legislativa il Parlamento e le sue commissioni possono chiedere l'accesso a tutti i documenti relativi alle proposte di atti legislativi, a parità di condizioni con il Consiglio e i suoi gruppi di lavoro.

2. In sede di esame di una proposta di atto legislativo, la commissione competente invita la Commissione e il Consiglio a tenerla informata dell'andamento della proposta in seno al Consiglio e ai suoi gruppi di lavoro, in particolare del delinarsi di compromessi che modifichino in modo sostanziale la proposta originaria, o dell'intenzione dell'autore di ritirare la sua proposta.

Articolo 40

Rappresentanza del Parlamento alle riunioni del Consiglio

Qualora il Consiglio inviti il Parlamento a partecipare ad una riunione del Consiglio nella quale quest'ultimo opera in veste di legislatore, il presidente del Parlamento chiede al presidente o al relatore della commissione competente o a un altro deputato designato dalla commissione di rappresentare il Parlamento.

Articolo 41

Diritto di iniziativa conferito al Parlamento dai trattati

Nei casi in cui i trattati conferiscono al Parlamento un diritto d'iniziativa, la commissione competente può decidere di elaborare una relazione d'iniziativa.

La relazione comprende:

- a) una proposta di risoluzione;
- b) se del caso, un progetto di decisione o un progetto di proposta;
- c) una motivazione corredata, se del caso, di una scheda finanziaria.

Qualora l'approvazione di un atto da parte del Parlamento richieda l'approvazione o l'accordo del Consiglio e il parere o l'accordo della Commissione, il Parlamento può, in seguito al voto sull'atto proposto e su proposta del relatore, decidere di rinviare il voto sulla proposta di risoluzione fintanto che il Consiglio o la Commissione non abbiano formulato la loro posizione.

Articolo 42

Iniziativa a norma dell'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

1. Il Parlamento può chiedere alla Commissione di presentargli, per l'adozione di nuovi atti o la modifica di atti esistenti, ogni adeguata proposta ai sensi dell'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, approvando una risoluzione sulla base di una relazione di iniziativa della commissione competente, elaborata a norma dell'articolo 48. La risoluzione deve essere approvata a maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento nella votazione finale. Il Parlamento può stabilire contestualmente un termine per la presentazione di tale proposta.

2. Ogni deputato può presentare una proposta di atto dell'Unione europea nel quadro del diritto di iniziativa del Parlamento a norma dell'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

3. La proposta è presentata al presidente che la trasmette per esame alla commissione competente. La proposta è tradotta in precedenza nelle lingue ufficiali che il presidente della commissione competente ritiene necessarie ai fini di un esame sommario. Entro tre mesi dalla presentazione, la commissione decide in merito al seguito da dare alla proposta dopo aver udito il suo autore.

Qualora la commissione decida di presentare la proposta al Parlamento secondo la procedura di cui all'articolo 48, il nome dell'autore della proposta viene indicato nel titolo della relazione.

4. La risoluzione del Parlamento precisa la pertinente base giuridica ed è corredata da raccomandazioni particolareggiate in ordine al contenuto della proposta richiesta, che deve rispettare i diritti fondamentali e il principio di sussidiarietà.

5. Qualora la proposta richiesta presenti incidenze finanziarie, il Parlamento precisa le modalità volte a garantire un'adeguata copertura finanziaria.

6. La commissione competente segue l'avanzamento di ogni atto legislativo proposto a seguito di una richiesta specifica del Parlamento.

Articolo 43

Esame di documenti legislativi

1. Le proposte di atti legislativi e gli altri documenti di carattere legislativo sono deferiti dal presidente, per esame, alla commissione competente.

In caso di dubbio, il presidente può applicare l'articolo 188, paragrafo 2, prima della comunicazione in aula del deferimento alla commissione competente.

Qualora una proposta figuri nel programma di lavoro della Commissione, la commissione competente può decidere di nominare un relatore incaricato di seguire la fase preparatoria della proposta.

Le consultazioni del Consiglio o le richieste di parere della Commissione sono trasmesse dal presidente alla commissione competente, per esame della proposta in questione.

Le disposizioni relative alla prima lettura di cui agli articoli da 36 a 42, da 53 a 59 e all'articolo 71 si applicano alle proposte di atti legislativi indipendentemente dal fatto che esse richiedano una, due o tre letture.

2. Le posizioni del Consiglio sono deferite, per esame, alla commissione competente in prima lettura.

Alle posizioni del Consiglio si applicano le disposizioni relative alla seconda lettura di cui agli articoli da 61 a 66 e all'articolo 72.

3. Durante la procedura di conciliazione tra il Parlamento e il Consiglio a seguito della seconda lettura non vi può essere rinvio in commissione.

Alla procedura di conciliazione si applicano le disposizioni relative alla terza lettura di cui agli articoli 67, 68 e 69.

4. Gli articoli 45, 46, 49, l'articolo 55, paragrafi 1 e 3, e gli articoli 56, 57 e 175 non si applicano alla seconda e alla terza lettura.

5. In caso di conflitto tra una disposizione del regolamento relativa alla seconda e alla terza lettura e un'altra disposizione del regolamento stesso prevale la disposizione relativa alla seconda e alla terza lettura.

Articolo 44

Procedure legislative sulle iniziative presentate dagli Stati membri

1. Le iniziative presentate dagli Stati membri a norma dell'articolo 76 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea vengono esaminate a norma del presente articolo e degli articoli da 36 a 39, 43 e 55 del presente regolamento.

2. La commissione competente può invitare rappresentanti degli Stati membri promotori a presentarle la loro iniziativa. Detti rappresentanti possono essere accompagnati dalla Presidenza del Consiglio.

3. Prima di procedere alla votazione, la commissione competente chiede alla Commissione se sta preparando un parere sull'iniziativa. In caso affermativo, la commissione competente non approva la propria relazione prima di aver ricevuto il parere della Commissione.

4. Qualora la Commissione e/o gli Stati membri presentino al Parlamento, simultaneamente o entro un breve lasso di tempo, due o più proposte aventi lo stesso obiettivo legislativo, il Parlamento le esamina nell'ambito di un'unica relazione. La commissione competente indica nella propria relazione il testo a cui ha presentato emendamenti e menziona nella risoluzione legislativa tutti gli altri testi.

CAPITOLO 2

Procedure in commissione*Articolo 45***Relazioni di carattere legislativo**

1. Il presidente della commissione cui è stata deferita una proposta di atto legislativo propone alla sua commissione la procedura da seguire.
2. Dopo la decisione sulla procedura da seguire, e se non si applica l'articolo 46, la commissione designa un relatore sulla proposta di atto legislativo tra i propri membri titolari o i sostituti permanenti, a meno che non l'abbia già fatto in base al programma di lavoro della Commissione concordato a norma dell'articolo 35.
3. La relazione della commissione comprende:
 - a) gli eventuali emendamenti alla proposta, corredati, se del caso, di brevi motivazioni, che sono redatte sotto la responsabilità del relatore e non sono poste in votazione;
 - b) un progetto di risoluzione legislativa secondo le disposizioni dell'articolo 55, paragrafo 2;
 - c) se del caso, una motivazione che comprenda una scheda finanziaria nella quale sono stabiliti l'eventuale impatto finanziario della relazione e la sua compatibilità con il quadro finanziario pluriennale.

*Articolo 46***Procedura semplificata**

1. Dopo una prima discussione su una proposta di atto legislativo, il presidente della commissione può proporre l'approvazione della proposta senza emendamenti. Salvo nel caso in cui almeno un decimo dei membri della commissione vi si opponga, il presidente della commissione presenta al Parlamento una relazione recante approvazione della proposta. Si applica l'articolo 138, paragrafo 1, secondo comma, e l'articolo 138, paragrafi 2 e 4.
2. Il presidente della commissione può proporre in alternativa che venga elaborata, a sua cura o a cura del relatore, una serie di emendamenti che riflettano la discussione in commissione. Qualora la commissione approvi la proposta, tali emendamenti vengono trasmessi ai membri della commissione. Se entro un termine che non può essere inferiore a ventun giorni dalla trasmissione, non vi si oppone almeno un decimo dei membri della commissione, la relazione si considera approvata da quest'ultima. In tal caso il progetto di risoluzione legislativa e gli emendamenti sono presentati al Parlamento senza discussione ai sensi dell'articolo 138, paragrafo 1, secondo comma, e dell'articolo 138, paragrafi 2 e 4.
3. Qualora almeno un decimo dei membri della commissione vi si opponga, gli emendamenti sono posti in votazione nella riunione di commissione successiva.

4. Il paragrafo 1, prima e seconda frase, il paragrafo 2, prima, seconda e terza frase, e il paragrafo 3 si applicano mutatis mutandis ai pareri delle commissioni ai sensi dell'articolo 49.

*Articolo 47***Relazioni di carattere non legislativo**

1. Qualora una commissione elabori una relazione di carattere non legislativo, essa designa un relatore fra i propri membri titolari o i sostituti permanenti.
2. Il relatore è incaricato di redigere la relazione della commissione e di illustrarla in seduta a nome di essa.
3. La relazione della commissione comprende:
 - a) una proposta di risoluzione;
 - b) una motivazione che comprenda una scheda finanziaria nella quale sono stabiliti l'eventuale impatto finanziario della relazione e la sua compatibilità con il quadro finanziario pluriennale;
 - c) i testi di proposte di risoluzione che devono figurare a norma dell'articolo 120, paragrafo 4.

*Articolo 48***Relazioni di iniziativa**

1. Qualora una commissione intenda elaborare una relazione su un argomento di sua competenza e presentare al riguardo una proposta di risoluzione al Parlamento, senza che a essa sia stata deferita una consultazione o una richiesta di parere a norma dell'articolo 188, paragrafo 1, deve chiedere l'autorizzazione della Conferenza dei presidenti. Ogni eventuale rifiuto a tale richiesta deve essere motivato. Se la relazione ha per oggetto una proposta presentata da un deputato a norma dell'articolo 42, paragrafo 2, l'autorizzazione può essere rifiutata solo qualora non risultino soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 5 dello statuto dei deputati e all'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

La Conferenza dei presidenti delibera sulle richieste di autorizzazione a elaborare una relazione ai sensi del paragrafo 1, conformemente alle disposizioni attuative da essa stabilite. Qualora una commissione si veda contestare la propria competenza a elaborare una relazione per la quale ha richiesto l'autorizzazione, la Conferenza dei presidenti delibera entro un termine di sei settimane sulla base di una raccomandazione formulata dalla Conferenza dei presidenti di commissione o, in assenza di questa, dal suo presidente. Se la Conferenza dei presidenti non adotta una decisione entro il suddetto termine, la raccomandazione si considera approvata.

2. Le proposte di risoluzione contenute nelle relazioni d'iniziativa sono esaminate dal Parlamento conformemente alla procedura di breve presentazione di cui all'articolo 139. Gli emendamenti a tali proposte di risoluzione sono ricevibili in aula soltanto se presentati dal relatore per tenere conto di nuove informazioni o da almeno un decimo dei membri del Parlamento. I gruppi politici possono presentare proposte di risoluzione alternative a norma dell'articolo 157, paragrafo 4. Il presente paragrafo non si applica se l'oggetto della relazione può essere tema di una discussione prioritaria in aula, se la relazione è redatta in virtù del diritto d'iniziativa di cui all'articolo 41 o all'articolo 42 o se la relazione può essere considerata strategica secondo i criteri definiti dalla Conferenza dei presidenti (7).

3. Se l'oggetto della relazione rientra nel diritto di iniziativa di cui all'articolo 41, l'autorizzazione può essere rifiutata solo qualora non risultino soddisfatti i requisiti stabiliti dai trattati.

4. Nei casi di cui agli articoli 41 e 42 la Conferenza dei presidenti adotta una decisione entro due mesi.

Articolo 49

Pareri delle commissioni

1. Se la commissione cui per prima è stata sottoposta una questione vuole conoscere il parere di un'altra commissione o se un'altra commissione desidera esprimere il suo parere sulla stessa questione, esse possono chiedere al presidente del Parlamento che, in conformità dell'articolo 188, paragrafo 3, una commissione sia designata competente per il merito e l'altra competente per parere.

2. Nel caso dei documenti di carattere legislativo di cui all'articolo 43, paragrafo 1, il parere contiene proposte di modifica al testo sottoposto all'esame della commissione, corredate, se del caso, di brevi motivazioni. Tali motivazioni sono redatte sotto la responsabilità del relatore per parere e non sono poste in votazione. Se necessario, la commissione competente per parere può presentare una breve motivazione scritta per il parere nel suo insieme.

Nel caso dei testi non legislativi, il parere consiste in suggerimenti riferiti a parti della proposta di risoluzione della commissione competente per il merito.

La commissione competente per il merito pone in votazione tali proposte di modifica o suggerimenti.

I pareri riguardano esclusivamente questioni che rientrano nelle attribuzioni della commissione competente per parere.

3. La commissione competente per il merito fissa un termine entro il quale la commissione competente per parere deve pronunciarsi affinché il parere possa essere preso in considerazione dalla commissione competente per il merito. Quest'ultima comunica immediatamente alla commissione o alle commissioni competenti per parere ogni modifica del calendario annunciato. La commissione competente per il merito formula le proprie conclusioni finali solo dopo la scadenza del termine.

(7) Cfr. la relativa decisione della Conferenza dei presidenti, riportata nell'allegato XVIII del regolamento.

4. Tutti i pareri approvati sono allegati alla relazione della commissione competente per il merito.

5. La commissione competente per il merito è l'unica commissione autorizzata a presentare emendamenti in aula.

6. Il presidente e il relatore della commissione competente per parere sono invitati a partecipare in veste consultiva alle riunioni della commissione competente per il merito quando esse vertano sulla questione di interesse comune.

Articolo 50

Procedura con le commissioni associate

Qualora una questione di competenza sia stata sottoposta alla Conferenza dei presidenti a norma dell'articolo 188, paragrafo 2, o dell'articolo 48 e la Conferenza dei presidenti, sulla base dell'allegato VII, ritenga che la questione rientri a titolo pressoché paritario nell'ambito di competenza di due o più commissioni o che diversi aspetti della questione rientrino nell'ambito di competenza di due o più commissioni, si applicano l'articolo 49 e le seguenti disposizioni supplementari:

- le commissioni interessate decidono di comune accordo il calendario,
- il relatore e i relatori per parere si tengono reciprocamente informati e cercano di concordare i testi da essi proposti alle rispettive commissioni e la loro posizione per quanto riguarda gli emendamenti,
- i presidenti, il relatore e i relatori per parere interessati determinano insieme le parti del testo che rientrano nelle loro competenze esclusive o congiunte e convergono le modalità precise della loro cooperazione. In caso di disaccordo sulla delimitazione delle competenze, la questione è sottoposta, su richiesta di una delle commissioni interessate, alla Conferenza dei presidenti, che può decidere sulla questione delle rispettive competenze oppure decidere di applicare la procedura con riunioni congiunte delle commissioni a norma dell'articolo 51; si applica *mutatis mutandis* l'articolo 188, paragrafo 2, secondo comma,
- la commissione competente per il merito accoglie senza votazione gli emendamenti di una commissione associata qualora riguardino questioni che rientrano nell'ambito di competenza esclusiva della commissione associata. Nel caso in cui degli emendamenti riguardanti questioni che rientrano nella competenza congiunta della commissione competente per il merito e di una commissione associata sono respinti dalla prima commissione, la seconda li può presentare direttamente in aula,
- qualora la proposta segua la procedura di conciliazione, la delegazione del Parlamento comprende il relatore per parere di ogni commissione associata.

Il testo del presente articolo non prevede alcuna limitazione al suo ambito di applicazione. Le richieste di applicare la procedura con le commissioni associate concernenti relazioni non legislative fondate sull'articolo 48, paragrafo 1, e sull'articolo 119, paragrafi 1 e 2, sono ricevibili.

Ai fini dell'esame di un accordo internazionale a norma dell'articolo 90, la procedura con le commissioni associate a norma del presente articolo non si applica alla procedura di approvazione di cui all'articolo 81.

La decisione della Conferenza dei presidenti di applicare la procedura con le commissioni associate si applica in tutte le fasi della procedura in questione.

I diritti collegati allo status di «commissione competente» sono esercitati dalla commissione responsabile per il merito. Nell'esercizio di tali diritti, quest'ultima deve rispettare le prerogative della commissione associata, in particolare l'obbligo di cooperazione leale in merito al calendario e il diritto della commissione associata nel determinare gli emendamenti che sono sottoposti all'aula nell'ambito della sua competenza esclusiva.

Nel caso in cui la commissione responsabile per il merito non riconoscesse le prerogative della commissione associata, le decisioni adottate dalla prima restano valide, ma la seconda può presentare gli emendamenti direttamente in aula, nei limiti delle sue competenze esclusive.

Articolo 51

Procedura con riunioni congiunte delle commissioni

Ove siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 49, paragrafo 1, e all'articolo 50, la Conferenza dei presidenti, purché convinta che si tratti di una questione di grande rilevanza, può decidere di applicare una procedura con riunioni congiunte delle commissioni e con votazione congiunta. In tal caso i relatori interessati elaborano un unico progetto di relazione, che è esaminato e votato dalle commissioni interessate nel corso di riunioni congiunte tenute sotto la presidenza congiunta dei presidenti delle commissioni interessate. Queste ultime possono co-

stituire gruppi di lavoro intercommissione per preparare le riunioni e le votazioni congiunte.

Articolo 52

Modalità di elaborazione delle relazioni

1. La motivazione è redatta sotto la responsabilità del relatore e non è posta in votazione. Essa deve essere tuttavia conforme al testo della proposta di risoluzione approvata e agli eventuali emendamenti proposti dalla commissione. In caso contrario, il presidente della commissione può sopprimere la motivazione.

2. Nella relazione è menzionato il risultato della votazione sull'insieme della relazione stessa. Inoltre se, al momento della votazione, almeno un terzo dei membri presenti lo richiede, nella relazione è indicato il voto espresso da ciascun membro.

3. Qualora in seno alla commissione non sia raggiunta l'unanimità, la relazione deve altresì dar atto delle opinioni della minoranza. Le opinioni della minoranza sono espresse al momento della votazione sull'insieme del testo e possono, a richiesta dei rispettivi autori, essere oggetto di una dichiarazione scritta di 200 parole al massimo che è allegata alla motivazione.

Il presidente dirime le controversie che potrebbero nascere dall'applicazione di tali disposizioni.

4. Su proposta del suo ufficio di presidenza, una commissione può stabilire il termine entro il quale il relatore le presenterà un progetto di relazione. Tale termine può essere prorogato oppure può essere designato un nuovo relatore.

5. Scaduto il termine, la commissione può incaricare il suo presidente di chiedere che la questione a essa deferita sia iscritta all'ordine del giorno di una delle successive sedute del Parlamento. In questo caso, le discussioni possono svolgersi sulla base di una semplice relazione orale della commissione interessata.

CAPITOLO 3

Prima lettura

Fase dell'esame in commissione

Articolo 53

Modifica di una proposta di atto legislativo

1. Qualora la Commissione informi il Parlamento o qualora la commissione competente apprenda in altro modo che la Commissione intende modificare la sua proposta, la commissione competente sospende il suo esame della questione fino a quando non abbia ricevuto la nuova proposta ovvero le modifiche della Commissione.

2. Qualora il Consiglio modifichi sostanzialmente la proposta di atto legislativo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59.

Articolo 54

Posizione della Commissione e del Consiglio sugli emendamenti

1. Prima di procedere alla votazione finale su una proposta di atto legislativo, la commissione competente chiede alla Commissione di precisare la sua posizione in merito a tutti gli emendamenti alla sua proposta approvati in commissione, chiedendo altresì al Consiglio di formulare le sue osservazioni.

2. Qualora la Commissione non sia in grado di formulare tale precisazione o dichiararsi di non essere disposta ad accogliere tutti gli emendamenti approvati dalla commissione competente, quest'ultima può rinviare la votazione finale.

3. Se del caso, la posizione della Commissione viene inserita nella relazione della commissione competente.

Fase dell'esame in aula

Articolo 55

Conclusione della prima lettura

1. Il Parlamento esamina la proposta di atto legislativo sulla base della relazione elaborata dalla commissione competente in conformità dell'articolo 45.

2. Il Parlamento vota innanzitutto sugli emendamenti alla proposta oggetto della relazione della commissione competente e successivamente sulla proposta stessa, eventualmente modificata, sugli emendamenti al progetto di risoluzione legislativa e infine sul progetto di risoluzione legislativa nel suo complesso, nel quale figurano soltanto una dichiarazione con la quale il Parlamento approva, respinge o propone emendamenti alla proposta di atto legislativo ed eventuali richieste procedurali.

In caso di approvazione del progetto di risoluzione legislativa, la prima lettura è conclusa. Qualora il Parlamento non approvi la risoluzione legislativa, la proposta è rinviata alla commissione competente.

Ogni relazione presentata nel quadro della procedura legislativa deve essere conforme al disposto degli articoli 37, 43 e 45. La presentazione di una risoluzione non legislativa da parte di una commissione deve avvenire nell'ambito di un deferimento o di un'autorizzazione specifica, così come previsto dagli articoli 48 e 188.

3. Il testo della proposta, nella versione approvata dal Parlamento, e la relativa risoluzione sono trasmessi dal presidente al Consiglio e alla Commissione come posizione del Parlamento.

Articolo 56

Reiezione della proposta della Commissione

1. Qualora una proposta della Commissione non ottenga la maggioranza dei voti espressi o qualora sia approvata una proposta di reiezione, che può essere presentata dalla commissione competente o da almeno quaranta deputati, il presidente, prima che il Parlamento voti sul progetto di risoluzione legislativa, invita la Commissione a ritirare la proposta.

2. Se la Commissione aderisce alla richiesta, il presidente dichiara conclusa la procedura e ne dà comunicazione al Consiglio.

3. Se la Commissione non ritira la proposta, il Parlamento rinvia la questione alla commissione competente senza votare sul progetto di risoluzione legislativa, a meno che il Parlamento, su proposta del presidente o del relatore della commissione

competente o di un gruppo politico o di almeno quaranta deputati, non proceda alla votazione sul progetto di risoluzione legislativa.

In caso di rinvio in commissione, la commissione competente decide sulla procedura da seguire e riferisce al Parlamento, oralmente o per iscritto, entro il termine fissato dal Parlamento, termine che non può essere superiore a due mesi.

In seguito ad un rinvio in commissione sulla base del paragrafo 3, la commissione responsabile per il merito, prima di decidere sulla procedura, deve permettere ad una commissione associata a norma dell'articolo 50 di effettuare le sue scelte in relazione agli emendamenti che sono di sua competenza esclusiva, in particolare la scelta degli emendamenti che devono essere nuovamente sottoposti all'aula.

Il termine fissato in conformità del paragrafo 3, secondo comma, decorre dal deposito per iscritto o su presentazione orale della relazione della commissione competente. Esso fa salva la possibilità per il Parlamento di determinare il momento opportuno per proseguire l'esame della procedura in questione.

4. Se la commissione competente non è in grado di rispettare questo termine, deve chiedere il rinvio in commissione sulla base dell'articolo 175, paragrafo 1. Se del caso, il Parlamento può fissare un nuovo termine sulla base dell'articolo 175, paragrafo 5. Se la richiesta di rinvio non è accolta, il Parlamento procede alla votazione sul progetto di risoluzione legislativa.

Articolo 57

Approvazione di emendamenti a una proposta della Commissione

1. Qualora la proposta della Commissione sia approvata nel suo insieme, ma con l'introduzione di emendamenti, la votazione sul progetto di risoluzione legislativa è rinviata al momento in cui la Commissione abbia comunicato la propria posizione su ciascun emendamento del Parlamento.

Se la Commissione non è in grado di esprimere la propria posizione al termine della votazione del Parlamento sulla proposta, comunica al presidente o alla commissione competente il momento in cui sarà in grado di farlo; la proposta è quindi iscritta nel progetto di ordine del giorno della prima tornata successiva.

2. Qualora la Commissione comunichi che non intende accettare tutti gli emendamenti del Parlamento, il relatore della commissione competente o, in mancanza, il presidente di tale commissione presentano al Parlamento una proposta formale quanto all'opportunità di procedere alla votazione sul progetto di risoluzione legislativa. Prima di presentare tale proposta il relatore o il presidente della commissione competente possono chiedere al presidente del Parlamento di sospendere l'esame del punto.

Se il Parlamento decide di aggiornare la votazione, la questione si considera rinviata alla commissione competente per un nuovo esame.

In tal caso la commissione competente riferisce al Parlamento, oralmente o per iscritto, entro un termine fissato dal Parlamento e che non può comunque essere superiore a due mesi.

Se la commissione competente non è in grado di rispettare il termine, si applica la procedura di cui all'articolo 56, paragrafo 4.

In questa fase sono ricevibili soltanto gli emendamenti presentati dalla commissione competente e volti a raggiungere un compromesso con la Commissione.

3. L'applicazione del paragrafo 2 non esclude che qualsiasi altro deputato possa presentare una richiesta di rinvio conformemente all'articolo 175.

In caso di rinvio sulla base del paragrafo 2 la commissione competente è tenuta in primo luogo, ai sensi del mandato che tale paragrafo le assegna, a riferire al Parlamento entro la scadenza stabilita e, se del caso, a presentare degli emendamenti volti a raggiungere un compromesso con la Commissione, senza però dover riesaminare l'insieme delle disposizioni approvate dal Parlamento.

A tale riguardo, tuttavia, a causa dell'effetto sospensivo del rinvio, la commissione gode della massima libertà e, quando lo ritenga necessario per raggiungere un compromesso, può proporre di ritornare sulle disposizioni sulle quali è stato pronunciato voto favorevole in aula.

In tal caso, dal momento che sono ricevibili solo gli emendamenti di compromesso della commissione e che occorre preservare la sovranità del Parlamento, è necessario che, nel riferire al Parlamento ai sensi del paragrafo 2, si faccia chiara menzione delle disposizioni già approvate che verrebbero a decadere in caso di approvazione dell'emendamento ovvero degli emendamenti proposti.

Seguito da dare

Articolo 58

Seguito da dare alla posizione del Parlamento

1. Nel periodo successivo all'approvazione della posizione del Parlamento su una proposta di atto legislativo, il presidente e il relatore della commissione competente seguono la procedura che dà luogo all'adozione della proposta da parte del Consiglio, in particolare per accertarsi che il Consiglio o la Commissione rispettino compiutamente gli impegni assunti nei confronti del Parlamento riguardo alla sua posizione.

2. La commissione competente può invitare la Commissione e il Consiglio a discutere la questione con la commissione stessa.

3. In ogni fase della procedura prevista dal presente articolo la commissione competente può, qualora lo giudichi necessario, presentare una proposta di risoluzione a norma del presente articolo con cui raccomanda al Parlamento di:

- invitare la Commissione a ritirare la sua proposta, ovvero
- chiedere alla Commissione o al Consiglio di consultare nuovamente il Parlamento in conformità dell'articolo 59, o alla Commissione di presentare una nuova proposta, ovvero
- prendere qualsiasi altra iniziativa che giudichi opportuna.

La proposta di risoluzione è iscritta nel progetto di ordine del giorno della tornata successiva alla decisione della commissione.

Articolo 59

Nuova presentazione della proposta al Parlamento

Procedura legislativa ordinaria

1. Su richiesta della commissione competente, il presidente chiede alla Commissione di presentare nuovamente al Parlamento la proposta qualora:

- la Commissione ritiri la sua proposta iniziale, dopo che il Parlamento ha adottato la sua posizione, per sostituirla con un nuovo testo, a meno che non si proceda in tal senso al fine di tenere conto della posizione del Parlamento, ovvero
- la Commissione modifichi o intenda modificare sostanzialmente la sua proposta iniziale, a meno che non si proceda in tal senso al fine di tenere conto della posizione del Parlamento, ovvero
- a seguito del passare del tempo o del mutare delle circostanze, la natura del problema su cui verte la proposta cambi sostanzialmente, ovvero
- abbiano avuto luogo nuove elezioni al Parlamento dopo che quest'ultimo ha adottato la sua posizione e la Conferenza dei presidenti lo ritenga opportuno.

2. Su richiesta della commissione competente, il Parlamento chiede al Consiglio di presentargli nuovamente una proposta di atto legislativo a norma dell'articolo 294 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, qualora il Consiglio intenda modificare la base giuridica della proposta in modo tale da far venir meno l'applicazione della procedura legislativa ordinaria.

Altre procedure

3. Su richiesta della commissione competente, il presidente invita il Consiglio a consultare nuovamente il Parlamento nelle stesse circostanze e alle stesse condizioni precisate al paragrafo 1 nonché qualora il Consiglio modifichi o intenda modificare sostanzialmente la sua proposta iniziale sulla quale il Parlamento ha emesso un parere, a meno che non si proceda in tal senso al fine di integrare gli emendamenti del Parlamento.

4. Il presidente chiede inoltre al Consiglio di consultare nuovamente il Parlamento sulla proposta di atto, nelle circostanze specificate nel presente articolo, se il Parlamento così decide su richiesta di un gruppo politico o di almeno quaranta deputati.

Articolo 60

soppresso

CAPITOLO 4

Seconda lettura

Fase dell'esame in commissione

Articolo 61

Comunicazione della posizione del Consiglio

1. La comunicazione della posizione del Consiglio conformemente all'articolo 294 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ha luogo nel momento in cui il presidente ne dà l'annuncio in aula. Il presidente procede a tale annuncio dopo aver ricevuto i documenti in cui figurano la posizione stessa, tutte le dichiarazioni riportate a verbale dal Consiglio al momento dell'adozione della posizione, i motivi che hanno indotto il Consiglio ad adottarla nonché la posizione della Commissione, debitamente tradotti nelle lingue ufficiali dell'Unione europea. L'annuncio del presidente è fatto nel corso della tornata successiva al ricevimento di tali documenti.

Prima di procedere all'annuncio, il presidente verifica, in consultazione con il presidente della commissione competente e/o il relatore, che il testo inviatogli abbia effettivamente natura di posizione del Consiglio in prima lettura e che non sussistano gli estremi dell'articolo 59. In caso contrario, il presidente ricerca, d'intesa con la commissione competente e, se possibile, in accordo con il Consiglio, la soluzione adeguata.

2. L'elenco di tali comunicazioni con la denominazione della commissione competente è pubblicato nel processo verbale delle sedute.

Articolo 62

Proroga dei termini

1. Il presidente, su richiesta del presidente della commissione competente per quanto riguarda i termini fissati per la seconda lettura, ovvero su richiesta della delegazione del Parlamento al Comitato di conciliazione per quanto riguarda i termini fissati per la conciliazione, proroga il termine in causa conformemente all'articolo 294, paragrafo 14, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Il presidente notifica al Parlamento ogni proroga dei termini decisa, conformemente all'articolo 294, paragrafo 14, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, su iniziativa del Parlamento o del Consiglio.

Articolo 63

Deferimento alla commissione competente e successiva procedura

1. Il giorno della sua comunicazione al Parlamento conformemente all'articolo 61, paragrafo 1, la posizione del Consiglio si considera deferita d'ufficio alla commissione competente per il merito e a quelle competenti per parere in prima lettura.

2. La posizione del Consiglio è iscritta come primo punto all'ordine del giorno della prima riunione della commissione competente per il merito successiva alla data della sua comunicazione. Il Consiglio può essere invitato a presentare la sua posizione.

3. Salvo diversa decisione, per la seconda lettura il relatore resta lo stesso della prima.

4. Si applicano alle deliberazioni della commissione competente le disposizioni di cui all'articolo 66, paragrafi 2, 3 e 5, relative alla seconda lettura del Parlamento; solo i membri titolari e i sostituti permanenti di tale commissione possono presentare proposte di reiezione o emendamenti. La commissione decide a maggioranza dei voti espressi.

5. Prima della votazione la commissione può chiedere al presidente e al relatore di esaminare, con il presidente del Consiglio o un suo rappresentante nonché con il commissario competente presente, i progetti di emendamento presentati in commissione. A seguito di tale discussione, il relatore può presentare emendamenti di compromesso.

6. La commissione competente presenta una raccomandazione per la seconda lettura che propone di approvare, emendare o respingere la posizione adottata dal Consiglio. Nella raccomandazione figura una breve motivazione della decisione proposta.

Fase dell'esame in aula*Articolo 64***Conclusione della seconda lettura**

1. La posizione del Consiglio e, qualora esista, la raccomandazione per la seconda lettura della commissione competente sono iscritte d'ufficio nel progetto di ordine del giorno della tornata il cui mercoledì precede ed è più vicino al giorno della conclusione del periodo di tre mesi o, se prorogato, di quattro mesi a norma dell'articolo 62, a meno che la questione non sia stata esaminata in una tornata precedente.

Dato che le raccomandazioni per la seconda lettura proposte dalle commissioni parlamentari sono testi assimilabili a una motivazione mediante la quale una commissione illustra il suo atteggiamento nei confronti della posizione del Consiglio, tali testi non sono posti in votazione.

2. La seconda lettura è conclusa qualora il Parlamento, entro i termini previsti e alle condizioni fissate dall'articolo 294 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, approvi, respinga o modifichi la posizione del Consiglio.

*Articolo 65***Reiezione della posizione del Consiglio**

1. La commissione competente, un gruppo politico o almeno quaranta deputati possono presentare, per iscritto ed entro un termine fissato dal presidente, una proposta di reiezione della posizione del Consiglio. Tale proposta è approvata a maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento. La votazione sulla proposta di reiezione della posizione del Consiglio si svolge prima di quella sugli emendamenti alla posizione.

2. Nonostante una votazione contraria alla proposta di reiezione della posizione del Consiglio, il Parlamento può esaminare, su raccomandazione del relatore, una nuova proposta di reiezione, dopo aver votato sugli emendamenti e aver sentito una dichiarazione della Commissione conformemente all'articolo 66, paragrafo 5.

3. Se la posizione del Consiglio è respinta, il presidente annuncia in aula che la procedura legislativa è conclusa.

CAPITOLO 5

Terza lettura**Conciliazione***Articolo 67***Convocazione del Comitato di conciliazione**

Qualora il Consiglio comunichi al Parlamento di non essere in grado di accogliere tutti gli emendamenti del Parlamento alla sua posizione, il presidente concorda con il Consiglio la data e il luogo di una prima riunione del Comitato di conciliazione. Il termine di sei settimane o, qualora tale termine sia stato prorogato, di otto settimane, previsto dall'articolo 294, paragrafo 10, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, decorre dal giorno in cui il Comitato si riunisce per la prima volta.

*Articolo 66***Emendamenti alla posizione del Consiglio**

1. La commissione competente per il merito, un gruppo politico o almeno quaranta deputati possono presentare emendamenti alla posizione del Consiglio per esame in seduta plenaria.

2. Un emendamento alla posizione del Consiglio è ricevibile soltanto se è conforme alle disposizioni degli articoli 156 e 157 e mira a:

- a) ripristinare completamente o parzialmente la posizione approvata dal Parlamento in prima lettura, ovvero
- b) raggiungere un compromesso tra Consiglio e Parlamento, ovvero
- c) modificare una parte del testo della posizione del Consiglio che non figura nella proposta presentata in prima lettura o vi compare con diverso tenore e non costituisce una modifica sostanziale ai sensi dell'articolo 59,
- d) tener conto di un fatto o di una nuova situazione giuridica intervenuti dopo la prima lettura.

La decisione del presidente in merito alla ricevibilità di un emendamento è inoppugnabile.

3. Qualora abbiano avuto luogo nuove elezioni dopo la prima lettura, ma non sia stata chiesta l'applicazione dell'articolo 59, il presidente può decidere di derogare alle limitazioni in materia di ricevibilità di cui al paragrafo 2.

4. Un emendamento è approvato soltanto se ottiene i voti favorevoli della maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento.

5. Prima di porre in votazione gli emendamenti, il presidente può chiedere alla Commissione di precisare la sua posizione e al Consiglio di formulare le sue osservazioni.

*Articolo 68***Delegazione al Comitato di conciliazione**

1. La delegazione del Parlamento al Comitato di conciliazione è composta da un numero di membri pari a quello dei membri della delegazione del Consiglio.

2. La composizione politica della delegazione riflette la ripartizione per gruppi politici del Parlamento. La Conferenza dei presidenti fissa il numero preciso di deputati dei vari gruppi politici nella delegazione.

3. I membri della delegazione sono nominati dai gruppi politici per ogni caso specifico di conciliazione, preferibilmente tra i membri delle commissioni interessate, a eccezione di tre membri nominati come membri permanenti di delegazioni consecutive per un periodo di dodici mesi. I tre membri permanenti sono designati dai gruppi politici fra i vicepresidenti e rappresentano almeno due diversi gruppi politici. Il presidente e il relatore della commissione competente sono in ogni caso membri della delegazione.

4. I gruppi politici rappresentati in seno alla delegazione nominano sostituti.

5. Ciascuno dei gruppi politici e i deputati non iscritti non rappresentati in seno alla delegazione possono inviare un rappresentante a ogni riunione preparatoria interna della delegazione.

6. La delegazione è guidata dal presidente o da uno dei tre membri permanenti.

7. La delegazione decide a maggioranza dei suoi membri. Le sue discussioni non sono pubbliche.

La Conferenza dei presidenti stabilisce ulteriori orientamenti procedurali per i lavori della delegazione al Comitato di conciliazione.

8. I risultati della conciliazione sono trasmessi dalla delegazione al Parlamento.

Fase dell'esame in aula

Articolo 69

Progetto comune

1. Qualora in sede di Comitato di conciliazione si raggiunga l'accordo su un progetto comune, la questione è iscritta all'ordine del giorno di una seduta del Parlamento compresa nelle sei o, in caso di proroga, otto settimane dalla data di approvazione del progetto comune da parte del Comitato di conciliazione.

2. Il presidente o un altro membro designato della delegazione al Comitato di conciliazione fa una dichiarazione sul progetto comune, che è corredato da una relazione.

3. Non possono essere presentati emendamenti al progetto comune.

4. Il progetto comune nel suo insieme forma oggetto di una votazione unica. Il progetto comune è approvato qualora raccolga la maggioranza dei voti espressi.

5. Qualora in sede di Comitato di conciliazione non si raggiunga un accordo su un progetto comune, il presidente o un altro membro designato della delegazione del Parlamento al Comitato di conciliazione fanno una dichiarazione. Tale dichiarazione è seguita da discussione.

CAPITOLO 6

Conclusione della procedura legislativa

Articolo 70

Negoziati interistituzionali nel quadro delle procedure legislative

1. I negoziati con le altre istituzioni al fine di pervenire ad un accordo nel corso di una procedura legislativa sono condotti sulla base del Codice di condotta per la negoziazione nel contesto della procedura legislativa ordinaria ⁽⁸⁾.

2. Prima dell'avvio di detti negoziati la commissione competente dovrebbe, in linea di principio, prendere una decisione a maggioranza dei suoi membri e adottare un mandato, orientamenti o priorità.

3. Se i negoziati sfociano in un compromesso con il Consiglio dopo l'approvazione della relazione da parte della commissione, quest'ultima è in ogni caso nuovamente consultata prima della votazione in aula.

Articolo 71

Accordo in prima lettura

Qualora, conformemente all'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Consiglio informi il Parlamento di avere approvato la posizione del Parlamento, il presidente, previa messa a punto a norma dell'articolo 180, annuncia in aula che la proposta è approvata nella formulazione corrispondente alla posizione del Parlamento.

Articolo 72

Accordo in seconda lettura

Se non sono approvate proposte di respingere o emendare la posizione del Consiglio a norma degli articoli 65 e 66 entro i termini per la presentazione e votazione di emendamenti o di proposte di reiezione, il presidente annuncia in aula che l'atto proposto è stato approvato definitivamente. Il presidente, congiuntamente al presidente del Consiglio, firma l'atto proposto e ne dispone la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, in conformità dell'articolo 74.

⁽⁸⁾ Cfr. allegato XXI.

*Articolo 73***Requisiti per la redazione degli atti legislativi**

1. Gli atti adottati congiuntamente dal Parlamento e dal Consiglio secondo la procedura legislativa ordinaria menzionano la natura dell'atto, seguita dal numero d'ordine, dalla data di adozione e da un'indicazione dell'oggetto.
2. Gli atti adottati congiuntamente dal Parlamento e dal Consiglio contengono:
 - a) la formula «Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea»,
 - b) l'indicazione delle disposizioni in virtù delle quali l'atto è adottato, precedute dalla parola «visto»,
 - c) il visto relativo alle proposte presentate, ai pareri resi e alle consultazioni effettuate,
 - d) la motivazione dell'atto, che comincia con i termini «considerando quanto segue» o «considerando che»,
 - e) una formula quale «hanno adottato il presente regolamento», o «hanno adottato la presente direttiva» o «hanno adottato la presente decisione» o «decidono», seguita dal corpo dell'atto.
3. Gli atti sono divisi in articoli, eventualmente raggruppati in capitoli e sezioni.

4. L'ultimo articolo di un atto stabilisce la data dell'entrata in vigore, qualora questa sia anteriore o posteriore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

5. L'ultimo articolo di un atto è seguito:

- dalla formula appropriata, conformemente alle pertinenti disposizioni dei trattati, in relazione alla sua applicabilità,
- dalla formula «Fatto a», seguita dalla data di adozione dell'atto,
- dalla formula «Per il Parlamento europeo, Il presidente», «Per il Consiglio, Il presidente», seguita dai nomi del presidente del Parlamento europeo e del presidente del Consiglio in carica al momento dell'adozione dell'atto.

*Articolo 74***Firma degli atti adottati**

Previa messa a punto del testo approvato a norma dell'articolo 180 e previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, gli atti adottati secondo la procedura legislativa ordinaria sono firmati dal presidente e dal segretario generale e sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura dei segretari generali del Parlamento e del Consiglio.

*CAPITOLO 6 bis***Questioni costituzionali***Articolo 74 bis***Revisione ordinaria dei trattati**

1. In conformità degli articoli 41 e 48, la commissione competente può presentare al Parlamento una relazione contenente proposte al Consiglio volte a modificare i trattati.
2. Quando il Parlamento è consultato a norma dell'articolo 48, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, su una proposta di decisione del Consiglio europeo favorevole all'esame di modifiche ai trattati, la questione è deferita alla commissione competente. La commissione elabora una relazione contenente:
 - una proposta di risoluzione che indica se il Parlamento approva o respinge la proposta di decisione proposta e che può contenere proposte all'attenzione della Convenzione o della conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri,

— se del caso, una motivazione.

3. Se il Consiglio europeo decide di convocare una Convenzione, i rappresentanti del Parlamento sono nominati da quest'ultimo su proposta della Conferenza dei presidenti.

La delegazione del Parlamento elegge il proprio capo e i candidati a qualsiasi gruppo direttivo o ufficio di presidenza istituito dalla Convenzione.

4. Qualora il Consiglio europeo chieda l'approvazione del Parlamento in relazione alla decisione di non convocare una Convenzione per l'esame delle proposte di modifica dei trattati, la questione è deferita alla commissione competente in conformità dell'articolo 81.

*Articolo 74 ter***Revisione semplificata dei trattati**

1. In conformità degli articoli 41 e 48, la commissione competente può presentare al Parlamento, secondo la procedura di cui all'articolo 48, paragrafo 6, del trattato sull'Unione europea, una relazione contenente le proposte al Consiglio europeo volte a rivedere in tutto o in parte le disposizioni della parte terza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Quando il Parlamento è consultato a norma dell'articolo 48, paragrafo 6, del trattato sull'Unione europea, su una proposta di decisione del Consiglio europeo che modifica la parte terza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'articolo 74 *bis*, paragrafo 2, si applica *mutatis mutandis*. In tal caso, la proposta di risoluzione può contenere proposte di modifica solo delle disposizioni della parte terza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

*Articolo 74 quater***Trattati di adesione**

1. Ogni richiesta di uno Stato europeo di diventare membro dell'Unione europea è deferita, per esame, alla commissione competente.

2. Il Parlamento può decidere, su proposta della commissione competente, di un gruppo politico o di almeno quaranta deputati, di chiedere al Consiglio e alla Commissione di partecipare a una discussione prima che inizino i negoziati con lo Stato richiedente.

3. Per l'intera durata dei negoziati, la Commissione e il Consiglio informano regolarmente ed esaurientemente la commissione competente dell'andamento dei negoziati, se necessario in forma riservata.

4. In ogni fase dei negoziati, sulla base di una relazione della commissione competente, il Parlamento può adottare raccomandazioni e chiedere che esse siano tenute in considerazione prima della conclusione di un trattato di adesione di uno Stato richiedente all'Unione europea.

5. Allorché i negoziati sono conclusi, ma prima della firma di un accordo, il progetto di accordo è sottoposto al Parlamento, per approvazione, a norma dell'articolo 81.

*Articolo 74 quinquies***Recesso dall'Unione**

Se uno Stato membro decide, a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea, di recedere dall'Unione, la questione è deferita alla commissione competente. L'articolo 74 *quater* si applica *mutatis mutandis*. Il Parlamento decide sull'approvazione di un accordo di recesso a maggioranza dei voti espressi.

*Articolo 74 sexies***Violazione dei principi fondamentali da parte di uno Stato membro**

1. Il Parlamento, sulla base di una relazione specifica della commissione competente elaborata a norma degli articoli 41 e 48, può:

a) porre in votazione una proposta motivata in cui invita il Consiglio ad agire ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea;

b) porre in votazione una proposta in cui invita la Commissione o gli Stati membri a presentare una proposta ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea;

c) porre in votazione una proposta in cui invita il Consiglio ad agire ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 o, in seguito, dell'articolo 7, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea.

2. Le richieste di approvazione provenienti dal Consiglio relative a una proposta presentata a norma dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2, del trattato sull'Unione europea, corredate delle osservazioni formulate dallo Stato membro interessato, sono comunicate al Parlamento e deferite alla commissione competente in conformità dell'articolo 81. Tranne in casi urgenti e giustificati, il Parlamento delibera su proposta della commissione competente.

3. Le decisioni di cui ai paragrafi 1 e 2 richiedono la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, che costituisce la maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento.

4. Previa autorizzazione della Conferenza dei presidenti, la commissione competente può presentare una proposta di risoluzione di accompagnamento. Tale proposta di risoluzione illustra la posizione del Parlamento su una grave violazione da parte di uno Stato membro, sulle opportune sanzioni e sui criteri applicabili per la loro modifica o revoca.

5. La commissione competente provvede affinché il Parlamento sia tenuto pienamente informato e, se necessario, consultato su tutte le misure di accompagnamento adottate sulla base della sua approvazione, a norma del paragrafo 3. Il Consiglio è invitato ad illustrare gli eventuali sviluppi. Su proposta della commissione competente, elaborata con l'autorizzazione della Conferenza dei presidenti, il Parlamento può approvare raccomandazioni destinate al Consiglio.

Articolo 74 septies

Composizione del Parlamento

In tempo utile prima del termine di una legislatura, il Parlamento può, sulla base di una relazione elaborata dalla commissione competente in conformità dell'articolo 41, formulare una proposta volta a modificare la propria composizione. Il progetto di decisione del Consiglio europeo che stabilisce la composizione del Parlamento è esaminato in conformità dell'articolo 81.

CAPITOLO 7

Procedura di bilancio

Articolo 75

Quadro finanziario pluriennale

Qualora il Consiglio chieda l'approvazione del Parlamento sulla proposta di regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale, la questione è deferita alla commissione competente secondo la procedura di cui all'articolo 81. L'approvazione del Parlamento richiede i voti favorevoli della maggioranza dei deputati che lo compongono.

Articolo 75 bis

Documenti di lavoro

1. I seguenti documenti sono messi a disposizione dei deputati:

- a) il progetto di bilancio presentato dalla Commissione;
- b) il resoconto del Consiglio sul risultato delle sue deliberazioni riguardanti il progetto di bilancio;
- c) la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio, ai sensi dell'articolo 314, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- d) l'eventuale progetto di decisione sui dodicesimi provvisori ai sensi dell'articolo 315 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Tali documenti sono deferiti alla commissione competente. Qualsiasi commissione interessata può esprimere un parere.

Articolo 74 octies

Cooperazione rafforzata fra Stati membri

1. Le richieste miranti a instaurare una cooperazione rafforzata fra gli Stati membri a norma dell'articolo 20 del trattato sull'Unione europea sono deferite per esame dal presidente alla commissione competente. Si applicano gli articoli 37, 38, 39, 43, da 53 a 59 e 81, ove opportuno.

2. La commissione competente verifica il rispetto dell'articolo 20 del trattato sull'Unione europea e degli articoli da 326 a 334 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

3. Gli atti successivi proposti nel quadro della cooperazione rafforzata, una volta istituita, sono esaminati dal Parlamento nel quadro delle stesse procedure seguite quando non si applica la cooperazione rafforzata. Si applica l'articolo 43.

3. Se altre commissioni sono interessate ad esprimere un parere, il presidente fissa il termine entro cui quest'ultimo deve essere trasmesso alla commissione competente.

Articolo 75 ter

Esame del progetto di bilancio — Prima fase

1. Ogni deputato può, secondo le modalità stabilite in appresso, presentare e illustrare progetti di emendamento al progetto di bilancio.

2. Per essere ricevibili i progetti di emendamento devono essere presentati per iscritto, essere sottoscritti da almeno 40 deputati ovvero presentati a nome di un gruppo politico o di una commissione, devono indicare la posizione in materia di bilancio cui si riferiscono e garantire il rispetto del principio dell'equilibrio delle entrate e delle spese. I progetti di emendamento forniscono ogni indicazione utile circa il commento alla disposizione di bilancio in oggetto.

Tutti i progetti di emendamento al progetto di bilancio devono essere corredati da una motivazione scritta.

3. Il presidente stabilisce il termine di presentazione dei progetti di emendamento.

4. La commissione competente per il merito esprime il proprio parere sui testi così presentati prima della loro discussione in seduta plenaria.

I progetti di emendamento che siano stati respinti in seno alla commissione competente per il merito non sono posti in votazione in aula a meno che una commissione o almeno 40 deputati non ne abbiano fatto richiesta per iscritto entro un termine fissato dal presidente; tale termine non può in ogni caso essere inferiore a 24 ore prima dell'inizio della votazione.

5. I progetti di emendamento allo stato di previsione del Parlamento che riprendano progetti analoghi a quelli già respinti dal Parlamento in sede di elaborazione di tale stato di previsione, sono posti in discussione solo se hanno ottenuto il parere favorevole della commissione competente per il merito.

6. In deroga al disposto dell'articolo 55, paragrafo 2, il Parlamento si pronuncia con votazioni distinte e successive su:

- ogni progetto di emendamento,
- ogni sezione del progetto di bilancio,
- le proposte di risoluzione relative a tale progetto di bilancio.

Sono tuttavia applicabili le disposizioni di cui all'articolo 161, paragrafi da 4 a 8.

7. Gli articoli, i capitoli, i titoli e le sezioni del progetto di bilancio per i quali non siano stati presentati progetti di emendamento sono considerati approvati.

8. Per essere approvati i progetti di emendamento devono ottenere i voti favorevoli della maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento.

9. Qualora il Parlamento abbia emendato il progetto di bilancio, quest'ultimo così emendato è trasmesso al Consiglio e alla Commissione corredato delle motivazioni.

10. Il processo verbale della seduta nel corso della quale il Parlamento si è pronunciato in merito al progetto di bilancio è trasmesso al Consiglio e alla Commissione.

Articolo 75 quater

Trilogo finanziario

Il presidente partecipa ai regolari incontri fra i presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione convocati, su iniziativa della Commissione, nel quadro delle procedure di bilancio di cui al titolo II della parte sesta del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il presidente prende tutte le misure necessarie per promuovere la concertazione e il ravvicinamento delle posizioni delle istituzioni al fine di agevolare l'attuazione delle procedure summenzionate.

Il presidente del Parlamento può delegare questo compito a un vicepresidente con esperienza in materia di bilancio o al presidente della commissione competente per le questioni di bilancio.

Articolo 75 quinquies

Conciliazione di bilancio

1. Il presidente convoca il Comitato di conciliazione in conformità dell'articolo 314, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. La delegazione che rappresenta il Parlamento alle riunioni del Comitato di conciliazione nel quadro della procedura di bilancio è composta da un numero di membri pari a quello dei membri della delegazione del Consiglio.

3. I membri della delegazione sono nominati annualmente dai gruppi politici prima che il Parlamento voti la posizione del Consiglio, preferibilmente tra i membri della commissione competente per le questioni di bilancio e altre commissioni interessate. La delegazione è guidata dal presidente del Parlamento. Il presidente può delegare tale ruolo a un vicepresidente con esperienza in materia di bilancio o al presidente della commissione competente per le questioni di bilancio.

4. Si applica l'articolo 68, paragrafi 2, 4, 5, 7 e 8.

5. Qualora in seno al Comitato di conciliazione si raggiunga l'accordo su un progetto comune, la questione è iscritta all'ordine del giorno di una seduta del Parlamento da tenersi nei 14 giorni successivi alla data di tale accordo. Il progetto comune è messo a disposizione dei deputati. Si applica l'articolo 69, paragrafi 2 e 3.

6. Il progetto comune nel suo insieme forma oggetto di una votazione unica. La votazione si svolge per appello nominale. Il progetto comune si considera approvato a meno che la maggioranza dei membri che compongono il Parlamento lo respinga.

7. Se il Parlamento approva il progetto comune mentre il Consiglio lo respinge, la commissione competente può presentare per conferma tutti gli emendamenti del Parlamento alla posizione del Consiglio o parte di essi, in conformità dell'articolo 314, paragrafo 7, lettera d), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Il voto di conferma è iscritto all'ordine del giorno di una seduta entro 14 giorni dalla data di comunicazione della reiezione del testo comune da parte del Consiglio.

Gli emendamenti sono considerati confermati qualora siano approvati dalla maggioranza dei membri che compongono il Parlamento e dai tre quinti dei voti espressi.

Articolo 75 sexies

Adozione definitiva del bilancio

Una volta constatata l'adozione del bilancio in conformità delle disposizioni dell'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il presidente proclama in seduta che il bilancio è definitivamente adottato. Egli provvede a farlo pubblicare nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 75 septies

Nuovo regime dei dodicesimi provvisori

1. Le decisioni adottate dal Consiglio che autorizzano spese superiori al dodicesimo provvisorio sono deferite alla commissione competente.

2. La commissione competente può presentare un progetto di decisione volto a ridurre le spese di cui al paragrafo 1. Il Parlamento decide in merito entro trenta giorni a decorrere dall'adozione della decisione del Consiglio.

3. Il Parlamento delibera a maggioranza dei deputati che lo compongono.

Articolo 76

Discarico alla Commissione per l'esecuzione del bilancio

Le disposizioni concernenti la procedura da applicare per la decisione sul discarico alla Commissione per l'esecuzione del bilancio, in conformità delle disposizioni finanziarie del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del Regolamento finanziario, sono allegate al presente regolamento⁽⁹⁾. Dette disposizioni sono approvate a norma dell'articolo 212, paragrafo 2, del presente regolamento.

CAPITOLO 8

Procedure interne di bilancio

Articolo 79

Stato di previsione del Parlamento

1. L'Ufficio di presidenza stabilisce il progetto preliminare di stato di previsione sulla base di una relazione del segretario generale.

2. Il presidente trasmette il progetto preliminare alla commissione competente, che redige il progetto di stato di previsione e ne riferisce al Parlamento.

3. Il presidente fissa un termine per la presentazione di emendamenti al progetto di stato di previsione.

⁽⁹⁾ Cfr. allegato VI.

Articolo 77

Altre procedure in materia di discarico

Le disposizioni che disciplinano la procedura relativa al discarico alla Commissione per l'esecuzione del bilancio si applicano anche alla procedura relativa al discarico da dare:

- al presidente del Parlamento europeo per l'esecuzione del bilancio del Parlamento europeo,
- ai responsabili dell'esecuzione dei bilanci di altre istituzioni e organi dell'Unione europea, quali il Consiglio (per quanto riguarda la sua funzione esecutiva), la Corte di giustizia dell'Unione europea, la Corte dei conti, il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni,
- alla Commissione per l'esecuzione del bilancio del Fondo europeo di sviluppo,
- agli organi responsabili dell'esecuzione del bilancio di organismi giuridicamente indipendenti che svolgono funzioni dell'Unione, nella misura in cui le disposizioni che ne disciplinano l'attività prevedano il discarico da parte del Parlamento europeo.

Articolo 78

Controllo del Parlamento sull'esecuzione del bilancio

1. Il Parlamento procede al controllo dell'esecuzione del bilancio in corso. Esso affida tale compito alle commissioni competenti in materia di bilancio e di controllo dei bilanci nonché alle altre commissioni interessate.

2. Il Parlamento esamina ogni anno, anteriormente alla prima lettura del progetto di bilancio relativo all'esercizio successivo, i problemi inerenti all'esecuzione del bilancio in corso, se del caso sulla base di una proposta di risoluzione presentata dalla commissione in materia.

La commissione competente esprime il suo parere su tali emendamenti.

4. Il Parlamento stabilisce lo stato di previsione.

5. Il presidente trasmette lo stato di previsione alla Commissione e al Consiglio.

6. Le disposizioni che precedono si applicano anche agli stati di previsione per bilanci rettificativi.

*Articolo 79 bis***Procedure da applicare per stabilire lo stato di previsione del Parlamento**

1. Per quanto riguarda il bilancio del Parlamento, l'Ufficio di presidenza e la commissione competente per le questioni di bilancio decidono in fasi successive:

- a) l'organigramma;
- b) il progetto preliminare e il progetto di stato di previsione.

2. Le decisioni sull'organigramma sono prese secondo la seguente procedura:

- a) l'Ufficio di presidenza stabilisce l'organigramma di ciascun esercizio;
- b) viene avviata una procedura di concertazione tra l'Ufficio di presidenza e la commissione competente per le questioni di bilancio qualora il parere di quest'ultima diverga dalle decisioni iniziali dell'Ufficio di presidenza;
- c) al termine della procedura, la decisione finale sullo stato di previsione dell'organigramma spetta all'Ufficio di presidenza,

conformemente all'articolo 207, paragrafo 3, fatte salve le decisioni prese conformemente all'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

3. Per quanto riguarda lo stato di previsione propriamente detto, la procedura relativa ai preparativi ha inizio non appena l'Ufficio di presidenza si sia pronunciato definitivamente sull'organigramma. Le tappe di tale procedura sono quelle delineate all'articolo 79. Si avvia una fase di concertazione se la commissione competente per le questioni di bilancio e l'Ufficio di presidenza hanno posizioni molto divergenti.

*Articolo 80***Competenze in materia di impegno e di liquidazione delle spese**

1. Il presidente procede o fa procedere all'impegno e alla liquidazione delle spese, nel quadro del regolamento finanziario interno stabilito dall'Ufficio di presidenza, previa consultazione della commissione competente.

2. Il presidente trasmette alla commissione competente il progetto di rendiconto.

3. Su relazione della commissione competente, il Parlamento chiude i conti e si pronuncia sul discharge.

CAPITOLO 9

Procedura di approvazione*Articolo 81***Procedura di approvazione**

1. Qualora sia stato invitato a fornire la sua approvazione di un atto proposto, il Parlamento delibera sulla base di una raccomandazione della commissione competente volta ad approvare o a respingere tale atto.

Il Parlamento si pronuncia con una sola votazione sull'atto per il quale il trattato sull'Unione europea o il trattato sul funzionamento dell'Unione europea richiedono la sua approvazione. Non può essere presentato alcun emendamento. La maggioranza richiesta per l'approvazione è quella indicata all'articolo del trattato sull'Unione europea o del trattato sul funzionamento dell'Unione europea che costituisce la base giuridica dell'atto proposto.

2. Per i trattati di adesione e gli accordi internazionali e la constatazione di una violazione grave e persistente dei principi comuni da parte di uno Stato membro si applicano rispettivamente gli articoli 74 *quater*, 74 *sexies* e 90. Per le cooperazioni rafforzate negli ambiti disciplinati dalla procedura legislativa ordinaria si applica l'articolo 74 *octies*.

3. Qualora per una proposta di atto legislativo o un progetto di accordo internazionale sia richiesta l'approvazione del Parlamento, la commissione competente può decidere, al fine di favorire il buon esito della procedura, di presentare al Parlamento una relazione interlocutoria sulla proposta, con una proposta di risoluzione contenente raccomandazioni per la modifica o l'attuazione dell'atto proposto.

CAPITOLO 10

soppresso*Articolo 82***soppresso**

CAPITOLO 11

Altre procedure*Articolo 83***Procedura di parere ai sensi dell'articolo 140 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea**

1. Quando è invitato a esprimere il suo parere sulle raccomandazioni formulate dal Consiglio a norma dell'articolo 140, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Parlamento, dopo la presentazione di queste ultime in aula da parte del Consiglio, delibera sulla base di una proposta presentata oralmente o per iscritto dalla sua commissione competente e volta ad approvare o respingere le raccomandazioni che formano oggetto della consultazione.

2. Il Parlamento procede quindi a una votazione in blocco, senza che possano essere presentati emendamenti.

*Articolo 84***Procedure relative al dialogo fra le parti sociali**

1. I documenti elaborati dalla Commissione a norma dell'articolo 154 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea o gli accordi conclusi dalle parti sociali a norma dell'articolo 155, paragrafo 1, del trattato, così come le proposte presentate dalla Commissione a norma dell'articolo 155, paragrafo 2, del trattato, sono deferiti per esame dal presidente alla commissione competente.

2. Quando le parti sociali informano la Commissione della loro volontà di avviare il processo di cui all'articolo 155 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la commissione competente può elaborare una relazione sul merito della questione.

3. Quando le parti sociali raggiungono un accordo e chiedono congiuntamente che a detto accordo sia data attuazione tramite una decisione del Consiglio su proposta della Commissione, in conformità dell'articolo 155, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la commissione competente presenta una proposta di risoluzione che raccomanda l'accoglimento o la reiezione della richiesta.

*Articolo 85***Procedure relative all'esame degli accordi volontari**

1. Quando la Commissione informa il Parlamento che intende esaminare la possibilità di ricorrere ad accordi volontari in alternativa alla legislazione, la commissione competente può elaborare una relazione sul merito della questione, a norma dell'articolo 48.

2. Quando la Commissione annuncia che intende concludere un accordo volontario, la commissione competente può presentare una proposta di risoluzione in cui raccomanda l'approvazione o la reiezione della proposta e precisa le condizioni applicabili.

*Articolo 86***Codificazione**

1. Qualora una proposta relativa alla codificazione del diritto dell'Unione sia sottoposta al Parlamento, essa viene deferita alla commissione competente per le questioni giuridiche. Quest'ultima la esamina secondo le modalità stabilite a livello interistituzionale⁽¹⁰⁾ onde verificare che si limiti ad una mera codificazione, senza modifiche sostanziali.

2. La commissione che era competente per il merito per gli atti oggetto della codificazione può essere invitata, su sua richiesta o su richiesta della commissione competente per le questioni giuridiche, ad esprimere il proprio parere in merito all'opportunità della codificazione.

3. Gli emendamenti al testo della proposta sono irricevibili.

Tuttavia, su richiesta del relatore, il presidente della commissione competente per le questioni giuridiche può sottoporre all'approvazione di quest'ultima emendamenti relativi ad adeguamenti tecnici, a condizione che tali adeguamenti siano necessari per garantire la conformità della proposta alle regole della codificazione e non contengano modifiche sostanziali della proposta.

4. Se la commissione competente per le questioni giuridiche ritiene che la proposta non contenga modifiche sostanziali della legislazione dell'Unione, la deferisce al Parlamento per approvazione.

Se ritiene che la proposta contenga modifiche sostanziali, la commissione propone al Parlamento di respingere la proposta.

In entrambi i casi, il Parlamento si esprime con un voto unico, senza emendamenti e senza discussione.

*Articolo 87***Rifusione**

1. Se al Parlamento è sottoposta una proposta che comporta una rifusione della legislazione dell'Unione, la proposta è deferita alla commissione competente per le questioni giuridiche e alla commissione competente per il merito.

⁽¹⁰⁾ Accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994, Metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi, punto 4 (GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2).

2. La commissione competente per le questioni giuridiche esamina la proposta secondo le modalità stabilite a livello interistituzionale⁽¹⁾ onde verificare che non contenga modifiche sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali.

Nell'ambito di tale esame, gli emendamenti al testo della proposta sono irricevibili. Tuttavia, l'articolo 86, paragrafo 3, secondo comma, si applica per quanto riguarda le disposizioni rimaste invariate nella proposta di rifusione.

3. Se la commissione competente per le questioni giuridiche stabilisce che la proposta non contenga modifiche sostanziali diverse da quelle espressamente indicate come tali, ne informa la commissione competente per il merito.

In tal caso, fatte salve le condizioni di cui agli articoli 156 e 157, sono ricevibili in seno alla commissione competente nel merito soltanto gli emendamenti che riguardano le parti della proposta che contengono modifiche.

Qualora, tuttavia, conformemente al punto 8 dell'accordo interistituzionale, la commissione competente per il merito intenda presentare emendamenti anche alle parti codificate della proposta, ne informa immediatamente il Consiglio e la Commissione, e quest'ultima dovrebbe informare la commissione stessa, prima della votazione ai sensi dell'articolo 54, in merito alla sua posizione sugli emendamenti e comunicarle se intende o meno ritirare la proposta di rifusione.

4. Se la commissione competente per le questioni giuridiche ritiene che la proposta contenga modifiche sostanziali diverse da quelle espressamente indicate come tali, essa propone al Parlamento di respingere la proposta e ne informa la commissione competente per il merito.

In questo caso, il presidente invita la Commissione a ritirare la sua proposta. Se la Commissione ritira la sua proposta, il presidente constata che la procedura è divenuta priva di oggetto e ne dà comunicazione al Consiglio. Se la Commissione non ritira la sua proposta, il Parlamento la deferisce alla commissione competente per il merito, che la esamina secondo la normale procedura.

Articolo 87 bis

Atti delegati

Quando un atto legislativo delega alla Commissione il potere di completare o modificare alcuni elementi non essenziali di un atto legislativo, la commissione competente:

— esamina qualsiasi progetto di atto delegato trasmesso al Parlamento per controllo,

— può presentare al Parlamento, in una proposta di risoluzione, qualsiasi proposta appropriata conformemente alle disposizioni dell'atto legislativo.

Le disposizioni dell'articolo 88, paragrafi 1, 2 e 3, si applicano *mutatis mutandis*.

Articolo 88

Misure di attuazione

1. Qualora la Commissione trasmetta al Parlamento un progetto di misure di attuazione, il presidente deferisce il progetto di misure in causa alla commissione competente per l'atto da cui derivano le misure di attuazione. Se per l'atto di base è stata applicata la procedura con le commissioni associate, la commissione competente invita ogni commissione associata a comunicare oralmente o per lettera il suo parere.

2. Il presidente della commissione competente fissa un termine entro il quale i deputati possono dichiarare che la commissione è contraria al progetto di misure. Laddove ne ravvisi la necessità la commissione può decidere di nominare un relatore fra i suoi membri o supplenti permanenti. Se la commissione è contraria al progetto di misure, presenta una proposta di risoluzione che si oppone all'adozione delle misure in questione, eventualmente indicando anche le modifiche che si dovrebbero apportare al progetto di misure.

Se entro il termine previsto, che decorre dalla data di ricevimento del progetto di misure, il Parlamento approva una risoluzione in tal senso, il presidente chiede alla Commissione di ritirare o modificare il progetto di misure, ovvero di presentare una proposta in base all'idonea procedura legislativa.

3. Quando non vi è una tornata prima della scadenza del termine, il diritto di reazione si considera delegato alla commissione competente. La reazione assume la forma di una lettera del presidente della commissione al membro competente della Commissione ed è portata all'attenzione di tutti i deputati del Parlamento.

4. Se le misure di attuazione previste dalla Commissione rientrano nella procedura di regolamentazione con controllo, il paragrafo 3 non si applica e i paragrafi 1 e 2 sono integrati nel seguente modo:

a) il termine per l'esame decorre dal momento in cui il progetto di misure è stato trasmesso al Parlamento in tutte le lingue ufficiali. Se si applicano termini ridotti [articolo 5 bis, paragrafo 5, lettera b) della decisione 1999/468/CE del Consiglio recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione] e in casi di urgenza (articolo 5 bis, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE), salvo obiezione del presidente della commissione competente, il termine per l'esame decorre dalla data di ricezione, da parte del Parlamento, del progetto definitivo di misure di attuazione nelle versioni linguistiche presentate ai membri del comitato istituito conformemente alla decisione 1999/468/CE. In questo caso non si applica l'articolo 146;

⁽¹⁾ Accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi, punto 9 (GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1).

b) il Parlamento deliberando a maggioranza dei membri che lo compongono può opporsi all'adozione delle misure in questione sostenendo che il progetto di misure eccede le competenze di esecuzione previste dall'atto di base o che non è compatibile con il fine o il contenuto dell'atto di base oppure che non rispetta i principi di sussidiarietà o di proporzionalità;

c) se il progetto di misure si basa sull'articolo 5 bis, paragrafi 5 o 6, della decisione 1999/468/CE, in base ai quali i termini entro cui il Parlamento può opporsi sono ridotti, il presidente della commissione competente può presentare una proposta di risoluzione contraria all'adozione del progetto di misure se la commissione non è stata in grado di riunirsi nel lasso di tempo a sua disposizione.

TITOLO II bis

RELAZIONI ESTERNE

CAPITOLO 12

Accordi internazionali

Articolo 89

soppresso

Articolo 90

Accordi internazionali

1. Qualora si preveda l'apertura di negoziati sulla conclusione, il rinnovo o la modifica di un accordo internazionale, la commissione competente può decidere di elaborare una relazione o di seguire in altro modo la procedura e informa di tale decisione la Conferenza dei presidenti di commissione. Laddove opportuno, altre commissioni possono essere invitate ad esprimere un parere a norma dell'articolo 49, paragrafo 1. A seconda del caso, si applicano l'articolo 188, paragrafo 2, e gli articoli 50 o 51.

I presidenti e i relatori della commissione competente ed eventualmente delle commissioni associate adottano congiuntamente le misure opportune per garantire che il Parlamento riceva informazioni immediate, regolari ed esaurienti, se necessario in forma riservata, in tutte le fasi della negoziazione e della conclusione di accordi internazionali, ivi inclusi i progetti e i testi definitivi approvati delle direttive di negoziato, nonché le informazioni di cui al paragrafo 3 da parte:

— della Commissione conformemente ai suoi obblighi in forza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e ai suoi impegni nell'ambito dell'accordo quadro sui rapporti tra il Parlamento europeo e la Commissione europea, e

— del Consiglio conformemente ai suoi obblighi in forza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Il Parlamento, su proposta della commissione competente, di un gruppo politico o di almeno quaranta deputati, può chiedere al Consiglio di non autorizzare l'apertura dei negoziati fintantoché il Parlamento non si sia pronunciato sulla proposta di mandato a negoziare, sulla base di una relazione della commissione competente.

3. Nel momento in cui si prevede di avviare negoziati, la commissione competente si informa presso la Commissione

circa la base giuridica adottata per la conclusione degli accordi internazionali di cui al paragrafo 1. La commissione competente verifica, a norma dell'articolo 37, la base giuridica scelta. Qualora la Commissione non precisi una base giuridica o sussistano dubbi circa la sua validità, si applicano le disposizioni dell'articolo 37.

4. In ogni fase dei negoziati il Parlamento, sulla base della relazione della commissione competente e dopo aver esaminato qualsiasi proposta in materia presentata a norma dell'articolo 121, può adottare raccomandazioni e chiedere che esse siano prese in considerazione prima della conclusione dell'accordo internazionale in questione.

5. Allorché i negoziati sono conclusi, ma prima della firma di un accordo, il progetto di accordo è sottoposto al Parlamento per parere o approvazione. Per la procedura di approvazione si applica l'articolo 81.

6. Prima della votazione sull'approvazione, la commissione competente, un gruppo politico o almeno un decimo dei deputati possono proporre che il Parlamento chieda il parere della Corte di giustizia sulla compatibilità di un accordo internazionale con i trattati. Se il Parlamento approva la proposta, la votazione sull'approvazione è rinviata fino a quando la Corte si sarà pronunciata.

7. Il Parlamento esprime il suo parere o la sua approvazione sulla conclusione, il rinnovo o la modifica di un accordo internazionale o di un protocollo finanziario concluso dall'Unione europea deliberando con votazione unica alla maggioranza dei voti espressi, senza che siano ricevibili emendamenti al testo dell'accordo o del protocollo.

8. Qualora il parere espresso dal Parlamento sia negativo, il presidente chiede al Consiglio di non concludere l'accordo in questione.

9. Qualora il Parlamento rifiuti la sua approvazione su un accordo internazionale, il presidente comunica al Consiglio che l'accordo in questione non può essere concluso.

*Articolo 91***Procedure fondate sull'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in caso di applicazione provvisoria o sospensione di accordi internazionali ovvero di definizione della posizione dell'Unione nell'ambito di un organismo istituito da un accordo internazionale**

Qualora la Commissione a norma dei suoi obblighi in forza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'accordo quadro sui rapporti tra il Parlamento europeo e la Commissione europea informi il Parlamento e il Consiglio della propria in-

tenzione di proporre l'applicazione o la sospensione provvisoria di un accordo internazionale, viene resa una dichiarazione in aula seguita da una discussione. Il Parlamento può formulare raccomandazioni a norma dell'articolo 90 o dell'articolo 97 del presente regolamento.

La stessa procedura si applica quando la Commissione informa il Parlamento di una proposta relativa alle posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organismo istituito da un accordo internazionale.

CAPITOLO 13

Rappresentanza esterna dell'Unione europea e politica estera e di sicurezza comune*Articolo 92***soppresso***Articolo 93***Rappresentanti speciali**

1. Qualora il Consiglio intenda nominare un rappresentante speciale a norma dell'articolo 33 del trattato sull'Unione europea, il presidente, su richiesta della commissione competente, invita il Consiglio a rilasciare una dichiarazione e a rispondere a domande in merito al mandato, agli obiettivi e agli altri aspetti pertinenti relativi ai compiti e al ruolo che dovrà svolgere il rappresentante speciale.

2. Una volta nominato, e prima di assumere le proprie funzioni, il rappresentante speciale può essere invitato a comparire dinanzi alla commissione competente per rilasciare una dichiarazione e rispondere alle domande rivoltegli.

3. Nei tre mesi successivi all'audizione, la commissione competente può proporre, a norma dell'articolo 121, una raccomandazione avente diretta attinenza con la dichiarazione fatta dal rappresentante speciale e con le risposte da questi fornite.

4. Il rappresentante speciale è invitato a tenere il Parlamento pienamente e regolarmente informato in merito all'esecuzione concreta del suo mandato.

5. Un rappresentante speciale nominato dal Consiglio con un mandato relativo a questioni politiche specifiche può essere invitato a fare una dichiarazione dinanzi alla commissione competente, su iniziativa del Parlamento o di propria iniziativa.

*Articolo 94***soppresso***Articolo 95***Rappresentanza internazionale**

1. Quando è nominato il capo di una delegazione esterna dell'Unione, il candidato è invitato a comparire dinanzi all'istanza competente del Parlamento per fare una dichiarazione e rispondere a domande.

2. Entro tre mesi dall'audizione di cui al paragrafo 1, la commissione competente può approvare una risoluzione o formulare una raccomandazione direttamente attinente alla dichiarazione rilasciata e alle risposte fornite.

*Articolo 96***Consultazione e informazione del Parlamento nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune**

1. Quando il Parlamento è consultato a norma dell'articolo 36 del trattato sull'Unione europea, la questione è deferita alla commissione competente, la quale può presentare raccomandazioni a norma dell'articolo 97 del presente regolamento.

2. Le commissioni interessate si adoperano affinché il vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza trasmetta loro regolarmente e tempestivamente informazioni sull'evoluzione e sull'attuazione della politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea, sui costi previsti per ogni decisione adottata in tale ambito che abbia un'incidenza finanziaria nonché su qualsiasi altro aspetto finanziario relativo all'attuazione di azioni rientranti nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune. In via eccezionale, su richiesta del vicepresidente/Alto rappresentante, una commissione competente può decidere di riunirsi a porte chiuse.

3. Due volte l'anno si tiene una discussione sul documento consultivo elaborato dal vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante in merito ai principali aspetti e alle scelte fondamentali della politica estera e di sicurezza comune, comprese la politica di sicurezza e di difesa comune e le implicazioni finanziarie per il bilancio comunitario. Si applicano le procedure definite all'articolo 110.

(Cfr. anche interpretazione dell'articolo 121).

4. Il vicepresidente/Alto rappresentante è invitato a tutte le discussioni in aula che riguardano la politica estera, di sicurezza o di difesa.

Articolo 97

Raccomandazioni nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune

1. La commissione competente in materia di politica estera e di sicurezza comune, previa autorizzazione della Conferenza dei presidenti o a seguito di una proposta a norma dell'articolo 121, può formulare raccomandazioni destinate al Consiglio negli ambiti di sua competenza.

2. In caso di urgenza, l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 può essere accordata dal presidente, il quale può altresì autorizzare una riunione d'urgenza della commissione interessata.

3. Nel corso della procedura di approvazione di queste raccomandazioni, che devono essere messe in votazione in forma

di testo scritto, l'articolo 146 non si applica e possono essere presentati emendamenti orali.

La non applicazione dell'articolo 146 è possibile esclusivamente in commissione e solo in caso di urgenza. Non sono previste eccezioni alle disposizioni dell'articolo 146, né per le riunioni di commissione che non siano state dichiarate urgenti né per le sedute.

La disposizione che autorizza la presentazione di emendamenti orali significa che i deputati non si possono opporre alla messa in votazione di emendamenti orali in commissione.

4. Le raccomandazioni così formulate sono iscritte all'ordine del giorno della tornata immediatamente successiva alla loro presentazione. In casi urgenti decisi dal presidente, le raccomandazioni possono essere iscritte all'ordine del giorno della tornata in corso. Le raccomandazioni si considerano approvate a meno che, prima dell'inizio della tornata, almeno quaranta deputati non abbiano espresso per iscritto la loro opposizione; in tal caso le raccomandazioni della commissione sono iscritte all'ordine del giorno della medesima tornata per essere esaminate e poste in votazione. Un gruppo politico o almeno quaranta deputati possono presentare emendamenti.

Articolo 98

Violazione dei diritti umani

Per ogni tornata ciascuna commissione competente può presentare, senza necessità di autorizzazione, una proposta di risoluzione relativa a casi di violazione dei diritti umani secondo la procedura di cui all'articolo 97, paragrafo 4.

CAPITOLO 14

soppresso

Articolo 99

soppresso

Articolo 100

soppresso

Articolo 101

soppresso

CAPITOLO 15

soppresso

Articolo 102

soppresso

TITOLO III

TRASPARENZA DEI LAVORI

Articolo 103

Trasparenza delle attività del Parlamento

1. Il Parlamento assicura la massima trasparenza delle sue attività in linea con le disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2,

del trattato sull'Unione europea, dell'articolo 15 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 42 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

2. Le discussioni in seno al Parlamento sono pubbliche.

3. Le riunioni delle commissioni del Parlamento sono di norma pubbliche. Le commissioni possono tuttavia decidere, al più tardi in sede di approvazione dell'ordine del giorno della riunione in questione, di dividere l'ordine del giorno di una determinata riunione in punti aperti al pubblico e punti a porte chiuse. Tuttavia, in caso di riunioni a porte chiuse la commissione può decidere, fatto salvo l'articolo 4, paragrafi da 1 a 4, del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio di concedere l'accesso del pubblico ai documenti e al processo verbale della riunione. In caso di violazione delle norme di confidenzialità si applica l'articolo 153.

4. L'esame da parte della commissione competente delle richieste riguardanti le procedure in materia di immunità di cui all'articolo 7 si svolge sempre a porte chiuse.

Articolo 104

Diritto di accesso del pubblico ai documenti

1. Qualsiasi cittadino dell'Unione europea e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti del Parlamento, a norma dell'articolo 15 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, secondo i principi, le condizioni e le limitazioni definite nel regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio e in conformità delle specifiche disposizioni del presente regolamento.

Nella misura del possibile, l'accesso ai documenti del Parlamento è parimenti consentito ad altre persone fisiche o giuridiche.

Il regolamento (CE) n. 1049/2001 è pubblicato per informazione secondo le stesse modalità del regolamento del Parlamento.

2. Ai fini dell'accesso ai documenti, l'espressione «documenti del Parlamento» sta ad indicare qualsiasi contenuto informativo ai sensi dell'articolo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1049/2001 che sia stato elaborato o ricevuto dai titolari di cariche del Parlamento ai sensi del titolo I, capitolo 2, dagli organi del Parlamento, dalle commissioni o delegazioni interparlamentari o dal Segretariato del Parlamento.

I documenti elaborati da singoli deputati o gruppi politici sono documenti del Parlamento ai fini dell'accesso ai documenti se sono presentati a norma del presente regolamento.

L'Ufficio di presidenza stabilisce norme volte ad assicurare che tutti i documenti del Parlamento siano registrati.

3. Il Parlamento istituisce un registro dei documenti del Parlamento. I documenti legislativi e alcune altre categorie di documenti sono resi direttamente accessibili, in conformità del regolamento (CE) n. 1049/2001, attraverso il registro del Parlamento. Riferimenti ad altri documenti del Parlamento sono inseriti, per quanto possibile, nel registro.

Le categorie di documenti direttamente accessibili sono indicate in un elenco adottato dall'Ufficio di presidenza e pubblicato sul sito web del Parlamento. Tale elenco non limita il diritto d'accesso ai documenti che non rientrano nelle categorie elencate; tali documenti sono resi accessibili su richiesta scritta.

L'Ufficio di presidenza può adottare norme, conformi al regolamento (CE) n. 1049/2001, che disciplinano le modalità di accesso e che sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

4. L'Ufficio di presidenza designa gli organi incaricati del trattamento delle domande iniziali [articolo 7 del regolamento (CE) n. 1049/2001] e adotta le decisioni relative alle domande di conferma (articolo 8 di detto regolamento) e alle domande di accesso a documenti sensibili (articolo 9 dello stesso).

5. La Conferenza dei presidenti nomina i rappresentanti del Parlamento al comitato interistituzionale istituito a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001.

6. Uno dei vicepresidenti è responsabile della supervisione del trattamento delle domande di accesso ai documenti.

7. La commissione competente del Parlamento, sulla base di informazioni fornite dall'Ufficio di presidenza e da altre fonti, elabora la relazione annuale di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1049/2001 e la presenta in aula.

Inoltre, la commissione competente esamina e valuta le relazioni adottate dalle altre istituzioni e agenzie a norma dell'articolo 17 del precitato regolamento.

TITOLO IV

RELAZIONI CON LE ALTRE ISTITUZIONI E ORGANI

CAPITOLO 1

Nomine

Articolo 105

Elezione del presidente della Commissione

1. Dopo che il Consiglio europeo ha proposto un candidato a presidente della Commissione, il presidente invita il candidato a fare una dichiarazione e a presentare i suoi orientamenti politici al Parlamento. La dichiarazione è seguita da una discussione.

Il Consiglio europeo è invitato a partecipare al dibattito.

2. Il Parlamento elegge il presidente della Commissione a maggioranza dei membri che lo compongono.

La votazione si svolge a scrutinio segreto.

3. Qualora il candidato sia eletto, il presidente ne informa il Consiglio, invitando quest'ultimo e il neoeletto presidente della Commissione a proporre di comune accordo i candidati ai vari posti di commissario.

4. Se il candidato non ottiene la maggioranza richiesta, il presidente invita il Consiglio europeo a proporre, entro un mese, un nuovo candidato all'elezione, secondo la stessa procedura.

Articolo 106

Elezione della Commissione

1. Il presidente, consultato il presidente eletto della Commissione, invita i candidati proposti dal presidente eletto della Commissione e dal Consiglio per i vari posti di commissario a comparire dinanzi alle varie commissioni parlamentari secondo le loro prevedibili competenze. Tali audizioni sono pubbliche.

2. La commissione o le commissioni competenti invitano il commissario designato a formulare una dichiarazione e a rispondere a domande. Le audizioni sono organizzate in modo da consentire ai commissari designati di fornire al Parlamento tutte le informazioni utili. Le disposizioni concernenti l'organizzazione delle audizioni sono stabilite in un allegato del regolamento ⁽¹²⁾.

3. Il presidente eletto presenta il collegio dei commissari e il suo programma in occasione di una seduta del Parlamento cui sono invitati tutti i membri del Consiglio. La dichiarazione è seguita da una discussione.

4. A conclusione della discussione, un gruppo politico o almeno quaranta deputati possono presentare una proposta di risoluzione. Si applica l'articolo 110, paragrafi 3, 4 e 5.

Dopo aver votato sulla proposta di risoluzione, il Parlamento elegge o respinge la Commissione a maggioranza dei voti espressi.

La votazione si svolge per appello nominale.

Il Parlamento può aggiornare la votazione alla seduta successiva.

5. Il presidente informa il Consiglio dell'elezione o della reiezione della Commissione.

6. In caso di sostanziale cambiamento di portafoglio in seno alla Commissione, durante il mandato, nel caso in cui occorre assegnare un posto vacante o nominare un nuovo commissario in seguito all'adesione di un nuovo Stato membro, il commissario o i commissari interessati sono invitati a comparire dinanzi alla commissione responsabile del rispettivo settore di competenza a norma del paragrafo 2.

Articolo 107

Mozione di censura nei confronti della Commissione

1. Un decimo dei deputati che compongono il Parlamento può presentare al presidente una mozione di censura nei confronti della Commissione.

2. La mozione deve recare la menzione «Mozione di censura» ed essere motivata. Essa è trasmessa alla Commissione.

3. Il presidente comunica immediatamente ai deputati la presentazione della mozione.

4. La discussione sulla censura ha luogo solo quando siano trascorse almeno ventiquattr'ore dalla comunicazione della mozione di censura ai deputati.

5. La votazione sulla mozione ha luogo per appello nominale, quando siano trascorse almeno quarantott'ore dall'inizio della discussione.

6. La discussione e la votazione hanno luogo al più tardi nel corso della tornata successiva alla presentazione della mozione.

7. La mozione è approvata a maggioranza dei due terzi dei voti espressi e a maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento. L'esito della votazione è notificato ai presidenti del Consiglio e della Commissione.

Articolo 107 bis

Nomina di giudici e avvocati generali alla Corte di giustizia dell'Unione europea

Su proposta della sua commissione competente, il Parlamento nomina un candidato al comitato di sette persone incaricato di esaminare l'idoneità dei candidati a ricoprire la funzione di giudice o avvocato generale alla Corte di giustizia e al Tribunale.

Articolo 108

Nomina dei membri della Corte dei conti

1. Le personalità designate come membri della Corte dei conti sono invitate a fare una dichiarazione dinanzi alla commissione competente e a rispondere alle domande rivolte dai deputati. La commissione vota separatamente, a scrutinio segreto, su ciascuna candidatura.

2. La commissione competente presenta al Parlamento una raccomandazione relativa alla nomina dei candidati proposti, sotto forma di relazione contenente una proposta di decisione separata per ciascuna candidatura.

3. La votazione in aula ha luogo entro due mesi dalla ricezione delle candidature a meno che il Parlamento, su richiesta della commissione competente, di un gruppo politico o di almeno quaranta deputati, non decida altrimenti. Il Parlamento vota separatamente, a scrutinio segreto, su ciascuna candidatura e decide a maggioranza dei voti espressi.

4. Qualora il Parlamento abbia espresso parere negativo su una singola candidatura, il presidente invita il Consiglio a ritirare la proposta e a presentare al Parlamento una nuova proposta.

⁽¹²⁾ Cfr. allegato XVII.

*Articolo 109***Nomina dei membri del Comitato esecutivo della Banca centrale europea**

1. Il candidato proposto alla presidenza della Banca centrale europea è invitato a fare una dichiarazione dinanzi alla commissione parlamentare competente e a rispondere alle domande rivolte dai deputati.

2. La commissione competente presenta al Parlamento una raccomandazione quanto all'approvazione o alla reiezione della candidatura proposta.

3. La votazione ha luogo entro due mesi dalla ricezione della proposta, a meno che il Parlamento non decida altrimenti su richiesta della commissione competente, di un gruppo politico o di almeno quaranta deputati.

4. Se il Parlamento esprime parere negativo, il presidente invita il Consiglio a ritirare la proposta e a presentare al Parlamento una nuova proposta.

5. La stessa procedura si applica ai candidati designati alla vicepresidenza e alla carica di membro del Comitato esecutivo della Banca centrale europea.

*CAPITOLO 2***Dichiarazioni***Articolo 110***Dichiarazioni della Commissione, del Consiglio e del Consiglio europeo**

1. I membri della Commissione, del Consiglio e del Consiglio europeo possono in qualsiasi momento chiedere la parola al presidente del Parlamento per rilasciare una dichiarazione. Il presidente del Consiglio europeo rende una dichiarazione al termine di ogni riunione dello stesso. Il presidente del Parlamento decide quando tale dichiarazione possa essere fatta e se possa essere seguita da una discussione approfondita o da trenta minuti in cui i deputati possono porre domande brevi e precise.

2. Quando è iscritta all'ordine del giorno una dichiarazione seguita da discussione, il Parlamento decide se concludere o meno la discussione con una risoluzione. Non può procedere in tal senso se una relazione sullo stesso argomento è prevista nel corso della stessa tornata o di quella successiva, a meno che il presidente non disponga diversamente per motivi eccezionali. Se il Parlamento decide di concludere la discussione con una risoluzione, una commissione, un gruppo politico o almeno quaranta deputati possono presentare una proposta di risoluzione.

3. Le proposte di risoluzione sono poste in votazione nello stesso giorno. Il presidente decide in merito alle deroghe. Sono ammesse dichiarazioni di voto.

4. Una proposta di risoluzione comune sostituisce le proposte precedenti sottoscritte dai suoi firmatari, ma non quelle presentate da altre commissioni, gruppi politici o deputati.

5. Dopo l'approvazione di una proposta di risoluzione non è posta in votazione nessun'altra proposta di risoluzione, a meno che, a titolo eccezionale, il presidente non decida diversamente.

chiarazione è seguita da una discussione della durata minima di 30 minuti nel corso della quale i deputati possono porre domande brevi e precise.

*Articolo 112***Dichiarazioni della Corte dei conti**

1. Il presidente della Corte dei conti, nell'ambito della procedura di scarico o delle attività del Parlamento concernenti il settore del controllo di bilancio, può essere invitato a prendere la parola per presentare le osservazioni contenute nella relazione annuale o nelle relazioni speciali o nei pareri della Corte, nonché per illustrare il programma di lavoro della Corte.

2. Il Parlamento può decidere di discutere separatamente, con la partecipazione della Commissione e del Consiglio, eventuali questioni sollevate in tali dichiarazioni, in particolare allorché sono segnalate irregolarità nella gestione finanziaria.

*Articolo 113***Dichiarazioni della Banca centrale europea**

1. Il presidente della Banca centrale europea presenta al Parlamento la relazione annuale della Banca centrale europea sull'attività del Sistema europeo di banche centrali e sulla politica monetaria dell'anno precedente e dell'anno in corso.

2. Il Parlamento tiene un dibattito generale sulla relazione presentatagli.

3. Il presidente della Banca centrale europea è invitato a partecipare a riunioni della commissione competente almeno quattro volte l'anno per fare una dichiarazione e rispondere a domande.

4. Su loro richiesta o su richiesta del Parlamento, il presidente, il vicepresidente o altri membri del Comitato esecutivo della Banca centrale europea sono invitati a partecipare ad altre riunioni.

5. Un resoconto integrale delle riunioni di cui ai paragrafi 3 e 4 è redatto nelle lingue ufficiali.

*Articolo 111***Dichiarazioni che illustrano le decisioni della Commissione**

Previa consultazione della Conferenza dei presidenti, il presidente del Parlamento può invitare il presidente della Commissione, il commissario responsabile per le relazioni con il Parlamento o, previo accordo, un altro commissario a fare una dichiarazione dinanzi al Parlamento dopo ognuna delle riunioni della Commissione, illustrandone le decisioni principali. La di-

Articolo 114

Raccomandazione relativa agli indirizzi di massima per le politiche economiche

1. La raccomandazione della Commissione relativa agli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri

e dell'Unione è sottoposta alla commissione competente che presenta una relazione al Parlamento.

2. Il Consiglio è invitato a informare il Parlamento in merito al contenuto della sua raccomandazione e alla posizione adottata dal Consiglio europeo.

CAPITOLO 3

Interrogazioni parlamentari

Articolo 115

Interrogazioni con richiesta di risposta orale seguita da discussione

1. Una commissione, un gruppo politico o almeno quaranta deputati possono rivolgere interrogazioni al Consiglio o alla Commissione e chiederne l'iscrizione all'ordine del giorno del Parlamento.

Le interrogazioni sono presentate per iscritto al presidente che le sottopone senza indugio alla Conferenza dei presidenti.

La Conferenza dei presidenti decide se e in quale ordine devono essere iscritte le interrogazioni all'ordine del giorno. Le interrogazioni non iscritte all'ordine del giorno del Parlamento entro tre mesi dalla presentazione decadono.

2. Un'interrogazione deve essere trasmessa all'istituzione interessata almeno una settimana prima della seduta all'ordine del giorno della quale sarà iscritta, se si tratta di un'interrogazione alla Commissione, e almeno tre settimane prima di questa data, se si tratta di un'interrogazione al Consiglio.

3. Per le interrogazioni riguardanti i settori menzionati all'articolo 42 del trattato sull'Unione europea, il termine di cui al paragrafo 2 del presente articolo non si applica. Il Consiglio è tenuto a fornire una risposta entro un termine ragionevole affinché il Parlamento sia debitamente informato.

4. Uno degli autori dell'interrogazione dispone di cinque minuti per svolgere l'interrogazione. Un membro dell'istituzione interessata risponde.

L'interrogante ha il diritto di utilizzare l'intera durata del tempo di parola indicato.

5. L'articolo 110, paragrafi da 2 a 5, si applica mutatis mutandis.

Articolo 116

Tempo delle interrogazioni

1. Il tempo riservato alle interrogazioni al Consiglio e alla Commissione si svolge in ciascuna tornata nei momenti stabiliti dal Parlamento su proposta della Conferenza dei presidenti.

2. In ogni tornata un deputato può presentare una sola interrogazione al Consiglio e una sola interrogazione alla Commissione.

3. Le interrogazioni devono essere presentate per iscritto al presidente che decide della loro ricevibilità e dell'ordine in cui devono essere trattate. La decisione è immediatamente notificata all'interrogante.

4. La procedura per lo svolgimento del tempo riservato alle interrogazioni è disciplinata da direttive stabilite in un allegato del regolamento ⁽¹³⁾.

5. Conformemente alle direttive definite dalla Conferenza dei presidenti possono essere previsti tempi specifici riservati alle interrogazioni destinate al presidente della Commissione, al vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e al presidente dell'Eurogruppo.

Articolo 117

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

1. Ciascun deputato può rivolgere interrogazioni con richiesta di risposta scritta al presidente del Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione o al vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza in conformità delle direttive stabilite in un allegato al regolamento ⁽¹⁴⁾. Il contenuto dell'interrogazione è di esclusiva responsabilità dell'autore.

2. Le interrogazioni sono presentate per iscritto al presidente che le comunica ai destinatari. Il presidente dirime i dubbi concernenti la ricevibilità di un'interrogazione. La sua decisione è comunicata all'interrogante.

3. Qualora a un'interrogazione non possa essere data risposta nel termine prescritto, essa viene iscritta, su richiesta dell'interrogante, all'ordine del giorno della riunione successiva della commissione competente. Si applica a tal fine mutatis mutandis l'articolo 116.

4. Alle interrogazioni che richiedono una risposta sollecita, ma che non esigono ricerche approfondite (interrogazioni prioritarie), è data risposta entro tre settimane dalla loro presentazione ai destinatari. Ciascun deputato può presentare una sola interrogazione prioritaria al mese.

Alle interrogazioni di altro tipo (interrogazioni non prioritarie) è data risposta entro sei settimane dalla loro trasmissione ai destinatari.

⁽¹³⁾ Cfr. allegato II.

⁽¹⁴⁾ Cfr. allegato III.

Il deputato deve indicare di quale tipo di interrogazione si tratta. La decisione in merito spetta al presidente.

5. Le interrogazioni e le risposte sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 118

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta alla Banca centrale europea

1. Ciascun deputato può rivolgere interrogazioni con richiesta di risposta scritta alla Banca centrale europea conformemente alle direttive stabilite in un allegato del regolamento ⁽¹⁵⁾.

2. Le interrogazioni sono presentate per iscritto al presidente della commissione competente, che le comunica alla Banca centrale europea.

3. Le interrogazioni e le relative risposte sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

4. Qualora un'interrogazione non abbia ricevuto risposta nel termine prescritto, essa viene iscritta, su richiesta dell'interrogante, all'ordine del giorno della riunione successiva della commissione competente con il presidente della Banca centrale europea.

CAPITOLO 4

Relazioni di altre istituzioni

Articolo 119

Relazioni annuali e altre relazioni di altre istituzioni

1. Le relazioni annuali e le altre relazioni di altre istituzioni per le quali i trattati prevedono la consultazione del Parlamento o per le quali altre disposizioni giuridiche prevedono il parere del Parlamento ai fini dello sviluppo dell'Unione europea sono trattate nell'ambito di una relazione presentata in aula.

2. Le relazioni annuali e le altre relazioni di altre istituzioni che non rientrano nel campo di applicazione del paragrafo 1 sono deferite alla commissione competente, che può proporre di elaborare una relazione conformemente all'articolo 48.

CAPITOLO 5

Risoluzioni e raccomandazioni

Articolo 120

Proposte di risoluzione

1. Ogni deputato può presentare una proposta di risoluzione su un argomento rientrante nell'ambito delle attività dell'Unione europea.

Tale proposta consiste al massimo di 200 parole.

2. La commissione competente decide sulla procedura.

Essa può trattare la proposta di risoluzione congiuntamente ad altre proposte di risoluzione o relazioni.

Essa può emettere un parere, anche sotto forma di lettera.

Essa può decidere di elaborare una relazione a norma dell'articolo 48.

3. Gli autori della proposta di risoluzione sono informati delle decisioni della commissione e della Conferenza dei presidenti.

4. La relazione deve contenere il testo della proposta di risoluzione.

5. I pareri sotto forma di lettera destinati ad altre istituzioni dell'Unione europea sono trasmessi a cura del presidente.

6. L'autore o gli autori di una proposta di risoluzione presentata a norma dell'articolo 110, paragrafo 2, dell'articolo 115, paragrafo 5, e dell'articolo 122, paragrafo 2, hanno il diritto di ritirarla prima della relativa votazione finale.

7. Una proposta di risoluzione presentata a norma del paragrafo 1 può essere ritirata dal suo autore o dai suoi autori o dal primo firmatario della proposta prima che la commissione competente abbia deciso, sulla base del paragrafo 2, di elaborare una relazione in merito.

Una volta che la proposta sia stata fatta propria in tal modo dalla commissione, solo quest'ultima ha facoltà di ritirarla, purché ciò avvenga prima della votazione finale.

8. Una proposta di risoluzione ritirata può essere immediatamente fatta propria e ripresentata da un gruppo politico, da una commissione parlamentare o da un numero di deputati pari a quello necessario per presentarla.

Sarà cura delle commissioni fare il possibile perché le proposte di risoluzione presentate conformemente al presente articolo e che rispondono ai requisiti fissati ricevano un seguito e siano congruamente richiamate nei documenti che riflettono questo seguito.

⁽¹⁵⁾ Cfr. allegato III.

Articolo 121

Raccomandazioni destinate al Consiglio

1. Un gruppo politico o almeno quaranta deputati possono presentare una proposta di raccomandazione al Consiglio, relativamente a materie di cui al titolo V del trattato sull'Unione europea o qualora il Parlamento non sia stato consultato su un accordo internazionale che rientra nell'ambito dell'articolo 90 o dell'articolo 91.

2. Tali proposte sono deferite per esame alla commissione competente.

Se del caso, questa investe del problema il Parlamento nel quadro delle procedure previste dal presente regolamento.

3. Nella sua relazione la commissione competente presenta al Parlamento una proposta di raccomandazione destinata al Consiglio accompagnata da una breve motivazione e, se del caso, dal parere delle altre commissioni consultate.

L'applicazione del presente paragrafo non richiede l'autorizzazione preventiva della Conferenza dei presidenti.

4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 97.

Articolo 122

Discussioni su casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto

1. Una commissione, una delegazione interparlamentare, un gruppo politico o almeno quaranta deputati possono chiedere per iscritto al presidente che sia tenuta una discussione su un caso urgente di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto (articolo 137, paragrafo 3).

2. La Conferenza dei presidenti stabilisce, sulla base delle richieste di cui al paragrafo 1 e secondo le modalità previste dall'allegato IV, un elenco degli argomenti da iscriverne nel progetto definitivo di ordine del giorno per le successive discussioni su casi di violazione dei diritti dell'uomo, della democrazia e dello Stato di diritto. Il numero complessivo degli argomenti iscritti all'ordine del giorno non può essere superiore a tre, incluse le sottocategorie.

Conformemente all'articolo 140, il Parlamento può decidere di sopprimere un argomento previsto per le discussioni e di sostituirlo con un argomento non previsto. Le proposte di risoluzione sugli argomenti scelti sono presentate al più tardi la sera dell'approvazione dell'ordine del giorno. Il presidente fissa il termine esatto per la presentazione delle proposte di risoluzione in questione.

3. Il tempo di parola complessivo dei gruppi politici e dei deputati non iscritti viene ripartito in conformità dell'articolo 149, paragrafi 4 e 5, nei limiti del tempo complessivo di non oltre sessanta minuti per tornata previsto per le discussioni.

Il tempo restante dopo aver tenuto conto dell'illustrazione delle proposte di risoluzione, delle votazioni e del tempo concordato per gli eventuali interventi della Commissione e del Consiglio, è ripartito tra i gruppi politici e i deputati non iscritti.

4. Al termine della discussione ha luogo immediatamente la votazione. Non si applicano nella fattispecie le disposizioni dell'articolo 170.

Le votazioni effettuate in applicazione del presente articolo possono essere organizzate congiuntamente nell'ambito delle responsabilità del presidente e della Conferenza dei presidenti.

5. Qualora su un medesimo argomento siano state presentate due o più proposte di risoluzione, si applica la procedura di cui all'articolo 110, paragrafo 4.

6. Il presidente e i presidenti dei gruppi politici possono decidere di porre in votazione una proposta di risoluzione senza discussione. Tale decisione richiede l'accordo unanime dei presidenti di tutti i gruppi politici.

Le disposizioni degli articoli 174, 175 e 177 non si applicano alle proposte di risoluzione iscritte all'ordine del giorno delle discussioni su casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto.

Le proposte di risoluzione sono presentate in vista di una discussione su casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto solo dopo l'approvazione dell'elenco degli argomenti. Le proposte di risoluzione che non possono essere esaminate nell'arco di tempo previsto per queste discussioni, decadono. Decadono anche le proposte di risoluzione per le quali sia stata constatata, in seguito a una richiesta presentata ai sensi dell'articolo 155, paragrafo 3, la mancanza del numero legale. I deputati hanno il diritto di ripresentare queste proposte di risoluzione in vista di un loro deferimento in commissione (articolo 120) o dell'iscrizione nelle discussioni su casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto della tornata successiva.

Un argomento non può essere iscritto all'ordine del giorno per essere discusso nelle discussioni su casi di violazioni dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto se è già iscritto all'ordine del giorno della stessa tornata.

Il regolamento non contiene alcuna disposizione che consenta di esaminare congiuntamente una proposta di risoluzione presentata in conformità del paragrafo 2, secondo comma, e una relazione presentata da una commissione sullo stesso argomento.

* * *

Qualora sia richiesta la constatazione del numero legale ai sensi dell'articolo 155, paragrafo 3, tale richiesta è valida solo per la proposta di risoluzione che deve essere posta in votazione e non per le successive.

Articolo 123

Dichiarazioni scritte

1. Cinque deputati al massimo possono presentare una dichiarazione scritta non superiore a 200 parole su un argomento che rientri fra le competenze dell'Unione europea e che non riguarda questioni che sono oggetto di una procedura legislativa in corso. Il presidente concede un'autorizzazione caso per caso. Tali dichiarazioni scritte sono stampate nelle lingue ufficiali e sono distribuite. Esse figurano con il nome dei firmatari in un registro. Tale registro è pubblico ed è tenuto, durante le tornate, all'esterno dell'ingresso dell'aula e, tra una tornata e l'altra, in un luogo appropriato determinato dal Collegio dei questori.

Il testo di una dichiarazione scritta deve rispettare formalmente le caratteristiche di una dichiarazione e, in particolare, non deve contenere decisioni su questioni per la cui adozione il regolamento stabilisce procedure e competenze specifiche.

2. Ogni deputato può apporre la sua firma su una dichiarazione iscritta nel registro.

3. Qualora una dichiarazione raccolga la firma della maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento, il presidente ne informa il Parlamento e pubblica i nomi dei firmatari nel processo verbale e la dichiarazione come testo approvato.

4. La procedura si conclude con la trasmissione ai destinatari, al termine della tornata, della dichiarazione con l'indicazione dei nomi dei firmatari.

5. Una dichiarazione scritta che sia rimasta iscritta nel registro per più di tre mesi senza essere stata firmata da almeno la metà dei deputati che compongono il Parlamento decade.

Articolo 124

Consultazione del Comitato economico e sociale europeo

1. Qualora il trattato sul funzionamento dell'Unione europea preveda la consultazione del Comitato economico e sociale europeo, il presidente avvia la procedura di consultazione e ne informa il Parlamento.

2. Una commissione può chiedere che il Comitato economico e sociale europeo sia consultato su questioni di carattere generale o su punti specifici.

La commissione indica il termine entro il quale il Comitato economico e sociale europeo deve esprimere il proprio parere.

Le richieste di consultazione del Comitato economico e sociale europeo sono sottoposte all'approvazione del Parlamento senza discussione.

3. I pareri trasmessi dal Comitato economico e sociale europeo sono deferiti alla commissione competente.

Articolo 125

Consultazione del Comitato delle regioni

1. Qualora il trattato sul funzionamento dell'Unione europea preveda la consultazione del Comitato delle regioni, il presidente avvia la procedura di consultazione e ne informa il Parlamento.

2. Una commissione può chiedere che il Comitato delle regioni sia consultato su questioni di carattere generale o su punti specifici.

La commissione indica il termine entro il quale il Comitato delle regioni deve esprimere il proprio parere.

Le richieste di consultazione del Comitato delle regioni sono sottoposte all'approvazione del Parlamento senza discussione.

3. I pareri trasmessi dal Comitato delle regioni sono deferiti alla commissione competente.

Articolo 126

Richieste alle Agenzie europee

1. Nei casi in cui il Parlamento abbia il diritto di presentare una richiesta ad un'Agenzia europea, ogni deputato può presentare per iscritto una tale richiesta al presidente del Parlamento. Le richieste riguardano temi che rientrino nella missione dell'Agenzia interessata e sono corredate di informazioni generali che definiscano la questione e l'interesse dell'Unione.

2. Il presidente, previa consultazione della commissione competente, trasmette la richiesta all'Agenzia o adotta ogni altra misura appropriata. Il deputato richiedente è immediatamente informato. Ogni richiesta trasmessa dal presidente ad un'Agenzia prevede un termine per la risposta.

3. Qualora l'Agenzia ritenga di non essere in grado di rispondere alla richiesta formulata, o ne chieda una modifica, essa è tenuta ad informarne immediatamente il presidente che adotta ogni misura appropriata, previa consultazione della commissione competente, ove necessario.

CAPITOLO 6

Accordi interistituzionali

Articolo 127

Accordi interistituzionali

1. Il Parlamento può concludere accordi con altre istituzioni nel contesto dell'applicazione dei trattati o ai fini di un miglioramento o chiarimento delle procedure.

Tali accordi possono assumere la forma di dichiarazioni comuni, scambio di lettere, codici di condotta o altri idonei strumenti. Sono firmati dal presidente previo esame da parte della commissione competente per gli affari costituzionali e previa

approvazione del Parlamento e possono essere allegati per informazione al regolamento.

2. Prima della firma di tali accordi, qualora essi comportino la modifica di diritti od obblighi regolamentari esistenti, istituiscono nuovi diritti od obblighi regolamentari per i deputati o gli organi del Parlamento, o comportino in altro modo una modifica o un'interpretazione del regolamento, la questione è deferita all'esame della commissione *moins d'espaces* competente, ai sensi dell'articolo 211, paragrafi da 2 a 6.

CAPITOLO 7

Deferimento alla Corte di giustizia dell'Unione europea

Articolo 128

Procedimenti dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea

1. Il Parlamento, entro i termini specificati dai trattati e dallo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea per i ricorsi da parte delle istituzioni dell'Unione europea o da parte di persone fisiche o giuridiche, esamina la legislazione dell'Unione e le misure di attuazione per assicurarsi che i trattati, in particolare per quanto concerne i diritti del Parlamento, siano stati pienamente rispettati.

2. La commissione competente riferisce al Parlamento, se necessario oralmente, allorché presuma una violazione del diritto dell'Unione.

3. Il presidente presenta un ricorso a nome del Parlamento, conformemente alla raccomandazione della commissione competente.

All'inizio della tornata successiva il presidente può sottoporre all'aula la decisione in merito al mantenimento del ricorso. Qualora l'aula decida a maggioranza dei voti espressi contro il ricorso, il presidente lo ritira.

Qualora il presidente presenti il ricorso contrariamente alla raccomandazione della commissione competente, egli sottopone

all'aula, all'inizio della tornata successiva, la decisione in merito al mantenimento del ricorso.

4. Il presidente presenta osservazioni o interviene a nome del Parlamento nei procedimenti giurisdizionali, previa consultazione della commissione competente.

Quando intenda discostarsi dalla raccomandazione della commissione competente, il presidente ne informa la commissione e deferisce la questione alla Conferenza dei presidenti, precisando i propri motivi.

Quando la Conferenza dei presidenti ritiene che il Parlamento non debba, eccezionalmente, presentare osservazioni o intervenire dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea qualora sia in causa la validità di un atto del Parlamento, la questione è sottoposta senza indugio all'aula.

In casi urgenti, il presidente può agire a titolo conservativo per rispettare i termini prescritti dall'organo giurisdizionale in questione. In tali casi, la procedura prevista dal presente paragrafo è applicata al più presto.

Nessuna disposizione del regolamento impedisce alla commissione competente di decidere opportune disposizioni procedurali per la tempestiva trasmissione della propria raccomandazione in casi urgenti.

L'articolo 90, paragrafo 6, stabilisce una procedura specifica per la decisione del Parlamento relativa all'esercizio del diritto di domandare alla Corte di giustizia, a norma dell'articolo 218, paragrafo 11, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea un parere circa la compatibilità di un accordo internazionale con i trattati. Tale disposizione costituisce una «lex specialis» che prevale sulla norma generale stabilita dall'articolo 128.

Qualora si tratti di esercitare i diritti del Parlamento dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea e l'atto in questione non rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 128, la procedura prevista da tale articolo si applica per analogia.

Articolo 129

soppresso

TITOLO V

RELAZIONI CON I PARLAMENTI NAZIONALI

Articolo 130

Scambio di informazioni, contatti e agevolazioni reciproche

1. Il Parlamento europeo tiene regolarmente informati i parlamenti nazionali degli Stati membri in merito alle sue attività.

2. L'organizzazione e la promozione dell'effettiva e costante cooperazione interparlamentare all'interno dell'Unione, a norma dell'articolo 9 del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, sono negoziate in base ad un mandato conferito dalla Conferenza dei presidenti, previa consultazione della Conferenza dei presidenti di commissione.

Il Parlamento approva gli accordi in materia conformemente alla procedura di cui all'articolo 127.

3. Una commissione può avviare direttamente un dialogo con i parlamenti nazionali a livello di commissione entro i limiti degli stanziamenti di bilancio accantonati a tal fine. Ciò può comprendere opportune forme di cooperazione prelegislativa e postlegislativa.

4. Ogni documento concernente una procedura legislativa a livello dell'Unione che sia trasmesso ufficialmente da un parlamento nazionale al Parlamento europeo è inoltrato alla commissione competente per la materia trattata in tale documento.

5. La Conferenza dei presidenti può dare mandato al presidente di negoziare agevolazioni a favore dei parlamenti nazionali degli Stati membri, su base reciproca, e di proporre qualsiasi altra misura volta a facilitare i contatti con i parlamenti nazionali.

Articolo 131

Conferenza degli organi specializzati negli affari comunitari (COSAC)

1. Su proposta del presidente, la Conferenza dei presidenti nomina i membri della delegazione del Parlamento alla COSAC e può conferire loro un mandato. La delegazione è guidata da un vicepresidente del Parlamento europeo competente per le relazioni con i parlamenti nazionali e dal presidente della commissione competente per gli affari istituzionali.

2. Gli altri membri della delegazione sono scelti in base ai temi discussi nella riunione della COSAC e comprendono, per quanto possibile, rappresentanti delle commissioni competenti per tali temi. Una relazione è presentata dalla delegazione dopo ogni riunione.

3. Si tiene debitamente conto dell'equilibrio politico globale all'interno del Parlamento.

Articolo 132

Conferenze di parlamenti

La Conferenza dei presidenti nomina i membri della delegazione del Parlamento a qualsiasi conferenza o analogo organo ai quali partecipino rappresentanti di parlamenti e le conferisce un mandato conforme alle pertinenti risoluzioni del Parlamento. La delegazione elegge il proprio presidente e, se del caso, uno o più vicepresidenti.

TITOLO VI

SESSIONI

CAPITOLO 1

Sessioni del Parlamento

Articolo 133

Legislature, sessioni, tornate, sedute

1. La legislatura corrisponde alla durata del mandato dei deputati prevista nell'atto del 20 settembre 1976.

2. La sessione ha una durata annuale, conformemente all'atto suddetto e ai trattati.

3. La tornata è la riunione del Parlamento che ha luogo di regola ogni mese; essa si ripartisce in singoli giorni di seduta.

Le sedute che il Parlamento tiene nel corso di una stessa giornata sono considerate come un'unica seduta.

*Articolo 134***Convocazione del Parlamento**

1. Il Parlamento si riunisce di pieno diritto il secondo martedì di marzo di ogni anno e decide in modo sovrano circa la durata delle interruzioni della sessione.

2. Inoltre il Parlamento si riunisce di pieno diritto il primo martedì successivo alla scadenza del termine di un mese dalla fine del periodo di cui all'articolo 10, paragrafo 1, dell'atto del 20 settembre 1976.

3. La Conferenza dei presidenti può modificare la durata delle interruzioni fissate in conformità del paragrafo 1 con decisione motivata presa almeno quindici giorni prima della data precedentemente stabilita dal Parlamento per la ripresa della sessione, senza che tale data possa essere posticipata di più di quindici giorni.

4. Sentita la Conferenza dei presidenti, il presidente convoca, in via eccezionale, il Parlamento su richiesta della maggioranza dei deputati che lo compongono o su richiesta della Commissione o del Consiglio.

È inoltre facoltà del presidente, con l'accordo della Conferenza dei presidenti, convocare il Parlamento in via eccezionale in caso di urgenza.

CAPITOLO 2

Ordine dei lavori del Parlamento*Articolo 137***Progetto di ordine del giorno**

1. Prima di ogni tornata il progetto di ordine del giorno è fissato dalla Conferenza dei presidenti in base alle raccomandazioni della Conferenza dei presidenti di commissione e tenendo conto del programma di lavoro della Commissione concordato conformemente all'articolo 35.

La Commissione e il Consiglio possono assistere, su invito del presidente, alle deliberazioni della Conferenza dei presidenti sul progetto di ordine del giorno.

2. Il progetto di ordine del giorno può indicare il momento della votazione per taluni punti di cui è previsto l'esame.

3. Il progetto di ordine del giorno può prevedere uno o due periodi di durata complessiva non superiore a sessanta minuti per le discussioni su casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto di cui all'articolo 122.

4. Il progetto definitivo di ordine del giorno è distribuito ai deputati almeno tre ore prima dell'inizio della tornata.

*Articolo 135***Luogo di riunione**

1. Il Parlamento tiene le sedute plenarie e le riunioni di commissione conformemente alle condizioni previste dai trattati.

Le proposte di tornate aggiuntive a Bruxelles e qualsiasi eventuale emendamento alle stesse richiedono soltanto la maggioranza dei voti espressi.

2. Ogni commissione può decidere di chiedere che una o più delle proprie riunioni si tengano altrove. La richiesta motivata è trasmessa al presidente del Parlamento che la sottopone all'approvazione dell'Ufficio di presidenza. In caso di urgenza, il presidente può decidere da solo. Quando sono sfavorevoli, le decisioni dell'Ufficio di presidenza o del presidente devono essere motivate.

*Articolo 136***Partecipazione dei deputati alle sedute**

1. Per ogni seduta è esposto un elenco di presenza che deve essere firmato dai deputati.

2. I nominativi dei deputati la cui presenza è attestata dall'elenco sono pubblicati sul processo verbale di ogni seduta.

*Articolo 138***Procedura in aula senza emendamenti e senza discussione**

1. Le proposte di atto legislativo in prima lettura e le proposte di risoluzione non legislativa approvate in commissione con un numero di voti contrari inferiore a un decimo dei deputati che compongono la commissione sono iscritte al progetto di ordine del giorno del Parlamento per una votazione senza emendamenti.

Il punto forma quindi oggetto di una votazione unica a meno che, prima della fissazione del progetto definitivo di ordine del giorno, gruppi politici o singoli deputati, per un totale di almeno un decimo dei deputati al Parlamento, non abbiano richiesto per iscritto che esso possa essere modificato, nel qual caso il presidente fissa un termine per la presentazione di emendamenti.

2. I punti iscritti al progetto definitivo di ordine del giorno per la votazione senza emendamenti sono altresì senza discussione, a meno che il Parlamento, all'atto dell'approvazione dell'ordine del giorno all'inizio della tornata, non decida altrimenti su proposta della Conferenza dei presidenti, o su richiesta di un gruppo politico o di almeno quaranta deputati.

3. All'atto della fissazione del progetto definitivo di ordine del giorno di una tornata, la Conferenza dei presidenti può proporre che altri punti siano esaminati senza emendamenti o senza discussione. All'atto dell'approvazione dell'ordine del giorno, il Parlamento non può accettare proposte di questo tipo se un gruppo politico o almeno quaranta deputati vi si sono opposti per iscritto almeno un'ora prima dell'inizio della tornata.

4. Quando un punto è esaminato senza discussione, il relatore o il presidente della commissione competente possono fare una dichiarazione di durata non superiore ai due minuti subito prima della votazione.

Articolo 139

Breve presentazione

Su richiesta del relatore o su proposta della Conferenza dei presidenti, il Parlamento può altresì decidere che un punto che non richiede discussione approfondita sia trattato mediante una breve presentazione del relatore in aula. In tal caso, la Commissione ha la possibilità di replicare, cui può far seguito una discussione della durata massima di dieci minuti nel corso della quale il presidente può dare la parola per un minuto ciascuno ai deputati che chiedano di intervenire.

Articolo 140

Approvazione e modifica dell'ordine del giorno

1. All'inizio di ciascuna tornata il Parlamento si pronuncia sul progetto definitivo di ordine del giorno. Una commissione, un gruppo politico o almeno quaranta deputati possono presentare proposte di modifica. Le proposte devono pervenire al presidente almeno un'ora prima dell'apertura della tornata. Il presidente può dare la parola all'autore di ciascuna proposta, a un oratore a favore e a un oratore contro. Il tempo di parola non può superare un minuto.

2. Una volta approvato, l'ordine del giorno non può essere modificato, salvo applicazione delle disposizioni degli articoli 142 e da 174 a 178 o su proposta del presidente.

Qualora una mozione di procedura volta a modificare l'ordine del giorno sia respinta, essa non può essere ripresentata durante la stessa tornata.

3. Prima di togliere la seduta, il presidente comunica al Parlamento la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva.

Articolo 141

Discussione straordinaria

1. Un gruppo politico o almeno quaranta deputati possono chiedere l'iscrizione all'ordine del giorno del Parlamento di una discussione straordinaria su una questione di notevole rilevanza connessa alla politica dell'Unione europea. Di norma in ogni tornata si tiene una sola discussione straordinaria.

2. La richiesta è presentata per iscritto al presidente almeno tre ore prima dell'inizio della tornata nel corso della quale la discussione straordinaria dovrà svolgersi. La votazione sulla richiesta ha luogo all'inizio della tornata, al momento dell'approvazione del progetto definitivo di ordine del giorno.

3. Per tener conto di circostanze che si verificano dopo l'approvazione dell'ordine del giorno di una tornata, il presidente, previa consultazione dei presidenti dei gruppi politici, può proporre una discussione straordinaria. Tale richiesta è votata all'inizio di una seduta o nel corso di un tempo di votazione programmato ed è notificata ai deputati con almeno un'ora d'anticipo.

4. Il presidente stabilisce l'ora in cui ha luogo la discussione. La durata complessiva della discussione non supera i 60 minuti. Il tempo di parola è ripartito fra i gruppi politici e i deputati non iscritti a norma dell'articolo 149, paragrafi 4 e 5.

5. La discussione si conclude senza l'approvazione di una risoluzione.

Articolo 142

Urgenza

1. L'urgenza di una discussione su una proposta sulla quale il Parlamento è consultato ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 1, può essere richiesta al Parlamento dal presidente, da una commissione parlamentare, da un gruppo politico, da almeno quaranta deputati, dalla Commissione o dal Consiglio. La richiesta va presentata per iscritto e deve essere motivata.

2. Il presidente, non appena gli sia stata presentata una richiesta di discussione con procedura d'urgenza, ne informa il Parlamento; la votazione sulla richiesta ha luogo all'inizio della seduta successiva a quella in cui essa è stata comunicata al Parlamento, sempre che la proposta oggetto della richiesta sia stata distribuita nelle lingue ufficiali. Qualora vi siano più richieste di discussione con procedura d'urgenza sullo stesso argomento, l'approvazione o la reiezione dell'urgenza riguardano tutte le risoluzioni relative a tale argomento.

3. Prima della votazione possono essere ascoltati soltanto, per un massimo di tre minuti ciascuno, l'autore della richiesta, un oratore a favore, un oratore contro e il presidente e/o il relatore della commissione competente.

4. I punti per i quali sia stata decisa l'urgenza hanno la precedenza sugli altri punti dell'ordine del giorno; il presidente fissa il momento della loro discussione e votazione.

5. La discussione con procedura d'urgenza può aver luogo senza relazione o, in via eccezionale, su semplice relazione orale della commissione competente.

Articolo 143

Discussione congiunta

La decisione di tenere una discussione congiunta su questioni della stessa natura o collegate fra loro può essere presa in qualsiasi momento.

Articolo 144

Termini

Salvo i casi di urgenza previsti agli articoli 122 e 142, un testo può essere posto in discussione e in votazione solamente se è stato distribuito da almeno 24 ore.

CAPITOLO 3

Disposizioni generali per lo svolgimento delle sedute

Articolo 145

Accesso all'aula

1. Nessuna persona estranea può accedere all'aula, eccezion fatta per i deputati, i membri della Commissione e del Consiglio, il segretario generale del Parlamento, i membri del personale chiamati a prestarvi servizio, gli esperti o i funzionari dell'Unione europea.

2. Sono ammesse nelle tribune soltanto le persone munite di una tessera regolarmente rilasciata a questo scopo dal presidente o dal segretario generale del Parlamento.

3. Il pubblico ammesso nelle tribune deve stare seduto e in silenzio. Chiunque manifesti approvazione o disapprovazione è immediatamente espulso dai commessi.

Articolo 146

Lingue

1. Tutti i documenti del Parlamento sono redatti nelle lingue ufficiali.

2. Tutti i deputati hanno il diritto di esprimersi in Parlamento nella lingua ufficiale di loro scelta. Gli interventi in una delle lingue ufficiali sono interpretati simultaneamente in ognuna delle altre lingue ufficiali e in qualsiasi altra lingua ritenuta necessaria dall'Ufficio di presidenza.

3. Durante le riunioni di commissione e di delegazione è assicurata l'interpretazione da e verso le lingue ufficiali utilizzate e richieste dai membri e dai membri sostituiti della commissione o della delegazione in questione.

4. Durante le riunioni di commissione o di delegazione al di fuori dei luoghi abituali di lavoro è assicurata l'interpretazione da e verso le lingue dei membri che hanno confermato la propria presenza alla riunione. Con l'accordo dei membri di uno qualsiasi dei predetti organi, è possibile derogare in via eccezionale a detto regime. In caso di disaccordo l'Ufficio di presidenza decide.

Se, dopo la proclamazione del risultato di una votazione, risulta che non vi è concordanza fra i testi nelle varie lingue, il presidente decide sulla validità del risultato proclamato, ai sensi dell'articolo 171, para-

grafo 5. Qualora dichiarati valido il risultato, il presidente stabilisce quale versione si debba ritenere approvata. Il testo della versione originale non può tuttavia essere considerato, di regola, come testo ufficiale, potendosi verificare il caso che tutte le altre lingue se ne discostino.

Articolo 147

Norma transitoria

1. Durante un periodo transitorio, che si conclude al termine della settima legislatura ⁽¹⁶⁾, sono consentite deroghe alle disposizioni dell'articolo 146 se non è possibile disporre di un numero sufficiente di interpreti e di traduttori in una lingua ufficiale benché siano state prese tutte le misure necessarie.

2. Su proposta del segretario generale, l'Ufficio di presidenza determina se le condizioni definite al paragrafo 1 sono rispettate per ciascuna delle lingue ufficiali in questione e riesamina la propria decisione ogni sei mesi sulla base di una relazione del segretario generale sui progressi compiuti. L'Ufficio di presidenza adotta le necessarie norme di attuazione.

3. Sono applicabili le deroghe temporanee decise del Consiglio in conformità dei trattati in merito alla redazione degli atti giuridici, ad eccezione dei regolamenti adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

4. Il Parlamento, su raccomandazione motivata dell'Ufficio di presidenza, può decidere in ogni momento l'abrogazione anticipata del presente articolo o la sua eventuale proroga alla scadenza di cui al paragrafo 1.

Articolo 148

Distribuzione dei documenti

I documenti sulla base dei quali il Parlamento discute e si pronuncia sono stampati e distribuiti ai deputati. L'elenco di questi documenti è pubblicato nel processo verbale delle sedute.

Ferma restando l'applicazione del primo comma, i deputati e i gruppi politici hanno accesso diretto al sistema informatico interno del Parlamento per la consultazione di qualsiasi documento preparatorio non riservato (progetti di relazione, progetti di raccomandazione, progetti di parere, documenti di lavoro, emendamenti presentati in commissione).

⁽¹⁶⁾ Esteso con decisione del Parlamento dell'11 marzo 2009.

*Articolo 149***Ripartizione del tempo di parola ed elenco degli oratori**

1. La Conferenza dei presidenti può proporre al Parlamento di ripartire il tempo di parola in vista dello svolgimento di una discussione. Il Parlamento decide in merito senza discussione.

2. I deputati non possono intervenire se non vi sono invitati dal presidente. L'oratore parla dal suo posto e si rivolge al presidente. Se un oratore si allontana dall'argomento, il presidente ve lo richiama.

3. Il presidente stabilisce, per la prima parte di una determinata discussione, un elenco degli oratori che include uno o più turni di intervento per ciascun gruppo politico che desidera prendere la parola, secondo un ordine basato sulle dimensioni del gruppo stesso, e un turno per un deputato non iscritto.

4. Il tempo di parola per questa parte della discussione è ripartito sulla base dei seguenti criteri:

a) una prima frazione del tempo di parola è ripartita in parti uguali fra tutti i gruppi;

b) una seconda frazione è ripartita tra i gruppi proporzionalmente al numero totale dei loro membri;

c) ai deputati non iscritti è attribuito globalmente un tempo di parola calcolato secondo le frazioni accordate a ciascun gruppo in conformità delle precedenti lettere a) e b).

5. Qualora per più punti all'ordine del giorno si stabilisca un'unica ripartizione del tempo di parola, i gruppi comunicano al presidente quale frazione del tempo loro assegnato sarà utilizzata per ogni singolo punto. Il presidente vigila affinché tali tempi di parola siano rispettati.

6. Il resto del tempo riservato alla discussione non è preventivamente ripartito in modo specifico. Per contro, il presidente invita i deputati a intervenire, come regola generale, per non più di un minuto assicurando, per quanto possibile, che intervengano alternativamente oratori di tendenze politiche diverse e di diversi Stati membri.

7. Su richiesta, può essere data precedenza d'intervento al presidente o al relatore della commissione competente e ai presidenti dei gruppi politici che prendono la parola a nome dei loro gruppi ovvero ai loro sostituti.

8. Il presidente può concedere la parola ai deputati che indichino, mostrando un cartellino blu, che desiderano rivolgere ad un altro deputato, durante il suo intervento, un'interrogazione

di durata non superiore a mezzo minuto, sempreché l'oratore sia d'accordo e sempreché il presidente ritenga che ciò non perturbi lo sviluppo della discussione.

9. La durata del tempo di parola è limitata a un minuto per gli interventi sul processo verbale dei lavori, sulle mozioni procedurali e sulle modifiche al progetto definitivo di ordine del giorno o all'ordine del giorno.

10. Il presidente, senza pregiudizio degli altri suoi poteri disciplinari, può far espungere dal resoconto integrale delle sedute gli interventi dei deputati che non hanno preliminarmente ottenuto la parola o che continuano a parlare oltre il tempo loro assegnato.

11. Nella discussione su una relazione, alla Commissione e al Consiglio viene di norma data la parola immediatamente dopo l'intervento illustrativo del relatore. Alla Commissione, al Consiglio e al relatore può essere data nuovamente la parola, in particolare per replicare alle dichiarazioni dei deputati.

12. I deputati che non hanno preso la parola nella discussione possono, al massimo una volta in ogni tornata, presentare una dichiarazione scritta che non superi le 200 parole e che sarà allegata al resoconto integrale della discussione.

13. Fatto salvo l'articolo 230 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il presidente cerca di concordare con la Commissione, il Consiglio e il presidente del Consiglio europeo l'assegnazione alle due istituzioni di un tempo di parola adeguato.

*Articolo 150***Interventi di un minuto**

Per non più di trenta minuti durante la prima seduta di ciascuna tornata, il presidente dà la parola ai deputati che desiderano effettuare interventi di un minuto al massimo per richiamare l'attenzione del Parlamento su una questione avente rilevanza politica. Il presidente può decidere di accordare successivamente, durante la stessa tornata, un analogo tempo di parola.

*Articolo 151***Fatto personale**

1. Ogni deputato che chiedi di parlare per fatto personale è ascoltato alla fine della discussione sul punto dell'ordine del giorno in corso, o al momento dell'approvazione del processo verbale della seduta cui si riferisce la richiesta di intervento.

L'oratore non può intervenire sull'argomento della discussione, ma deve limitarsi a respingere affermazioni fatte nel corso della discussione con riferimento alla sua persona o a opinioni che gli sono state attribuite oppure a rettificare proprie dichiarazioni precedenti.

2. Salvo decisione contraria del Parlamento, non può essere concesso un tempo superiore ai tre minuti per dichiarazioni per fatto personale.

CAPITOLO 4

Misure in caso di mancato rispetto delle norme di comportamento applicabili ai deputati

Articolo 152

Misure immediate

1. Il presidente richiama all'ordine il deputato che turbi il regolare svolgimento della seduta o il cui comportamento non sia compatibile con le pertinenti disposizioni dell'articolo 9.

2. In caso di recidiva, il presidente lo richiama nuovamente all'ordine con iscrizione nel processo verbale.

3. Qualora la turbativa continui o in caso di nuova recidiva, il presidente può togliergli la parola ed espellerlo dall'aula per il resto della seduta. In caso di gravità eccezionale egli può altresì ricorrere a quest'ultima misura immediatamente e senza un secondo richiamo all'ordine. Il segretario generale vigila immediatamente sull'esecuzione di un siffatto provvedimento, con l'assistenza degli uscieri e, se necessario, del personale di sicurezza del Parlamento.

4. In caso di tumulti e azioni di disturbo che pregiudichino il proseguimento dei lavori, il presidente, al fine di ristabilire l'ordine, sospende la seduta per un dato tempo o la toglie. Se riescono vani i suoi richiami, abbandona il seggio e la seduta è sospesa. Essa riprende previa convocazione da parte del presidente.

5. I poteri definiti ai paragrafi da 1 a 4 sono attribuiti, mutatis mutandis, al presidente di seduta di organi, commissioni e delegazioni quali definiti dal presente regolamento.

6. Se del caso, in funzione della gravità della violazione delle norme di comportamento, il presidente di seduta può presentare al presidente una richiesta di attuazione dell'articolo 153, al massimo entro la tornata successiva o la riunione seguente dell'organo, della commissione o della delegazione interessati.

Articolo 153

Sanzioni

1. Nel caso di infrazioni all'ordine o di turbativa dell'attività del Parlamento con modalità eccezionalmente gravi, in violazione dei principi definiti all'articolo 9, il presidente, previa consultazione del deputato interessato, adotta con decisione motivata la sanzione adeguata e la notifica all'interessato e ai

presidenti degli organi, commissioni e delegazioni ai quali appartiene, prima di informarne l'aula.

2. La valutazione dei comportamenti osservati deve tener conto del loro carattere puntuale, ricorrente o permanente nonché del loro grado di gravità sulla base degli orientamenti generali allegati al presente regolamento ⁽¹⁷⁾.

3. La sanzione può consistere in una o più di una delle misure seguenti:

- a) ammonizione;
- b) perdita del diritto all'indennità di soggiorno per un periodo da due a dieci giorni;
- c) fatto salvo l'esercizio del diritto di voto in plenaria e con riserva in tal caso del rigoroso rispetto delle norme di comportamento, sospensione temporanea, per un periodo da due a dieci giorni consecutivi di riunione del Parlamento o di uno qualsiasi dei suoi organi, commissioni o delegazioni, dalla partecipazione a tutte o a una parte delle attività del Parlamento;
- d) presentazione alla Conferenza dei presidenti, conformemente all'articolo 19, di una proposta intesa a portare alla sospensione o al ritiro di uno o dei mandati elettivi occupati in seno al Parlamento.

Articolo 154

Modalità di ricorso interno

Il deputato interessato può presentare all'Ufficio di presidenza, entro il termine di due settimane a decorrere dalla notifica della sanzione adottata dal presidente, un ricorso interno che sospende l'applicazione della sanzione. L'Ufficio di presidenza può, entro quattro settimane dalla presentazione del ricorso, annullare, confermare o ridurre la portata della sanzione adottata fatti salvi i diritti di ricorso esterni a disposizione dell'interessato. In assenza di decisione dell'Ufficio di presidenza entro il termine impartito, la sanzione è considerata nulla e non avvenuta.

⁽¹⁷⁾ Cfr. allegato XVI.

CAPITOLO 5

Numero legale e votazioni

Articolo 155

Numero legale

1. Il Parlamento è sempre in numero per deliberare, per discutere il suo ordine del giorno e per approvare il processo verbale.

2. Il numero legale è raggiunto quando si trovi riunito nell'aula un terzo dei deputati che compongono il Parlamento.

3. Le votazioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti, a meno che, all'atto della votazione, il presidente, su preventiva richiesta di almeno quaranta deputati, non constati che il numero legale non è presente. Qualora dalla votazione risulti la mancanza del numero legale, la votazione è iscritta all'ordine del giorno della seduta successiva.

Una richiesta di verifica del numero legale può essere presentata soltanto da almeno quaranta deputati. Una richiesta presentata a nome di un gruppo politico non è ricevibile.

Nello stabilire l'esito della votazione si includono nel computo, ai sensi del paragrafo 2, tutti i deputati presenti in aula e, ai sensi del paragrafo 4, tutti i deputati che hanno chiesto la verifica. Non può farsi ricorso in questo caso al sistema di votazione elettronico. La chiusura delle porte dell'aula non ha luogo.

Se il numero legale non è raggiunto, il presidente non proclama il risultato della votazione, ma annuncia invece la mancanza del numero legale.

Il paragrafo 3, ultima frase, non si applica in caso di votazione su una mozione di procedura bensì soltanto in caso di votazione sul merito di una questione.

4. I deputati che hanno chiesto la verifica del numero legale sono inclusi nel numero dei presenti, ai sensi del paragrafo 2, anche se non sono più presenti in aula.

I deputati che abbiano richiesto la verifica del numero legale devono essere presenti in aula quando la richiesta viene presentata.

5. Qualora siano presenti meno di quaranta deputati, il presidente può constatare che il numero legale non è presente.

Articolo 156

Presentazione e svolgimento degli emendamenti

1. La commissione competente per il merito, un gruppo politico o almeno quaranta deputati possono presentare emendamenti affinché siano esaminati in aula.

Gli emendamenti vanno presentati per iscritto e firmati dai loro autori.

Gli emendamenti ai documenti di carattere legislativo di cui all'articolo 43, paragrafo 1, possono essere corredati di una breve motivazione. Tale motivazione è redatta sotto la responsabilità dell'autore e non è posta in votazione.

2. Con riserva delle limitazioni stabilite all'articolo 157, un emendamento può tendere a modificare qualsiasi parte di un testo e può avere lo scopo di sopprimere, aggiungere o sostituire parole o cifre.

Per «testo» si intende, nel presente articolo e nell'articolo 157, l'insieme di una proposta di risoluzione, di un progetto di risoluzione legislativa, di una proposta di decisione ovvero di una proposta di atto legislativo.

3. Il presidente fissa un termine per la presentazione degli emendamenti.

4. Un emendamento può essere svolto, durante la discussione, dal suo autore o da qualsiasi altro deputato designato come sostituto dall'autore dell'emendamento.

5. Un emendamento ritirato dal suo autore decade, a meno che un altro deputato non lo faccia proprio immediatamente.

6. Se il Parlamento non decide altrimenti, gli emendamenti possono essere posti in votazione solo quando siano stampati e distribuiti in tutte le lingue ufficiali. Tale decisione non può essere presa quando vi sia opposizione da parte di almeno quaranta deputati. Il Parlamento evita di prendere decisioni suscettibili di tradursi in uno svantaggio inaccettabile per i deputati che utilizzano una determinata lingua.

Qualora siano presenti meno di cento deputati, il Parlamento non può decidere altrimenti quando vi sia obiezione di almeno un decimo dei deputati presenti.

Gli emendamenti presentati oralmente in commissione possono essere posti in votazione, salvo che un membro della commissione vi si opponga.

Articolo 157

Ricevibilità degli emendamenti

1. Un emendamento non è ricevibile se

a) il suo contenuto non ha alcun rapporto diretto con il testo che tende a modificare;

b) tende a sopprimere o sostituire la totalità di un testo;

c) tende a modificare più di uno degli articoli o dei paragrafi del testo cui si riferisce. Tale disposizione non si applica agli emendamenti di compromesso né agli emendamenti volti ad apportare modifiche identiche a una particolare formulazione che ricorra in tutto il testo;

d) risulta che in almeno una delle lingue ufficiali il testo su cui verte l'emendamento non richiede modifiche; in tal caso il presidente ricerca con gli interessati una soluzione linguistica adeguata.

2. Un emendamento decade se incompatibile con precedenti deliberazioni sul medesimo testo nel corso della stessa votazione.

3. Il presidente decide in ordine alla ricevibilità degli emendamenti.

La decisione del presidente sulla ricevibilità degli emendamenti non è presa sulla sola base delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2, bensì sulla base delle disposizioni del regolamento in generale.

4. Un gruppo politico o almeno quaranta deputati possono presentare una proposta di risoluzione volta a sostituire una proposta di risoluzione non legislativa inserita in una relazione di commissione.

In tal caso, il gruppo o i deputati interessati non possono presentare emendamenti alla proposta di risoluzione della commissione competente. La proposta di risoluzione alternativa non può essere più lunga di quella della commissione competente ed è presentata in aula per un'unica votazione senza emendamenti.

L'articolo 110, paragrafo 4, si applica *mutatis mutandis*.

Articolo 158

Procedura di votazione

1. Il Parlamento applica la seguente procedura per le votazioni sulle relazioni:

- a) dapprima, votazione sugli eventuali emendamenti al testo che è alla base della relazione della commissione competente;
- b) successivamente, votazione sull'insieme del testo, eventualmente modificato;
- c) quindi, votazione sugli emendamenti alla proposta di risoluzione o al progetto di risoluzione legislativa;
- d) infine, votazione sull'insieme della proposta di risoluzione o del progetto di risoluzione legislativa (votazione finale).

Il Parlamento non vota sulla motivazione contenuta nella relazione.

2. La seguente procedura si applica alla seconda lettura:

- a) qualora non sia stata presentata una proposta di reiezione o modifica della posizione del Consiglio, essa si considera approvata in conformità dell'articolo 72;
- b) la votazione su una proposta di reiezione della posizione del Consiglio si svolge prima di quella sugli emendamenti (cfr. articolo 65, paragrafo 1);
- c) qualora siano stati presentati più emendamenti alla posizione del Consiglio, essi sono posti in votazione secondo l'ordine di cui all'articolo 161;
- d) qualora il Parlamento abbia proceduto a una votazione intesa a modificare la posizione del Consiglio, si può passare a un'altra votazione sull'insieme del testo solo conformemente all'articolo 65, paragrafo 2.

3. La procedura di cui all'articolo 69 si applica alla terza lettura.

4. Nelle votazioni di testi legislativi e di proposte di risoluzione non legislativa, si procede prima a votare il dispositivo e poi i visti e i considerando. Gli emendamenti che contraddicono l'esito di una precedente votazione decadono.

5. Al momento della votazione sono consentiti soltanto brevi interventi del relatore per esporre la posizione della sua commissione sugli emendamenti posti in votazione.

Articolo 159

Parità di voti

1. In caso di parità di voti in una votazione a norma dell'articolo 158, paragrafo 1, lettere b) o d), l'insieme del testo è rinviato alla commissione. Tale procedura si applica anche nel caso di votazioni a norma degli articoli 3 e 7 e nel caso di votazioni finali a norma degli articoli 186 e 198, fermo restando che, per quanto riguarda questi due ultimi articoli, il rinvio è alla Conferenza dei presidenti.

2. In caso di parità di voti sull'insieme dell'ordine del giorno (articolo 140), sull'insieme del processo verbale (articolo 179) o su un testo posto in votazione per parti separate a norma dell'articolo 163, il testo si considera approvato.

3. In tutti gli altri casi di parità di voti, fatti salvi gli articoli che richiedono una maggioranza qualificata, il testo o la proposta sono respinti.

Articolo 160

Basi della votazione

1. La votazione sulle relazioni si svolge sulla base di una raccomandazione della commissione competente per il merito. La commissione può delegare tale compito al suo presidente e al relatore.

2. La commissione può raccomandare di votare sull'insieme degli emendamenti o su singoli emendamenti in blocco, di approvarli o respingerli oppure di dichiararne la nullità.

Essa può anche proporre emendamenti di compromesso.

3. Qualora essa proponga una votazione in blocco, si vota dapprima, e in blocco, sugli emendamenti in questione.

4. Qualora la commissione proponga un emendamento di compromesso, su di esso si vota prioritariamente.

5. Sugli emendamenti per i quali è richiesta la votazione per appello nominale si vota singolarmente.

6. Per una votazione in blocco o su un emendamento di compromesso non è consentita la votazione per parti separate.

Articolo 161

Ordine di votazione degli emendamenti

1. Gli emendamenti hanno la precedenza sul testo cui si riferiscono e sono posti in votazione prima di quest'ultimo.

2. Se due o più emendamenti che si escludono a vicenda concernono la stessa parte di testo, quello che si allontana di più dal testo di base ha la precedenza e deve essere posto in votazione per primo. La sua approvazione determina la reiezione degli altri emendamenti. Se esso è respinto, è posto in votazione l'emendamento che viene così ad avere la precedenza e così di seguito per ognuno degli emendamenti successivi. In caso di dubbio sulla precedenza, il presidente decide. Qualora tutti gli emendamenti siano respinti, il testo originale è considerato approvato a meno che, entro il termine specificato, non sia stata richiesta una votazione distinta.

3. Il presidente può porre dapprima in votazione il testo di base o mettere ai voti un emendamento che si allontani di meno dal testo di base prima di quello che maggiormente se ne discosta.

Se uno di questi testi è approvato, tutti gli altri emendamenti sullo stesso punto decadono.

4. In via eccezionale, su proposta del presidente, possono essere posti in votazione emendamenti presentati dopo la chiusura della discussione, se si tratta di emendamenti di compromesso o qualora si presentino problemi tecnici. Il presidente deve ottenere il consenso del Parlamento per porre in votazione tali emendamenti.

Ai sensi dell'articolo 157, paragrafo 3, il presidente decide in ordine alla ricevibilità degli emendamenti. Nel caso di un emendamento di compromesso presentato dopo la chiusura della discussione, in conformità del presente paragrafo, il presidente decide in ordine alla ricevibilità assicurandosi di volta in volta che tale emendamento abbia carattere di compromesso.

Criteri generali di ricevibilità: si può stabilire, in linea di massima, che:

— *gli emendamenti di compromesso non possono riferirsi a parti del testo sulle quali non siano stati presentati emendamenti prima del termine per la loro presentazione,*

— *gli emendamenti di compromesso sono presentati dai gruppi politici, dai presidenti o dai relatori delle commissioni interessate o dagli autori di altri emendamenti,*

— *gli emendamenti di compromesso comportano il ritiro di altri emendamenti sullo stesso punto.*

Solo il presidente può proporre che vengano presi in considerazione emendamenti di compromesso. Per porre in votazione l'emendamento, il presidente deve ottenere il consenso del Parlamento chiedendo a tal fine se vi sono obiezioni nei confronti della votazione di un emendamento di compromesso. Nel caso in cui vi siano obiezioni, il Parlamento decide a maggioranza dei voti espressi.

5. Qualora la commissione competente abbia presentato una serie di emendamenti a un testo che forma oggetto della relazione, il presidente li pone in votazione in blocco, a meno che un gruppo politico o almeno quaranta deputati non abbiano chiesto una votazione distinta o a meno che non siano stati presentati altri emendamenti.

6. Il presidente può porre in votazione altri emendamenti in blocco qualora essi siano complementari. In tal caso, segue la procedura di cui al paragrafo 5. Gli autori di emendamenti complementari possono proporre la votazione in blocco.

7. Il presidente può decidere, a seguito dell'approvazione o della reiezione di uno specifico emendamento, che altri emendamenti simili per contenuto o per obiettivo siano posti in votazione in blocco. Il presidente può chiedere l'accordo del Parlamento prima di procedere.

Una tale serie di emendamenti può riferirsi a parti diverse del testo originale.

8. Qualora autori diversi presentino due o più emendamenti identici, questi ultimi sono posti in votazione come un unico emendamento.

Articolo 162

Esame in commissione degli emendamenti presentati per la votazione in aula

Qualora gli emendamenti e le richieste di votazione distinta o per parti separate presentati a una relazione che dovrà essere esaminata in aula siano più di cinquanta, il presidente, dopo aver consultato il presidente della commissione competente, può chiedere a quest'ultima di riunirsi per esaminare detti emendamenti o richieste. Gli emendamenti o le richieste di votazione distinta o per parti separate che in questa fase non siano approvati da un decimo dei deputati che compongono la commissione non sono posti in votazione in aula.

Articolo 163

Votazione per parti separate

1. Qualora il testo da porre in votazione contenga più disposizioni o si riferisca a più argomenti o sia suscettibile di essere distinto in più parti aventi un proprio significato e/o un proprio valore normativo, un gruppo politico o almeno quaranta deputati possono chiedere la votazione per parti separate.

2. La richiesta deve essere presentata la sera precedente la votazione, a meno che il presidente non fissi un'altra scadenza. Il presidente decide in ordine a tale richiesta.

Articolo 164

Diritto di voto

Il diritto di voto è personale.

I deputati esprimono il loro voto individualmente e personalmente.

Ogni infrazione del presente articolo è considerata come grave turbativa della seduta, ai sensi dell'articolo 153, paragrafo 1, e comporta le conseguenze giuridiche di cui è fatta menzione in detto articolo.

Articolo 165

Votazione

1. Il Parlamento vota di norma per alzata di mano.

2. Qualora il presidente decida che il risultato è incerto, si procede alla votazione elettronica e, in caso di guasto del dispositivo elettronico di voto, per alzata e seduta.

3. Il risultato della votazione è registrato.

Articolo 166

Votazione finale

In sede di votazione su una proposta di atto legislativo, che si tratti di una votazione unica e/o finale, il Parlamento vota per appello nominale ricorrendo al sistema di votazione elettronica.

Articolo 167

Votazione per appello nominale

1. Oltre ai casi previsti all'articolo 106, paragrafo 4, all'articolo 107, paragrafo 5, e all'articolo 166, la votazione per appello nominale ha luogo qualora un gruppo politico o almeno quaranta deputati lo chiedano per iscritto la sera prima della votazione, a meno che il presidente non fissi un'altra scadenza.

2. La votazione per appello nominale si svolge utilizzando il sistema di votazione elettronica. Qualora quest'ultimo non possa essere utilizzato per motivi tecnici, si procede all'appello nominale per ordine alfabetico, cominciando con il nome del deputato estratto a sorte. Il presidente è chiamato per ultimo a votare.

Il voto ha luogo ad alta voce e si esprime con «sì», «no» o «astensione». Per l'approvazione o la reiezione entrano nel calcolo dei voti espressi soltanto i voti a favore e contro. Il computo dei voti è constatato dal presidente, che proclama il risultato della votazione.

Il risultato della votazione è iscritto nel processo verbale della seduta secondo l'ordine alfabetico nominativo dei deputati elencati secondo il rispettivo gruppo politico, con l'indicazione del voto espresso da ciascun deputato.

Articolo 168

Votazione elettronica

1. Il presidente può decidere in qualsiasi momento il ricorso al sistema di votazione elettronico per tutte le votazioni previste agli articoli 165, 167 e 169.

Se il ricorso al sistema elettronico non è possibile per motivi tecnici, la votazione ha luogo a norma dell'articolo 165, dell'articolo 167, paragrafo 2, e dell'articolo 169.

Le modalità tecniche di utilizzazione del sistema elettronico sono disciplinate da istruzioni dell'Ufficio di presidenza.

2. In caso di votazione mediante sistema elettronico, è registrato soltanto il risultato numerico della votazione.

Se, tuttavia, è stata richiesta una votazione per appello nominale ai sensi dell'articolo 167, paragrafo 1, è registrato il risultato nominativo della votazione, il quale è pubblicato sul processo verbale della seduta secondo l'ordine alfabetico nominativo dei deputati elencati secondo il rispettivo gruppo politico.

3. La votazione per appello nominale si svolge conformemente alle disposizioni dell'articolo 167, paragrafo 2, qualora la maggioranza dei deputati presenti lo richieda; per verificare se detta condizione è soddisfatta si può fare ricorso al sistema di cui al paragrafo 1.

Articolo 169

Votazione a scrutinio segreto

1. Per le nomine, fatta salva l'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 1, dell'articolo 186, paragrafo 1, e dell'articolo 191, paragrafo 2, secondo comma, la votazione ha luogo a scrutinio segreto.

Entrano nel calcolo dei voti espressi solamente le schede recanti i nomi di deputati di cui è stata presentata la candidatura.

2. La votazione può aver luogo a scrutinio segreto nel caso in cui almeno un quinto dei deputati che compongono il Parlamento ne faccia richiesta. Tale richiesta deve essere presentata prima dell'inizio della votazione.

Nel caso in cui almeno un quinto dei deputati che compongono il Parlamento presenti la richiesta di tenere una votazione a scrutinio segreto prima dell'inizio della votazione, il Parlamento è tenuto a procedere a tale votazione.

3. Una richiesta di votazione a scrutinio segreto ha la precedenza rispetto a una richiesta di votazione per appello nominale.

4. Lo spoglio delle schede per ogni scrutinio segreto è effettuato da due a otto scrutatori estratti a sorte tra i deputati, salvo in caso di votazione elettronica.

Per le votazioni di cui al paragrafo 1 i candidati non possono essere scrutatori.

I nomi dei deputati che hanno partecipato a una votazione a scrutinio segreto sono pubblicati sul processo verbale della seduta nel corso della quale ha avuto luogo la votazione stessa.

Articolo 170

Dichiarazioni di voto

1. Allorché la discussione generale è conclusa, ogni deputato può rilasciare una dichiarazione orale di non oltre un minuto o una dichiarazione scritta di non oltre 200 parole sulla votazione finale. La dichiarazione è inserita nel resoconto integrale delle discussioni.

Un gruppo politico può rilasciare una dichiarazione di durata non superiore a due minuti.

Una richiesta di dichiarazione di voto non è più ricevibile dopo l'inizio della prima dichiarazione.

Sono ammesse dichiarazioni di voto sulla votazione finale per qualsiasi argomento sottoposto al Parlamento. Ai fini del presente articolo l'espressione «votazione finale» non si riferisce al tipo di votazione, ma all'ultima votazione su un punto qualsiasi.

2. Non sono ammesse dichiarazioni di voto nel caso di votazioni su questioni procedurali.

3. Qualora una proposta di atto legislativo o una relazione siano iscritte all'ordine del giorno del Parlamento a norma dell'articolo 138 del regolamento, i deputati possono rilasciare dichiarazioni di voto scritte, conformemente al paragrafo 1.

Le dichiarazioni di voto, orali o scritte, devono avere un nesso diretto con il testo posto in votazione.

Articolo 171

Contestazione della votazione

1. Il presidente dichiara l'apertura e la chiusura di ogni singola votazione.

2. Dopo che il presidente ha dichiarato aperta la votazione non è ammesso alcun intervento, se non da parte del presidente stesso, fino a che quest'ultimo abbia dichiarato chiusa la votazione.

3. I richiami al regolamento concernenti la validità di una votazione possono essere formulati dopo che il presidente ne ha dichiarato la chiusura.

4. Dopo la proclamazione del risultato di una votazione per alzata di mano può essere chiesta la controprova. Essa ha luogo ricorrendo al sistema elettronico.

5. Sulla validità del risultato proclamato decide il presidente. La sua decisione è inoppugnabile.

CAPITOLO 6

Interventi sulla procedura

Articolo 172

Mozioni di procedura

1. Hanno precedenza su ogni altra le richieste di intervento per le mozioni di procedura aventi lo scopo di:

- a) porre una questione pregiudiziale (articolo 174);
- b) chiedere il rinvio in commissione (articolo 175);
- c) chiedere la chiusura della discussione (articolo 176);
- d) chiedere l'aggiornamento della discussione e della votazione (articolo 177);
- e) chiedere la sospensione o la chiusura della seduta (articolo 178).

Su tali mozioni possono unicamente intervenire, oltre agli autori,

un oratore a favore e uno contrario e il presidente o il relatore della commissione competente.

2. Il tempo di parola non può superare un minuto.

Articolo 173

Richiamo al regolamento

1. La facoltà di parlare può essere concessa a un deputato per attirare l'attenzione del presidente sul mancato rispetto del regolamento. All'inizio del suo intervento il deputato deve indicare l'articolo cui si riferisce.

2. Le richieste di intervento sul regolamento hanno la precedenza su ogni altra.

3. Il tempo di parola non può superare un minuto.

4. Sul richiamo al regolamento il presidente decide immediatamente in conformità delle disposizioni del regolamento e comunica la sua decisione subito dopo il richiamo al regolamento. Non si procede a votazione.

5. In via eccezionale, e sempre che il rinvio della decisione non provochi l'aggiornamento della discussione in corso, il presidente può dichiarare che la sua decisione sarà comunicata successivamente, e comunque entro un termine non superiore alle 24 ore dal richiamo al regolamento. Egli può sottoporre la questione alla commissione competente.

Una richiesta d'intervento per richiamo al regolamento deve riferirsi al punto in esame dell'ordine del giorno. Il presidente può dar luogo ad

una richiesta di intervento che riguardi un altro tema, ad un momento opportuno, per esempio non appena concluso l'esame del punto dell'ordine del giorno in questione ovvero prima della sospensione della seduta.

Articolo 174

Questione pregiudiziale

1. All'apertura della discussione su un determinato punto dell'ordine del giorno può essere proposto il rifiuto della discussione per motivi di irricevibilità del punto in questione. La votazione sulla proposta ha luogo immediatamente.

L'intenzione di sollevare una questione pregiudiziale è notificata con almeno 24 ore di anticipo al presidente, che ne informa immediatamente il Parlamento.

2. Nel caso in cui la proposta sia accolta, il Parlamento passa immediatamente al punto successivo dell'ordine del giorno.

Articolo 175

Rinvio in commissione

1. Un gruppo politico o almeno quaranta deputati possono chiedere il rinvio in commissione al momento della fissazione dell'ordine del giorno o prima dell'apertura della discussione.

L'intenzione di chiedere il rinvio in commissione è notificata con almeno 24 ore di anticipo al presidente, che ne informa immediatamente il Parlamento.

2. Il rinvio in commissione può essere chiesto anche da un gruppo politico o da almeno quaranta deputati prima o durante la votazione. Tale richiesta è messa immediatamente ai voti.

3. La richiesta può essere presentata solo una volta in ciascuna di queste diverse fasi della procedura.

4. Il rinvio in commissione interrompe il dibattito sul punto in esame.

5. Il Parlamento può impartire alla commissione un termine entro il quale presentare le sue conclusioni.

Articolo 176

Chiusura della discussione

1. La chiusura di una discussione può essere proposta dal presidente o chiesta da un gruppo politico o da almeno quaranta deputati prima che sia esaurito l'elenco degli oratori. La relativa votazione ha luogo immediatamente.

2. Nel caso in cui la proposta o la richiesta siano accolte, ha ancora facoltà di parlare un solo deputato per ogni gruppo non ancora intervenuto nella discussione.

3. Dopo gli interventi di cui al paragrafo 2, la discussione è chiusa e il Parlamento procede alla votazione sulla questione, a meno che non sia stato preventivamente fissato il momento della votazione.

4. Qualora la proposta o la richiesta siano respinte, non possono essere ripresentate durante la stessa discussione, salvo che dal presidente.

Articolo 177

Aggiornamento della discussione e della votazione

1. All'apertura della discussione su un determinato punto dell'ordine del giorno, un gruppo politico o almeno quaranta deputati possono proporre che la discussione sia aggiornata fino a un momento stabilito. La votazione sulla proposta ha luogo immediatamente.

L'intenzione di proporre l'aggiornamento della discussione deve essere notificata con almeno ventiquattro ore di anticipo al presidente, che ne informa immediatamente il Parlamento.

CAPITOLO 7

Pubblicità dei lavori

Articolo 179

Processo verbale

1. Il processo verbale di ogni seduta, che illustra nei dettagli i lavori e le decisioni del Parlamento e i nomi degli oratori, è distribuito almeno mezz'ora prima dell'inizio della parte pomeridiana della seduta successiva.

Nell'ambito delle procedure legislative, sono considerate decisioni, ai sensi della presente disposizione, anche tutti gli emendamenti approvati dal Parlamento, anche in caso di reiezione finale della proposta della Commissione a norma dell'articolo 56, paragrafo 1, o della posizione del Consiglio a norma dell'articolo 65, paragrafo 3.

2. All'inizio della parte pomeridiana di ogni seduta il presidente sottopone all'approvazione del Parlamento il processo verbale della seduta precedente.

3. Quando il processo verbale è oggetto di contestazione, il Parlamento decide, se del caso, circa la presa in considerazione delle modifiche richieste. Nessun deputato può intervenire sul tema per più di un minuto.

4. Il processo verbale, munito delle firme del presidente e del segretario generale, è depositato negli archivi del Parlamento. Esso è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 180

Testi approvati

1. I testi approvati dal Parlamento sono pubblicati immediatamente dopo la votazione. Essi sono presentati al Parlamento

2. Nel caso in cui la proposta sia accolta, il Parlamento passa al punto successivo dell'ordine del giorno. La discussione oggetto dell'aggiornamento deve essere ripresa al momento stabilito.

3. Nel caso in cui la proposta sia respinta, non può essere ripresentata nel corso della stessa tornata.

4. Prima o durante una votazione, un gruppo politico o almeno quaranta deputati possono proporre l'aggiornamento. La votazione sulla proposta ha luogo immediatamente.

Qualora il Parlamento decida di aggiornare una discussione a una tornata successiva, la decisione deve indicare la tornata all'ordine del giorno della quale la discussione deve essere iscritta, fermo restando che l'ordine del giorno di tale tornata è stabilito in conformità degli articoli 137 e 140.

Articolo 178

Sospensione o chiusura della seduta

Nel corso di una discussione o di una votazione la seduta può essere sospesa o chiusa se lo decide il Parlamento su proposta del presidente o su richiesta di un gruppo politico o di almeno quaranta deputati. La votazione sulla proposta o sulla richiesta ha luogo immediatamente.

unitamente al processo verbale della rispettiva seduta e sono conservati negli archivi del Parlamento.

2. I testi approvati dal Parlamento sono oggetto di una messa a punto giuridico-linguistica sotto la responsabilità del presidente. Qualora i testi in questione siano approvati in base ad un accordo raggiunto tra il Parlamento e il Consiglio, tale messa a punto è effettuata dalle due istituzioni in stretta cooperazione e di comune accordo.

3. Si applica la procedura di cui all'articolo 216 qualora, onde garantire la coerenza e la qualità del testo conformemente alla volontà espressa dal Parlamento, siano necessari adeguamenti che vadano al di là della correzione di errori tipografici o delle correzioni necessarie per assicurare la concordanza di tutte le versioni linguistiche, come pure la loro correttezza linguistica e coerenza terminologica.

4. Le posizioni approvate dal Parlamento ai sensi della procedura legislativa ordinaria si presentano sotto forma di un testo consolidato. Qualora la votazione del Parlamento non sia basata su un accordo con il Consiglio, il testo consolidato indica tutti gli emendamenti approvati.

5. Dopo la messa a punto, il presidente e il segretario generale appongono la firma in calce ai testi approvati, che sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 181

Resoconto integrale

1. Per ogni seduta è redatto, in tutte le lingue ufficiali, un resoconto integrale delle discussioni.
2. Gli oratori sono tenuti a restituire le correzioni al testo integrale dei loro discorsi al Segretariato entro una settimana.
3. Il resoconto integrale è pubblicato come allegato alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

4. I deputati possono richiedere con breve preavviso la traduzione di estratti del resoconto integrale.

Articolo 182

Registrazione audiovisiva delle discussioni

Dopo ogni seduta è prodotta e resa immediatamente accessibile sul sito web del Parlamento una registrazione audiovisiva delle discussioni, comprendente le audioregistrazioni provenienti da tutte le cabine di interpretazione.

TITOLO VII

COMMISSIONI E DELEGAZIONI

CAPITOLO 1

Commissioni — Costituzione e attribuzioni

Articolo 183

Costituzione delle commissioni permanenti

Su proposta della Conferenza dei presidenti, il Parlamento costituisce commissioni permanenti, le cui attribuzioni sono fissate in un allegato al presente regolamento⁽¹⁸⁾. L'elezione dei membri delle commissioni ha luogo nel corso della prima tornata del Parlamento neoeletto e, di nuovo, dopo due anni e mezzo.

Le attribuzioni delle commissioni permanenti possono essere fissate in un momento diverso da quello della loro costituzione.

Articolo 184

Costituzione delle commissioni speciali

Su proposta della Conferenza dei presidenti il Parlamento può in qualsiasi momento costituire commissioni speciali le cui attribuzioni, la cui composizione e il cui mandato sono fissati contemporaneamente alla decisione della loro costituzione; il mandato di tali commissioni non può superare i dodici mesi, a meno che il Parlamento non prolunghi questo periodo alla sua scadenza.

Poiché le attribuzioni, la composizione e il mandato delle commissioni speciali sono fissati contemporaneamente alla decisione con la quale dette commissioni sono costituite, il Parlamento non può in seguito decidere di modificare le loro attribuzioni, né per limitarle né per ampliarle.

Articolo 185

Commissioni di inchiesta

1. Il Parlamento può, su richiesta di un quarto dei suoi membri, costituire una commissione di inchiesta incaricata di esaminare le denunce di infrazione del diritto dell'Unione o di cattiva amministrazione nell'applicazione della legislazione dell'Unione risultanti da atti di un'istituzione o di un organo delle Comunità europee o di un'amministrazione pubblica di uno Stato membro o di persone cui la legislazione dell'Unione conferisce il mandato di applicare quest'ultima.

La decisione di costituire una commissione di inchiesta è pubblicata entro un mese nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Il Parlamento prende inoltre tutte le misure necessarie per diffondere questa decisione quanto più ampiamente possibile.

2. Le modalità di funzionamento di una commissione di inchiesta sono disciplinate dalle disposizioni del presente regolamento applicabili alle commissioni, fatte salve le disposizioni particolari previste dal presente articolo e dalla decisione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 19 aprile 1995 relativa alle modalità per l'esercizio del diritto d'inchiesta del Parlamento europeo, allegata al presente regolamento⁽¹⁹⁾.

3. La richiesta di costituire una commissione di inchiesta deve contenere l'indicazione precisa dell'oggetto dell'indagine e includere una motivazione particolareggiata. Il Parlamento, su proposta della Conferenza dei presidenti, decide in merito alla costituzione della commissione e, qualora decida di costituirla, in merito alla sua composizione, conformemente al disposto dell'articolo 186.

4. La commissione di inchiesta conclude i propri lavori, con la presentazione di una relazione, entro un termine massimo di dodici mesi. A due riprese il Parlamento può decidere di prorogare detto termine di altri tre mesi.

In seno alla commissione hanno diritto di voto soltanto i membri titolari o, in loro assenza, i supplenti permanenti.

5. La commissione di inchiesta elegge il proprio presidente e due vicepresidenti e nomina uno o più relatori. La commissione può inoltre affidare ai suoi membri missioni, incarichi specifici o deleghe, fermo restando che essi devono poi riferirle in modo circostanziato.

Nell'intervallo tra una riunione e l'altra, l'Ufficio di presidenza esercita, in casi di emergenza o necessità, i poteri della commissione, con riserva di ratifica nella riunione successiva.

⁽¹⁸⁾ Cfr. allegato VII.

⁽¹⁹⁾ Cfr. allegato IX.

6. Qualora una commissione di inchiesta ritenga che un suo diritto non sia stato rispettato, propone al presidente del Parlamento di prendere le opportune iniziative.

7. La commissione di inchiesta può rivolgersi alle istituzioni o persone di cui all'articolo 3 della decisione menzionata al paragrafo 2 in vista dello svolgimento di audizioni o per ottenere documenti.

Le spese di viaggio e di soggiorno dei membri e dei dipendenti delle istituzioni e degli organi dell'Unione sono a carico di questi ultimi. Le spese di viaggio e di soggiorno delle altre persone che depongono dinanzi a una commissione di inchiesta sono rimborsate dal Parlamento secondo le modalità previste per le audizioni di esperti.

Nel corso di un'audizione dinanzi a una commissione di inchiesta qualunque persona chiamata a testimoniare può invocare i diritti di cui disporrebbe in quanto testimone dinanzi a un organo giurisdizionale del suo Stato di origine e deve essere informata di tali diritti prima di deporre.

Per quanto concerne l'uso delle lingue, la commissione di inchiesta si attiene all'articolo 146. Tuttavia, l'Ufficio di presidenza della commissione:

- può limitare l'interpretazione alle lingue ufficiali dei partecipanti ai lavori, qualora lo ritenga necessario per ragioni di riservatezza,
- decide in merito alla traduzione dei documenti ricevuti in modo che la commissione possa portare avanti i propri lavori con efficienza e rapidità e siano rispettate la segretezza e la riservatezza del caso.

8. Il presidente della commissione di inchiesta, insieme all'Ufficio di presidenza, prende cura dell'osservanza della segretezza o riservatezza dei lavori, avvertendone per tempo i membri.

Egli ricorda inoltre espressamente le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, della summenzionata decisione. Si applica l'allegato VIII, parte A, del regolamento.

9. L'esame dei documenti trasmessi sotto vincolo di segretezza o di riservatezza avviene attraverso dispositivi tecnici che garantiscono l'accesso personale ed esclusivo a questi documenti da parte dei deputati incaricati dell'esame. I deputati in questione si impegnano solennemente a non consentire ad alcun altro l'accesso a informazioni riservate o confidenziali, ai sensi del presente articolo, e a servirsene esclusivamente nell'elabora-

zione della loro relazione per la commissione di inchiesta. Le riunioni si svolgono in locali attrezzati in modo da precludere qualsiasi possibilità di ascolto da parte di persone non autorizzate.

10. Al termine dei lavori la commissione di inchiesta presenta al Parlamento una relazione sui risultati degli stessi, corredata, se del caso, di pareri di minoranza alle condizioni previste all'articolo 52. La relazione è pubblicata.

Su richiesta della commissione di inchiesta, il Parlamento procede a una discussione su detta relazione nella tornata successiva alla presentazione della relazione stessa.

La commissione di inchiesta può altresì sottoporre al Parlamento un progetto di raccomandazione destinata a istituzioni od organi dell'Unione europea o degli Stati membri.

11. Il presidente del Parlamento incarica la commissione competente a norma dell'allegato VII del regolamento di verificare il seguito dato ai risultati dei lavori della commissione di inchiesta e, se del caso, di elaborare una relazione in merito. Egli prende tutte le altre disposizioni ritenute utili ai fini della concreta applicazione delle conclusioni delle inchieste.

Può essere emendata, a norma dell'articolo 186, paragrafo 2, solo la proposta della Conferenza dei presidenti sulla composizione di una commissione di inchiesta (paragrafo 3).

Non possono essere emendati l'oggetto dell'indagine così come definito da un quarto dei membri del Parlamento (paragrafo 3) né il periodo fissato al paragrafo 4.

Articolo 186

Composizione delle commissioni

1. L'elezione dei membri delle commissioni e delle commissioni di inchiesta ha luogo su designazione da parte dei gruppi e dei deputati non iscritti. La Conferenza dei presidenti presenta proposte al Parlamento. La composizione delle commissioni riflette per quanto possibile la composizione del Parlamento.

Il deputato che passi a un altro gruppo politico mantiene per la durata restante della carica di due anni e mezzo i seggi occupati nelle commissioni parlamentari. Tuttavia, se a seguito del passaggio di un deputato a un altro gruppo l'equa rappresentanza degli orientamenti politici nell'ambito di una commissione risulta alterata, la Conferenza dei presidenti deve presentare nuove proposte per la composizione di tale commissione, conformemente alla procedura di cui al paragrafo 1, seconda frase, fatti salvi i diritti del deputato in questione.

La ripartizione proporzionale tra i gruppi politici dei seggi in seno ad una commissione non deve discostarsi dal numero intero più appropriato. Se un gruppo decide di non occupare seggi in seno a una commissione, i seggi in questione restano vacanti e le dimensioni della commissione sono ridotte del numero corrispondente. Non è ammesso lo scambio di seggi tra i gruppi politici.

2. Ogni emendamento alle proposte della Conferenza dei presidenti deve essere presentato, per essere ricevibile, da almeno quaranta deputati. Il Parlamento si pronuncia su tali emendamenti mediante scrutinio segreto.

3. Sono considerati eletti i deputati figuranti nelle proposte della Conferenza dei presidenti nella forma eventualmente modificata sulla base del paragrafo 2.

4. Qualora un gruppo politico ometta di presentare candidati per una commissione di inchiesta, conformemente al paragrafo 1, entro la scadenza fissata dalla Conferenza dei presidenti, quest'ultima sottopone alla ratifica dell'Assemblea soltanto i nomi notificatili entro tale scadenza.

5. La sostituzione dei membri delle commissioni, allorché si siano resi vacanti dei seggi, può essere decisa provvisoriamente dalla Conferenza dei presidenti, d'accordo con i deputati da designare e tenuto conto delle disposizioni di cui al paragrafo 1.

6. Tali modifiche sono sottoposte alla ratifica del Parlamento nella seduta successiva.

Articolo 187

Membri supplenti

1. I gruppi politici e i deputati non iscritti possono designare per ciascuna commissione un numero di supplenti permanenti pari al numero dei membri titolari che rappresentano i gruppi (e i deputati non iscritti) in seno alla commissione. Il presidente del Parlamento ne deve essere informato. I supplenti permanenti hanno diritto a partecipare alle riunioni della commissione, a prendervi la parola e, in caso di assenza del membro titolare, a partecipare alla votazione.

2. Il membro titolare di una commissione può, in caso di assenza e qualora non siano stati nominati supplenti permanenti o qualora questi ultimi siano a loro volta assenti, farsi sostituire nelle riunioni da un altro membro dello stesso gruppo politico con diritto di voto. Il nome di questo sostituto deve essere comunicato al presidente della commissione interessata prima dell'inizio della votazione.

Il paragrafo 2 si applica mutatis mutandis ai deputati non iscritti.

La comunicazione preventiva prevista al paragrafo 2, ultima frase, deve essere effettuata prima che abbia termine la discussione o prima che abbia inizio la votazione sul punto o sui punti per i quali il titolare si è fatto sostituire.

* * *

Il disposto del presente articolo si articola intorno a due elementi chiaramente fissati da detto testo:

- un gruppo politico non può avere in una commissione un numero di membri sostituti permanenti superiore a quello dei membri titolari,
- soltanto i gruppi politici hanno la facoltà di designare membri sostituti permanenti, alla sola condizione di informarne il presidente.

In conclusione:

- la qualità di sostituto permanente dipende unicamente dall'appartenenza a un gruppo determinato,
- quando viene modificato il numero di membri titolari di cui un gruppo politico dispone in una commissione, il numero massimo di membri sostituti permanenti che tale gruppo può designare subisce la medesima modifica,
- quando un membro cambia di gruppo politico, non può conservare il mandato di sostituto permanente assegnatogli dal suo gruppo d'origine,
- in nessun caso il membro di una commissione può essere sostituito di un collega appartenente a un altro gruppo politico.

Articolo 188

Attribuzioni delle commissioni

1. Le commissioni permanenti hanno il compito di esaminare le questioni che sono loro sottoposte dal Parlamento ovvero, durante un'interruzione della sessione, dal presidente a nome della Conferenza dei presidenti. Le attribuzioni delle commissioni speciali e delle commissioni di inchiesta sono fissate al momento della loro costituzione; tali commissioni non sono autorizzate a formulare pareri destinati ad altre commissioni.

(Cfr. interpretazione dell'articolo 184).

2. Nel caso in cui una commissione permanente si dichiari incompetente a esaminare una questione, o nel caso in cui sorga un conflitto di competenza fra due o più commissioni permanenti, il problema della competenza è sottoposto alla Conferenza dei presidenti entro quattro settimane lavorative alla comunicazione in aula del deferimento alla commissione.

La Conferenza dei presidenti adotta una decisione entro sei settimane in base a una raccomandazione formulata dalla Conferenza dei presidenti di commissione o, in assenza di questa, dal presidente di quest'ultima. Se la Conferenza dei presidenti non adotta una decisione entro il suddetto termine, la raccomandazione si considera approvata.

I presidenti di commissione possono stringere accordi con altri presidenti di commissione per quanto riguarda l'assegnazione di un argomento a una determinata commissione, fatta salva, ove necessario, l'autorizzazione di una procedura con le commissioni associate di cui all'articolo 50.

3. Se più commissioni permanenti sono competenti per una stessa questione, si designa una commissione competente per il merito e le altre competenti per parere.

Nondimeno, le commissioni cui è stata simultaneamente sottoposta una questione non possono superare il numero di tre, a meno che, in casi motivati, non venga decisa una deroga a tale norma alle condizioni previste al paragrafo 1.

4. Due o più commissioni o sottocommissioni possono procedere in comune all'esame di questioni di loro competenza, senza però poter prendere una decisione.

5. Previo accordo dell'Ufficio di presidenza del Parlamento, ogni commissione può incaricare uno o più dei suoi membri di procedere a una missione di studio o di informazione.

Articolo 189

Commissione incaricata della verifica dei poteri

Tra le commissioni costituite in base alle condizioni previste dal presente regolamento, una commissione è incaricata della verifica dei poteri e della preparazione delle decisioni sulle contestazioni elettorali.

Articolo 190

Sottocommissioni

1. Su autorizzazione preventiva dalla Conferenza dei presidenti, ogni commissione permanente o speciale può nominare nel proprio ambito, nell'interesse dei suoi lavori, una o più sottocommissioni, determinandone la composizione ai sensi dell'articolo 186 e la competenza. Le sottocommissioni riferiscono alla commissione che le ha costituite.

2. La procedura seguita per le commissioni si applica alle sottocommissioni.

3. I sostituti sono ammessi alle riunioni delle sottocommissioni alle stesse condizioni stabilite per le riunioni delle commissioni.

4. L'applicazione del disposto del presente articolo deve garantire il nesso di dipendenza tra una sottocommissione e la commissione all'interno della quale essa è stata costituita. A tal fine, tutti i membri titolari di una sottocommissione sono scelti tra i membri della commissione principale.

Articolo 191

Uffici di presidenza delle commissioni

1. Nella prima riunione di una commissione successiva all'elezione dei suoi membri in conformità dell'articolo 186 la commissione elegge un presidente e, in scrutini separati, i vicepresidenti, che insieme costituiscono l'Ufficio di presidenza della commissione. Il numero di vicepresidenti da eleggere è determinato dal Parlamento su proposta della Conferenza dei presidenti.

Questa disposizione non impedisce, anzi consente, al presidente della commissione principale di associare i presidenti delle sottocommissioni ai lavori dell'Ufficio di presidenza o di permettere loro di presiedere il dibattito concernente questioni trattate nello specifico dalla sottocommissione, qualora tale modo di procedere sia sottoposto all'attenzione dell'Ufficio di presidenza nel suo complesso e supportato consensualmente da esso.

2. Quando il numero dei candidati corrisponde al numero dei seggi da assegnare, l'elezione può avvenire per acclamazione.

In caso contrario o su richiesta di almeno un sesto dei membri della commissione, l'elezione si svolge a scrutinio segreto.

In caso di candidatura unica l'elezione ha luogo a maggioranza assoluta dei suffragi espressi, compresi i voti favorevoli e contrari.

In caso di più candidature al primo turno, l'elezione ha luogo a maggioranza assoluta dei suffragi espressi, come stabilito al comma precedente. Al secondo turno, è eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità, è eletto il candidato più anziano.

In caso sia necessario procedere a un secondo scrutinio, possono essere presentate nuove candidature.

Articolo 192

Coordinatori di commissione e relatori ombra

1. I gruppi politici possono designare uno dei loro membri come coordinatore.

2. I coordinatori di commissione sono convocati, se necessario, dal presidente della commissione per preparare le decisioni che quest'ultima dovrà adottare, segnatamente quelle relative alla procedura e alla nomina dei relatori. La commissione può delegare ai coordinatori il potere di adottare talune decisioni, ad eccezione di quelle relative all'approvazione di relazioni, pareri o emendamenti. I vicepresidenti possono essere invitati a partecipare alle riunioni dei coordinatori di commissione a titolo consultivo. I coordinatori si impegnano a trovare un consenso. Quando non sia possibile ottenerlo, essi possono decidere soltanto se dispongono di una maggioranza chiaramente rappresentativa di un'ampia maggioranza dei membri della commissione, tenendo conto delle rispettive dimensioni dei vari gruppi.

3. I gruppi politici possono nominare, per ogni relazione, un relatore ombra per seguire i progressi della relazione in questione e trovare compromessi in seno alla commissione, a nome del gruppo. I loro nominativi sono comunicati al presidente

della commissione. La commissione, su proposta dei coordinatori, può in particolare decidere di coinvolgere i relatori ombra nella ricerca di un accordo con il Consiglio nelle procedure legislative ordinarie.

CAPITOLO 2

Commissioni — Funzionamento

Articolo 193

Riunioni delle commissioni

1. Le commissioni si riuniscono su convocazione del loro presidente o per iniziativa del presidente del Parlamento.

2. La Commissione e il Consiglio possono partecipare alle riunioni di commissione, su invito del presidente fatto a nome della commissione stessa.

Altre persone possono essere invitate, con decisione speciale della commissione, ad assistere a una riunione e a prendervi la parola.

Per analogia, la decisione di far partecipare alle riunioni della commissione gli assistenti dei membri è lasciata alla discrezione di ciascuna commissione.

Una commissione competente per il merito può organizzare, previa approvazione da parte dell'Ufficio di presidenza, un'audizione di esperti quando lo ritenga indispensabile per condurre i propri lavori in modo efficace su una determinata questione.

Le commissioni competenti per parere possono, qualora lo desiderino, partecipare all'audizione.

Le disposizioni di questo paragrafo sono da interpretarsi in conformità del punto 50 dell'accordo quadro sui rapporti tra il Parlamento europeo e la Commissione europea ⁽²⁰⁾.

3. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 49, paragrafo 6, e salvo decisione contraria della commissione, i deputati possono assistere alle riunioni delle commissioni di cui non fanno parte, ma non possono partecipare alle deliberazioni.

Essi possono essere tuttavia autorizzati dalla commissione a partecipare ai suoi lavori in veste consultiva.

Articolo 194

Processo verbale delle riunioni delle commissioni

Il processo verbale di ogni riunione di commissione è distribuito a tutti i membri della commissione e sottoposto all'approvazione di questa.

Articolo 195

Voto in sede di commissione

1. Ogni deputato può presentare emendamenti affinché siano esaminati in commissione.

2. Una commissione può validamente votare se un quarto dei membri che la compongono è effettivamente presente. Quando, tuttavia, un sesto dei suoi componenti lo richiama prima dell'apertura della votazione, questa è valida soltanto se il numero dei votanti raggiunge la maggioranza assoluta dei membri della commissione.

3. Il voto in sede di commissione è espresso per alzata di mano, a meno che un quarto dei membri della commissione non richieda una votazione per appello nominale. In tal caso la votazione si svolge in conformità dell'articolo 167, paragrafo 2.

4. Il presidente della commissione prende parte ai dibattiti e alle votazioni, ma senza voto preponderante.

5. Alla luce degli emendamenti presentati, la commissione, invece di procedere alla votazione, può chiedere al relatore di presentare un nuovo progetto che tenga conto del più gran numero di emendamenti possibile. In tal caso è fissata una nuova scadenza per gli emendamenti a questo progetto.

Articolo 196

Disposizioni concernenti la seduta plenaria applicabili in commissione

Si applicano mutatis mutandis alle riunioni delle commissioni le disposizioni di cui agli articoli 12, 13, 14, 17, 18, da 36 a 44, 148, all'articolo 149, paragrafi 2 e 10, agli articoli 152, 154, da 156 a 159, 161, all'articolo 163, paragrafo 1, agli articoli 164, 165, 168, 169, da 171 a 174, 177 e 178.

Articolo 197

Tempo delle interrogazioni in commissione

Una commissione può decidere di riservare tempo alle interrogazioni. La commissione stessa fissa le norme per lo svolgimento di tale tempo riservato alle interrogazioni.

CAPITOLO 3

Delegazioni interparlamentari

Articolo 198

Costituzione e attribuzioni delle delegazioni interparlamentari

1. Su proposta della Conferenza dei presidenti, il Parlamento costituisce delegazioni interparlamentari permanenti e decide

sulla loro natura e sul numero dei loro membri alla luce delle competenze loro affidate. L'elezione dei membri delle delegazioni ha luogo nel corso della prima o della seconda tornata del Parlamento neoeletto e vale per tutta la legislatura.

⁽²⁰⁾ Cfr. allegato XIV.

2. L'elezione dei membri delle delegazioni ha luogo dopo che i gruppi politici e i deputati non iscritti hanno presentato le candidature alla Conferenza dei presidenti. La Conferenza dei presidenti sottopone al Parlamento proposte che tengono conto, nella misura del possibile, di un'equa rappresentanza degli Stati membri e degli orientamenti politici. È applicato l'articolo 186, paragrafi 2, 3, 5 e 6.

3. La costituzione degli uffici di presidenza delle delegazioni avviene secondo la procedura fissata per le commissioni permanenti in conformità dell'articolo 191.

4. Il Parlamento stabilisce le competenze generali delle singole delegazioni. Esso può decidere in qualsiasi momento di ampliare o restringere tali competenze.

5. La Conferenza dei presidenti adotta, su proposta della Conferenza dei presidenti di delegazione, le norme di applicazione necessarie per le attività delle delegazioni.

6. Il presidente della delegazione presenta una relazione di attività alla commissione competente per gli affari esteri e la sicurezza.

7. Il presidente di una delegazione ha la possibilità di intervenire dinanzi a una commissione quando nell'ordine del giorno di quest'ultima figura una questione rientrante nell'ambito di competenza della delegazione. Ciò vale, in occasione delle riunioni di una delegazione, anche per il presidente o il relatore di tale commissione.

Articolo 199

Cooperazione con l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa

1. Gli organi del Parlamento, e in particolare le commissioni, cooperano con i loro omologhi dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa nei settori di comune interesse, soprattutto

allo scopo di migliorare l'efficacia dei lavori e di evitare doppi.

2. La Conferenza dei presidenti, d'intesa con le autorità competenti dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, definisce le modalità per l'applicazione di queste disposizioni.

Articolo 200

Commissioni parlamentari miste

1. Il Parlamento europeo può costituire commissioni parlamentari miste con i parlamenti di Stati associati all'Unione o di Stati con i quali sono stati avviati negoziati in vista della loro adesione.

Queste commissioni possono formulare raccomandazioni destinate ai parlamenti partecipanti. Nel caso del Parlamento europeo, tali raccomandazioni sono deferite alla commissione competente, che presenta proposte sul seguito da darvi.

2. Le competenze generali delle diverse commissioni parlamentari miste sono definite dal Parlamento europeo e negli accordi con il paese terzo interessato.

3. Le commissioni parlamentari miste sono disciplinate dalle norme procedurali previste dal relativo accordo. Esse si fondano sulla parità fra la delegazione del Parlamento europeo e quella del parlamento omologo.

4. Le commissioni parlamentari miste adottano il proprio regolamento, che sottopongono all'approvazione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo e del parlamento omologo.

5. L'elezione dei membri delle delegazioni del Parlamento europeo alle commissioni parlamentari miste e la costituzione degli uffici di presidenza di dette delegazioni avvengono conformemente alla procedura vigente per le delegazioni interparlamentari.

TITOLO VIII

PETIZIONI

Articolo 201

Diritto di petizione

1. Qualsiasi cittadino dell'Unione, o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, ha il diritto di presentare, individualmente o in associazione con altri cittadini o persone, una petizione al Parlamento su una materia che rientra nel campo di attività dell'Unione europea e che lo (la) concerna direttamente.

2. Le petizioni al Parlamento devono menzionare il nome, la cittadinanza e il domicilio di ciascuno dei firmatari.

3. Nel caso in cui una petizione sia firmata da più persone fisiche o giuridiche, i firmatari designano un rappresentante e rappresentanti supplenti che sono considerati i firmatari ai fini del presente titolo.

Nel caso in cui tale designazione non abbia avuto luogo, è considerato autore della petizione il primo firmatario o altra persona idonea.

4. Ciascun firmatario può in qualunque momento ritirare il proprio sostegno alla petizione.

Qualora tutti i firmatari ritirino il loro sostegno, la petizione diviene caduca.

5. Le petizioni devono essere redatte in una lingua ufficiale dell'Unione europea.

Le petizioni redatte in un'altra lingua sono prese in esame solo se il firmatario ha allegato una traduzione in una lingua ufficiale. Nella corrispondenza con il firmatario il Parlamento utilizza la lingua ufficiale in cui è redatta la traduzione.

L'Ufficio di presidenza può decidere che le petizioni e la corrispondenza con i firmatari possano essere redatte in altre lingue utilizzate in un dato Stato membro.

6. Se soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 2, le petizioni sono iscritte in un ruolo generale nell'ordine in cui sono pervenute; in caso contrario esse sono archiviate e il motivo è comunicato ai firmatari.

7. Le petizioni iscritte nel ruolo generale sono deferite dal presidente alla commissione competente, che deve stabilirne la ricevibilità o meno in base all'articolo 227 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Nel caso in cui la commissione competente non raggiunga un consenso sulla ricevibilità di una petizione, quest'ultima è dichiarata ricevibile su richiesta di almeno un quarto dei membri della commissione.

8. Le petizioni dichiarate irricevibili dalla commissione sono archiviate. I firmatari sono informati in merito alla decisione presa e ai motivi della stessa. Ove possibile, possono essere raccomandati mezzi di ricorso alternativi.

9. Una volta iscritte nel ruolo generale, le petizioni diventano di norma documenti pubblici e il Parlamento, per ragioni di trasparenza, può pubblicare il nome del firmatario e il contenuto della petizione.

10. In deroga alle disposizioni del paragrafo 9, il firmatario può chiedere che il suo nome non sia reso noto, al fine di tutelare la sua vita privata. In tal caso il Parlamento è tenuto a soddisfare tale richiesta.

Quando la denuncia del firmatario non può dar luogo ad indagini per ragioni di anonimato, il firmatario è consultato sul seguito da dare.

11. Il firmatario può chiedere che la sua petizione sia trattata in via riservata. In tal caso il Parlamento adotta le precauzioni del caso per evitare che il contenuto della petizione sia reso pubblico. Il firmatario è informato delle specifiche condizioni di applicazione della presente disposizione.

12. Qualora lo ritenga opportuno, la commissione può sottoporre la questione al mediatore.

13. Le petizioni indirizzate al Parlamento da persone fisiche o giuridiche che non siano cittadini dell'Unione europea e che non abbiano la propria residenza o sede sociale in uno Stato membro sono trattate e archiviate separatamente. Il presidente invia mensilmente una relazione sulle petizioni ricevute durante il mese precedente, con l'indicazione del loro oggetto, alla commissione competente per l'esame delle petizioni, che potrà chiedere di prendere visione di quelle che ritiene opportuno trattare.

Articolo 202

Esame delle petizioni

1. Le petizioni ricevibili sono esaminate dalla commissione competente nel corso della sua normale attività, nell'ambito di una discussione durante una riunione ordinaria, oppure con procedura scritta. I firmatari possono essere invitati a partecipare alle riunioni della commissione qualora la loro petizione sia oggetto di discussione, oppure possono chiedere di essere presenti. Il diritto di parola è concesso ai firmatari a discrezione del presidente.

2. Su una petizione ricevibile, la commissione può decidere di elaborare una relazione di iniziativa a norma dell'articolo 48, paragrafo 1, o di presentare una breve proposta di risoluzione al Parlamento, salvo obiezioni da parte della Conferenza dei presidenti. Tali proposte di risoluzione sono iscritte nel progetto di ordine del giorno della tornata che si svolge al più tardi dopo otto settimane dall'approvazione in commissione. Esse sono oggetto di una votazione unica e senza discussione, salvo che la Conferenza dei presidenti decida a titolo eccezionale di applicare l'articolo 139.

La commissione può chiedere il parere di un'altra commissione nelle cui specifiche attribuzioni rientra la questione in esame, a norma dell'articolo 49 e dell'allegato VII.

3. Qualora la relazione tratti, in particolare, dell'applicazione o dell'interpretazione del diritto dell'Unione o di modifiche proposte al diritto vigente, la commissione competente per la materia trattata è associata a norma dell'articolo 49, paragrafo 1, e dell'articolo 50, primo e secondo trattino. La commissione competente accetta senza votazione i suggerimenti relativi ad alcune parti della proposta di risoluzione ricevuti dalla commissione competente per la materia trattata che vertono sull'applicazione o sull'interpretazione del diritto dell'Unione o su modifiche al diritto vigente. Se la commissione competente non accetta tali suggerimenti, la commissione associata può presentarli direttamente all'aula.

4. È istituito un registro elettronico sul quale i cittadini possono associarsi oppure ritirare il proprio sostegno al primo firmatario apponendo la propria firma elettronica sulla petizione dichiarata ricevibile e iscritta nel ruolo generale.

5. Ai fini dell'esame delle petizioni, dell'accertamento dei fatti o della ricerca di soluzioni, la commissione può organizzare missioni d'informazione nello Stato membro o nella regione cui la petizione si riferisce.

Le relazioni sulle missioni sono redatte dai partecipanti. Esse sono trasmesse al presidente del Parlamento dopo l'approvazione in commissione.

6. La commissione può chiedere alla Commissione di assisterla, segnatamente mediante precisazioni sull'applicazione o il rispetto del diritto dell'Unione, nonché mediante la comunicazione di informazioni e documenti relativi alla petizione. Rappresentanti della Commissione sono invitati a partecipare alle riunioni della commissione.

7. La commissione può chiedere al presidente del Parlamento di trasmettere il suo parere o la sua raccomandazione alla Commissione, al Consiglio o all'autorità dello Stato membro in questione al fine di ottenere un intervento o una risposta.

8. La commissione informa il Parlamento con periodicità semestrale sui risultati delle proprie deliberazioni.

La commissione informa in particolare il Parlamento sulle misure che il Consiglio e/o la Commissione hanno adottato in relazione alle petizioni trasmesse dal Parlamento.

9. Il firmatario della petizione è informato della decisione adottata dalla commissione e dei motivi che la giustificano.

Una volta concluso l'esame di una petizione ricevibile, quest'ultima è archiviata e il firmatario ne è informato.

Articolo 203

Pubblicità delle petizioni

1. Le petizioni iscritte nel ruolo generale di cui all'articolo 201, paragrafo 6, e le principali decisioni in merito alla procedura di esame delle stesse sono annunciate in aula. Tali comunicazioni sono pubblicate nel processo verbale.

2. Il titolo e la sintesi delle petizioni iscritte nel ruolo nonché i pareri e le principali decisioni che accompagnano l'esame della petizione sono inseriti in una banca dati di pubblico accesso, sempre che il firmatario sia d'accordo. Le petizioni da esaminare in via riservata sono custodite negli archivi del Parlamento dove possono essere consultate dai deputati.

TITOLO IX

MEDIATORE

Articolo 204

Elezione del mediatore

1. All'inizio di ogni legislatura, subito dopo la sua elezione, o nei casi previsti al paragrafo 8, il presidente lancia un appello per la presentazione di candidature in vista della nomina del mediatore e fissa il termine per la presentazione delle stesse. L'appello è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

2. Le candidature devono essere appoggiate da almeno quaranta deputati cittadini di almeno due Stati membri.

Ogni deputato può appoggiare una sola candidatura.

Le candidature devono comportare la presentazione di tutti i documenti giustificativi che consentano di accertare in modo inequivocabile che il candidato soddisfa le condizioni fissate dallo statuto del mediatore.

3. Le candidature sono trasmesse per esame alla commissione competente, la quale può chiedere di ascoltare gli interessati.

Le relative audizioni sono aperte a tutti i deputati.

4. L'elenco alfabetico delle candidature ricevibili è quindi sottoposto al voto del Parlamento.

5. La votazione si svolge a scrutinio segreto, a maggioranza dei voti espressi.

Se nessun candidato è eletto al termine dei primi due turni, possono ripresentarsi soltanto i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti al secondo turno.

In tutti i casi di parità di voti prevale il candidato più anziano.

6. Prima di dichiarare aperta la votazione, il presidente si accerta che sia presente almeno la metà dei deputati che compongono il Parlamento.

7. Il candidato eletto è chiamato immediatamente a prestare giuramento dinanzi alla Corte di giustizia.

8. Salvo in caso di decesso o di destituzione, il mediatore rimane in carica sino all'assunzione del mandato da parte del suo successore.

Articolo 205

Azione del mediatore

1. La decisione sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore nonché le relative disposizioni di esecuzione quali adottate dal mediatore, sono allegate al presente regolamento, a titolo di informazione ⁽²¹⁾.

⁽²¹⁾ Cfr. allegato XI.

2. Il mediatore informa il Parlamento dei casi di cattiva amministrazione di cui viene a conoscenza, conformemente all'articolo 3, paragrafi 6 e 7, della suddetta decisione, sui quali la commissione competente può elaborare una relazione. Al termine di ogni sessione annuale presenta inoltre al Parlamento una relazione sul risultato delle proprie indagini, conformemente all'articolo 3, paragrafo 8, della precitata decisione. A tal fine la commissione competente elabora una relazione che è presentata all'esame del Parlamento.

3. Il mediatore può altresì fornire informazioni alla commissione competente su richiesta di quest'ultima ovvero essere ascoltato dalla stessa su propria iniziativa.

Articolo 206

Destituzione del mediatore

1. Un decimo dei deputati che compongono il Parlamento può chiedere che il mediatore sia dichiarato dimissionario qualora egli non risponda più alle condizioni necessarie per l'esercizio delle sue funzioni ovvero abbia commesso una colpa grave.

2. La richiesta è trasmessa al mediatore e alla commissione competente. Se ritiene, a maggioranza dei suoi membri, che i motivi addotti siano fondati, detta commissione presenta una relazione al Parlamento. Il mediatore è ascoltato, su sua richiesta, prima che la relazione sia posta in votazione. Il Parlamento delibera, previa discussione, a scrutinio segreto.

3. Prima di dichiarare aperta la votazione il presidente si accerta che sia presente la metà dei deputati che compongono il Parlamento.

4. In caso di voto favorevole alla destituzione del mediatore, e qualora questi non vi abbia dato seguito, il presidente, al più tardi entro la tornata successiva a quella della votazione, invita la Corte di giustizia, con richiesta di pronuncia sollecita, a dichiarare dimissionario il mediatore.

Le dimissioni volontarie del mediatore interrompono la procedura.

TITOLO X

SECRETARIATO GENERALE DEL PARLAMENTO

Articolo 207

Segretariato generale

1. Il Parlamento è assistito da un segretario generale, nominato dall'Ufficio di presidenza.

Il segretario generale prende l'impegno solenne dinanzi all'Ufficio di presidenza di esercitare le sue funzioni con assoluta imparzialità e lealtà.

2. Il segretario generale del Parlamento dirige un Segretariato la cui composizione e organizzazione sono stabilite dall'Ufficio di presidenza.

3. L'Ufficio di presidenza stabilisce l'organigramma del Segretariato generale e i regolamenti relativi alla situazione amministrativa e finanziaria dei funzionari e degli altri agenti.

L'Ufficio di presidenza stabilisce anche le categorie dei funzionari e degli agenti alle quali si applicano, in tutto o in parte, gli articoli da 11 a 13 del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea.

Il presidente del Parlamento informa al riguardo le competenti istituzioni dell'Unione europea.

TITOLO XI

COMPETENZE RELATIVE AI PARTITI POLITICI A LIVELLO EUROPEO

Articolo 208

Competenze del presidente

Il presidente rappresenta il Parlamento nelle sue relazioni con i partiti politici a livello europeo, conformemente all'articolo 20, paragrafo 4.

Articolo 209

Competenze dell'Ufficio di presidenza

1. L'Ufficio di presidenza decide in merito alla domanda di finanziamento presentata dal partito politico a livello europeo nonché alla ripartizione degli stanziamenti fra i partiti politici beneficiari. Esso stabilisce un elenco dei beneficiari e degli importi assegnati.

2. L'Ufficio di presidenza decide l'eventuale sospensione o riduzione di un finanziamento e l'eventuale recupero delle somme indebitamente riscosse.

3. L'Ufficio di presidenza approva, una volta concluso l'esercizio di bilancio, la relazione di attività finale e i conteggi finanziari finali del partito politico beneficiario.

4. L'Ufficio di presidenza, alle condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, può concedere l'assistenza tecnica ai partiti politici a livello europeo sulla base delle loro proposte. L'Ufficio di presidenza può delegare al segretario generale determinati tipi di decisioni relative alla concessione di assistenza tecnica.

5. In tutti i casi di cui ai paragrafi precedenti l'Ufficio di presidenza agisce sulla base di una proposta del segretario generale. Tranne nei casi di cui ai paragrafi 1 e 4, prima di prendere una decisione l'Ufficio di presidenza sente i rappresentanti del partito politico interessato. L'Ufficio di presidenza può, in qualsiasi momento, chiedere il parere della Conferenza dei presidenti.

6. Allorché il Parlamento constata, previa verifica, che un partito politico a livello europeo non rispetta più i principi di libertà, di democrazia, di rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché dello Stato di diritto, l'Ufficio di presidenza decide l'esclusione di tale partito politico dal finanziamento.

Articolo 210

Competenze della commissione competente e del Parlamento in seduta plenaria

1. Su richiesta di un quarto dei membri del Parlamento, in rappresentanza di almeno tre gruppi politici, il presidente, previo scambio di opinioni in sede di Conferenza dei presidenti, chiede alla commissione competente di verificare se un partito politico a livello europeo continui a rispettare, in particolare nel suo programma e nella sua azione, i principi sui quali è fondata l'Unione europea, vale a dire i principi di libertà, di democrazia, di rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché dello Stato di diritto.

TITOLO XII

APPLICAZIONE E MODIFICA DEL REGOLAMENTO

Articolo 211

Applicazione del regolamento

1. Qualora sorgano dubbi in merito all'applicazione o all'interpretazione del presente regolamento, il presidente può deferire l'esame della questione alla commissione competente.

I presidenti di commissione possono fare altrettanto qualora nel corso dell'attività della commissione sorgano dubbi relativi a detta attività.

2. La commissione competente decide se sia necessario proporre una modifica del regolamento. In tal caso procede in conformità dell'articolo 212.

3. Se decide che è sufficiente un'interpretazione delle disposizioni del regolamento in vigore, la commissione competente comunica la sua interpretazione al presidente, che ne informa il Parlamento nel corso della tornata successiva.

4. Qualora un gruppo politico o almeno quaranta deputati contestino l'interpretazione della commissione competente, la questione è sottoposta al Parlamento che si pronuncia a maggioranza dei voti espressi, in presenza di almeno un terzo dei suoi membri. In caso di riezione, la questione è rinviata in commissione.

2. La commissione competente, prima di sottoporre una proposta di decisione al Parlamento, sente i rappresentanti del partito politico interessato e sollecita ed esamina il parere del comitato composto di personalità indipendenti previsto dal regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio.

3. Il Parlamento vota a maggioranza dei suffragi espressi la proposta di decisione che constata che il partito politico interessato rispetta i principi enunciati nel paragrafo 1 o che non li rispetta. Non è possibile presentare emendamenti. In entrambi i casi, se la proposta di decisione non ottiene la maggioranza, si considera approvata la decisione contraria.

4. La decisione del Parlamento prende effetto il giorno della presentazione della domanda di cui al paragrafo 1.

5. Il presidente rappresenta il Parlamento al comitato di personalità indipendenti.

6. La commissione competente elabora la relazione prevista dal regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione di detto regolamento e sulle attività finanziate, e la presenta in seduta plenaria.

5. Le interpretazioni che non sono state oggetto di contestazione e quelle approvate dal Parlamento sono pubblicate nel regolamento sotto forma di note in corsivo corredanti l'articolo o gli articoli cui si riferiscono.

6. Queste interpretazioni costituiscono un precedente per la futura applicazione e interpretazione degli articoli in questione.

7. Il regolamento e le sue interpretazioni sono soggetti a una revisione periodica a cura della commissione competente.

8. Ogniquale volta il numero totale dei seggi del Parlamento è aumentato, soprattutto a seguito di un ampliamento dell'Unione europea, laddove il presente regolamento conferisca diritti a un numero determinato di deputati tale numero è automaticamente sostituito dal numero intero più vicino che rappresenta la stessa percentuale dei deputati al Parlamento.

Articolo 212

Modifica del regolamento

1. Ciascun deputato può proporre modifiche al presente regolamento e ai suoi allegati, corredate, se del caso, di una breve motivazione.

Tali proposte di modifica sono tradotte, stampate, distribuite e deferite alla commissione competente, che le esamina e decide se sottoporle al Parlamento.

Ai fini dell'applicazione degli articoli 156, 157 e 161 all'esame di tali proposte in aula, i riferimenti fatti, in detti articoli, al «testo di base» o alla «proposta di atto legislativo» sono considerati rinvii alla disposizione del regolamento in vigore.

2. Le proposte di modifica del presente regolamento possono essere approvate solo a maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento.

3. Salvo eccezioni previste all'atto della votazione, le modifiche al presente regolamento e ai suoi allegati entrano in vigore il primo giorno della tornata successiva alla loro approvazione.

TITOLO XIII

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 213

Simboli dell'Unione

1. Il Parlamento riconosce e fa suoi i seguenti simboli dell'Unione:

— la bandiera con un cerchio di dodici stelle dorate su fondo blu,

— l'inno tratto dall'«Inno alla gioia» della Nona sinfonia di Ludwig van Beethoven,

— il motto «Unita nella diversità».

2. Il Parlamento celebra il giorno dell'Europa il 9 maggio.

3. La bandiera è esposta in tutti i locali del Parlamento e in occasione di eventi ufficiali. La bandiera è utilizzata in ogni sala di riunione del Parlamento.

4. L'inno è eseguito all'inizio di ogni seduta costitutiva e in altre sedute solenni, in particolare per dare il benvenuto ai Capi di Stato o di governo o per accogliere i nuovi deputati nel quadro di un allargamento.

5. Il motto è riprodotto sui documenti ufficiali del Parlamento.

6. L'Ufficio di presidenza valuta ulteriori utilizzazioni dei simboli all'interno del Parlamento. L'Ufficio di presidenza stabilisce disposizioni dettagliate per l'attuazione del presente articolo.

Articolo 214

Questioni pendenti

Nell'ultima seduta che precede le nuove elezioni tutte le questioni pendenti dinanzi al Parlamento decadono, fatto salvo il disposto del secondo comma del presente articolo.

All'inizio di ogni legislatura la Conferenza dei presidenti statuisce sulle richieste motivate delle commissioni parlamentari e

delle altre istituzioni intese a ricominciare o proseguire l'esame di tali questioni.

Queste disposizioni non si applicano alle petizioni e ai testi che non richiedono una deliberazione.

Articolo 215

Struttura degli allegati

Gli allegati al presente regolamento rientrano nelle seguenti quattro categorie:

a) disposizioni di attuazione delle procedure regolamentari adottate a maggioranza dei voti espressi (allegato VII);

b) disposizioni prese in applicazione di norme specifiche figuranti nel regolamento e secondo le procedure e le regole di maggioranza da queste previste (allegati I, II, III, IV, VI, allegato VIII, parti A, C e D, e allegato X);

c) accordi interistituzionali o altre disposizioni prese conformemente ai trattati e applicabili in seno al Parlamento o che rivestano interesse per il suo funzionamento. L'inserimento in allegato di dette disposizioni è deciso dal Parlamento a maggioranza dei voti espressi, su proposta della commissione competente (allegato VIII, parte B, allegati IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XIX e XX);

d) orientamenti e codici di condotta adottati dai vari organi del Parlamento (allegati XVI, XVII, XVIII e XX).

Articolo 216

Rettifiche

1. Quando in un testo approvato dal Parlamento è individuato un errore, il presidente trasmette, se del caso, un progetto di rettifica alla commissione competente.

2. Quando è individuato un errore in un testo approvato dal Parlamento e concordato con altre istituzioni, prima di procedere a norma del paragrafo 1 il presidente si adopera per ottenere l'accordo di dette istituzioni sulle correzioni necessarie.

3. La commissione competente esamina il progetto di rettifica e lo sottopone al Parlamento qualora ritenga che si sia verificato un errore che può essere corretto nel modo proposto.

4. La rettifica è annunciata in occasione della tornata successiva. Essa è considerata approvata a meno che, entro quarantotto ore dall'annuncio, un gruppo politico o almeno quaranta

deputati non chiedano che sia messa ai voti. Se non è approvata, la rettifica è rinviata alla commissione competente che può proporre una rettifica modificata o chiudere la procedura.

5. Le rettifiche approvate sono pubblicate nello stesso modo previsto per il testo cui fanno riferimento. Gli articoli 72, 73 e 74 si applicano *mutatis mutandis*.

ALLEGATO I

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 1 — TRASPARENZA E INTERESSI FINANZIARI DEI DEPUTATI*Articolo 1*

1. Prima di intervenire in una discussione in aula o in seno a uno degli organi del Parlamento, ovvero se proposto quale relatore, il deputato che abbia un interesse finanziario diretto nella questione oggetto della discussione dichiara tale interesse oralmente.

2. Per poter essere validamente nominato titolare di una carica del Parlamento o di uno dei suoi organi a norma degli articoli 13, 191 o dell'articolo 198, paragrafo 2, del regolamento o per partecipare a una delegazione ufficiale ai sensi degli articoli 68 o dell'articolo 198, paragrafo 2, del regolamento il deputato deve avere debitamente compilato la dichiarazione di cui all'articolo 2.

Articolo 2

I questori tengono un registro in cui il deputato dichiara personalmente e con precisione:

- a) le attività professionali da lui svolte e qualsiasi altra funzione o attività retribuita;
- b) qualsiasi indennità percepita per lo svolgimento di un mandato in un altro parlamento;
- c) i sostegni tanto finanziari, quanto in personale e in materiale, che si aggiungono ai mezzi forniti dal Parlamento e che sono conferiti al deputato nell'ambito delle sue attività politiche da parte di terzi, con indicazione dell'identità di questi ultimi.

I deputati si impegnano a non accettare alcun altro donativo o liberalità nell'esercizio del loro mandato.

Le dichiarazioni iscritte nel registro sono rilasciate sotto la responsabilità personale del deputato e devono essere aggiornate ogni anno.

L'Ufficio di presidenza può elaborare periodicamente un elenco degli elementi che ritiene debbano essere dichiarati nel registro.

Qualora il deputato, in seguito a debita richiesta, non ottemperi all'obbligo di rilasciare la dichiarazione di cui alle lettere a) e b), il presidente lo sollecita nuovamente a fornire la dichiarazione entro due mesi. Se alla scadenza di tale termine il deputato non ha fornito la dichiarazione, il suo nominativo viene pubblicato, con l'indicazione dell'infrazione commessa, nel processo verbale del primo giorno di ciascuna tornata successiva alla scadenza del termine. Se il deputato si rifiuta di fornire la dichiarazione anche dopo la pubblicazione dell'infrazione, il presidente procede ai sensi dell'articolo 153 del regolamento per ottenere la sospensione del deputato in questione.

I presidenti dei raggruppamenti di deputati, che si tratti di intergruppi o di altri raggruppamenti non ufficiali di deputati, sono tenuti a dichiarare qualsiasi sostegno, in contanti o in natura (per esempio, assistenza di segreteria) che, se offerto ai deputati a titolo individuale, sarebbe soggetto all'obbligo di dichiarazione a norma del presente articolo.

I questori sono responsabili della custodia di un registro e dell'elaborazione di norme dettagliate per la dichiarazione del sostegno esterno da parte di tali raggruppamenti.

Articolo 3

Il registro è pubblico.

Il registro può essere reso accessibile al pubblico per via elettronica.

Articolo 4

I deputati sono soggetti, in materia di dichiarazione patrimoniale, agli obblighi loro fatti dalla legislazione dello Stato membro nel quale sono stati eletti.

ALLEGATO II

SVOLGIMENTO DEL TEMPO RISERVATO ALLE INTERROGAZIONI A NORMA DELL'ARTICOLO 116**A. DIRETTIVE**

1. Sono ricevibili soltanto le interrogazioni che:

- sono concise e redatte in modo da consentire una risposta breve,
- concernono la competenza e la responsabilità della Commissione e del Consiglio e sono di interesse generale,
- non richiedono particolari studi o indagini preliminari da parte dell'istituzione interrogata,
- sono formulate con precisione e si riferiscono a un punto concreto,
- non contengono affermazioni o valutazioni,
- non concernono fatti strettamente personali,
- non mirano a ottenere documenti o informazioni statistiche,
- rivestono forma di domanda.

2. Le interrogazioni non sono ricevibili se concernono argomenti già all'ordine del giorno e che saranno discussi con la partecipazione dell'istituzione interessata.

3. Le interrogazioni non sono ricevibili qualora nei tre mesi precedenti sia stata presentata e abbia ottenuto risposta un'interrogazione identica o simile, o qualora siano semplicemente volte a ottenere informazioni sul seguito dato a una specifica risoluzione del Parlamento le quali siano già state fornite dalla Commissione mediante comunicazione scritta, a meno che non sopraggiungano nuovi sviluppi o l'autore richieda ulteriori informazioni. Nel primo caso si trasmette all'autore copia dell'interrogazione e della risposta.

Domande complementari

4. Ciascun deputato può rivolgere, dopo la risposta, una domanda complementare per ogni interrogazione. Egli può rivolgere complessivamente due domande complementari.

5. Le domande complementari sono soggette alle norme di ricevibilità esposte nelle presenti direttive.

6. Il presidente decide circa la ricevibilità delle domande complementari e ne limita il numero per fare in modo che ciascun deputato che abbia rivolto una domanda possa ricevere la relativa risposta.

Il presidente non è tenuto a dichiarare ricevibili le domande complementari, anche quando queste soddisfino ai citati criteri di ricevibilità:

- a) qualora venga intralciato l'ordinato svolgimento del tempo riservato alle interrogazioni;
- b) se la questione principale alla quale la domanda complementare si riferisce è già stata adeguatamente trattata con altre domande complementari;
- c) quando la domanda complementare non è in diretta connessione con la questione principale.

Risposte alle interrogazioni

7. L'istituzione interessata fa in modo che le risposte siano concise e pertinenti.

8. Qualora il contenuto delle interrogazioni lo consenta, il presidente può decidere, previa consultazione degli interroganti, che l'istituzione interessata risponda alle stesse in una volta sola.

9. Può essere data risposta solo se l'interrogante è presente o ha designato un suo sostituto con comunicazione scritta al presidente, prima dell'inizio del tempo riservato alle interrogazioni.

10. Qualora non siano presenti né l'interrogante né il suo sostituto, l'interrogazione decade.

11. Se un deputato presenta un'interrogazione, ma né lui né il suo sostituto sono presenti durante il tempo riservato alle interrogazioni, il presidente ricorda per iscritto al deputato in questione che è tenuto ad essere presente o a farsi sostituire. Qualora il presidente si veda costretto ad inviare tale richiamo tre volte nell'arco di dodici mesi, il deputato in questione perde il diritto di presentare interrogazioni per un periodo di sei mesi.

12. Le interrogazioni che non possono ottenere risposta per mancanza di tempo ricevono risposta ai sensi dell'articolo 117, paragrafo 4, primo comma, salvo che l'interrogante chieda l'applicazione dell'articolo 117, paragrafo 3.

13. Alla procedura delle risposte scritte si applicano le disposizioni dell'articolo 117, paragrafi 3 e 5.

Termini

14. Le interrogazioni devono essere depositate al più tardi una settimana prima dell'inizio del tempo riservato alle interrogazioni. Le interrogazioni che non siano state depositate entro questo termine possono tuttavia essere trattate nel tempo riservato alle interrogazioni, qualora l'istituzione interessata sia d'accordo.

Le interrogazioni dichiarate ricevibili sono distribuite ai deputati e trasmesse all'istituzione interessata.

B. RACCOMANDAZIONI

(Estratto della risoluzione del Parlamento del 13 novembre 1986)

Il Parlamento europeo:

1. auspica una più rigorosa applicazione delle direttive per lo svolgimento del tempo riservato alle interrogazioni a norma dell'articolo 43 ⁽¹⁾ del regolamento, e in particolare del paragrafo 1 di tali direttive riguardante la loro ricevibilità;
2. raccomanda un uso più frequente del potere conferito dall'articolo 43, paragrafo 3 ⁽²⁾, del regolamento al presidente del Parlamento di riunire le interrogazioni, presentate per il tempo a esse riservato, secondo la materia, ma ritiene che solo le interrogazioni contenute nella prima metà dell'elenco delle interrogazioni presentate per una determinata tornata siano soggette a tale suddivisione;
3. raccomanda, per quanto riguarda le domande complementari, che di norma generale il presidente consenta di rivolgere una domanda complementare all'interrogante e una o al massimo due domande complementari a membri appartenenti preferibilmente a un gruppo politico e/o a uno Stato membro diversi da quelli dell'autore dell'interrogazione principale; ricorda che le domande complementari devono essere concise e rivolte sotto forma di domanda e propone che la loro durata non superi i 30 secondi;
4. invita la Commissione e il Consiglio a impegnarsi, conformemente al paragrafo 7 di tali direttive, a che le loro risposte siano concise e attinenti all'argomento della domanda.

⁽¹⁾ Attualmente articolo 116.

⁽²⁾ Attualmente articolo 116, paragrafo 3.

ALLEGATO III

DIRETTIVE CONCERNENTI LE INTERROGAZIONI CON RICHIESTA DI RISPOSTA SCRITTA A NORMA DEGLI ARTICOLI 117 E 118

1. Le interrogazioni con richiesta di risposta scritta:
 - specificano con chiarezza il destinatario cui devono essere trasmesse attraverso i consueti canali interistituzionali,
 - si riferiscono a questioni che rientrano nelle competenze e nelle responsabilità del destinatario e che sono di interesse generale,
 - sono concise e contengono una domanda comprensibile,
 - non contengono un linguaggio offensivo,
 - non trattano questioni strettamente personali.
 2. Se un'interrogazione non è conforme alle presenti direttive, il Segretariato suggerisce all'interrogante come l'interrogazione possa essere formulata perché sia ricevibile.
 3. Se un'interrogazione identica o simile è stata presentata e ha ottenuto risposta durante i sei mesi precedenti, o se un'interrogazione è semplicemente volta a ottenere informazioni sul seguito dato a una specifica risoluzione del Parlamento le quali siano già state fornite dalla Commissione mediante comunicazione scritta, il Segretariato trasmette all'interrogante copia dell'interrogazione precedente corredata della risposta. La nuova interrogazione è trasmessa al destinatario solo se l'interrogante invoca nuovi sviluppi significativi o desidera ottenere ulteriori informazioni.
 4. Se in un'interrogazione si chiedono informazioni fattuali o statistiche che sono già disponibili presso la biblioteca del Parlamento, quest'ultima informa il deputato che può ritirare l'interrogazione.
 5. Le interrogazioni concernenti questioni correlate possono ottenere una risposta comune.
-

ALLEGATO IV

DIRETTIVE E CRITERI GENERALI DA SEGUIRE NELLA SCELTA DEGLI ARGOMENTI DA ISCRIVERE ALL'ORDINE DEL GIORNO PER LE DISCUSSIONI SU CASI DI VIOLAZIONE DEI DIRITTI UMANI, DELLA DEMOCRAZIA E DELLO STATO DI DIRITTO PREVISTE A NORMA DELL'ARTICOLO 122**Criteri di priorità**

1. Deve ritenersi prioritaria la proposta di risoluzione che si proponga di far esprimere al Parlamento un voto diretto al Consiglio, alla Commissione, agli Stati membri, ad altri Stati od organizzazioni internazionali prima di un avvenimento annunciato, qualora l'unica tornata del Parlamento in cui la votazione può avere luogo in tempo utile sia quella in corso.
2. La proposta di risoluzione non supera le 500 parole.
3. Gli argomenti che hanno attinenza con le competenze dell'Unione europea previste dai trattati devono essere considerati prioritari a condizione che siano di notevole rilevanza.
4. Il numero degli argomenti scelti deve essere tale da consentire un dibattito adeguato alla rilevanza degli argomenti prescelti e non dovrebbe essere superiore a tre, comprese le sottovoci.

Modalità funzionali

5. I criteri di priorità seguiti per la scelta degli argomenti da includere nelle discussioni su casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto sono portati a conoscenza del Parlamento e dei gruppi politici.

Limite e ripartizione del tempo di parola

6. Il presidente del Parlamento, per meglio utilizzare il tempo disponibile, concorda con il Consiglio e la Commissione un limite di tempo di parola per i loro eventuali interventi nelle discussioni su casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto, previa consultazione dei presidenti dei gruppi politici.

Termine per la presentazione di emendamenti

7. Il termine per la presentazione di emendamenti deve essere tale da consentire che tra la distribuzione del testo degli emendamenti nelle lingue ufficiali e il momento della discussione sulle proposte di risoluzione intercorra un periodo di tempo sufficiente a un esame adeguato degli emendamenti stessi da parte dei deputati e dei gruppi politici.

ALLEGATO V

soppresso

ALLEGATO VI

PROCEDURA DI ESAME E ADOZIONE DELLE DECISIONI SULLA CONCESSIONE DEL DISCARICO*Articolo 1***Documenti**

1. Sono stampati e distribuiti:
 - a) il conto di gestione, l'analisi della gestione finanziaria e il bilancio finanziario trasmessi dalla Commissione;
 - b) la relazione annuale e le relazioni speciali della Corte dei conti, accompagnate dalle risposte delle istituzioni;
 - c) la dichiarazione con cui si attesta l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni presentata dalla Corte dei conti sulla base dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
 - d) la raccomandazione del Consiglio.
2. Tali documenti sono deferiti alla commissione competente per il merito. Qualsiasi commissione interessata può esprimere un parere.
3. Il presidente fissa il termine entro il quale le commissioni eventualmente interessate a esprimere un parere devono trasmetterlo alla commissione competente per il merito.

*Articolo 2***Esame della relazione**

1. Il Parlamento esamina una relazione della commissione competente per il merito concernente il discarico entro il 30 aprile dell'anno successivo all'approvazione della relazione annuale della Corte dei conti, come previsto dal regolamento finanziario.
2. Agli emendamenti e alla votazione si applicano le disposizioni del regolamento, salvo che il presente allegato stabilisca diversamente.

*Articolo 3***Contenuto della relazione**

1. La relazione della commissione competente per il merito concernente il discarico contiene:
 - a) una proposta di decisione sulla concessione del discarico o sul rinvio della decisione sul discarico (votazione nella tornata di aprile); oppure una proposta di decisione sulla concessione o sul rifiuto del discarico (votazione nella tornata di ottobre);
 - b) una proposta di decisione che chiude i conti relativi a tutte le entrate, le spese, gli attivi e i passivi dell'Unione;
 - c) una proposta di risoluzione in cui figurano le osservazioni che accompagnano la proposta di decisione di cui alla lettera a), inclusa una valutazione della gestione di bilancio della Commissione in relazione all'esercizio finanziario e osservazioni concernenti l'esecuzione delle spese per il futuro;
 - d) in allegato, un elenco dei documenti trasmessi dalla Commissione, nonché di quelli richiesti alla Commissione e non ricevuti;
 - e) i pareri delle commissioni interessate.
2. Qualora la commissione competente per il merito proponga il rinvio della decisione concernente il discarico, la relativa proposta di risoluzione indica altresì:
 - a) le ragioni del rinvio;
 - b) le ulteriori azioni che si prevede saranno adottate dalla Commissione e il relativo termine;
 - c) i documenti necessari affinché il Parlamento possa prendere una decisione con cognizione di causa.

*Articolo 4***Esame e votazioni in Parlamento**

1. La relazione della commissione competente per il merito concernente il discarico è iscritta all'ordine del giorno della prima tornata successiva alla sua presentazione.
2. Sono ricevibili solo gli emendamenti alla proposta di risoluzione presentata a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c).
3. La votazione sulle proposte di decisione e sulla proposta di risoluzione ha luogo, salvo che l'articolo 5 non preveda diversamente, secondo l'ordine di cui all'articolo 3.

4. Il Parlamento decide a maggioranza dei voti espressi, a norma dell'articolo 231 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 5

Varianti procedurali

1. votazione nella tornata di aprile

In questa prima fase, la relazione sul discarico contiene una proposta di decisione sulla concessione o il rinvio del discarico.

a) Se una proposta di concessione del discarico ottiene la maggioranza, il discarico è concesso. Ciò costituisce nel contempo chiusura dei conti.

Se una proposta di concessione del discarico non ottiene la maggioranza, il discarico si ritiene rinviato e la commissione competente per il merito presenta, entro un termine di sei mesi, una nuova relazione contenente una proposta di concessione o di rifiuto del discarico.

b) Se è approvata una proposta di rinvio del discarico, la commissione competente per il merito presenta, entro un termine di sei mesi, una nuova relazione contenente una proposta di concessione o di rifiuto del discarico. In tal caso anche la chiusura dei conti è rinviata e viene ripresentata con la nuova relazione.

Se una proposta di rinvio del discarico non ottiene la maggioranza, il discarico si considera concesso. In tal caso, la decisione costituisce nel contempo chiusura dei conti. La proposta di risoluzione può essere comunque posta in votazione.

2. votazione nella tornata di ottobre

In questa seconda fase, la relazione sul discarico contiene una proposta di decisione sulla concessione o il rifiuto del discarico.

a) Se una proposta di concessione del discarico ottiene la maggioranza, il discarico è concesso. Ciò costituisce nel contempo chiusura dei conti.

Se una proposta di concessione del discarico non ottiene la maggioranza, il discarico si considera rifiutato. Una proposta formale di chiusura dei conti per l'esercizio in questione è presentata nel corso di una tornata successiva, durante la quale la Commissione è invitata a rilasciare una dichiarazione.

b) Se una proposta di rifiuto del discarico ottiene la maggioranza, una proposta formale di chiusura dei conti per l'esercizio in questione è presentata nel corso di una tornata successiva, durante la quale la Commissione è invitata a rilasciare una dichiarazione.

Se una proposta di rifiuto del discarico non ottiene la maggioranza, il discarico si considera concesso. In tal caso, la decisione costituisce nel contempo chiusura dei conti. La proposta di risoluzione può essere comunque posta in votazione.

3. Se la proposta di risoluzione o la proposta di chiusura dei conti contengono disposizioni che appaiono in contraddizione con il voto del Parlamento sul discarico, il presidente, dopo aver consultato il presidente della commissione competente per il merito, può rinviare tale votazione e fissare un nuovo termine per la presentazione di emendamenti.

Articolo 6

Esecuzione delle decisioni di discarico

1. Le decisioni o le risoluzioni del Parlamento adottate in conformità dell'articolo 3 sono trasmesse dal presidente alla Commissione e a tutte le altre istituzioni. Il presidente provvede a farle pubblicare nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, nella serie riservata agli atti di carattere legislativo.

2. La commissione competente per il merito riferisce al Parlamento almeno una volta all'anno sulle iniziative prese dalle istituzioni in risposta alle osservazioni che accompagnano le decisioni di discarico e alle altre osservazioni contenute nelle risoluzioni del Parlamento concernenti l'esecuzione delle spese.

3. Il presidente, agendo a nome del Parlamento, sulla base di una relazione della commissione competente in materia di controllo di bilancio, può presentare un ricorso contro l'istituzione interessata dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, a norma dell'articolo 265 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per la mancata esecuzione di obblighi derivanti dalle osservazioni che accompagnano la decisione di discarico o le altre risoluzioni concernenti l'esecuzione delle spese.

ALLEGATO VII

ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI PERMANENTI ⁽¹⁾**I. Commissione per gli affari esteri**

Commissione competente per:

- 1) la politica estera e di sicurezza comune (PESC) e la politica europea in materia di sicurezza e di difesa (PESD); in tale contesto la commissione è assistita da una sottocommissione per la sicurezza e la difesa;
- 2) le relazioni con le altre istituzioni e organi dell'Unione europea, con l'ONU e con le altre organizzazioni internazionali e assemblee interparlamentari per le questioni che rientrano nelle sue competenze;
- 3) il rafforzamento delle relazioni politiche con i paesi terzi, in particolare quelli che si trovano nelle immediate vicinanze dell'Unione europea, attraverso importanti programmi di cooperazione e di assistenza o attraverso accordi internazionali quali gli accordi di associazione e di partenariato;
- 4) l'apertura, il monitoraggio e la conclusione dei negoziati relativi all'adesione di Stati europei all'Unione europea;
- 5) le questioni concernenti i diritti dell'uomo, la protezione delle minoranze e la promozione dei valori democratici nei paesi terzi; in questo contesto la commissione è assistita da una sottocommissione per i diritti dell'uomo; fatte salve le disposizioni pertinenti, alle riunioni della sottocommissione sono invitati membri di altre commissioni ed organi dotati di competenze in questo settore.

La commissione assicura il coordinamento dei lavori delle commissioni parlamentari miste e delle commissioni parlamentari di cooperazione nonché delle delegazioni interparlamentari, delle delegazioni ad hoc e delle missioni incaricate dei monitoraggi elettorali che rientrano nelle sue attribuzioni.

II. Commissione per lo sviluppo

Commissione competente per:

- 1) la promozione, l'attuazione e il controllo della politica di sviluppo e cooperazione dell'Unione europea, in particolare:
 - a) il dialogo politico con i paesi in via di sviluppo, a livello bilaterale e nel quadro delle organizzazioni internazionali e sedi interparlamentari interessate;
 - b) l'aiuto ai paesi in via di sviluppo e gli accordi di cooperazione con tali paesi;
 - c) la promozione dei valori democratici, del buon governo e dei diritti dell'uomo nei paesi in via di sviluppo;
- 2) le questioni riguardanti l'accordo di partenariato ACP-UE e le relazioni con gli organi competenti;
- 3) la partecipazione del Parlamento a missioni di osservazione elettorale, ove opportuno in cooperazione con altre commissioni e delegazioni interessate.

La commissione assicura il coordinamento dei lavori delle delegazioni interparlamentari e delle delegazioni ad hoc che rientrano nelle sue attribuzioni.

III. Commissione per il commercio internazionale

Commissione competente per:

le questioni relative alla definizione e all'attuazione della politica commerciale comune dell'Unione europea e alle sue relazioni economiche esterne, in particolare:

- 1) le relazioni finanziarie, economiche e commerciali con paesi terzi e organizzazioni regionali;
- 2) le misure di armonizzazione o normalizzazione tecnica nei settori coperti da strumenti di diritto internazionale;
- 3) le relazioni con le organizzazioni internazionali interessate e con le organizzazioni che promuovono l'integrazione economica e commerciale regionale al di fuori dell'Unione europea;

⁽¹⁾ Approvato con decisione del Parlamento del 6 maggio 2009.

4) le relazioni con l'Organizzazione mondiale per il commercio, compresa la sua dimensione parlamentare.

La commissione assicura il collegamento con le delegazioni interparlamentari e delegazioni ad hoc interessate per gli aspetti economici e commerciali delle relazioni con i paesi terzi.

IV. Commissione per i bilanci

Commissione competente per:

- 1) il quadro finanziario pluriennale delle entrate e delle spese dell'Unione europea ed il sistema delle risorse proprie dell'Unione europea;
- 2) le prerogative di bilancio del Parlamento, vale a dire il bilancio dell'Unione europea nonché la negoziazione e l'applicazione degli accordi interistituzionali in materia;
- 3) lo stato di previsione del Parlamento, in conformità della procedura definita nel regolamento;
- 4) il bilancio degli organismi decentrati;
- 5) le attività finanziarie della Banca europea per gli investimenti;
- 6) l'iscrizione in bilancio del Fondo europeo di sviluppo, fatte salve le attribuzioni della commissione competente per l'accordo di partenariato ACP-UE;
- 7) le incidenze finanziarie e la compatibilità con il quadro finanziario pluriennale di tutti gli atti dell'Unione, fatte salve le attribuzioni delle commissioni interessate;
- 8) il monitoraggio e la valutazione dell'esecuzione del bilancio in corso, nonostante l'articolo 78, paragrafo 1, del regolamento, gli storni di stanziamenti, le procedure relative agli organigrammi, gli stanziamenti amministrativi e i pareri su progetti in materia di immobili aventi incidenze finanziarie significative;
- 9) il regolamento finanziario, escluse le questioni concernenti l'esecuzione, la gestione e il controllo del bilancio.

V. Commissione per il controllo dei bilanci

Commissione competente per:

- 1) il controllo dell'esecuzione del bilancio dell'Unione europea e del Fondo europeo di sviluppo nonché le decisioni di scarico che devono essere adottate dal Parlamento, compresa la procedura interna di scarico e tutte le altre misure di accompagnamento o di applicazione di tali decisioni;
- 2) la chiusura, il rendimento e la verifica dei conti e dei bilanci finanziari dell'Unione europea, delle sue istituzioni e di ogni organismo da essa finanziato, ivi compresa la determinazione degli stanziamenti da riportare e dei saldi;
- 3) il controllo delle attività finanziarie della Banca europea per gli investimenti;
- 4) la valutazione del rapporto costo-efficacia delle varie forme di finanziamento dell'Unione in sede di attuazione delle politiche dell'Unione europea;
- 5) l'esame delle frodi e delle irregolarità commesse in sede di esecuzione del bilancio dell'Unione europea, le misure volte a prevenire e perseguire tali casi e in generale la tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea;
- 6) le relazioni con la Corte dei conti, la nomina dei suoi membri e l'esame delle sue relazioni;
- 7) il regolamento finanziario per quanto riguarda l'esecuzione, la gestione e il controllo del bilancio.

VI. Commissione per i problemi economici e monetari

Commissione competente per:

- 1) le politiche economiche e monetarie dell'Unione europea, il funzionamento dell'Unione economica e monetaria e il sistema monetario e finanziario europeo (comprese le relazioni con le istituzioni o organizzazioni interessate);
- 2) la libera circolazione dei capitali e dei pagamenti (pagamenti transfrontalieri, spazio unico dei pagamenti, bilancia dei pagamenti, movimenti di capitali e politica di assunzione e di erogazione di prestiti, controllo dei movimenti di capitali provenienti da paesi terzi, misure volte ad incoraggiare l'esportazione di capitali dell'Unione europea);
- 3) il sistema monetario e finanziario internazionale (comprese le relazioni con le istituzioni e le organizzazioni finanziarie e monetarie);
- 4) le norme sulla concorrenza e gli aiuti di Stato o pubblici;

- 5) le disposizioni fiscali;
- 6) la regolamentazione e la vigilanza in materia di servizi, istituzioni e mercati finanziari, compresi la rendicontazione finanziaria, la revisione dei conti, le norme contabili, il governo societario e le altre questioni di diritto delle società riguardanti specificamente i servizi finanziari.

VII. Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

Commissione competente per:

- 1) la politica dell'occupazione e tutti gli aspetti della politica sociale, quali le condizioni di lavoro, la sicurezza sociale e la protezione sociale;
- 2) le misure per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro;
- 3) il Fondo sociale europeo;
- 4) la politica di formazione professionale, comprese le qualifiche professionali;
- 5) la libera circolazione dei lavoratori e dei pensionati;
- 6) il dialogo sociale;
- 7) tutte le forme di discriminazione sul luogo di lavoro e nel mercato del lavoro, eccetto quelle fondate sul sesso;
- 8) le relazioni con:
 - il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop),
 - la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro,
 - la Fondazione europea per la formazione,
 - l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro,nonché le relazioni con altri organismi dell'Unione europea ed organizzazioni internazionali interessati.

VIII. Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

Commissione competente per:

- 1) la politica dell'ambiente e le misure per la sua tutela concernenti, in particolare:
 - a) l'inquinamento dell'aria, del suolo e delle acque, la gestione e il riciclaggio dei rifiuti, le sostanze e i preparati pericolosi, i livelli di rumore, il cambiamento climatico, la tutela della biodiversità;
 - b) lo sviluppo sostenibile;
 - c) le misure e gli accordi internazionali e regionali per la protezione dell'ambiente;
 - d) la riparazione del danno ambientale;
 - e) la protezione civile;
 - f) l'Agenzia europea dell'ambiente;
 - g) l'Agenzia europea per le sostanze chimiche;
- 2) la sanità pubblica, in particolare:
 - a) i programmi e le azioni specifiche nel settore della sanità pubblica;
 - b) i prodotti farmaceutici e cosmetici;
 - c) gli aspetti sanitari del bioterrorismo;
 - d) l'Agenzia europea per i medicinali e il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie;

- 3) le questioni riguardanti la sicurezza alimentare, in particolare:
 - a) l'etichettatura e la sicurezza dei prodotti alimentari;
 - b) la legislazione veterinaria concernente la protezione contro i rischi per la salute umana; i controlli sanitari dei prodotti alimentari e dei sistemi di produzione alimentare;
 - c) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e l'Ufficio alimentare e veterinario europeo.

IX. Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

Commissione competente per:

- 1) la politica industriale dell'Unione europea e l'applicazione delle nuove tecnologie, comprese le misure relative alle piccole e medie imprese;
- 2) la politica dell'Unione europea nel campo della ricerca, compresi la diffusione e lo sfruttamento dei risultati della ricerca;
- 3) la politica spaziale;
- 4) le attività del Centro comune di ricerca, l'Ufficio centrale di misure nucleari, JET, ITER e gli altri progetti nello stesso settore;
- 5) le misure dell'Unione riguardanti la politica energetica in generale, la sicurezza dell'approvvigionamento energetico e l'efficienza energetica compresi la creazione e lo sviluppo di reti transeuropee nel settore delle infrastrutture dell'energia;
- 6) il trattato Euratom e l'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom; la sicurezza nucleare, lo smantellamento degli impianti e lo smaltimento dei residui nel settore nucleare;
- 7) la società dell'informazione e la tecnologia dell'informazione, compresi la creazione e lo sviluppo di reti transeuropee nel settore delle infrastrutture delle telecomunicazioni.

X. Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

Commissione competente per:

- 1) il coordinamento a livello dell'Unione delle legislazioni nazionali nel settore del mercato interno e per l'Unione doganale, in particolare:
 - a) la libera circolazione delle merci, compresa l'armonizzazione delle norme tecniche;
 - b) la libertà di stabilimento;
 - c) la libera prestazione dei servizi, salvo che nel settore finanziario e in quello postale;
- 2) le misure volte all'individuazione e all'eliminazione di potenziali ostacoli al funzionamento del mercato interno;
- 3) la promozione e la tutela degli interessi economici dei consumatori, eccettuate le questioni concernenti la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, nel contesto dell'instaurazione del mercato interno.

XI. Commissione per i trasporti e il turismo

Commissione competente per:

- 1) lo sviluppo di una politica comune per i trasporti ferroviari, su strada, per vie navigabili, marittimi ed aerei, in particolare:
 - a) le norme comuni applicabili ai trasporti all'interno dell'Unione europea;
 - b) la creazione e lo sviluppo di reti transeuropee nel settore delle infrastrutture dei trasporti;
 - c) la fornitura di servizi di trasporto e le relazioni con i paesi terzi nel settore dei trasporti;
 - d) la sicurezza dei trasporti;
 - e) le relazioni con le organizzazioni internazionali dei trasporti;
- 2) i servizi postali;
- 3) il turismo.

XII. Commissione per lo sviluppo regionale

Commissione competente per

la politica regionale e di coesione, in particolare:

- a) il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo di coesione e gli altri strumenti di politica regionale dell'Unione europea;
- b) la valutazione dell'incidenza delle altre politiche dell'Unione europea sulla coesione economica e sociale;
- c) il coordinamento degli strumenti strutturali dell'Unione europea;
- d) le regioni ultraperiferiche e le regioni insulari nonché la cooperazione transfrontaliera e interregionale;
- e) le relazioni con il Comitato delle regioni, con le organizzazioni di cooperazione interregionale e con le autorità locali e regionali.

XIII. Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

Commissione competente per:

- 1) il funzionamento e lo sviluppo della politica agricola comune;
- 2) lo sviluppo rurale, comprese le attività dei pertinenti strumenti finanziari;
- 3) la legislazione in materia di:
 - a) questioni veterinarie e fitosanitarie e alimenti per gli animali, purché le misure in questione non siano destinate alla protezione contro i rischi per la salute umana;
 - b) allevamento e benessere degli animali;
- 4) il miglioramento della qualità dei prodotti agricoli;
- 5) l'approvvigionamento di materie prime agricole;
- 6) l'Ufficio comunitario delle varietà vegetali;
- 7) la silvicoltura.

XIV. Commissione per la pesca

Commissione competente per:

- 1) il funzionamento e lo sviluppo della politica comune della pesca e la sua gestione;
- 2) la conservazione delle risorse della pesca;
- 3) l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca;
- 4) la politica strutturale nei settori della pesca e dell'acquacoltura, compresi gli strumenti finanziari di orientamento della pesca;
- 5) gli accordi internazionali di pesca.

XV. Commissione per la cultura e l'istruzione

Commissione competente per:

- 1) gli aspetti culturali dell'Unione europea ed in particolare:
 - a) il miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura;
 - b) la protezione e la promozione della diversità culturale e linguistica;
 - c) la conservazione e la salvaguardia del patrimonio culturale, gli scambi culturali e la creazione artistica;
- 2) la politica dell'Unione europea nel campo dell'istruzione, compresi il settore dell'istruzione superiore europea, la promozione del sistema delle scuole europee e l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita;
- 3) la politica dell'audiovisivo e gli aspetti culturali ed educativi della società dell'informazione;
- 4) la politica della gioventù e lo sviluppo di una politica dello sport e delle attività ricreative;

- 5) la politica dell'informazione e dei media;
- 6) la cooperazione con i paesi terzi nei settori della cultura e dell'istruzione e le relazioni con le organizzazioni e istituzioni internazionali interessate.

XVI. Commissione giuridica

Commissione competente per:

- 1) l'interpretazione e l'applicazione del diritto dell'Unione e la conformità degli atti dell'Unione al diritto primario, in particolare la scelta delle basi giuridiche e il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità;
- 2) l'interpretazione e l'applicazione del diritto internazionale, se e nella misura in cui esso interessa l'Unione europea;
- 3) la semplificazione del diritto dell'Unione, in particolare le proposte legislative per la sua codificazione ufficiale;
- 4) la tutela giurisdizionale dei diritti e delle prerogative del Parlamento, compresa la sua partecipazione a ricorsi dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea;
- 5) gli atti dell'Unione che interessano l'ordinamento giuridico degli Stati membri, in particolare nei seguenti settori:
 - a) diritto civile e commerciale;
 - b) diritto delle società;
 - c) diritto della proprietà intellettuale;
 - d) diritto processuale;
- 6) le misure relative alla cooperazione giudiziaria e amministrativa in materia civile;
- 7) la responsabilità ambientale e le sanzioni applicabili ai reati contro l'ambiente;
- 8) le questioni etiche connesse con le nuove tecnologie, applicando la procedura con le commissioni associate;
- 9) lo statuto dei deputati e lo statuto del personale dell'Unione europea;
- 10) i privilegi e le immunità nonché la verifica dei poteri dei deputati;
- 11) l'organizzazione e lo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea;
- 12) l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno.

XVII. Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Commissione competente per:

- 1) la protezione, nel territorio dell'Unione europea, dei diritti dei cittadini, dei diritti dell'uomo e dei diritti fondamentali, compresa la protezione delle minoranze, enunciati nei trattati e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
- 2) le misure necessarie per combattere tutte le forme di discriminazione diverse da quelle fondate sul sesso e da quelle che si verificano sul luogo di lavoro e nel mercato del lavoro;
- 3) la legislazione relativa alla trasparenza e alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
- 4) l'instaurazione e lo sviluppo di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in particolare:
 - a) le misure riguardanti l'ingresso e la circolazione delle persone, l'asilo e le migrazioni;
 - b) le misure riguardanti una gestione integrata delle frontiere esterne;
 - c) le misure relative alla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale;

- 5) l'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze e l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, Europol, Eurojust, CEPOL e gli altri organismi e agenzie operanti nello stesso campo;
- 6) la constatazione di un chiaro rischio di una violazione grave da parte di uno Stato membro dei principi comuni agli Stati membri.

XVIII. Commissione per gli affari costituzionali

Commissione competente per:

- 1) gli aspetti istituzionali del processo d'integrazione europea, in particolare nel quadro della preparazione e dei lavori delle convenzioni e delle conferenze intergovernative;
- 2) l'applicazione del trattato UE e la valutazione del suo funzionamento;
- 3) le conseguenze istituzionali dei negoziati per l'allargamento dell'Unione europea;
- 4) le relazioni interistituzionali, compreso l'esame, sulla base dell'articolo 127, paragrafo 2, del regolamento, degli accordi interistituzionali ai fini della loro approvazione da parte del Parlamento;
- 5) la procedura elettorale uniforme;
- 6) i partiti politici a livello europeo, fatte salve le competenze dell'Ufficio di presidenza;
- 7) la constatazione dell'esistenza di una violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro dei principi comuni agli Stati membri;
- 8) l'interpretazione e l'applicazione del regolamento e le proposte di modifica del medesimo.

XIX. Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere

Commissione competente per:

- 1) la definizione, la promozione e la tutela dei diritti della donna nell'Unione europea e le misure adottate dall'Unione al riguardo;
- 2) la promozione dei diritti della donna nei paesi terzi;
- 3) la politica in materia di pari opportunità, compresa la parità tra uomini e donne per quanto riguarda le opportunità nel mercato del lavoro ed il trattamento sul lavoro;
- 4) l'eliminazione di ogni forma di discriminazione fondata sul sesso;
- 5) la realizzazione e l'ulteriore sviluppo dell'integrazione della dimensione di genere («gender mainstreaming») in tutti i settori;
- 6) il seguito dato agli accordi e alle convenzioni internazionali aventi attinenza con i diritti della donna;
- 7) la politica d'informazione riguardo alle donne.

XX. Commissione per le petizioni

Commissione competente per:

- 1) le petizioni;
 - 2) le relazioni con il mediatore europeo.
-

ALLEGATO VIII

INFORMAZIONE E DOCUMENTI SENSIBILI E RISERVATI**A. Esame dei documenti confidenziali trasmessi al Parlamento**

Procedura da applicare per l'esame dei documenti confidenziali trasmessi al Parlamento europeo ⁽¹⁾

1. Per documenti riservati si intendono i documenti e le informazioni ai quali l'accesso del pubblico può essere rifiutato in virtù dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio; in tale definizione rientrano i documenti sensibili quali definiti all'articolo 9 di detto regolamento.

Qualora il carattere riservato di un documento ricevuto dal Parlamento sia messo in dubbio da una delle istituzioni, la questione è deferita al comitato interistituzionale istituito a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001.

Quando documenti riservati sono trasmessi al Parlamento con la riserva che siano esaminati in via confidenziale, il presidente della commissione competente del Parlamento applica d'ufficio la procedura di trattamento confidenziale prevista al successivo punto 3.

2. Qualsiasi commissione del Parlamento può, su richiesta scritta od orale di uno dei suoi membri, far applicare la procedura di trattamento confidenziale a un'informazione o a un documento determinati. Per decidere l'applicazione della procedura di trattamento confidenziale è necessario il voto della maggioranza dei due terzi dei membri presenti.

3. Qualora il presidente della commissione abbia disposto l'applicazione della procedura di trattamento confidenziale, possono assistere alla discussione soltanto i membri della commissione nonché i funzionari e gli esperti precedentemente designati dal presidente, limitati allo stretto necessario.

I documenti sono numerati, distribuiti all'inizio della riunione e raccolti al termine di quest'ultima. Non si possono prendere appunti né tanto meno fare fotocopie.

Il processo verbale della riunione non fornisce alcun dettaglio dell'esame del punto trattato secondo la procedura confidenziale. Soltanto la decisione, qualora venga presa, può figurare nel processo verbale.

4. L'esame di casi di violazione del segreto può essere richiesto da tre membri della commissione che ha avviato la procedura ed essere iscritto all'ordine del giorno. La maggioranza dei membri della commissione può decidere che l'esame della violazione del segreto figuri all'ordine del giorno della prima riunione successiva alla presentazione di tale richiesta presso il presidente della commissione.

5. Sanzioni: in caso di infrazione, il presidente della commissione agisce conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, e agli articoli 152, 153 e 154.

B. Accesso del Parlamento alle informazioni sensibili nel settore della politica di sicurezza e di difesa

Accordo interistituzionale del 20 novembre 2002 tra il Parlamento europeo e il Consiglio relativo all'accesso da parte del Parlamento europeo alle informazioni sensibili del Consiglio nel settore della politica di sicurezza e di difesa ⁽²⁾

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 21 del trattato sull'Unione europea prevede che la Presidenza del Consiglio consulti il Parlamento europeo sui principali aspetti e sulle scelte fondamentali della politica estera e di sicurezza comune e provveda affinché le opinioni del Parlamento europeo siano debitamente prese in considerazione. L'articolo stabilisce anche che il Parlamento europeo sia regolarmente informato dalla Presidenza del Consiglio e dalla Commissione in merito allo sviluppo della politica estera e di sicurezza comune. Occorrerebbe introdurre un meccanismo per garantire l'applicazione di questi principi in tale settore.

⁽¹⁾ Approvata con decisione del Parlamento del 15 febbraio 1989 e modificata con decisione del Parlamento del 13 novembre 2001.

⁽²⁾ GU C 298 del 30.11.2002, pag. 1.

- (2) Data la natura specifica e il contenuto particolarmente delicato di talune informazioni classificate con un elevato grado di riservatezza nel settore della politica di sicurezza e di difesa, occorrerebbe introdurre speciali disposizioni per il trattamento dei documenti contenenti tali informazioni.
- (3) Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ⁽¹⁾, il Consiglio è tenuto a informare il Parlamento europeo in merito ai documenti sensibili, quali definiti nell'articolo 9, paragrafo 1, di detto regolamento, conformemente agli accordi conclusi fra le istituzioni.
- (4) Nella maggior parte degli Stati membri vi sono meccanismi specifici per la trasmissione e il trattamento di informazioni classificate tra governi e parlamenti nazionali. Il presente accordo interistituzionale dovrebbe assicurare al Parlamento europeo un trattamento che si richiami alle migliori prassi degli Stati membri,

HANNO CONCLUSO IL PRESENTE ACCORDO INTERISTITUZIONALE:

1. Portata

- 1.1. Il presente accordo interistituzionale verte sull'accesso da parte del Parlamento europeo alle informazioni sensibili, ossia alle informazioni classificate «TRÈS SECRET/TOP SECRET», «SECRET» o «CONFIDENTIEL», qualunque ne sia l'origine, il supporto o lo stato di completezza, di cui il Consiglio dispone nel settore della politica di sicurezza e di difesa e sul trattamento dei documenti così classificati.
- 1.2. Le informazioni provenienti da uno Stato terzo o da un'organizzazione internazionale sono trasmesse con il consenso di detto Stato o organizzazione.

Per le informazioni provenienti da uno Stato membro che sono trasmesse al Consiglio senza esplicite restrizioni circa la loro diffusione ad altre istituzioni, oltre alla classificazione, si applicano le norme di cui alle sezioni 2 e 3 del presente accordo interistituzionale. Altrimenti esse sono trasmesse con il consenso dello Stato membro di cui trattasi.

Qualora rifiuti di trasmettere informazioni provenienti da uno Stato terzo, da un'organizzazione internazionale o da uno Stato membro, il Consiglio precisa i motivi di tale rifiuto.

- 1.3. Le disposizioni del presente accordo interistituzionale si applicano conformemente alla normativa applicabile, fatta salva la decisione 95/167/CE, Euratom, CEE del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del 19 aprile 1995, relativa alle modalità per l'esercizio del diritto di inchiesta del Parlamento europeo ⁽²⁾ e fatti salvi gli accordi esistenti, in particolare l'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio ⁽³⁾.

2. Norme generali

- 2.1. Le due istituzioni agiscono in conformità dei propri doveri reciproci di sincera collaborazione in uno spirito di fiducia reciproca, nonché ai sensi delle pertinenti disposizioni dei trattati. La trasmissione e il trattamento delle informazioni contemplate dal presente accordo interistituzionale devono tenere nel debito conto gli interessi che la classificazione ha lo scopo di proteggere e, in particolare, il pubblico interesse per quanto riguarda la sicurezza e la difesa dell'Unione europea o di uno o più Stati membri ovvero la gestione militare e non militare delle crisi.
- 2.2. Su richiesta di una delle persone di cui al punto 3.1, la Presidenza del Consiglio o il segretario generale/Alto rappresentante la mettono al corrente con la dovuta sollecitudine del contenuto delle informazioni sensibili necessarie all'esercizio delle competenze conferite al Parlamento europeo dal trattato sull'Unione europea nel settore coperto dal presente accordo interistituzionale, tenendo conto dell'interesse pubblico in questioni relative alla sicurezza e alla difesa dell'Unione europea o di uno o più Stati membri o alla gestione militare e non militare delle crisi, ai sensi delle disposizioni di cui alla sezione 3.

3. Disposizioni sull'accesso e il trattamento delle informazioni sensibili

- 3.1. Nell'ambito del presente accordo interistituzionale il presidente del Parlamento europeo o il presidente della commissione del Parlamento europeo per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa possono chiedere che la Presidenza del Consiglio o il segretario generale/Alto rappresentante forniscano informazioni alla suddetta commissione sugli sviluppi della politica europea in materia di sicurezza e di difesa, tra cui anche informazioni sensibili di cui al punto 3.3.

⁽¹⁾ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

⁽²⁾ GU L 113 del 19.5.1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

- 3.2. Nel caso di una crisi o su richiesta del presidente del Parlamento europeo o del presidente della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa, dette informazioni sono fornite con la massima sollecitudine.
- 3.3. In quest'ambito il presidente del Parlamento europeo e un comitato speciale presieduto dal presidente della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa, composto di quattro membri designati dalla conferenza dei presidenti, sono informati dalla Presidenza del Consiglio e dal segretario generale/Alto rappresentante del contenuto delle informazioni sensibili, ove ciò sia necessario per l'esercizio delle competenze conferite al Parlamento europeo dal trattato sull'Unione europea nel settore coperto dal presente accordo interistituzionale. Il presidente del Parlamento europeo e il comitato speciale possono chiedere di consultare i documenti di cui trattasi negli edifici del Consiglio.

Qualora sia opportuno e possibile alla luce della natura e del contenuto delle informazioni o dei documenti di cui trattasi, questi sono messi a disposizione del presidente del Parlamento europeo, il quale sceglie una delle seguenti opzioni:

- a) informazioni destinate al presidente della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa;
- b) accesso alle informazioni limitato ai soli membri della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa;
- c) discussione nell'ambito della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa riunita a porte chiuse, secondo le modalità che possono variare secondo il grado di riservatezza;
- d) comunicazione di documenti dai quali sono state espunte informazioni secondo il grado di segretezza richiesto.

Queste opzioni non si applicano se l'informazione sensibile è classificata «TRÈS SECRET/TOP SECRET».

Per quanto riguarda le informazioni o i documenti classificati «SECRET» o «CONFIDENTIAL», la scelta di una delle opzioni da parte del presidente del Parlamento europeo è preliminarmente concordata con il Consiglio.

Le informazioni o i documenti di cui trattasi non sono pubblicati né inoltrati ad alcun altro destinatario.

4. Disposizioni finali

- 4.1. Il Parlamento europeo e il Consiglio, ciascuno per le proprie competenze, adottano tutte le misure necessarie per assicurare l'attuazione del presente accordo interistituzionale, inclusi i passi necessari per il nulla osta di sicurezza delle persone coinvolte.
- 4.2. Le due istituzioni sono disposte a discutere accordi interistituzionali comparabili relativi alle informazioni classificate in altri settori delle attività del Consiglio, fermo restando che le disposizioni del presente accordo interistituzionale non costituiscono un precedente per altri settori di attività dell'Unione o della Comunità e non incidono sulla sostanza di qualsiasi altro accordo interistituzionale.
- 4.3. Il presente accordo interistituzionale è riveduto dopo due anni su richiesta di una delle due istituzioni sulla scorta dell'esperienza maturata nella sua attuazione.

ALLEGATO

Il presente accordo interistituzionale è attuato conformemente alle norme applicabili in materia e, in particolare, al principio secondo cui il consenso dell'originatore costituisce una condizione necessaria per la trasmissione di informazioni classificate, come stabilito al punto 1.2.

La consultazione di documenti sensibili da parte dei membri del comitato speciale del Parlamento europeo ha luogo in una sala munita di dispositivi di sicurezza nei locali del Consiglio.

Il presente accordo interistituzionale entrerà in vigore allorché il Parlamento europeo avrà adottato misure di sicurezza interne conformemente ai principi stabiliti al punto 2.1 e paragonabili a quelle delle altre istituzioni, al fine di garantire un livello di protezione equivalente delle informazioni sensibili di cui trattasi.

C. Attuazione dell'accordo interistituzionale riguardante l'accesso del Parlamento a informazioni sensibili nel settore della politica di sicurezza e di difesa

Decisione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2002 sull'attuazione dell'accordo interistituzionale riguardante l'accesso del Parlamento europeo a informazioni sensibili del Consiglio nel settore della politica di sicurezza e di difesa ⁽¹⁾

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visto l'articolo 9, in particolare i paragrafi 6 e 7, del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ⁽²⁾,

visto l'allegato VII, parte A, punto 1 ⁽³⁾, del suo regolamento,

visto l'articolo 20 della decisione dell'Ufficio di presidenza del 28 novembre 2001 relativa all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo ⁽⁴⁾,

visto l'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo e il Consiglio relativo all'accesso da parte del Parlamento europeo alle informazioni sensibili del Consiglio nel settore della politica di sicurezza e di difesa,

vista la proposta dell'Ufficio di presidenza,

considerando la natura specifica e il contenuto particolarmente sensibile di talune informazioni altamente riservate nel settore della politica di sicurezza e di difesa,

considerando l'obbligo del Consiglio di fornire al Parlamento europeo le informazioni relative a documenti sensibili conformemente alle disposizioni convenute tra le istituzioni,

considerando che i deputati al Parlamento europeo che fanno parte del comitato speciale istituito dall'accordo interistituzionale devono essere abilitati ad accedere alle informazioni sensibili in applicazione del principio del «bisogno di conoscere»,

considerando la necessità di stabilire meccanismi specifici per il ricevimento, il trattamento e il controllo di informazioni sensibili provenienti dal Consiglio, da Stati membri, da paesi terzi o da organizzazioni internazionali,

DECIDE:

Articolo 1

La presente decisione concerne l'adozione di misure complementari necessarie all'attuazione dell'accordo interistituzionale relativo all'accesso del Parlamento europeo alle informazioni sensibili del Consiglio nel settore della politica di sicurezza e di difesa.

Articolo 2

La richiesta di accesso del Parlamento europeo alle informazioni sensibili del Consiglio sarà da questo trattata nel rispetto della sua regolamentazione. Laddove i documenti richiesti siano stati redatti da altre istituzioni, Stati membri, Stati terzi o organizzazioni internazionali, essi sono trasmessi con il loro accordo.

Articolo 3

Il presidente del Parlamento europeo è responsabile dell'attuazione, in seno all'istituzione, dell'accordo interistituzionale.

A tal fine egli adotterà ogni misura necessaria per garantire il trattamento riservato delle informazioni ricevute direttamente dal presidente del Consiglio o dal segretario generale/Alto rappresentante o delle informazioni ottenute all'atto della consultazione di documenti sensibili negli edifici del Consiglio.

⁽¹⁾ GU C 298 del 30.11.2002, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

⁽³⁾ Attualmente allegato VIII.

⁽⁴⁾ GU C 374 del 29.12.2001, pag. 1.

Articolo 4

Quando il presidente del Parlamento europeo o il presidente della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa chiedono alla Presidenza del Consiglio o al segretario generale/Alto rappresentante di fornire informazioni sensibili al comitato speciale istituito dall'accordo interistituzionale, queste ultime saranno fornite in tempi brevi. A tal fine il Parlamento europeo attrezzerà una sala specialmente concepita allo scopo. La scelta della sala garantirà un livello di protezione equivalente a quello previsto per la tenuta di questo tipo di riunioni dalla decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio ⁽¹⁾.

Articolo 5

La riunione di informazione presieduta dal presidente del Parlamento europeo o dal presidente della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa avrà luogo a porte chiuse.

Ad eccezione dei quattro membri designati dalla Conferenza dei presidenti, avranno accesso alla sala di riunione solo i funzionari che, a motivo delle funzioni svolte o delle esigenze di servizio, vi saranno stati abilitati e autorizzati in applicazione del principio del «bisogno di conoscere».

Articolo 6

In applicazione del punto 3.3 dell'accordo interistituzionale, quando il presidente del Parlamento europeo o il presidente della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa decidono di chiedere la consultazione di documenti contenenti informazioni sensibili, tale consultazione avverrà negli edifici del Consiglio.

La consultazione in loco dei documenti avverrà nella versione disponibile degli stessi.

Articolo 7

I deputati al Parlamento europeo che si prevede assisteranno alle riunioni di informazione o prenderanno conoscenza dei documenti sensibili saranno soggetti ad una procedura di abilitazione al pari dei membri del Consiglio e della Commissione. A tal fine il presidente del Parlamento europeo avvierà i passi necessari presso le competenti autorità nazionali.

Articolo 8

I funzionari che hanno accesso alle informazioni sensibili saranno abilitati conformemente alle disposizioni stabilite per le altre istituzioni. I funzionari così abilitati saranno chiamati ad assistere, in applicazione del principio del «bisogno di sapere», alle riunioni d'informazione di cui sopra o a prendere conoscenza del loro contenuto. A tal fine il segretario generale concederà l'autorizzazione, previo parere delle competenti autorità nazionali degli Stati membri, sulla base di un'indagine di sicurezza condotta dalle stesse autorità.

Articolo 9

Le informazioni ottenute in occasione di tali riunioni o in sede di consultazione dei documenti negli edifici del Consiglio non potranno formare oggetto di alcuna divulgazione, diffusione o riproduzione totale o parziale su qualunque supporto. Non sarà altresì autorizzata alcuna registrazione delle informazioni sensibili fornite dal Consiglio.

Articolo 10

I deputati al Parlamento europeo designati dalla Conferenza dei presidenti ad avere accesso alle informazioni sensibili saranno tenuti al segreto. Coloro che violeranno tale obbligo sono sostituiti in seno al comitato speciale da un altro membro designato dalla Conferenza dei presidenti. A tal fine, il membro ritenuto responsabile della violazione potrà essere ascoltato, prima della sua esclusione dal comitato speciale, dalla Conferenza dei presidenti che si riunirà specialmente a porte chiuse. Oltre alla sua esclusione dal comitato speciale, il membro responsabile della fuga di informazioni potrà essere, se del caso, oggetto di provvedimenti giudiziari in applicazione della legislazione vigente.

Articolo 11

I funzionari debitamente abilitati e autorizzati a avere accesso a informazioni sensibili in applicazione del principio del «bisogno di conoscere» sono tenuti al segreto. Ogni violazione di tale norma sarà oggetto di un'inchiesta condotta sotto l'autorità del presidente del Parlamento e, se del caso, di una procedura disciplinare conformemente allo statuto dei funzionari. In caso di provvedimenti giudiziari il presidente prenderà tutte le misure necessarie a permettere alle competenti autorità nazionali di avviare le pertinenti procedure.

Articolo 12

L'Ufficio di presidenza è competente a procedere a eventuali adattamenti, modifiche o interpretazioni resisi necessari per l'applicazione della presente decisione.

⁽¹⁾ GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1.

Articolo 13

La presente decisione è allegata al regolamento interno del Parlamento europeo ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

D. Conflitti di interessi personali

Con il consenso dell'Ufficio di presidenza, mediante decisione motivata, può essere rifiutato a un deputato l'accesso a un documento del Parlamento ove l'Ufficio di presidenza, sentito l'interessato, giunga alla convinzione che tale accesso nuocerebbe in modo inaccettabile agli interessi istituzionali del Parlamento o all'interesse pubblico e che la richiesta del deputato è motivata da ragioni private e personali. Entro un mese dalla notificazione della decisione il deputato può presentare contro di essa un ricorso scritto e motivato. La decisione in merito a tale ricorso è adottata dal Parlamento, senza discussione, durante la tornata successiva alla presentazione del ricorso.

ALLEGATO IX

MODALITÀ PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INCHIESTA DEL PARLAMENTO EUROPEO**Decisione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 19 aprile 1995 recante modalità per l'esercizio del diritto di inchiesta del Parlamento europeo ⁽¹⁾**

IL PARLAMENTO EUROPEO, IL CONSIGLIO E LA COMMISSIONE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 20 B,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 193,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 107 B,

considerando che occorre definire le modalità per l'esercizio del diritto d'inchiesta del Parlamento europeo, nel rispetto delle disposizioni previste dai trattati che istituiscono le Comunità europee;

considerando che le commissioni temporanee d'inchiesta devono poter disporre dei mezzi necessari per lo svolgimento dei loro compiti; che, a tal fine, occorre che gli Stati membri e le istituzioni e gli organi delle Comunità europee prendano tutte le misure intese ad agevolarle nello svolgimento di tali compiti;

considerando che occorre salvaguardare la segretezza e la riservatezza dei lavori delle commissioni temporanee d'inchiesta;

considerando che, su richiesta di una delle tre istituzioni interessate, le modalità per l'esercizio del diritto d'inchiesta potranno essere rivedute, una volta conclusa la presente legislatura del Parlamento europeo, alla luce dell'esperienza acquisita,

HANNO ADOTTATO DI COMUNE ACCORDO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le modalità per l'esercizio del diritto d'inchiesta del Parlamento europeo sono definite dalla presente decisione, conformemente all'articolo 20 B del trattato CECA, all'articolo 193 del trattato CE e all'articolo 107 B del trattato CEEA.

Articolo 2

1. Alle condizioni ed entro i limiti fissati dai trattati di cui all'articolo 1 e nell'ambito delle sue funzioni, il Parlamento europeo, su richiesta di un quarto dei suoi membri, può costituire una commissione temporanea d'inchiesta incaricata di esaminare le denunce di infrazione o di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto comunitario imputabili a un'istituzione o a un organo delle Comunità europee, a un'amministrazione pubblica di uno Stato membro o a persone cui il diritto comunitario conferisce mandato di applicare quest'ultimo.

Il Parlamento stabilisce la composizione e le regole interne di funzionamento delle commissioni temporanee d'inchiesta.

La decisione recante costituzione di una commissione d'inchiesta, in cui sono precisati in particolare l'oggetto di quest'ultima e il termine per il deposito della relazione, viene pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

2. La commissione temporanea d'inchiesta svolge le sue funzioni nel rispetto dei poteri conferiti dai trattati alle istituzioni e agli organi delle Comunità europee.

I membri della commissione temporanea d'inchiesta e chiunque, in ragione delle sue funzioni, abbia ottenuto o ricevuto comunicazione di fatti, informazioni, conoscenze, documenti o oggetti protetti dal segreto in virtù delle disposizioni prese da uno Stato membro o da un'istituzione delle Comunità, sono tenuti, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, a tenerli segreti a chiunque non sia autorizzato nonché al pubblico.

Le audizioni e deposizioni sono pubbliche. Su richiesta di un quarto dei membri della commissione d'inchiesta ovvero delle autorità comunitarie o nazionali, o qualora le informazioni fornite alla commissione temporanea d'inchiesta siano coperte dal segreto, esse si tengono di diritto a porte chiuse. I testimoni o i periti possono chiedere di deporre o testimoniare a porte chiuse.

3. Una commissione temporanea d'inchiesta non può esaminare fatti di cui è causa dinanzi a una giurisdizione nazionale o comunitaria, fino all'espletamento della procedura giudiziaria.

⁽¹⁾ GU L 113 del 19.5.1995, pag. 1.

Entro due mesi dalla pubblicazione di cui al paragrafo 1 o dal momento in cui la Commissione abbia avuto conoscenza di una denuncia, dinanzi a una commissione temporanea d'inchiesta, di una violazione del diritto comunitario a opera di uno Stato membro, la Commissione può notificare al Parlamento europeo che un fatto riguardante una commissione temporanea d'inchiesta è oggetto di un procedimento precontenzioso comunitario; in tal caso, la commissione temporanea d'inchiesta prende tutte le misure necessarie affinché la Commissione possa esercitare pienamente i suoi poteri conformemente ai trattati.

4. Una commissione temporanea d'inchiesta cessa di esistere con il deposito della sua relazione, entro il termine fissato all'atto della sua costituzione o, al più tardi, alla scadenza di un termine massimo di dodici mesi dalla data della sua costituzione e, in ogni caso, alla fine della legislatura.

Con decisione motivata, il Parlamento può prorogare di tre mesi e a due riprese il termine di dodici mesi. Tale decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

5. Una commissione temporanea d'inchiesta non può essere costituita né ricostituita per fatti già oggetto di inchiesta da parte di una commissione temporanea prima della scadenza di un termine minimo di dodici mesi dal deposito della relazione riguardante tale inchiesta o dalla conclusione dei suoi compiti e se non sono emersi fatti nuovi.

Articolo 3

1. La commissione temporanea d'inchiesta procede alle inchieste necessarie per verificare le denunce di infrazione o di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto comunitario, alle condizioni enunciate in appresso.

2. La commissione temporanea d'inchiesta può trasmettere un invito a un'istituzione o a un organo delle Comunità europee o al governo di uno Stato membro affinché designino un loro membro a partecipare ai suoi lavori.

3. Su richiesta motivata della commissione temporanea d'inchiesta, gli Stati membri interessati e le istituzioni o gli organi delle Comunità europee designano il dipendente o l'agente che autorizzano a comparire dinanzi alla commissione temporanea d'inchiesta, a meno che non vi si oppongano motivi di segretezza, di ordine pubblico o di sicurezza nazionale, in base a una legislazione nazionale o comunitaria.

I dipendenti e gli agenti in questione depongono a nome e su istruzioni del loro governo o della loro istituzione. Essi restano soggetti agli obblighi derivanti dai loro rispettivi statuti.

4. Le autorità degli Stati membri e le istituzioni o gli organi delle Comunità europee forniscono alla commissione temporanea d'inchiesta, a richiesta di quest'ultima o di propria iniziativa, i documenti necessari allo svolgimento dei suoi compiti, a meno che non vi si oppongano motivi di segretezza, di ordine pubblico o di sicurezza nazionale, in base a una legislazione o una regolamentazione nazionale o comunitaria.

5. I paragrafi 3 e 4 lasciano impregiudicate le altre disposizioni degli Stati membri che si oppongono alla comparizione di propri funzionari o alla trasmissione di documenti.

L'ostacolo derivante da motivi di segretezza, di ordine pubblico o di sicurezza nazionale ovvero dalle disposizioni di cui al primo comma è notificato al Parlamento da un rappresentante avente il potere di assumere obblighi in nome e per conto del governo dello Stato membro interessato o dell'istituzione.

6. Le istituzioni o gli organi delle Comunità europee forniscono alla commissione temporanea d'inchiesta i documenti originari di uno Stato membro soltanto dopo averne informato detto Stato.

Essi le comunicano i documenti cui si applica il paragrafo 5 unicamente previo accordo dello Stato membro interessato.

7. Le disposizioni di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 si applicano alle persone fisiche o giuridiche cui il diritto comunitario conferisce mandato di applicare quest'ultimo.

8. Nella misura necessaria allo svolgimento dei suoi compiti, la commissione temporanea d'inchiesta può chiedere a qualsiasi altra persona di testimoniare dinanzi a essa. Colui che, chiamato in causa nel corso di un'inchiesta, possa subirne un danno, viene informato dalla commissione temporanea d'inchiesta e da questa sentito, qualora ne faccia domanda.

Articolo 4

1. Le informazioni raccolte dalla commissione temporanea d'inchiesta sono destinate unicamente allo svolgimento dei compiti assegnatle. Dette informazioni non possono essere rese pubbliche qualora contengano elementi coperti da segreto o riservati, o qualora chiamino nominativamente in causa delle persone.

Il Parlamento europeo adotta le disposizioni amministrative e inerenti al proprio regolamento necessarie a salvaguardare la segretezza e la riservatezza dei lavori delle commissioni temporanee d'inchiesta.

2. La relazione della commissione temporanea d'inchiesta è presentata al Parlamento, che può decidere di renderla pubblica nel rispetto delle disposizioni del paragrafo 1.

3. Il Parlamento può trasmettere alle istituzioni e agli organi delle Comunità europee o agli Stati membri le raccomandazioni da esso eventualmente adottate in base alla relazione della commissione temporanea d'inchiesta. Essi ne traggono le conclusioni che giudicano opportune.

Articolo 5

Le comunicazioni alle autorità nazionali degli Stati membri intese all'applicazione della presente decisione sono eseguite per il tramite delle rispettive rappresentanze permanenti presso l'Unione europea.

Articolo 6

Su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, le suddette modalità potranno essere rivedute una volta conclusa la presente legislatura del Parlamento alla luce dell'esperienza acquisita.

Articolo 7

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

ALLEGATO X

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 4 — GRUPPI D'INTERESSE PRESSO IL PARLAMENTO EUROPEO*Articolo 1***Lasciapassare**

1. Sul lasciapassare, rilasciato sotto forma di tesserino plastificato, figurano la fotografia del titolare, il cognome e i nomi di quest'ultimo e la denominazione dell'impresa, dell'organizzazione o della persona per la quale il titolare lavora. Il titolare deve portare in permanenza e in modo visibile il lasciapassare in ogni locale del Parlamento, pena il suo ritiro. I lasciapassare si distinguono per forma e colore dalle tessere rilasciate ai visitatori occasionali.
2. Il lasciapassare è rinnovato unicamente se il titolare ha rispettato gli obblighi di cui all'articolo 9, paragrafo 4. Qualsiasi contestazione da parte di un deputato circa l'attività di un rappresentante o di un gruppo d'interesse è sottoposta ai questori, che istruiscono il caso e possono deliberare sul mantenimento o il ritiro del lasciapassare.
3. Il lasciapassare non autorizza in alcun caso i titolari ad assistere alle riunioni del Parlamento o dei suoi organi, fatte salve le riunioni dichiarate aperte al pubblico, e non consente, in tal caso, alcuna deroga alle norme di accesso che si applicano a qualsiasi altro cittadino dell'Unione europea.

*Articolo 2***Assistenti**

1. All'inizio di ogni legislatura i questori stabiliscono il numero massimo di assistenti che ciascun deputato può accreditare.
Nell'assumere le loro funzioni gli assistenti accreditati rilasciano una dichiarazione scritta sulle proprie attività professionali e su qualsiasi altra funzione o attività retribuita da essi esercitata.
2. Essi hanno accesso al Parlamento alle stesse condizioni del personale del Segretariato generale o dei gruppi politici.
3. Qualsiasi altra persona, comprese quelle che lavorano a diretto contatto con i deputati, potrà accedere al Parlamento soltanto alle condizioni stabilite all'articolo 9, paragrafo 4.

*Articolo 3***Codice di condotta**

1. Nel quadro delle loro relazioni con il Parlamento, le persone figuranti nel registro previsto all'articolo 9, paragrafo 4:
 - a) devono rispettare le disposizioni dell'articolo 9 e del presente allegato;
 - b) devono dichiarare l'interesse o gli interessi che rappresentano nei loro rapporti con i deputati, il loro personale o i dipendenti dell'istituzione;
 - c) devono astenersi da qualsiasi azione volta a ottenere informazioni in modo disonesto;
 - d) non possono vantare alcun rapporto ufficiale con il Parlamento nelle loro relazioni con terzi;
 - e) non possono diffondere presso terzi, a scopo di lucro, copie di documenti ottenuti presso il Parlamento;
 - f) devono ottemperare rigorosamente alle disposizioni dell'allegato I, articolo 2, secondo comma;
 - g) devono assicurarsi che qualsiasi assistenza fornita nel quadro delle disposizioni di cui all'allegato I, articolo 2, sia dichiarata nell'apposito registro;
 - h) devono ottemperare, in caso di assunzione di ex dipendenti delle istituzioni, alle disposizioni dello statuto del personale;
 - i) devono conformarsi alle disposizioni adottate dal Parlamento in materia di diritti e responsabilità degli ex deputati;
 - j) per evitare possibili conflitti di interesse devono ottenere il consenso preliminare del deputato o dei deputati interessati in merito a qualsiasi rapporto contrattuale o all'assunzione di un assistente parlamentare e successivamente far sì che ciò sia dichiarato nel registro previsto all'articolo 9, paragrafo 4.
2. Ogni violazione del presente codice di condotta può condurre al ritiro del lasciapassare rilasciato alle persone interessate e, se del caso, all'impresa di cui sono dipendenti.

ALLEGATO XI

ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL MEDIATORE

A. Decisione del Parlamento europeo concernente lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore ⁽¹⁾

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i trattati che istituiscono le Comunità europee, in particolare l'articolo 195, paragrafo 4, del trattato CE e l'articolo 107 D, paragrafo 4, del trattato CEEA,

visto il parere della Commissione,

vista l'approvazione del Consiglio,

considerando che occorre fissare lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni di mediatore, nel rispetto delle disposizioni previste dai trattati che istituiscono le Comunità europee;

considerando che bisogna determinare le condizioni alle quali al mediatore può essere presentata una denuncia, così come le relazioni tra l'esercizio delle funzioni di mediatore e le procedure giurisdizionali o amministrative;

considerando che il mediatore, che può anche agire di propria iniziativa, deve poter disporre di tutti gli elementi necessari all'esercizio delle sue funzioni; che, a tale scopo, le istituzioni e gli organi comunitari hanno l'obbligo di fornire al mediatore, a sua richiesta, le informazioni che egli richiede loro, fermo restando l'obbligo del mediatore di non divulgarle; che l'accesso a informazioni o documenti secretati, in particolare i documenti sensibili ex articolo 9 del regolamento (CE) n. 1049/2001 ⁽²⁾, dovrebbe essere soggetto all'osservanza delle norme di sicurezza dell'istituzione o organo comunitario in questione; che le istituzioni o gli organi che trasmettono le informazioni o i documenti secretati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, dovrebbero informare il mediatore di tale carattere di segretezza; che, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, il mediatore dovrebbe concordare preventivamente con l'istituzione o organo interessato le condizioni per il trattamento delle informazioni o documenti secretati o di altre informazioni coperte dal segreto professionale; che, se non riceve l'assistenza richiesta, il mediatore ne informa il Parlamento europeo, al quale spetta prendere le iniziative del caso;

considerando che occorre prevedere le procedure da seguire allorché dalle indagini del mediatore emergano casi di cattiva amministrazione; che occorre altresì prevedere la presentazione di una relazione complessiva del mediatore al Parlamento europeo, al termine di ciascuna tornata annuale;

considerando che il mediatore e il personale alle sue dipendenze hanno l'obbligo della riservatezza per quanto riguarda le informazioni di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni; che il mediatore d'altra parte è tenuto a informare le autorità competenti dei fatti aventi a suo giudizio un'incidenza penale di cui sia venuto a conoscenza nell'ambito di un'indagine;

considerando che bisogna prevedere la possibilità di una cooperazione tra il mediatore e le autorità corrispondenti che esistono in taluni Stati membri, nel rispetto delle legislazioni nazionali pertinenti;

considerando che spetta al Parlamento europeo nominare il mediatore all'inizio e per la durata di ciascuna legislatura, scegliendolo tra personalità che siano cittadini dell'Unione europea e offrano tutte le garanzie di indipendenza e di competenza richieste;

considerando che è necessario prevedere le condizioni alle quali il mediatore cessa dalle sue funzioni;

considerando che il mediatore deve esercitare le proprie funzioni nella più completa indipendenza, alla quale sin dal momento in cui assume l'incarico egli si impegna solennemente dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee; che occorre determinare le incompatibilità con la funzione di mediatore, oltreché la retribuzione, i privilegi e le immunità che gli sono accordati;

⁽¹⁾ Approvata dal Parlamento europeo il 9 marzo 1994 (GU L 113 del 4.5.1994, pag. 15) e modificata dalla decisione del Parlamento europeo del 14 marzo 2002 (GU L 92 del 9.4.2002, pag. 13) e dalla decisione del Parlamento europeo del 18 giugno 2008 (GU L 189 del 17.7.2008, pag. 25).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

considerando che vanno previste disposizioni relativamente ai funzionari e agli agenti del Segretariato che devono assistere il mediatore e disposizioni in merito al suo bilancio; che la sede del mediatore è quella del Parlamento europeo;

considerando che spetta al mediatore adottare le disposizioni di esecuzione della presente decisione; che, d'altra parte, occorre stabilire disposizioni transitorie che si applichino al primo mediatore che sarà nominato dopo l'entrata in vigore del trattato sull'Unione europea,

DECIDE:

Articolo 1

1. Lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore sono fissati dalla presente decisione in conformità dell'articolo 195, paragrafo 4, del trattato CE e dell'articolo 107 D, paragrafo 4, del trattato CEEA.
2. Il mediatore svolge le sue funzioni nel rispetto delle competenze attribuite dai trattati alle istituzioni e agli organi comunitari.
3. Il mediatore non può intervenire nei procedimenti avviati dinanzi ad un organo giurisdizionale né rimettere in discussione la fondatezza di una decisione giudiziaria di un siffatto organo.

Articolo 2

1. Alle condizioni e nei limiti stabiliti dai summenzionati trattati, il mediatore contribuisce a individuare i casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni e degli organi comunitari, fatta eccezione per la Corte di giustizia e per il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali, e a proporre raccomandazioni per porvi rimedio. L'azione di qualsiasi altra autorità o persona non può costituire oggetto di denunce presentate al mediatore.
2. Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro dell'Unione può presentare al mediatore, direttamente o tramite un deputato del Parlamento europeo, una denuncia riguardante un caso di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni e degli organi comunitari, fatta eccezione per la Corte di giustizia e per il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali. Il mediatore informa l'istituzione o l'organo interessato non appena ricevuta la denuncia.
3. Nella denuncia devono figurare chiaramente l'oggetto della stessa e l'identità della persona che la presenta; quest'ultima può chiedere che la denuncia venga esaminata confidenzialmente.
4. La denuncia deve essere presentata entro due anni a decorrere dalla data in cui i fatti che la giustificano sono portati a conoscenza del ricorrente. Essa deve essere preceduta dai passi amministrativi appropriati presso le istituzioni o gli organi interessati.
5. Il mediatore può consigliare al ricorrente di rivolgersi ad un'altra autorità.
6. Le denunce presentate al mediatore non interrompono i termini per i ricorsi nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi.
7. Allorché il mediatore, a causa di un procedimento giurisdizionale in corso o concluso sui fatti adottati, deve dichiarare inaccettabile una denuncia o porre fine al suo esame, i risultati delle indagini da lui eventualmente svolte in precedenza sono archiviati.
8. Al mediatore può essere presentata una denuncia inerente ai rapporti di lavoro tra istituzioni e organi comunitari e i loro funzionari o altri agenti soltanto se l'interessato ha esperito le possibilità interne di domanda o ricorso amministrativo, in particolare quelle di cui all'articolo 90, paragrafi 1 e 2, dello statuto dei funzionari, e solo dopo che sono scaduti i termini fissati per la risposta da parte dell'autorità interessata.
9. Il mediatore informa quanto prima la persona che ha presentato la denuncia sul seguito dato alla stessa.

Articolo 3

1. Ai fini dell'accertamento di eventuali casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni o degli organi comunitari, il mediatore effettua di propria iniziativa, o a seguito di una denuncia, tutte le indagini che ritenga necessarie. Egli ne informa l'istituzione o l'organo interessato, il quale può fargli pervenire qualsiasi utile osservazione.
2. Le istituzioni e gli organi comunitari hanno l'obbligo di fornire al mediatore le informazioni che egli richiede loro e gli permettono la consultazione dei loro fascicoli. L'accesso a informazioni o documenti secretati, in particolare i documenti sensibili ex articolo 9 del regolamento (CE) n. 1049/2001, sono soggetti all'osservanza delle norme di sicurezza dell'istituzione o organo comunitario in questione.

Le istituzioni o organi che trasmettono le informazioni o i documenti secretati di cui al primo comma informano il mediatore di tale carattere di segretezza.

Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al primo comma, il mediatore concorda preventivamente con l'istituzione o organo interessato le condizioni per il trattamento delle informazioni o documenti secretati o di altre informazioni coperte dal segreto professionale.

Le istituzioni o organi interessati consentono l'accesso a documenti provenienti da uno Stato membro e soggetti al segreto in virtù di una disposizione legislativa o regolamentare soltanto previo consenso di detto Stato membro.

Essi consentono l'accesso agli altri documenti provenienti da uno Stato membro dopo averne informato lo Stato membro interessato.

In entrambi i casi, e in conformità dell'articolo 4, il mediatore non può divulgare il contenuto di detti documenti.

I funzionari e gli altri agenti delle istituzioni e degli organi comunitari sono tenuti a testimoniare, a richiesta del mediatore; essi restano vincolati dalle pertinenti disposizioni dello statuto dei funzionari, segnatamente dall'obbligo del segreto professionale.

3. Le autorità degli Stati membri hanno l'obbligo di fornire al mediatore, a sua richiesta, tramite le rappresentanze permanenti degli Stati membri presso le Comunità europee, tutte le informazioni che possono contribuire a far luce su casi di cattiva amministrazione da parte delle istituzioni o degli organi comunitari, salvo che dette informazioni siano soggette a disposizioni legislative o regolamentari in materia di segreto professionale ovvero a qualsiasi altra disposizione che ne vieti la pubblicazione. Nell'ultimo caso, tuttavia, lo Stato membro interessato può consentire al mediatore di venire a conoscenza di dette informazioni, purché si impegni a non divulgarne il contenuto.

4. Il mediatore, qualora non ottenga l'assistenza richiesta, ne informa il Parlamento europeo, il quale prende le iniziative del caso.

5. Il mediatore ricerca, per quanto possibile, assieme all'istituzione o all'organo interessato una soluzione atta a eliminare i casi di cattiva amministrazione e a soddisfare la denuncia presentata.

6. Il mediatore, quando ha individuato un caso di cattiva amministrazione, ne informa l'istituzione o l'organo interessato, proponendo, se del caso, progetti di raccomandazione. L'istituzione o l'organo interessato è tenuto a trasmettergli entro tre mesi un parere circostanziato.

7. Il mediatore trasmette quindi una relazione al Parlamento europeo e all'istituzione o all'organo interessato. Egli può corredarla di raccomandazioni. Il mediatore informa il ricorrente sul risultato delle indagini, sul parere formulato dall'istituzione o dall'organo interessato nonché sulle eventuali raccomandazioni che egli ha proposto.

8. Al termine di ogni sessione annuale il mediatore presenta al Parlamento europeo una relazione sui risultati delle proprie indagini.

Articolo 4

1. Il mediatore e il personale alle sue dipendenze — ai quali si applicano l'articolo 287 del trattato che istituisce la Comunità europea e l'articolo 194 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica — sono tenuti a non divulgare le informazioni e i documenti di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito delle indagini da loro svolte. Essi hanno in particolare l'obbligo di non divulgare informazioni secretate né i documenti trasmessi al mediatore, in particolare i documenti sensibili ex articolo 9 del regolamento (CE) n. 1049/2001, né i documenti che rientrano nell'ambito della legislazione comunitaria concernente la protezione dei dati personali, né informazioni che possano recar pregiudizio alla persona che sporge denuncia o a qualsiasi altra persona interessata, fatto salvo il disposto del paragrafo 2.

2. Qualora, nell'ambito di un'indagine, venga a conoscenza di fatti aventi, a suo giudizio, un'incidenza penale, il mediatore li comunica immediatamente alle autorità nazionali competenti tramite le rappresentanze permanenti degli Stati membri presso le Comunità europee e, se il caso rientra nei suoi poteri, all'istituzione o organo comunitario competente o al servizio preposto alla lotta anti-frode; se del caso, il mediatore informa anche l'istituzione o l'organo comunitario da cui dipende il funzionario o l'agente interessato, che potrebbero eventualmente applicare l'articolo 18, secondo comma, del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee. Il mediatore può altresì informare l'istituzione o l'organo comunitario interessato dei fatti riguardanti, sotto il profilo disciplinare, il comportamento di uno dei loro funzionari o agenti.

Articolo 4 bis

Il mediatore e il personale alle sue dipendenze trattano le richieste di accesso pubblico diverse da quelle di cui all'articolo 4, paragrafo 1, conformemente alle condizioni e ai limiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 1049/2001.

Articolo 5

1. Qualora ciò contribuisca a rendere più efficaci le proprie indagini e a migliorare la tutela dei diritti e degli interessi delle persone che sporgono denuncia, il mediatore può cooperare con le autorità corrispondenti che esistono in taluni Stati membri, nel rispetto delle legislazioni nazionali applicabili. Il mediatore non può esigere, in tal modo, documenti ai quali non avrebbe accesso ai sensi dell'articolo 3.
2. Nell'ambito delle sue funzioni come descritte all'articolo 195 del trattato che istituisce la Comunità europea e all'articolo 107 D del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed evitando ogni duplicazione con le attività di altre istituzioni o organi, il mediatore può, alle stesse condizioni, cooperare con istituzioni e organi degli Stati membri competenti per la promozione e tutela dei diritti fondamentali.

Articolo 6

1. Il mediatore è nominato dal Parlamento europeo a seguito di ogni elezione dello stesso e per la durata della legislatura; il suo mandato è rinnovabile.
2. Il mediatore è scelto tra personalità che siano cittadini dell'Unione europea in pieno possesso dei diritti civili e politici, che offrano piena garanzia di indipendenza e soddisfino le condizioni richieste nel loro Stato per l'esercizio delle più alte funzioni giurisdizionali o che siano in possesso di esperienza e competenza notorie per l'assolvimento delle funzioni di mediatore.

Articolo 7

1. Il mediatore cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del mandato oppure a seguito di dimissioni volontarie o d'ufficio.
2. Salvo il caso di dimissioni d'ufficio, il mediatore resta in carica fino alla sua sostituzione.
3. In caso di cessazione anticipata delle funzioni, il suo successore è nominato entro un termine di tre mesi a decorrere dall'inizio della vacanza del posto, per il periodo ancora da coprire sino al termine della legislatura.

Articolo 8

Il mediatore che non risponda più alle condizioni necessarie per l'esercizio delle sue funzioni o abbia commesso una colpa grave può essere dichiarato dimissionario dalla Corte di giustizia, su richiesta del Parlamento europeo.

Articolo 9

1. Il mediatore esercita le sue funzioni nella massima indipendenza, nell'interesse generale delle Comunità e dei cittadini dell'Unione. Nello svolgere le sue funzioni, egli né chiede né accetta istruzioni da alcun governo o organismo. Egli si astiene dal compiere atti incompatibili con il carattere delle sue funzioni.
2. Nell'assumere l'incarico il mediatore s'impegna solennemente, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, ad esercitare le proprie funzioni nella massima indipendenza e con totale imparzialità e a rispettare, per tutta la durata delle sue funzioni e dopo la cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla sua carica e in particolare i doveri di onestà e riserbo per quanto riguarda l'accettare, dopo la cessazione, determinate funzioni o determinati vantaggi.

Articolo 10

1. Per tutto il periodo del suo mandato il mediatore non può esercitare alcuna altra funzione politica o amministrativa né svolgere un'altra attività professionale retribuita o non retribuita.
2. Per quanto riguarda la retribuzione, le indennità e il trattamento di quiescenza, il mediatore è assimilato a un giudice della Corte di giustizia delle Comunità europee.
3. Si applicano al mediatore e ai funzionari e agenti della sua segreteria gli articoli da 12 a 15 incluso e l'articolo 18 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.

Articolo 11

1. Il mediatore è assistito da una segreteria di cui egli nomina il principale responsabile.
2. Ai funzionari e agli agenti della segreteria del mediatore si applicano i regolamenti e le normative applicabili ai funzionari e altri agenti delle Comunità europee. Il loro numero è fissato ogni anno nel quadro della procedura di bilancio.

3. I funzionari delle Comunità europee e degli Stati membri designati a far parte della segreteria del mediatore, sono comandati nell'interesse del servizio con garanzia di reintegrazione automatica nell'istituzione di provenienza.

4. Per le questioni riguardanti il personale alle sue dipendenze, il mediatore è assimilato alle istituzioni ai sensi dell'articolo 1 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee.

Articolo 12

soppresso

Articolo 13

La sede del mediatore è quella del Parlamento europeo.

Articolo 14

Il mediatore adotta le disposizioni di esecuzione della presente decisione.

Articolo 15

Il primo mediatore nominato dopo l'entrata in vigore del trattato sull'Unione europea è nominato per il periodo rimanente fino al termine della legislatura.

Articolo 16

soppresso

Articolo 17

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ed entra in vigore alla data della pubblicazione.

B. Decisione con cui il mediatore europeo adotta le disposizioni di esecuzione ⁽¹⁾

Articolo 1

Definizioni

Ai sensi delle presenti disposizioni di esecuzione,

- a) per «istituzione interessata» si intende l'istituzione o l'organismo comunitario che è oggetto di una denuncia o di un'indagine di iniziativa del mediatore stesso;
- b) per «statuto» si intendono lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore;
- c) con riferimento a documenti e informazioni, «riservato» significa «non divulgabile».

Articolo 2

Ricevimento delle denunce

- 2.1. Le denunce sono classificate, registrate e numerate al momento del ricevimento.
- 2.2. Al denunciante viene inviato un riscontro scritto recante il numero di registrazione della denuncia e il nominativo del giurista che se ne occupa.
- 2.3. Una petizione trasmessa al mediatore dal Parlamento europeo è trattata come una denuncia, previo consenso del firmatario.
- 2.4. Ove opportuno e con il consenso del denunciante, il mediatore può trasferire al Parlamento europeo una denuncia perché la tratti come una petizione.
- 2.5. Ove opportuno e con il consenso del denunciante, il mediatore può trasferire una denuncia ad un'altra autorità competente.

⁽¹⁾ Approvata l'8 luglio 2002 e modificata con decisione del mediatore europeo del 5 aprile 2004 e del 3 dicembre 2008.

*Articolo 3***Ricevibilità delle denunce**

3.1. Il mediatore valuta se una denuncia rientri nel suo mandato e, in caso affermativo, se sia ricevibile sulla base dei criteri definiti nel trattato e nello statuto; egli può chiedere al denunciante di fornire ulteriori informazioni o documenti prima di prendere una decisione.

3.2. Qualora una denuncia esuli dal suo mandato o sia irricevibile, il mediatore archivia il relativo fascicolo. Egli informa il denunciante della sua decisione rendendone noti i motivi. Il mediatore può consigliare al denunciante di rivolgersi ad un'altra autorità.

*Articolo 4***Indagini in relazione a denunce ricevibili**

4.1. Il mediatore decide se vi siano motivi sufficienti a giustificare l'avvio di indagini in relazione ad una denuncia ricevibile.

4.2. Se ritiene che non vi siano sufficienti motivi per un'indagine, il mediatore archivia il fascicolo relativo alla denuncia e ne informa il denunciante. Il mediatore può inoltre informare l'istituzione interessata.

4.3. Se ritiene che vi siano motivi sufficienti a giustificare l'avvio di indagini, il mediatore ne informa il denunciante e l'istituzione interessata. Egli trasmette a quest'ultima copia della denuncia invitandola a formulare un parere entro un determinato periodo di tempo che di norma non supera i tre mesi. L'invito all'istituzione interessata può specificare aspetti particolari della denuncia, o questioni specifiche che dovrebbero essere affrontate nel parere.

4.4. Il parere non può comprendere informazioni o documenti ritenuti riservati dall'istituzione interessata.

4.5. L'istituzione interessata può richiedere che talune parti del parere sino divulgate soltanto al denunciante. In tal caso, essa è tenuta a individuare in modo chiaro le parti in questione e a motivare la propria richiesta.

4.6. Il mediatore invia il parere dell'istituzione interessata al denunciante. Il denunciante ha facoltà di sottoporre le sue osservazioni al mediatore entro un determinato periodo di tempo che di norma non supera un mese.

4.7. Qualora lo ritenga opportuno, il mediatore può svolgere ulteriori indagini. In tal caso si applicano i paragrafi da 4.3 a 4.6, fatto salvo il termine per rispondere concesso all'istituzione interessata che di norma non supera un mese.

4.8. Qualora lo ritenga opportuno, il mediatore può adottare una procedura semplificata per giungere a una soluzione in breve tempo.

4.9. Al termine delle indagini il mediatore chiude il caso con una decisione motivata e ne informa sia il denunciante che l'istituzione interessata.

*Articolo 5***Poteri di indagine**

5.1. Con riserva delle condizioni stabilite dallo statuto, il mediatore può chiedere alle istituzioni e agli organismi comunitari, nonché alle autorità degli Stati membri di fornirgli, in tempi ragionevoli, informazioni o documenti ai fini di un'indagine. Essi dovranno chiaramente individuare qualsiasi informazione o documento ritenuto riservato.

5.2. Il mediatore può esaminare il fascicolo dell'istituzione interessata. L'istituzione interessata è tenuta a indicare in modo chiaro eventuali documenti contenuti nel fascicolo da ritenersi riservati. Il mediatore può copiare l'intero fascicolo o documenti specifici in esso contenuti. Il mediatore informa il denunciante di aver effettuato un esame.

5.3. Il mediatore può chiedere a funzionari o ad altri agenti di istituzioni od organismi comunitari di testimoniare, in conformità delle disposizioni dello statuto. Il mediatore può decidere che la testimonianza sia resa in forma riservata.

5.4. Il mediatore può chiedere alle istituzioni e agli organismi comunitari di prendere disposizioni per consentirgli di svolgere le sue indagini in loco.

5.5. Il mediatore può commissionare studi o relazioni di esperti qualora li consideri necessari al buon esito di un'indagine.

*Articolo 6***Conciliazioni amichevoli**

6.1. Se ritiene che sussista un caso di cattiva amministrazione, il mediatore ricerca, per quanto possibile cooperando con l'istituzione interessata, una conciliazione amichevole atta ad eliminare tale caso di cattiva amministrazione e a soddisfare il denunciante.

6.2. Se ritiene che la cooperazione abbia avuto esito positivo, il mediatore può decidere di chiudere il caso con una decisione motivata. Egli informa sia il denunciante che l'istituzione interessata della propria decisione.

6.3. Se ritiene che una conciliazione amichevole non sia possibile o che la ricerca di quest'ultima non abbia avuto esito positivo, egli chiude il caso con una decisione motivata che può comprendere una valutazione critica oppure elabora una relazione corredata di progetti di raccomandazione.

*Articolo 7***Valutazioni critiche**

7.1. Il mediatore formula una valutazione critica se ritiene:

- a) che non sia più possibile per l'istituzione interessata eliminare il caso di cattiva amministrazione; e
- b) che il caso di cattiva amministrazione non abbia implicazioni generali.

7.2. Quando il mediatore chiude il caso con una valutazione critica ne informa il denunciante e l'istituzione interessata.

*Articolo 8***Relazioni e raccomandazioni**

8.1. Il mediatore elabora una relazione corredata di progetti di raccomandazione all'istituzione interessata se ritiene:

- a) che sia possibile per l'istituzione interessata eliminare il caso di cattiva amministrazione; ovvero
- b) che il caso di cattiva amministrazione abbia implicazioni generali.

8.2. Il mediatore invia una copia della sua relazione e dei progetti di raccomandazione all'istituzione interessata e al denunciante.

8.3. L'istituzione interessata trasmette entro tre mesi un parere circostanziato al mediatore. Il parere circostanziato può essere costituito dall'accettazione della decisione del mediatore e da una descrizione delle misure adottate per attuare i progetti di raccomandazione.

8.4. Qualora il mediatore ritenga che il parere circostanziato non sia soddisfacente può elaborare una relazione speciale, destinata al Parlamento europeo, sul caso di cattiva amministrazione. La relazione può contenere raccomandazioni. Il mediatore invia copia della relazione all'istituzione interessata e al denunciante.

*Articolo 9***Indagini di propria iniziativa**

9.1. Il mediatore può decidere di avviare indagini di propria iniziativa.

9.2. I poteri di indagine di cui il mediatore è investito quando svolge un'indagine di propria iniziativa coincidono con quelli di cui dispone in occasione di indagini avviate in base ad una denuncia.

9.3. Le procedure seguite nelle indagini avviate in base ad una denuncia sono applicate, per analogia, anche alle indagini di propria iniziativa.

*Articolo 10***Aspetti procedurali**

10.1. Se il denunciante lo richiede, il mediatore classifica la denuncia come riservata. Qualora ritenga necessario tutelare gli interessi del denunciante o di terzi, egli può altresì decidere di propria iniziativa di classificare una denuncia come riservata.

10.2. Qualora lo ritenga opportuno, il mediatore può provvedere a garantire che una denuncia sia trattata in via prioritaria.

10.3. Se sono avviate procedure giudiziarie sui fatti che costituiscono oggetto di indagine da parte del mediatore, quest'ultimo chiude il caso. Il risultato delle indagini che ha effettuato fino a quel momento è archiviato senza ulteriore seguito.

10.4. Qualora, nell'ambito di un'indagine, venga a conoscenza di fatti aventi un'incidenza penale, il mediatore ne informa le autorità nazionali competenti e, se del caso, l'istituzione o l'organismo comunitario interessato. Egli può altresì informare l'istituzione o l'organismo comunitario interessato di fatti che, a suo avviso, possono giustificare provvedimenti disciplinari.

Articolo 11

Relazioni destinate al Parlamento europeo

11.1. Il mediatore presenta al Parlamento europeo una relazione annuale sulla sua attività in generale, che include i risultati delle sue indagini.

11.2. Oltre alle relazioni speciali a norma del precedente articolo 8.4, il mediatore può presentare al Parlamento europeo le altre relazioni speciali che ritiene opportune ai fini dell'assolvimento dei propri compiti conformemente ai trattati e allo statuto.

11.3. La relazione annuale e le relazioni speciali del mediatore possono includere le raccomandazioni che egli ritiene opportune ai fini dell'assolvimento dei propri compiti conformemente ai trattati e allo statuto.

Articolo 12

Cooperazione con difensori civici e organi corrispondenti degli Stati membri

Il mediatore può operare congiuntamente a difensori civici e ad organi corrispondenti degli Stati membri, allo scopo di rendere più efficaci le proprie indagini e quelle svolte da difensori civici e da organi corrispondenti degli Stati membri nonché di rendere più efficaci le disposizioni di tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini a norma del diritto dell'Unione europea e della Comunità europea.

Articolo 13

Diritto del denunciante di prendere visione del fascicolo

13.1. Il denunciante ha il diritto di prendere visione del fascicolo del mediatore concernente la sua denuncia, conformemente all'articolo 13.3.

13.2. Il denunciante può esercitare il diritto di prendere visione del fascicolo in loco. Può chiedere al mediatore di fornirgli una copia dell'intero fascicolo o di documenti specifici in esso contenuti.

13.3. Il denunciante non può accedere a:

- a) documenti o informazioni ottenuti ai sensi dell'articolo 5.1 o 5.2 indicati al mediatore come riservati;
- b) testimonianze rese in forma riservata ai sensi dell'articolo 5.3.

Articolo 14

Accesso pubblico a documenti custoditi dal mediatore

14.1. Il pubblico ha accesso ai documenti custoditi dal mediatore, che non siano correlati a indagini, alle stesse condizioni ed entro gli stessi limiti definiti dal regolamento (CE) n. 1049/2001 ⁽¹⁾ per l'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.

14.2. Il pubblico può richiedere accesso a documenti correlati a un'indagine custoditi dal mediatore, purché la denuncia non sia stata classificata come riservata su richiesta del denunciante o da parte del mediatore ai sensi dell'articolo 10.1. Non è possibile accedere a:

- a) documenti o informazioni ottenuti ai sensi dell'articolo 5.1 o 5.2 indicati al mediatore come riservati;

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

- b) testimonianze rese in forma riservata ai sensi dell'articolo 5.3;
- c) parti del parere e delle risposte a ulteriori indagini per le quali l'istituzione interessata abbia richiesto, ai sensi dell'articolo 4.5, che venissero divulgate soltanto al denunciante. Il richiedente è informato circa la motivazione adottata alla richiesta da parte dell'istituzione;
- d) qualora la divulgazione di un documento pregiudicherebbe l'integrità di un'indagine in corso.

14.3. Le richieste di accesso ai documenti vengono fatte per iscritto (lettera, fax o posta elettronica) e in modo sufficientemente preciso da garantire che il documento venga individuato.

14.4. L'accesso è consentito in loco o fornendo una copia. Il mediatore può imporre costi ragionevoli per la fornitura di copie. Il metodo di calcolo di tale importo è precisato.

14.5. Le decisioni in merito ad una richiesta di accesso pubblico sono prese entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione. In casi eccezionali, il termine può essere prorogato di 15 giorni lavorativi; la proroga, debitamente motivata, è notificata al richiedente in anticipo rispetto alla scadenza.

14.6. Nei casi in cui una richiesta di accesso a un documento sia rifiutata in tutto o in parte vengono precisati i motivi del rifiuto.

Articolo 15

Lingue

15.1. Una denuncia può essere presentata al mediatore in una qualsiasi delle lingue del trattato. Il mediatore non è tenuto a esaminare denunce presentate in altre lingue.

15.2. La lingua dei procedimenti avviati dal mediatore rientra fra quelle del trattato; in caso di denuncia, la lingua è quella dell'atto di denuncia.

15.3. Il mediatore decide quali documenti devono essere redatti nella lingua procedurale.

Articolo 16

Pubblicazione di relazioni

16.1. Il mediatore europeo pubblica nella Gazzetta ufficiale annunci concernenti l'adozione delle relazioni annuali e speciali, rendendo noti gli strumenti mediante i quali gli interessati possono avere accesso al testo completo dei documenti.

16.2. Qualsiasi relazione o sintesi delle decisioni del mediatore concernenti denunce riservate è pubblicata in una forma che non consenta di individuare il denunciante.

Articolo 17

Entrata in vigore

17.1. Le disposizioni di esecuzione adottate il 16 ottobre 1997 sono abrogate.

17.2. La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 2003.

17.3. Il presidente del Parlamento europeo è informato dell'adozione della presente decisione. L'annuncio viene altresì pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO XII

LOTTA CONTRO LE FRODI, LA CORRUZIONE E OGNI ALTRA ATTIVITÀ ILLECITA LESIVA DEGLI INTERESSI DELLE COMUNITÀ**Decisione del Parlamento europeo riguardante le condizioni e le modalità delle indagini interne in materia di lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi delle Comunità ⁽¹⁾**

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 199,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 25,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 112,

visto il suo regolamento, e in particolare l'articolo 186, lettera c) ⁽²⁾,

considerando che il

regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, nonché il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio ⁽⁴⁾, relativi alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode, prevedono che l'Ufficio avvii e svolga indagini amministrative all'interno delle istituzioni, degli organi e degli organismi istituiti dai trattati CE e CEEA o in base ad essi;

considerando che la responsabilità dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode, come istituito dalla Commissione, va oltre la protezione degli interessi finanziari e si estende a tutte le attività connesse alla tutela degli interessi comunitari contro comportamenti irregolari perseguibili in sede disciplinare o penale;

considerando che è necessario aumentare la portata e l'efficacia della lotta antifrode avvalendosi dell'esperienza acquisita nel campo delle indagini amministrative;

considerando che è pertanto necessario che tutte le istituzioni, tutti gli organi e tutti gli organismi, nella loro autonomia amministrativa, affidino all'Ufficio il compito di procedere al loro interno a indagini amministrative volte ad accertare fatti gravi, connessi all'esercizio delle loro attività professionali, che possono costituire un inadempimento degli obblighi dei funzionari e degli agenti delle Comunità, come quelli di cui all'articolo 11, all'articolo 12, secondo e terzo comma, agli articoli 13, 14 e 16 e all'articolo 17, primo comma, dello statuto applicabile ai funzionari delle Comunità europee e del regime applicabile agli altri agenti (in prosieguo «lo statuto»), lesivo degli interessi di dette Comunità e perseguibile in sede disciplinare o penale, oppure una colpa personale grave ai sensi dell'articolo 22 dello statuto o un inadempimento di obblighi analoghi dei deputati, o del personale del Parlamento europeo cui non si applica lo statuto;

considerando che tali indagini devono essere svolte nel pieno rispetto delle pertinenti disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunità europee, in particolare del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, nonché dei testi adottati per la loro applicazione, e dello statuto;

considerando che tali indagini devono svolgersi secondo modalità equivalenti in tutte le istituzioni, gli organi e gli organismi comunitari e che l'attribuzione di tale compito all'Ufficio non incide sulla responsabilità propria delle istituzioni, degli organi e degli organismi e non menoma in alcun modo la tutela giuridica delle persone interessate;

considerando che, in attesa della modifica dello statuto, è necessario determinare le modalità pratiche con cui i membri delle istituzioni e degli organi, i dirigenti degli organismi e i funzionari e agenti degli stessi collaborano al regolare svolgimento delle indagini interne,

⁽¹⁾ Approvata nella seduta del 18 novembre 1999.

⁽²⁾ Attualmente articolo 215, lettera c).

⁽³⁾ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 8.

DECIDE:

Articolo 1

Obbligo di cooperare con l'Ufficio

Il segretario generale, i servizi e tutti i funzionari o agenti del Parlamento europeo sono tenuti ad assicurare piena cooperazione agli agenti dell'Ufficio e a fornire loro tutta l'assistenza necessaria alle indagini. A tale scopo presentano agli agenti dell'Ufficio tutti gli elementi di informazione e tutte le spiegazioni utili.

Fatte salve le pertinenti disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunità europee, in particolare del protocollo sui privilegi e sulle immunità, nonché dei testi adottati per la loro applicazione, i deputati cooperano pienamente con l'Ufficio.

Articolo 2

Obbligo d'informazione

I funzionari e gli agenti del Parlamento europeo i quali vengano a conoscenza di elementi di fatto che facciano presumere l'esistenza di eventuali casi di frode, di corruzione o di ogni altra attività illecita lesiva degli interessi della Comunità, oppure di fatti gravi connessi all'esercizio di attività professionali, che possono costituire un inadempimento degli obblighi dei funzionari e degli agenti delle Comunità o del personale cui non si applica lo statuto, perseguibile in sede disciplinare e, se del caso, penale, ne informano immediatamente il proprio caposervizio o il proprio direttore generale oppure, ove lo ritengano utile, il proprio segretario generale o direttamente l'Ufficio se si tratta di un funzionario, di un agente o di un membro del personale cui non si applica lo statuto o, se si tratta di un inadempimento degli obblighi analoghi dei deputati, il presidente del Parlamento europeo.

Il presidente, il segretario generale, i direttori generali e i capiservizio del Parlamento europeo trasmettono senza indugio all'Ufficio ogni elemento di fatto a loro noto che faccia presumere l'esistenza di irregolarità di cui al primo comma.

In nessun caso i funzionari e agenti del Parlamento europeo possono subire un trattamento ingiusto o discriminatorio a causa di una comunicazione di cui al primo e secondo comma.

I deputati che vengono a conoscenza di fatti di cui al primo comma, ne informano il presidente del Parlamento europeo oppure, se lo ritengono utile, direttamente l'Ufficio.

Il presente articolo si applica fatti salvi i requisiti di riservatezza stabiliti per legge o dal regolamento del Parlamento europeo.

Articolo 3

Assistenza da parte dell'Ufficio di sicurezza

Prevvia richiesta del direttore dell'Ufficio, il servizio responsabile della sicurezza del Parlamento europeo assiste gli agenti dell'Ufficio nell'esecuzione materiale delle indagini.

Articolo 4

Immunità e diritto di non deporre

Le norme relative all'immunità parlamentare e al diritto del deputato di non deporre restano immutate.

Articolo 5

Informazione dell'interessato

Qualora si manifesti la possibilità di coinvolgimento personale di un deputato, di un funzionario o di un agente, l'interessato viene prontamente informato, se ciò non rischia di pregiudicare l'indagine. In ogni caso non si può trarre alcuna conclusione, al termine dell'indagine, riguardante personalmente un deputato, un funzionario o un agente del Parlamento europeo senza aver dato modo all'interessato di esprimersi su tutti i fatti che lo concernono.

Nei casi in cui ai fini dell'indagine sia necessaria la massima segretezza e si debba ricorrere ai mezzi investigativi di competenza dell'autorità giudiziaria nazionale, l'esecuzione dell'obbligo di invitare il deputato, il funzionario o l'agente del Parlamento europeo ad esprimersi, può essere differita con il consenso del presidente, se si tratta di un deputato, o del segretario generale, se si tratta di un funzionario o di un agente.

*Articolo 6***Informazione riguardo all'archiviazione dell'indagine**

Se al termine di un'indagine interna non risultano elementi a carico del deputato, del funzionario o dell'agente in questione del Parlamento europeo, l'indagine interna che lo riguarda viene archiviata con decisione del direttore dell'Ufficio, il quale ne informa l'interessato per iscritto.

*Articolo 7***Revoca dell'immunità**

Viene trasmessa al direttore dell'Ufficio, per parere, ogni domanda di un'autorità di polizia o di un'autorità giudiziaria degli Stati membri diretta a togliere l'immunità di un funzionario o agente del Parlamento europeo per eventuali casi di frode, di corruzione o di ogni altra attività illecita. Se la domanda diretta a togliere l'immunità riguarda un deputato del Parlamento europeo, l'Ufficio ne viene informato.

*Articolo 8***Entrata in vigore**

La presente decisione prende effetto il giorno dell'approvazione da parte del Parlamento europeo.

ALLEGATO XIII

ACCORDO FRA PARLAMENTO EUROPEO E COMMISSIONE RELATIVO ALLE MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLA DECISIONE 1999/468/CE DEL CONSIGLIO RECANTE MODALITÀ PER L'ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DI ESECUZIONE CONFERITE ALLA COMMISSIONE, QUALE MODIFICATA DALLA DECISIONE 2006/512/CE**Informazione del Parlamento europeo**

1. In conformità all'articolo 7, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE ⁽¹⁾, il Parlamento europeo è periodicamente informato dalla Commissione in merito ai lavori dei comitati ⁽²⁾ secondo modalità che garantiscano la trasparenza e l'efficienza del sistema di trasmissione nonché l'identificazione delle informazioni trasmesse nelle varie fasi della procedura. A tale scopo esso riceve, contemporaneamente ai membri dei comitati e secondo le stesse modalità, i progetti di ordine del giorno delle riunioni, i progetti relativi a misure di esecuzione che vengono sottoposti ai comitati in virtù di atti di base adottati secondo la procedura legislativa ordinaria, i risultati delle votazioni, i resoconti sommari delle riunioni e gli elenchi degli organismi cui appartengono le persone designate dagli Stati membri a rappresentarli.

Registro

2. La Commissione istituisce un registro contenente tutti i documenti trasmessi al Parlamento europeo ⁽³⁾. Il Parlamento europeo dispone di un accesso diretto al registro. In conformità dell'articolo 7, paragrafo 5, della decisione 1999/468/CE, i riferimenti di tutti i documenti trasmessi al Parlamento europeo sono resi pubblici.

3. In conformità degli impegni assunti dalla Commissione nella sua dichiarazione sull'articolo 7, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE ⁽⁴⁾ e non appena sarà tecnicamente possibile, il registro di cui al paragrafo 2 consentirà, in particolare di:

- identificare chiaramente i documenti ai quali si applica la stessa procedura nonché qualsiasi modifica alle misure di esecuzione in ciascuna fase della procedura,
- indicare la fase della procedura e il calendario,
- distinguere chiaramente tra il progetto di misure ricevuto dal Parlamento europeo contemporaneamente ai membri dei comitati, conformemente al diritto d'informazione, e il progetto definitivo che fa seguito al parere espresso dal comitato e trasmesso al Parlamento europeo,
- identificare chiaramente ogni modifica rispetto ai documenti già trasmessi al Parlamento europeo.

4. Qualora, dopo un periodo transitorio decorrente dall'entrata in vigore del presente accordo, il Parlamento europeo e la Commissione ritengano che il sistema è operativo e soddisfacente, la trasmissione dei documenti al Parlamento europeo si effettua tramite notifica elettronica con un link verso il registro di cui al paragrafo 2. La decisione è adottata tramite scambio di lettere tra i presidenti delle due istituzioni. Durante il periodo transitorio i documenti sono trasmessi al Parlamento europeo sotto forma di allegato alla posta elettronica.

5. Inoltre, la Commissione consente a che progetti specifici di misure di esecuzione i cui atti di base non sono stati adottati secondo la procedura prevista dall'articolo 294 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ma rivestono un'importanza particolare per il Parlamento europeo siano trasmessi a quest'ultimo ove la commissione parlamentare competente ne faccia richiesta. Tali misure sono iscritte nel registro di cui al paragrafo 2 con relativa notifica al Parlamento europeo.

6. Oltre ai resoconti sommari di cui al paragrafo 1, il Parlamento europeo può chiedere l'accesso ai verbali delle riunioni dei comitati ⁽⁵⁾. La Commissione esamina le richieste, caso per caso, nel rispetto delle norme sulla riservatezza stabilite nell'allegato 1 all'accordo quadro sui rapporti tra il Parlamento europeo e la Commissione ⁽⁶⁾.

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

⁽²⁾ In tutto il testo dell'accordo per «comitato» si intendono i comitati istituiti in conformità della decisione 1999/468/CE, tranne qualora sia specificato che si fa riferimento ad un altro comitato.

⁽³⁾ La data auspicata per l'istituzione del registro è il 31 marzo 2008.

⁽⁴⁾ GU C 171 del 22.7.2006, pag. 21.

⁽⁵⁾ Cfr. la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee, del 19 luglio 1999 nella causa T-188/97, *Rothmans c. Commissione*, Raccolta 1999, pag. II-2463.

⁽⁶⁾ GU C 117 E del 18.5.2006, pag. 123.

Documenti riservati

7. Ai documenti che presentano carattere riservato si applicano procedure amministrative interne decise da ciascuna istituzione onde offrire tutte le garanzie necessarie.

Risoluzioni del Parlamento europeo a norma dell'articolo 8 della decisione 1999/468/CE

8. In applicazione dell'articolo 8 della decisione 1999/468/CE, il Parlamento europeo può indicare, con risoluzione motivata, che un progetto di misure d'esecuzione di un atto di base adottato secondo la procedura legislativa ordinaria, eccede le competenze di esecuzione previste in detto atto di base.

9. Il Parlamento europeo approva detta risoluzione motivata in conformità del suo regolamento. A tal fine, esso dispone di un mese dalla ricezione del progetto definitivo di misure esecutive nelle versioni linguistiche sottoposte ai membri del comitato interessato.

10. Il Parlamento europeo e la Commissione convengono che è opportuno stabilire su base permanente un termine abbreviato per taluni tipi di misure di esecuzione urgenti in merito alle quali è necessario adottare una decisione entro termini più brevi nell'interesse di una sana gestione. Si tratta, in particolare, di taluni tipi di misure relative ad azioni esterne, compresi gli aiuti umanitari e d'urgenza, la protezione della salute e della sicurezza, la sicurezza dei trasporti e le deroghe alle disposizioni in materia di appalti pubblici. Un accordo tra il competente membro della Commissione e il presidente della commissione parlamentare competente stabilisce i tipi di misure in questione e i termini applicabili. Tale accordo può essere revocato in qualsiasi momento da ciascuna delle parti.

11. Salvo i casi di cui al paragrafo 10, si applica un termine abbreviato per i casi d'urgenza, così come per misure di gestione corrente e/o di durata determinata. Tale termine potrà essere molto breve per i casi di estrema urgenza, in particolare per motivi di sanità pubblica. Il competente membro della Commissione fissa il termine appropriato indicandone il motivo. Il Parlamento europeo può in tali casi avvalersi di una procedura che deleghi l'applicazione dell'articolo 8 della decisione 1999/468/CE alla sua commissione parlamentare competente, che può rispondere alla Commissione entro il termine previsto.

12. Non appena i servizi della Commissione prevedono che i progetti di misure di cui ai paragrafi 10 e 11 dovranno essere eventualmente sottoposti a un comitato, essi provvedono ad avvertire in via informale il Segretariato della commissione parlamentare o delle commissioni parlamentari competenti. Non appena il progetto iniziale di misure è stato sottoposto ai membri dei comitati, i servizi della Commissione ne comunicano al Segretariato della commissione parlamentare o delle commissioni parlamentari competenti l'urgenza e i termini applicabili una volta presentato il progetto finale.

13. A seguito dell'adozione di una risoluzione del Parlamento europeo, di cui al paragrafo 8, o della risposta di cui al paragrafo 11, il competente membro della Commissione informa il Parlamento europeo o, all'occorrenza, la commissione parlamentare competente del seguito che la Commissione intende darvi.

14. I dati di cui ai paragrafi da 10 a 13 sono iscritti nel registro.

Procedura di regolamentazione con controllo

15. Ove si applichi la procedura di regolamentazione con controllo, e a seguito della votazione in sede di comitato, la Commissione informa il Parlamento europeo dei termini applicabili. Fatto salvo il paragrafo 16, tali termini iniziano a decorrere solo quando il Parlamento europeo avrà ricevuto tutte le versioni linguistiche.

16. Qualora si applichino termini abbreviati [articolo 5 bis, paragrafo 5, lettera b), della decisione 1999/468/CE] e in caso d'urgenza (articolo 5 bis, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE), i termini iniziano a decorrere dalla data in cui il Parlamento europeo ha ricevuto i progetti definitivi delle misure di esecuzione nelle versioni linguistiche sottoposte ai membri del comitato, salvo obiezione del presidente della commissione parlamentare. In ogni caso, la Commissione si adopera per trasmettere quanto prima tutte le versioni linguistiche al Parlamento europeo. Non appena i servizi della Commissione prevedono che i progetti di misure di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 5, lettera b), o all'articolo 5 bis, paragrafo 6, dovranno essere eventualmente sottoposti a un comitato, essi provvedono ad avvertire in via informale il Segretariato della o delle commissioni parlamentari competenti.

Servizi finanziari

17. In conformità della sua dichiarazione sull'articolo 7, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE, la Commissione, per quanto riguarda i servizi finanziari, si impegna a:

- garantire che il funzionario della Commissione che presiede una riunione di comitato informi il Parlamento europeo, su sua richiesta, dopo ogni riunione, sulle discussioni riguardanti i progetti relativi a misure di esecuzione che sono stati sottoposti a tale comitato,
- fornire una risposta scritta od orale a qualsiasi domanda riguardante i progetti relativi a misure di esecuzione che sono stati sottoposti a un comitato.

Infine, la Commissione garantisce che gli impegni assunti nella seduta plenaria del Parlamento del 5 febbraio 2002 ⁽¹⁾ e ribaditi nella seduta plenaria del 31 marzo 2004 ⁽²⁾ nonché quelli contenuti nei punti da 1 a 7 della lettera del 2 ottobre 2001 ⁽³⁾ del sig. Frits Bolkestein, membro della Commissione, alla presidente della commissione per i problemi economici e monetari, siano onorati per quanto riguarda l'intero settore dei servizi finanziari (compresi valori mobiliari, banche, assicurazioni, pensioni e contabilità).

Calendario dei lavori parlamentari

18. Salvo nei casi in cui si applichino termini abbreviati o in caso d'urgenza, nel trasmettere i progetti di misure di attuazione a norma del presente accordo, la Commissione tiene conto dei periodi d'interruzione dell'attività parlamentare (vacanze invernali, vacanze estive ed elezioni europee) al fine di garantire che il Parlamento sia in grado di esercitare le sue prerogative entro i termini fissati dalla decisione 1999/468/CE e nel presente accordo.

Cooperazione tra il Parlamento europeo e la Commissione

19. Le due istituzioni si dichiarano pronte ad aiutarsi a vicenda al fine di garantire la piena collaborazione nella gestione di specifiche misure di esecuzione. A tal fine, instaurano gli opportuni contatti a livello amministrativo.

Accordi precedenti

20. Il presente accordo sostituisce l'accordo fra Parlamento europeo e Commissione relativo alle modalità di applicazione della decisione 1999/468/CE del Consiglio ⁽⁴⁾. Il Parlamento europeo e la Commissione considerano caduchi e quindi privi di effetti, per quanto li riguarda, gli accordi seguenti: l'accordo Plumb-Delors del 1988, l'accordo Samland/Williamson del 1996 e il *Modus vivendi* del 1994 ⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ GU C 284 E del 21.11.2002, pag. 19.

⁽²⁾ GU C 103 E del 29.4.2004, pag. 446, e resoconto integrale (CRE) della seduta plenaria del Parlamento del 31 marzo 2004, alla voce «Votazioni».

⁽³⁾ GU C 284 E del 21.11.2002, pag. 83.

⁽⁴⁾ GU L 256 del 10.10.2000, pag. 19.

⁽⁵⁾ GU C 102 del 4.4.1996, pag. 1.

ALLEGATO XIV

ACCORDO QUADRO SULLE RELAZIONI TRA IL PARLAMENTO EUROPEO E LA COMMISSIONE EUROPEA

IL PARLAMENTO EUROPEO ⁽¹⁾ E LA COMMISSIONE EUROPEA (IN PROSIEGUO «LE DUE ISTITUZIONI»),

- visti il trattato sull'Unione europea (TUE), il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare l'articolo 295, e il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (in prosieguo «i trattati»),
 - visti gli accordi interistituzionali e i testi che regolano i rapporti fra le due istituzioni,
 - visto il regolamento del Parlamento ⁽²⁾, in particolare gli articoli 105, 106 e 127 e gli allegati VIII e XIV,
 - visti gli orientamenti politici esposti e le pertinenti dichiarazioni espresse dal presidente eletto della Commissione il 15 settembre 2009 e il 9 febbraio 2010 e viste le dichiarazioni formulate da ciascuno dei candidati membri della Commissione nel corso delle loro audizioni davanti alle commissioni parlamentari,
- A. considerando che il trattato di Lisbona rafforza la legittimità democratica del processo decisionale dell'Unione,
- B. considerando che le due istituzioni attribuiscono la massima importanza all'efficace recepimento ed attuazione del diritto dell'Unione,
- C. considerando che il presente accordo quadro fa salvi i poteri e le prerogative del Parlamento, della Commissione o di ogni altra istituzione o organo dell'Unione, bensì tende ad assicurare che tali poteri e prerogative siano esercitati nel modo più efficace e trasparente possibile,
- D. considerando che il presente accordo quadro dovrebbe essere interpretato conformemente al quadro istituzionale quale organizzato dai trattati,
- E. considerando che la Commissione tiene debitamente conto dei rispettivi ruoli conferiti dai trattati al Parlamento e al Consiglio, in particolare con riferimento al principio fondamentale della parità di trattamento di cui al punto 9,
- F. considerando che è opportuno aggiornare l'accordo quadro concluso nel maggio 2005 ⁽³⁾ e sostituirlo con il testo seguente,

ADOTTANO IL SEGUENTE ACCORDO:

I. AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Per rispecchiare al meglio il nuovo «partenariato speciale» tra il Parlamento e la Commissione le due istituzioni stabiliscono le seguenti misure volte a rafforzare la responsabilità e la legittimità politica della Commissione, a estendere il dialogo costruttivo e a migliorare lo scambio di informazioni fra le due istituzioni e la cooperazione sulle procedure e sulla pianificazione.

Esse concordano, altresì, le misure specifiche:

- sulle riunioni della Commissione con gli esperti nazionali, di cui all'allegato 1,
- sulla trasmissione di informazioni riservate al Parlamento, di cui all'allegato 2,
- sulla negoziazione e la conclusione di accordi internazionali, di cui all'allegato 3,
- e sul calendario per il programma di lavoro della Commissione, di cui all'allegato 4.

II. RESPONSABILITÀ POLITICA

2. Dopo essere stato proposto dal Consiglio europeo, il presidente designato della Commissione presenta al Parlamento gli orientamenti politici per il suo mandato onde consentire che uno scambio di opinioni informato con il Parlamento abbia luogo prima che quest'ultimo esprima il suo voto elettivo.

3. A norma dell'articolo 106 del suo regolamento, il Parlamento prende contatto con il presidente eletto della Commissione in tempo utile prima dell'avvio della procedura di approvazione della nuova Commissione. Il Parlamento tiene conto delle osservazioni formulate dal presidente eletto.

⁽¹⁾ Decisione del Parlamento del 20 ottobre 2010.

⁽²⁾ GU L 44 del 15.2.2005, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 117 E del 18.5.2006, pag. 125.

I membri designati della Commissione assicurano la piena pubblicità di tutte le informazioni pertinenti, in conformità degli obblighi di indipendenza di cui all'articolo 245 TFUE.

Le procedure sono concepite in modo da assicurare che l'intera Commissione designata sia giudicata in modo aperto, equo e coerente.

4. Fatto salvo il principio di collegialità della Commissione, ciascun membro della Commissione assume la responsabilità politica dell'azione nel settore di cui è incaricato.

Al presidente della Commissione incombe la piena responsabilità di identificare ogni conflitto di interessi che renda un membro della Commissione inadatto ad assolvere il proprio mandato.

Il presidente della Commissione è altresì responsabile di ogni successiva azione adottata in dette circostanze e ne informa immediatamente per iscritto il presidente del Parlamento.

La partecipazione di membri della Commissione a campagne elettorali è disciplinata dal Codice di condotta dei commissari.

I membri della Commissione che partecipano attivamente a campagne elettorali in veste di candidati alle elezioni al Parlamento europeo dovrebbero prendere un congedo elettorale non retribuito a decorrere dalla fine dell'ultima tornata prima delle elezioni.

Il presidente della Commissione comunica tempestivamente al Parlamento la sua decisione di concedere detto congedo, specificando quale membro della Commissione assumerà il portafoglio in questione durante tale periodo di congedo.

5. Qualora il Parlamento chieda al presidente della Commissione di ritirare la fiducia a un singolo membro della Commissione, il presidente prende seriamente in considerazione la possibilità di chiedere a tale membro di rassegnare le dimissioni, in conformità dell'articolo 17, paragrafo 6, TUE. Il presidente chiede le dimissioni di tale membro ovvero illustra al Parlamento il motivo del suo rifiuto di farlo nel corso della tornata successiva.

6. Qualora si renda necessario procedere alla sostituzione di un membro della Commissione nel corso del suo mandato, a norma del secondo comma dell'articolo 246 TFUE, il presidente della Commissione prende seriamente in considerazione l'esito della consultazione del Parlamento prima di prestare accordo alla decisione del Consiglio.

Il Parlamento assicura che le sue procedure siano espletate con la massima sollecitudine, onde consentire al presidente della Commissione di prendere seriamente in considerazione il parere del Parlamento prima che il nuovo membro sia nominato.

Allo stesso modo, a norma del terzo comma dell'articolo 246 TFUE, quando la restante durata del mandato della Commissione è breve, il presidente della Commissione prende seriamente in considerazione la posizione del Parlamento.

7. Qualora il presidente della Commissione intenda modificare la ripartizione delle competenze tra i membri della Commissione nel corso del suo mandato a norma dell'articolo 248 TFUE, informa il Parlamento in tempo utile per la relativa consultazione parlamentare in merito a tali modifiche. La decisione del presidente di modificare la ripartizione dei portafogli può avere effetto immediato.

8. Qualora presenti una revisione del Codice di condotta dei membri della Commissione in materia di conflitto di interessi o di regole deontologiche, la Commissione chiede il parere del Parlamento.

III. DIALOGO COSTRUTTIVO E SCAMBIO DI INFORMAZIONI

i) Disposizioni generali

9. La Commissione garantisce di applicare il principio fondamentale della parità di trattamento tra il Parlamento e il Consiglio, segnatamente per quanto concerne l'accesso alle riunioni e la messa a disposizione di contributi o di altre informazioni, in particolare nei settori legislativo e di bilancio.

10. Nell'ambito delle sue competenze, la Commissione prende disposizioni volte a migliorare la partecipazione del Parlamento, in modo da tener conto dei pareri del Parlamento nella misura più ampia possibile nel settore della politica estera e di sicurezza comune.

11. Le disposizioni seguenti sono adottate per attuare il «partenariato speciale» tra il Parlamento e la Commissione:

- su richiesta del Parlamento, il presidente della Commissione incontra la Conferenza dei presidenti almeno due volte l'anno per discutere questioni di interesse comune,
- il presidente della Commissione intrattiene un dialogo regolare con il presidente del Parlamento sulle grandi questioni orizzontali e sulle principali proposte legislative. Tale dialogo dovrebbe altresì comprendere l'invito al presidente del Parlamento a partecipare alle riunioni del Collegio dei commissari,
- il presidente della Commissione o il vicepresidente responsabile per le relazioni interistituzionali deve essere invitato a partecipare alle riunioni della Conferenza dei presidenti e della Conferenza dei presidenti di commissione quando devono essere discusse questioni specifiche inerenti alla predisposizione dell'ordine del giorno della plenaria, alle relazioni interistituzionali tra il Parlamento e la Commissione e ai settori legislativo e di bilancio,

- si tengono annualmente riunioni tra la Conferenza dei presidenti e la Conferenza dei presidenti di commissione e il Collegio dei commissari per discutere di questioni di rilievo, tra cui la preparazione e l'attuazione del programma di lavoro della Commissione,
- la Conferenza dei presidenti e la Conferenza dei presidenti di commissione informano la Commissione a tempo debito in merito ai risultati delle loro discussioni aventi una dimensione interistituzionale. Il Parlamento informa inoltre la Commissione in modo esaustivo e regolare dei risultati delle sue riunioni dedicate alla preparazione delle tornate, tenendo conto dei pareri della Commissione. È fatto salvo il punto 45,
- al fine di assicurare un flusso regolare di informazioni pertinenti tra le due istituzioni, i segretari generali del Parlamento e della Commissione si incontrano regolarmente.

12. Ciascun membro della Commissione provvede affinché vi sia uno scambio regolare e diretto di informazioni tra il membro della Commissione e il presidente della competente commissione parlamentare.

13. La Commissione non rende pubblica una proposta legislativa o un'iniziativa o decisione significativa prima di averne informato il Parlamento per iscritto.

Sulla base del programma di lavoro della Commissione, le due istituzioni individuano preventivamente e di comune accordo le iniziative chiave da presentare in seduta plenaria. In linea di principio, la Commissione presenta queste iniziative prima in seduta plenaria e solo successivamente al pubblico.

Analogamente, esse individuano le proposte e le iniziative sulle quali fornire informazioni presentandole alla Conferenza dei presidenti o prendendo opportuni contatti con la competente commissione parlamentare e il suo presidente.

Tali decisioni sono adottate nel quadro del dialogo regolare fra le due istituzioni previsto al punto 11 e sono aggiornate regolarmente, tenendo conto di ogni sviluppo politico.

14. Se un documento interno della Commissione, di cui il Parlamento non è stato informato a norma del presente accordo quadro, è diffuso all'esterno delle istituzioni, il presidente del Parlamento può chiedere che esso venga trasmesso al Parlamento senza indugio, al fine di inoltrarlo ai deputati che ne facciano richiesta.

15. La Commissione fornisce informazioni e documentazione complete sulle riunioni con gli esperti nazionali nel quadro del suo lavoro sulla preparazione e l'attuazione della normativa dell'Unione, ivi compresi norme non vincolanti e atti delegati. Se richiesta dal Parlamento, la Commissione può altresì invitare degli esperti del Parlamento a partecipare a tali riunioni.

Le disposizioni pertinenti sono stabilite nell'allegato 1.

16. Entro tre mesi dall'approvazione di una risoluzione parlamentare la Commissione riferisce per iscritto al Parlamento sulle azioni adottate in risposta a specifiche richieste rivolte dal Parlamento con le sue risoluzioni, anche nei casi in cui si tratta di informare il Parlamento che non le è stato possibile seguire il suo parere. Tale termine può essere abbreviato se la richiesta è urgente. Esso può essere prorogato di un mese, se una richiesta richiede un lavoro più esaustivo e ciò è debitamente comprovato. Il Parlamento garantisce che tali informazioni siano ampiamente diffuse in seno all'istituzione.

Il Parlamento si adopera per evitare la presentazione di interrogazioni orali o scritte su questioni in relazione alle quali la Commissione ha già informato il Parlamento della sua posizione mediante una comunicazione scritta sul seguito dato.

La Commissione si impegna a riferire sul seguito concreto dato a qualsiasi richiesta di presentare una proposta ai sensi dell'articolo 225 TFUE (relazione d'iniziativa legislativa) entro tre mesi dall'adozione della corrispondente risoluzione in plenaria. La Commissione presenta una proposta legislativa al più tardi entro un anno o inserisce la proposta nel suo programma di lavoro per l'anno seguente. Qualora non presenti una proposta, la Commissione fornisce al Parlamento una spiegazione dettagliata dei motivi.

La Commissione si impegna altresì a favorire fin dalle prime fasi una stretta cooperazione con il Parlamento su qualsiasi richiesta di iniziativa legislativa derivante da iniziative dei cittadini.

In merito alla procedura di discarico, si applicano le disposizioni specifiche di cui al punto 31.

17. Qualora siano presentate iniziative, raccomandazioni o richieste di atti legislativi a norma dell'articolo 289, paragrafo 4, TFUE, la Commissione, previa richiesta in tal senso, informa il Parlamento, dinanzi alla commissione parlamentare competente, in merito alla sua posizione su tali proposte.

18. Le due istituzioni concordano di cooperare nell'ambito delle relazioni con i parlamenti nazionali.

Il Parlamento e la Commissione cooperano sull'attuazione del protocollo n. 2 TFUE sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Tale cooperazione include le disposizioni relative all'eventuale necessaria traduzione dei pareri motivati presentati dai parlamenti nazionali.

Qualora le soglie di cui all'articolo 7 del protocollo n. 2 TFUE siano rispettate, la Commissione fornisce le traduzioni di tutti i pareri motivati presentati dai parlamenti nazionali insieme alla sua posizione al riguardo.

19. La Commissione trasmette al Parlamento l'elenco dei gruppi di esperti da essa costituiti per assistere la Commissione nell'esercizio del suo diritto di iniziativa. L'elenco è aggiornato con regolarità e reso di pubblico dominio.

Inoltre, la Commissione informa opportunamente la commissione parlamentare competente, su richiesta specifica e motivata del suo presidente, in merito alle attività e alla composizione di tali gruppi.

20. Le due istituzioni, servendosi di meccanismi appropriati, intrattengono un dialogo costruttivo su importanti questioni amministrative, in particolare sulle questioni che hanno implicazioni dirette sull'amministrazione del Parlamento.

21. Il Parlamento chiede il parere della Commissione ogniqualvolta presenti una modifica del suo regolamento per quanto concerne le relazioni con la Commissione.

22. Qualora sia invocata la riservatezza sulle informazioni trasmesse a norma del presente accordo quadro, si applicano le disposizioni di cui all'allegato 2.

ii) Accordi internazionali e allargamento

23. Il Parlamento è immediatamente e pienamente informato in tutte le fasi della negoziazione e della conclusione di accordi internazionali, compresa la definizione delle direttive negoziali. La Commissione agisce in modo da dare piena attuazione ai suoi obblighi ai sensi dell'articolo 218 TFUE, nel rispetto del ruolo di ciascuna istituzione ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, TUE.

La Commissione applica le disposizioni di cui all'allegato 3.

24. Le informazioni di cui al punto 23 sono fornite al Parlamento, in tempo utile, per consentire a questi di esprimere eventualmente il suo parere e alla Commissione di tener conto del parere del Parlamento nella misura più ampia possibile. Tali informazioni sono, di norma, fornite al Parlamento per il tramite della commissione parlamentare responsabile e, se del caso, in seduta plenaria. In casi debitamente motivati, le stesse sono fornite a più di una commissione parlamentare.

Il Parlamento e la Commissione si impegnano a determinare adeguate procedure e garanzie per la trasmissione di informazioni riservate dalla Commissione al Parlamento, a norma delle disposizioni dell'allegato 2.

25. Le due istituzioni riconoscono che, in virtù dei loro diversi ruoli istituzionali, la Commissione deve rappresentare l'Unione europea nei negoziati internazionali, ad eccezione di quelli relativi alla politica estera e di sicurezza comune e degli altri casi previsti dai trattati.

Su richiesta del Parlamento, quando la Commissione rappresenta l'Unione in conferenze internazionali, essa facilita la partecipazione di una delegazione di deputati del Parlamento europeo, in qualità di osservatori, alle delegazioni dell'Unione, in modo che lo stesso sia immediatamente e pienamente informato sullo svolgimento della conferenza. La Commissione si impegna, se del caso, a informare sistematicamente la delegazione del Parlamento sull'esito dei negoziati.

I deputati del Parlamento europeo non possono partecipare direttamente a tali negoziati. A condizione che sia possibile sotto il profilo giuridico, tecnico e diplomatico, la Commissione può accordare loro lo status di osservatori. In caso di rifiuto, la Commissione informa il Parlamento dei motivi dello stesso.

La Commissione facilita inoltre la partecipazione dei deputati del Parlamento europeo, in qualità di osservatori, a tutte le relative riunioni di sua competenza prima e dopo le sessioni negoziali.

26. Alle stesse condizioni, la Commissione tiene sistematicamente informato il Parlamento e facilita l'accesso, in qualità di osservatori, ai deputati del Parlamento europeo che fanno parte di delegazioni dell'Unione alle riunioni di organismi istituiti da accordi internazionali multilaterali di cui l'Unione è parte, quando tali organismi sono chiamati a prendere decisioni che necessitano dell'approvazione del Parlamento o la cui attuazione può richiedere l'adozione di atti giuridici secondo la procedura legislativa ordinaria.

27. La Commissione accorda altresì alla delegazione del Parlamento che fa parte di delegazioni dell'Unione a conferenze internazionali l'accesso, in tali occasioni, a tutte le infrastrutture della delegazione dell'Unione, in linea con il principio generale di buona cooperazione tra le istituzioni e tenendo conto della logistica a disposizione.

Il presidente del Parlamento trasmette al presidente della Commissione una proposta per l'inclusione di una delegazione del Parlamento nella delegazione dell'Unione al più tardi 4 settimane prima dell'inizio della conferenza, specificando il capo della delegazione del Parlamento e il numero di deputati del Parlamento europeo da includere. In casi debitamente motivati, tale termine può essere eccezionalmente abbreviato.

Il numero di deputati del Parlamento europeo inclusi nella delegazione del Parlamento e quello del personale di sostegno devono essere proporzionati alla dimensione complessiva della delegazione dell'Unione.

28. La Commissione tiene il Parlamento pienamente informato sullo svolgimento dei negoziati di adesione, e in particolare sugli aspetti e sviluppi principali di tali trattative, in modo da consentirgli di formulare il suo parere in tempo utile nel quadro delle appropriate procedure parlamentari.

29. Allorché il Parlamento adotta una raccomandazione sulle questioni di cui al punto 28, a norma dell'articolo 90, paragrafo 4, del suo regolamento, e allorché la Commissione decide, per importanti motivi, di non poterla sostenere, essa ne illustra i motivi dinanzi al Parlamento in seduta plenaria o durante la successiva riunione della commissione parlamentare competente.

iii) Esecuzione di bilancio

30. Prima di assumere, nel corso delle conferenze dei donatori, obbligazioni finanziarie che implicino nuovi impegni finanziari e richiedano l'accordo dell'autorità di bilancio, la Commissione informa l'autorità di bilancio e ne esamina le osservazioni.

31. Nell'ambito del discarico annuale di cui all'articolo 319 TFUE, la Commissione trasmette ogni informazione necessaria al controllo dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio considerato, che venga richiesta a tal fine dal presidente della commissione parlamentare incaricata della procedura di discarico a norma dell'allegato VII del regolamento del Parlamento.

Se intervengono nuovi elementi riguardo ad esercizi precedenti per i quali il discarico è già stato concesso, la Commissione trasmette tutte le informazioni necessarie per giungere a una soluzione accettabile per entrambe le parti.

iv) Relazioni con le agenzie di regolamentazione

32. I candidati alla carica di direttore esecutivo delle agenzie di regolamentazione dovrebbero presentarsi per un'audizione dinanzi alle commissioni parlamentari.

Inoltre, nel quadro delle discussioni del gruppo di lavoro interistituzionale sulle agenzie, costituito nel marzo 2009, la Commissione e il Parlamento si impegnano ad adottare un approccio comune per quanto riguarda il ruolo e la posizione delle agenzie decentrate nel panorama istituzionale dell'Unione, accompagnato da orientamenti comuni per la creazione, la struttura e il funzionamento di tali agenzie, nonché per le questioni in materia di finanziamento, bilancio, controllo e gestione.

IV. COLLABORAZIONE IN MATERIA DI PROCEDURE E DI PIANIFICAZIONE LEGISLATIVA

i) Programma di lavoro della Commissione e programmazione dell'Unione europea

33. La Commissione avvia la programmazione annuale e pluriennale dell'Unione al fine di concludere accordi interistituzionali.

34. Ogni anno la Commissione presenta il suo programma di lavoro.

35. Le due istituzioni collaborano secondo il calendario di cui all'allegato 4.

La Commissione tiene conto delle priorità indicate dal Parlamento.

La Commissione fornisce dettagli sufficienti circa i contenuti di ciascun punto previsto nel suo programma di lavoro.

36. La Commissione motiva la mancata presentazione di singole proposte del suo programma di lavoro per l'anno considerato o i casi in cui se ne discosta. Il vicepresidente della Commissione incaricato delle relazioni interistituzionali si impegna a riferire regolarmente alla Conferenza dei presidenti di commissione per esporre l'attuazione politica del programma di lavoro della Commissione per l'anno considerato.

ii) Procedure per l'adozione di atti

37. La Commissione si impegna ad esaminare attentamente gli emendamenti approvati dal Parlamento sulle sue proposte legislative, in modo da poterne tenere conto nel quadro di eventuali proposte modificate.

Formulando il suo parere sugli emendamenti del Parlamento a norma dell'articolo 294 TFUE, la Commissione si impegna a tenere nella massima considerazione gli emendamenti adottati in seconda lettura. Nel caso in cui, dopo l'esame da parte del collegio, la Commissione decida, per importanti motivi, di non approvare o sostenere detti emendamenti, ne espone i motivi dinanzi al Parlamento e, comunque, nel parere sugli emendamenti del Parlamento a norma dell'articolo 294, paragrafo 7, lettera c), TFUE.

38. In sede di esame di un'iniziativa presentata da almeno un quarto degli Stati membri, in conformità dell'articolo 76 TFUE, il Parlamento si impegna a non adottare alcuna relazione nella commissione competente prima di aver ricevuto il parere della Commissione sull'iniziativa in questione.

La Commissione si impegna a esprimere il suo parere su una siffatta iniziativa entro 10 settimane dalla sua presentazione.

39. La Commissione fornisce a tempo debito una motivazione dettagliata prima di ritirare qualsivoglia proposta, su cui il Parlamento abbia già espresso la sua posizione in prima lettura.

La Commissione procede a un esame di tutte le proposte pendenti all'inizio di ogni nuovo mandato della Commissione, al fine di confermarle politicamente o di ritirarle, tenendo debitamente conto della posizione del Parlamento.

40. Per le procedure legislative speciali sulle quali il Parlamento deve essere consultato, incluse altre procedure quali quelle previste all'articolo 148 TFUE, la Commissione:

- i) adotta misure intese a migliorare la partecipazione del Parlamento, in maniera da tener conto, nella misura del possibile, della sua posizione e, in particolare, da garantire che il Parlamento disponga del tempo necessario per esaminare la proposta della Commissione;
- ii) provvede a rammentare, in tempo utile, alle istanze del Consiglio di non pervenire a un accordo politico sulle sue proposte, fintantoché il Parlamento non abbia adottato il proprio parere e chiede che la discussione venga conclusa a livello dei ministri dopo che i membri del Consiglio abbiano avuto a disposizione un periodo di tempo ragionevole entro il quale esaminare il parere del Parlamento;
- iii) provvede affinché il Consiglio rispetti i principi elaborati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea che richiedono una nuova consultazione del Parlamento in caso di modifica sostanziale da parte del Consiglio di una proposta della Commissione, e informa il Parlamento sull'eventuale richiamo alla necessità di una nuova consultazione fatto al Consiglio;
- iv) si impegna a ritirare, se del caso, le proposte legislative respinte dal Parlamento. Nel caso in cui, per motivi importanti e previo esame della questione da parte del Collegio, decidesse di non ritirare la sua proposta, la Commissione ne riferisce i motivi in una dichiarazione davanti al Parlamento.

41. Da parte sua, al fine di migliorare la pianificazione legislativa, il Parlamento si impegna a:

- i) programmare le parti legislative dei suoi ordini del giorno adattandoli al programma di lavoro della Commissione in vigore e alle risoluzioni adottate su quest'ultimo, in particolare ai fini di una migliore programmazione delle discussioni prioritarie;
- ii) rispettare un termine ragionevole, sempreché ciò sia utile alla procedura, per adottare la sua posizione in prima lettura secondo la procedura legislativa ordinaria o il suo parere secondo la procedura di consultazione;
- iii) nominare, nella misura del possibile, i relatori sulle future proposte non appena adottato il programma di lavoro della Commissione;
- iv) esaminare con priorità assoluta le richieste di nuova consultazione qualora gli siano state trasmesse tutte le informazioni utili.

iii) **Questioni legate all'accordo «Legiferare meglio»**

42. La Commissione assicura che le sue valutazioni d'impatto siano svolte sotto la sua responsabilità, attraverso una procedura trasparente che garantisca una valutazione indipendente. Le valutazioni d'impatto sono pubblicate a tempo debito, tenendo conto di un certo numero di scenari diversi, tra cui l'opzione di mantenimento dello status quo, e sono, in linea di massima, presentate alla commissione parlamentare competente durante la fase di messa a disposizione d'informazioni ai parlamenti nazionali prevista dai protocolli n. 1 e n. 2 TFUE.

43. Nei settori in cui il Parlamento partecipa abitualmente al processo legislativo, la Commissione fa ricorso a norme non vincolanti, ove opportuno e in casi debitamente motivati, dopo aver accordato al Parlamento la possibilità di esprimere il proprio parere. La Commissione fornisce al Parlamento una spiegazione dettagliata su come il suo parere sia stato tenuto in conto in sede di adozione della proposta.

44. Al fine di garantire un migliore controllo del recepimento e dell'applicazione del diritto dell'Unione, la Commissione e il Parlamento si impegnano a inserire tavole di concordanza obbligatorie e termini ultimi vincolanti per il recepimento, che, nel caso delle direttive, non dovrebbero di norma essere superiori ai due anni.

Oltre alle relazioni specifiche e alla relazione annuale sull'applicazione del diritto dell'Unione, la Commissione mette a disposizione del Parlamento informazioni sintetiche su tutte le procedure d'infrazione sin dalla lettera di messa in mora, incluse, se richiesto dal Parlamento, le questioni cui la procedura d'infrazione si riferisce, caso per caso e nel rispetto delle norme sulla riservatezza, in particolare di quelle riconosciute dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.

V. PARTECIPAZIONE DELLA COMMISSIONE AI LAVORI PARLAMENTARI

45. La Commissione accorda priorità alla sua presenza, se richiesta, alle sedute plenarie o alle riunioni di altri organi del Parlamento, rispetto ad altri eventi o inviti concomitanti.

In particolare, la Commissione assicura che di norma i membri della Commissione siano presenti ogni volta che il Parlamento lo richieda, alle sedute plenarie per l'esame dei punti figuranti all'ordine del giorno che sono di loro competenza. Ciò si applica ai progetti preliminari di ordine del giorno approvati dalla Conferenza dei presidenti nel corso della tornata precedente.

Il Parlamento si adopera in generale per riunire i punti figuranti all'ordine del giorno delle tornate che rientrano nelle competenze di un membro della Commissione.

46. Su richiesta del Parlamento è regolarmente prevista un'ora delle interrogazioni con il presidente della Commissione. L'ora delle interrogazioni è articolata in due parti: la prima parte prevede gli interventi dei leader dei gruppi politici o di loro rappresentanti, e si svolge in maniera totalmente libera; la seconda parte è dedicata a un tema politico deciso in anticipo, al più tardi il giovedì che precede la tornata in questione, ma senza domande già preparate.

Inoltre, allo scopo di riformare l'attuale tempo delle interrogazioni, è introdotta un'ora delle interrogazioni con i membri della Commissione, incluso il vicepresidente per le Relazioni esterne/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, sul modello dell'ora delle interrogazioni con il presidente della Commissione. L'ora delle interrogazioni riguarda i portafogli dei rispettivi membri della Commissione.

47. I membri della Commissione sono ascoltati su loro richiesta.

Fatto salvo l'articolo 230 TFUE, le due istituzioni concordano regole generali relative alla ripartizione del tempo di parola tra le istituzioni.

Le due istituzioni concordano sulla necessità di rispettare il tempo di parola loro concesso a titolo indicativo.

48. Al fine di garantire la presenza dei membri della Commissione, il Parlamento si impegna a fare quanto in suo potere per mantenere invariati i suoi progetti definitivi di ordine del giorno.

Quando il Parlamento modifica il suo progetto di ordine del giorno definitivo o quando sposta punti all'interno dell'ordine del giorno di una tornata, ne informa immediatamente la Commissione. La Commissione si adopera al massimo per garantire la presenza del membro della Commissione responsabile.

49. La Commissione può proporre di iscrivere punti all'ordine del giorno, ma non successivamente alla riunione nel corso della quale la Conferenza dei presidenti stabilisce il progetto definitivo di ordine del giorno di una tornata. Il Parlamento tiene nella massima considerazione tali proposte.

50. Le commissioni parlamentari si adoperano per mantenere invariati i propri progetti di ordini del giorno e gli ordini del giorno.

Qualora una commissione parlamentare modifichi il suo progetto di ordine del giorno o l'ordine del giorno, ne informa immediatamente la Commissione. In particolare, le commissioni parlamentari si impegnano a rispettare un termine ragionevole per consentire la presenza dei membri della Commissione alle loro riunioni.

Quando la presenza di un membro della Commissione a una riunione di commissione parlamentare non è espressamente richiesta, la Commissione provvede a farsi rappresentare da un funzionario competente al livello appropriato.

Le commissioni parlamentari si adoperano per coordinare le loro attività, anche evitando di organizzare riunioni in contemporanea sullo stesso argomento, e si impegnano a non discostarsi dall'ordine del giorno, affinché la Commissione possa garantire di essere rappresentata a un livello appropriato.

Se è stata richiesta la presenza di un alto funzionario (direttore generale o direttore) in occasione di una riunione di commissione in cui è trattata una proposta della Commissione, il rappresentante della Commissione è autorizzato a intervenire.

VI. DISPOSIZIONI FINALI

51. La Commissione conferma il proprio impegno a esaminare quanto prima gli atti legislativi che non sono stati adattati alla procedura di regolamentazione con controllo prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, al fine di determinare se tali atti devono essere adattati al regime degli atti delegati introdotto dall'articolo 290 TFUE.

L'obiettivo finale della creazione di un sistema coerente di atti delegati e di atti di esecuzione, pienamente conforme al trattato, dovrebbe essere conseguito attraverso una valutazione graduale della natura e dei contenuti delle misure attualmente soggette alla procedura di regolamentazione con controllo, al fine di adeguarle a tempo debito al regime di cui all'articolo 290 TFUE.

52. Le disposizioni del presente accordo quadro integrano l'accordo interistituzionale «Legiferare meglio»⁽¹⁾ senza modificarlo e senza pregiudicare una sua eventuale revisione. Fatti salvi i prossimi negoziati tra il Parlamento, la Commissione e il Consiglio, le due istituzioni si impegnano ad accordarsi sulle modifiche essenziali in preparazione dei futuri negoziati sull'adeguamento dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» alle nuove disposizioni introdotte dal trattato di Lisbona, tenendo conto delle prassi attuali e del presente accordo quadro.

Esse concordano altresì sulla necessità di rafforzare l'attuale meccanismo di relazione interistituzionale, a livello politico e tecnico, nell'ambito dell'accordo «Legiferare meglio», onde garantire un'efficace cooperazione interistituzionale tra il Parlamento, la Commissione e il Consiglio.

53. La Commissione si impegna ad avviare rapidamente la programmazione annuale e pluriennale dell'Unione, al fine di concludere accordi interistituzionali a norma dell'articolo 17 TUE.

Il programma di lavoro della Commissione costituisce il contributo della Commissione alla programmazione annuale e pluriennale dell'Unione. Successivamente alla sua adozione da parte della Commissione, si dovrebbe tenere un trilogico tra il Parlamento, il Consiglio e la Commissione al fine di trovare un accordo sulla programmazione dell'Unione.

In tale contesto, e non appena il Parlamento, il Consiglio e la Commissione abbiano raggiunto un consenso sulla programmazione dell'Unione, le due istituzioni rivedono le disposizioni del presente accordo quadro relative alla programmazione.

(1) GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

Il Parlamento e la Commissione invitano il Consiglio a intraprendere quanto prima le discussioni sulla programmazione dell'Unione a norma dell'articolo 17 TUE.

54. Le due istituzioni procedono regolarmente a una valutazione dell'attuazione pratica del presente accordo quadro e dei suoi allegati. Entro la fine del 2011 esse procedono a una revisione alla luce dell'esperienza pratica.

ALLEGATO 1

RIUNIONI DELLA COMMISSIONE CON GLI ESPERTI NAZIONALI

Il presente allegato stabilisce le modalità di applicazione del punto 15 dell'accordo quadro.

1. Ambito di applicazione

Le disposizioni del punto 15 dell'accordo quadro riguardano le seguenti riunioni:

- 1) le riunioni della Commissione che si svolgono nell'ambito di gruppi di esperti costituiti dalla Commissione, alle quali sono invitate autorità nazionali di tutti gli Stati membri, laddove esse vertano sulla preparazione e l'applicazione della legislazione dell'Unione, ivi incluse le norme non vincolanti e gli atti delegati;
- 2) le riunioni ad hoc della Commissione alle quali sono invitati esperti nazionali di tutti gli Stati membri, laddove esse vertano sulla preparazione e l'applicazione della legislazione dell'Unione, ivi incluse le norme non vincolanti e gli atti delegati.

Le riunioni dei comitati di «comitatologia» sono escluse, fatte salve specifiche disposizioni attuali e future riguardanti la messa a disposizione d'informazioni al Parlamento per quanto riguarda l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾.

2. Informazioni da trasmettere al Parlamento

La Commissione si impegna a trasmettere al Parlamento la stessa documentazione che fornisce alle autorità nazionali in relazione alle riunioni summenzionate. La Commissione trasmette tali documenti, inclusi gli ordini del giorno, a una casella di posta elettronica funzionale del Parlamento contemporaneamente al loro invio agli esperti nazionali.

3. Invito degli esperti del Parlamento

Su richiesta del Parlamento, la Commissione può decidere di invitare il Parlamento a inviare esperti del Parlamento a partecipare alle riunioni della Commissione con gli esperti nazionali di cui al punto 1.

ALLEGATO 2

TRASMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO DI INFORMAZIONI RISERVATE

1. Ambito di applicazione

- 1.1. Il presente allegato disciplina la trasmissione al Parlamento e il trattamento delle informazioni riservate, quali definite al punto 1.2, della Commissione nell'ambito dell'esercizio delle prerogative e delle competenze del Parlamento. Le due istituzioni agiscono nel rispetto dei reciproci doveri di cooperazione leale, in uno spirito di piena fiducia reciproca e nell'osservanza più rigorosa delle pertinenti disposizioni dei trattati.
- 1.2. Per «informazione» si intende qualsiasi informazione scritta o orale indipendentemente da quale sia il supporto o l'autore.
 - 1.2.1. Per «informazioni riservate» si intendono le «informazioni classificate UE» (ICUE) e «altre informazioni riservate» non classificate.
 - 1.2.2. Per «informazioni classificate UE» (ICUE) si intendono le informazioni e i materiali, classificati come «TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET», «SECRET UE», «CONFIDENTIEL UE» o «RESTREINT UE» o aventi contrassegni di classificazione nazionali o internazionali equivalenti, la cui divulgazione non autorizzata potrebbe recare in varia misura pregiudizio agli interessi dell'Unione o a uno o più Stati membri, indipendentemente dal fatto che le informazioni suddette provengano dall'interno dell'Unione ovvero dagli Stati membri, da Stati terzi o da organizzazioni internazionali.

⁽¹⁾ Le informazioni da fornire al Parlamento europeo sulle attività dei comitati di «comitatologia» e le prerogative del Parlamento nell'esperimento delle procedure di comitatologia sono chiaramente definite in altri atti: 1) la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23); 2) l'accordo interistituzionale del 3 giugno 2008 tra il Parlamento e la Commissione sulle procedure di comitatologia; 3) gli strumenti necessari per l'applicazione dell'articolo 291 TFUE.

- a) TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET: questa classificazione si applica soltanto a informazioni e materiali la cui divulgazione non autorizzata potrebbe arrecare danni di eccezionale gravità agli interessi fondamentali dell'Unione o di uno o più Stati membri.
- b) SECRET UE: questa classificazione si applica soltanto a informazioni e materiali la cui divulgazione non autorizzata potrebbe ledere gravemente gli interessi fondamentali dell'Unione o di uno o più Stati membri.
- c) CONFIDENTIEL UE: questa classificazione si applica a informazioni e materiali la cui divulgazione non autorizzata potrebbe ledere gli interessi fondamentali dell'Unione o di uno o più Stati membri.
- d) RESTREINT UE: questa classificazione si applica a informazioni e materiali la cui divulgazione non autorizzata potrebbe arrecare pregiudizio agli interessi dell'Unione o di uno o più Stati membri.
- 1.2.3. Per «altre informazioni riservate» si intendono le altre informazioni riservate, incluse le informazioni coperte dal segreto d'ufficio, richieste dal Parlamento e/o trasmesse dalla Commissione.
- 1.3. La Commissione assicura al Parlamento l'accesso a informazioni riservate, conformemente alle disposizioni del presente allegato, allorché riceve una richiesta da uno degli organi parlamentari o da uno dei titolari di un mandato indicati nel punto 1.4 riguardo alla trasmissione di informazioni riservate. Inoltre, la Commissione può trasmettere di propria iniziativa al Parlamento qualsiasi informazione riservata conformemente alle disposizioni del presente allegato.
- 1.4. Nel contesto del presente allegato possono chiedere informazioni riservate alla Commissione:
- il presidente del Parlamento,
 - i presidenti delle commissioni parlamentari interessate,
 - l'Ufficio di presidenza e la Conferenza dei presidenti, e
 - il capo della delegazione del Parlamento facente parte della delegazione dell'Unione ad una conferenza internazionale.
- 1.5. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente allegato le informazioni relative alle procedure d'infrazione e alle procedure in materia di concorrenza, nella misura in cui non siano coperte, al momento della richiesta di uno degli organi parlamentari/titolari di un mandato di cui al punto 1.4, da una decisione definitiva della Commissione o da una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, e le informazioni relative alla protezione degli interessi finanziari dell'Unione. Tale disposizione si applica senza pregiudizio del punto 44 dell'accordo quadro e dei diritti di controllo del bilancio del Parlamento.
- 1.6. Le presenti disposizioni si applicano senza pregiudizio della decisione 95/167/CE, Euratom, CECA del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del 19 aprile 1995, recante modalità di esercizio del diritto d'inchiesta del Parlamento europeo ⁽¹⁾, nonché le pertinenti disposizioni della decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 28 aprile 1999, che istituisce l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ⁽²⁾.

2. Regole generali

- 2.1. La Commissione, appena possibile, trasmette agli organi parlamentari/titolari di un mandato di cui al punto 1.4 che ne abbiano fatto richiesta ogni informazione riservata necessaria all'esercizio delle prerogative e delle competenze del Parlamento, fermo restando che le due istituzioni, nell'ambito delle rispettive competenze e responsabilità, rispettano:
- i diritti fondamentali della persona, compresi i diritti a un equo processo e il diritto alla tutela della vita privata,
 - le disposizioni relative ai procedimenti giudiziari e disciplinari,
 - la tutela del segreto d'impresa e delle relazioni commerciali,
 - la tutela degli interessi dell'Unione, in particolare quelli che rientrano nell'ambito della sicurezza pubblica, della difesa, delle relazioni internazionali, della stabilità monetaria e degli interessi finanziari.

In caso di disaccordo, i presidenti delle due istituzioni sono consultati per pervenire a una soluzione.

⁽¹⁾ GU L 113 del 19.5.1995, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 20.

Le informazioni riservate originarie di uno Stato, di un'istituzione o di un'organizzazione internazionale sono trasmesse solo previo accordo dei medesimi.

- 2.2. Le ICUE sono trasmesse al Parlamento e trattate e protette da quest'ultimo in conformità delle norme minime comuni in materia di sicurezza, applicate dalle altre istituzioni dell'Unione, e in particolare dalla Commissione.

Nel classificare le informazioni di cui è l'originatore, la Commissione si assicura di applicare livelli adeguati di classificazione, in linea con le norme e le definizioni internazionali e con le sue norme interne, tenendo conto nel contempo della necessità del Parlamento di poter accedere ai documenti classificati per l'effettivo esercizio delle sue competenze e prerogative.

- 2.3. Qualora sorgano dubbi sulla natura riservata di un'informazione o sul suo livello adeguato di classificazione, o sia necessario fissare le modalità appropriate per la sua trasmissione secondo le possibilità indicate al punto 3.2, le due istituzioni si consultano senza indugio e prima della trasmissione del documento. Nel corso di tali consultazioni, il Parlamento è rappresentato dal presidente dell'organo parlamentare interessato, accompagnato se del caso dal relatore, ovvero dal titolare di un mandato, che ha presentato la richiesta. La Commissione è rappresentata dal competente membro della Commissione, previa consultazione del commissario responsabile per le questioni di sicurezza. In caso di disaccordo, i presidenti delle due istituzioni sono consultati per pervenire a una soluzione.
- 2.4. Se, al termine della procedura di cui al punto 2.3, il disaccordo persiste, il presidente del Parlamento, su richiesta motivata del competente organo parlamentare/titolare di un mandato che ha presentato la richiesta, invita la Commissione a trasmettere, entro un termine congruo debitamente indicato, l'informazione riservata in questione precisando le modalità tra quelle previste al punto 3.2 del presente allegato. La Commissione informa per iscritto il Parlamento, prima della scadenza di tale termine, in merito alla sua posizione finale sulla quale il Parlamento si riserva di esercitare, se del caso, il suo diritto di ricorso.
- 2.5. L'accesso alle ICUE è concesso in conformità delle norme applicabili in materia di nulla osta personale di sicurezza.

- 2.5.1. L'accesso alle informazioni classificate «TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET», «SECRET UE» e «CONFIDENTIEL UE» può essere concesso unicamente ai funzionari del Parlamento e ai dipendenti del Parlamento che lavorano per i gruppi politici per i quali tali informazioni sono assolutamente necessarie, che siano stati previamente designati dall'organo parlamentare/dal titolare di un mandato come aventi la «necessità di sapere» e ai quali sia stato rilasciato un nulla osta di sicurezza adeguato.
- 2.5.2. Tenuto conto delle prerogative e delle competenze del Parlamento, i deputati cui non sia stato rilasciato un nulla osta personale di sicurezza possono accedere ai documenti classificati «CONFIDENTIEL UE» sulla base di modalità pratiche definite di comune accordo, comprendenti la firma di una dichiarazione sull'onore in cui si impegnano a non diffondere tali documenti a terzi.

L'accesso ai documenti classificati «SECRET UE» è concesso ai deputati cui sia stato rilasciato un nulla osta personale di sicurezza adeguato.

- 2.5.3. Con il sostegno della Commissione sono adottate delle disposizioni atte a garantire che il Parlamento possa ottenere quanto prima il necessario contributo da parte delle autorità nazionali nel quadro della procedura di nulla osta.

I dettagli sulla categoria o sulle categorie di persone che devono avere accesso alle informazioni riservate sono comunicate contemporaneamente alla richiesta.

Prima di ottenere l'accesso a tali informazioni, gli interessati sono informati sul grado di riservatezza delle informazioni e sugli obblighi in materia di sicurezza che ne derivano.

La questione dei nulla osta di sicurezza sarà riesaminata nel quadro della revisione del presente allegato e delle future disposizioni in materia di sicurezza di cui ai punti 4.1 e 4.2.

3. Modalità di accesso e di trattamento delle informazioni riservate

- 3.1. Le informazioni riservate comunicate a norma delle procedure di cui al punto 2.3 e, se del caso, di cui al punto 2.4 sono messe a disposizione, sotto la responsabilità del presidente o di un membro della Commissione, dell'organo parlamentare/del titolare di un mandato che ne abbia fatto richiesta alle seguenti condizioni:

Il Parlamento e la Commissione garantiscono la registrazione e la tracciabilità delle informazioni riservate.

Nello specifico, le ICUE classificate come «Confidentiel UE» e «SECRET UE» sono trasmesse dal registro centrale del Segretariato generale della Commissione al corrispondente servizio competente del Parlamento, che sarà responsabile di metterle a disposizione, secondo le modalità concordate, dell'organo parlamentare/titolare di un mandato che ha presentato la richiesta.

La trasmissione di ICUE classificate come «TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET» è soggetta a ulteriori modalità concordate tra la Commissione e l'organo parlamentare/il titolare di un mandato che ha presentato la richiesta, al fine di garantire un livello di protezione proporzionato alla classificazione.

- 3.2. Fatte salve le disposizioni i cui ai punti 2.2 e 2.4 e le future disposizioni in materia di sicurezza di cui al punto 4.1, l'accesso e le modalità previsti per garantire la riservatezza dell'informazione sono fissati di comune accordo prima di trasmettere l'informazione. Tale accordo tra il membro della Commissione competente per il settore interessato e l'organo parlamentare (rappresentato dal suo presidente)/il titolare di un mandato che ha presentato la richiesta, prevede la scelta di una delle opzioni di cui ai punti 3.2.1 e 3.2.2 al fine di garantire il grado di riservatezza adeguato.

- 3.2.1. Per quanto concerne i destinatari delle informazioni riservate si dovrebbe prevedere una delle seguenti opzioni:

- l'informazione destinata unicamente al presidente del Parlamento, in casi motivati da ragioni assolutamente eccezionali,
- l'Ufficio di presidenza e/o la Conferenza dei presidenti,
- il presidente e il relatore della commissione parlamentare interessata,
- tutti i membri (titolari e sostituti) della commissione parlamentare interessata,
- tutti i deputati del Parlamento europeo.

È vietato rendere pubbliche le informazioni riservate in questione o trasmetterle a qualsiasi altro destinatario senza il consenso della Commissione.

- 3.2.2. Per quanto concerne le modalità per il trattamento delle informazioni riservate, si dovrebbero prevedere le seguenti opzioni:

- a) l'esame dei documenti in una sala di lettura sicura se le informazioni sono classificate come «CONFIDENTIEL UE» e oltre;
- b) lo svolgimento di una riunione a porte chiuse, cui partecipano esclusivamente i membri dell'Ufficio di presidenza, i membri della Conferenza dei presidenti o i membri titolari e sostituti della commissione parlamentare competente, nonché i funzionari del Parlamento e i dipendenti del Parlamento che lavorano per i gruppi politici, che siano stati previamente designati dal presidente come aventi la «necessità di sapere» e la cui presenza sia assolutamente necessaria, a condizione che sia stato loro rilasciato il nulla osta di sicurezza del livello richiesto, tenendo conto delle seguenti condizioni:
 - tutti i documenti possono essere numerati, distribuiti all'inizio della riunione e nuovamente ritirati al termine di quest'ultima. Non è consentito prendere appunti né fare fotocopie,
 - il verbale della riunione non fa alcun riferimento all'esame del punto trattato secondo la procedura riservata.

Prima della trasmissione, tutti i dati personali sono soppressi dai documenti.

Le informazioni riservate trasmesse oralmente a destinatari in seno al Parlamento sono soggette a un livello di protezione equivalente a quello riconosciuto alle informazioni riservate trasmesse per iscritto. Ciò può includere una dichiarazione sull'onore ad opera dei destinatari dell'informazione di non divulgarne il contenuto a terzi.

- 3.2.3. Quando informazioni scritte devono essere esaminate in una sala di lettura sicura, il Parlamento assicura che siano applicate le seguenti misure:

- sistema di archiviazione sicuro per le informazioni riservate,
- una sala di lettura resa sicura senza fotocopiatrici, senza telefoni, senza fax, senza «scanner» o altri mezzi tecnici di riproduzione o ritrasmissione di documenti, ecc.,
- disposizioni di sicurezza che disciplinino l'accesso alla sala di lettura, che prevedano di firmare all'entrata in un registro apposito e una dichiarazione sull'onore con cui ci si impegna a non diffondere le informazioni riservate esaminate.

- 3.2.4. Ciò non preclude che altre misure equivalenti siano concordate tra le istituzioni.

- 3.3. In caso di mancata osservanza di tali modalità, si applicano le disposizioni in materia di sanzioni dei membri di cui all'allegato VIII del regolamento del Parlamento e, per quanto riguarda i funzionari e gli altri dipendenti del Parlamento europeo, le disposizioni applicabili dell'articolo 86 dello statuto dei funzionari ⁽¹⁾ o dell'articolo 49 del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione.

4. Disposizioni finali

- 4.1. La Commissione e il Parlamento prendono tutte le misure necessarie per assicurare l'attuazione delle disposizioni del presente allegato.

A tal fine, i servizi competenti della Commissione e del Parlamento coordinano strettamente l'attuazione del presente allegato. Ciò comprende la verifica della tracciabilità delle informazioni riservate e il controllo congiunto periodico delle modalità di sicurezza e delle norme applicate.

Il Parlamento si impegna ad adeguare, ove necessario, le sue disposizioni interne così da attuare le norme sulla sicurezza relative alle informazioni riservate stabilite nel presente allegato.

Il Parlamento si impegna ad adottare quanto prima le sue future disposizioni in materia di sicurezza e a verificare tali disposizioni di concerto con la Commissione, al fine di stabilire l'equivalenza delle norme di sicurezza. Si tratterà di dare attuazione al presente allegato per quanto riguarda:

- le disposizioni e le norme tecniche di sicurezza relative al trattamento e all'archiviazione delle informazioni riservate, incluse le misure di sicurezza nei settori della sicurezza materiale, del personale, dei documenti e informatica,
- l'istituzione di una commissione di controllo ad hoc, costituita da deputati debitamente autorizzati alla gestione delle ICUE classificate come «TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET».

- 4.2. Il Parlamento e la Commissione rivedono il presente allegato e, se necessario, lo adeguano, al più tardi al momento della revisione di cui al punto 54 dell'accordo quadro, alla luce degli sviluppi relativi a:

- le future disposizioni in materia di sicurezza che interessano il Parlamento e la Commissione,
- altri accordi o atti giuridici rilevanti per la trasmissione di informazioni tra le istituzioni.

ALLEGATO 3

NEGOZIAZIONE E CONCLUSIONE DI ACCORDI INTERNAZIONALI

Il presente allegato definisce modalità dettagliate per la messa a disposizione di informazioni al Parlamento in merito alle negoziazioni e alla conclusione di accordi internazionali di cui ai punti 23, 24 e 25 dell'accordo quadro:

- 1) La Commissione informa il Parlamento della sua intenzione di proporre l'avvio di negoziati nello stesso momento in cui ne informa il Consiglio.
- 2) In linea con le disposizioni di cui al punto 24 dell'accordo quadro, la Commissione, nel proporre progetti di direttive negoziali in vista della loro adozione da parte del Consiglio, li presenta contemporaneamente al Parlamento.
- 3) La Commissione tiene in debito conto le osservazioni del Parlamento durante le negoziazioni.
- 4) In linea con le disposizioni di cui al punto 23 dell'accordo quadro, la Commissione tiene regolarmente e tempestivamente informato il Parlamento in merito allo svolgimento dei negoziati finché l'accordo non sia stato siglato e indica se e in che modo le osservazioni del Parlamento sono state integrate nei testi oggetto di negoziato e, in caso contrario, ne illustra i motivi.
- 5) Nel caso di accordi internazionali la cui conclusione richieda l'approvazione del Parlamento, la Commissione fornisce al Parlamento, durante la procedura negoziale, tutte le informazioni importanti che trasmette anche al Consiglio (o al comitato speciale designato dal Consiglio). Tali informazioni includono i progetti di emendamento alle direttive negoziali adottate, i progetti di testi negoziali, gli articoli concordati, la data concordata per la firma dell'accordo nonché il testo dell'accordo da siglare. La Commissione trasmette altresì al Parlamento, così come trasmette al Consiglio (o al comitato speciale designato dal Consiglio) qualsiasi documento pertinente ricevuto da terzi, previo consenso dell'originatore. La Commissione tiene informata la commissione parlamentare responsabile circa l'evoluzione dei negoziati e, in particolare, illustra in che modo le osservazioni del Parlamento siano state tenute in considerazione.
- 6) Nel caso di accordi internazionali per la cui conclusione non è necessaria l'approvazione del Parlamento, la Commissione assicura che il Parlamento sia immediatamente e pienamente informato, fornendo informazioni che coprono almeno i progetti di direttive negoziali, le direttive negoziali adottate, il successivo svolgimento dei negoziati nonché la conclusione degli stessi.

- 7) In linea con le disposizioni di cui al punto 24 dell'accordo quadro, la Commissione fornisce al Parlamento informazioni esaustive a tempo debito al momento della firma di un accordo internazionale, e informa quanto prima il Parlamento qualora ne intenda proporre al Consiglio l'applicazione provvisoria, illustrandone le ragioni, a meno che motivi di urgenza non glielo impediscano.
- 8) La Commissione informa il Consiglio e il Parlamento contemporaneamente e a tempo debito della propria intenzione di proporre al Consiglio la sospensione di un accordo internazionale e ne illustra i motivi.
- 9) Per quanto riguarda gli accordi internazionali che rientrano nell'ambito della procedura di approvazione disciplinata dal TFUE, la Commissione tiene altresì il Parlamento pienamente informato prima di approvare le modifiche a un accordo, autorizzate in deroga dal Consiglio, a norma dell'articolo 218, paragrafo 7, TFUE.

ALLEGATO 4

CALENDARIO PER IL PROGRAMMA DI LAVORO DELLA COMMISSIONE

Il programma di lavoro della Commissione è corredato da un elenco di proposte legislative e non legislative per gli anni successivi. Il programma di lavoro della Commissione copre l'anno successivo e fornisce un'indicazione dettagliata delle priorità della Commissione per gli anni seguenti. Il programma di lavoro della Commissione può quindi costituire la base per un dialogo strutturato con il Parlamento, al fine di conseguire un'intesa comune.

Il programma di lavoro della Commissione include altresì le iniziative programmate in materia di norme non vincolanti, di ritiri e di semplificazione.

1. Nel primo semestre di un determinato anno, i membri della Commissione avviano un dialogo regolare e continuo con le commissioni parlamentari competenti sull'attuazione del programma di lavoro della Commissione per quell'anno e sulla preparazione del futuro programma di lavoro della Commissione. Sulla base di tale dialogo, ogni commissione parlamentare riferisce in merito agli esiti alla Conferenza dei presidenti di commissione.
2. Parallelamente, la Conferenza dei presidenti di commissione avvia uno scambio di opinioni regolare con il vicepresidente della Commissione responsabile per le relazioni interistituzionali, onde valutare lo stato di attuazione dell'attuale programma di lavoro della Commissione, discutere della preparazione del futuro programma di lavoro della Commissione e tracciare il bilancio dei risultati del dialogo bilaterale in corso fra le commissioni parlamentari interessate e i membri della Commissione competenti.
3. In giugno, la Conferenza dei presidenti di commissione presenta alla Conferenza dei presidenti una relazione sintetica, che dovrebbe includere i risultati dell'analisi dell'attuazione del programma di lavoro della Commissione e le priorità del Parlamento per il successivo programma di lavoro della Commissione. Il Parlamento informa la Commissione in merito a tali priorità.
4. Sulla base di detta relazione sintetica, il Parlamento, nella tornata di luglio, adotta una risoluzione in cui illustra la sua posizione e che include, in particolare, le richieste basate su relazioni di iniziativa legislativa.
5. Ogni anno durante la prima tornata di settembre, si tiene una discussione sullo stato dell'Unione, durante la quale il presidente della Commissione pronuncia un discorso in cui fa il punto della situazione per l'anno in corso e presenta le priorità per gli anni successivi. A tal fine, il presidente della Commissione presenta contemporaneamente per iscritto al Parlamento i principali elementi che sottendono all'elaborazione del programma di lavoro della Commissione per l'anno seguente.
6. Dall'inizio di settembre, le commissioni parlamentari e i membri della Commissione competenti possono incontrarsi per uno scambio di opinioni maggiormente approfondito sulle priorità future per ciascuna delle rispettive aree d'azione. Tali riunioni si concludono, se del caso, con una riunione tra la Conferenza dei presidenti di commissione e il collegio dei Commissari e una riunione tra la Conferenza dei presidenti e il presidente della Commissione.
7. In ottobre, la Commissione adotta il suo programma di lavoro per l'anno seguente. Successivamente, il presidente della Commissione presenta tale programma di lavoro al Parlamento a un livello adeguato.
8. Il Parlamento può tenere una discussione e adottare una risoluzione nella tornata di dicembre.
9. Il presente calendario si applica a ogni ciclo regolare di programmazione, eccezion fatta per gli anni in cui si tengono le elezioni del Parlamento e che coincidono con la fine del mandato della Commissione.
10. Il presente calendario non inficia alcun accordo o programmazione interistituzionale futura.

ALLEGATO XV

REGOLAMENTO (CE) N. 1049/2001 RELATIVO ALL'ACCESSO DEL PUBBLICO A DOCUMENTI**Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ⁽¹⁾**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 255, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 1, secondo comma, del trattato sull'Unione europea sancisce il concetto di trasparenza, secondo il quale il trattato segna una nuova tappa nel processo di creazione di un'unione sempre più stretta tra i popoli dell'Europa, in cui le decisioni siano adottate nel modo più trasparente possibile e più vicino possibile ai cittadini.
- (2) Questa politica di trasparenza consente una migliore partecipazione dei cittadini al processo decisionale e garantisce una maggiore legittimità, efficienza e responsabilità dell'amministrazione nei confronti dei cittadini in un sistema democratico. La politica di trasparenza contribuisce a rafforzare i principi di democrazia e di rispetto dei diritti fondamentali sanciti dall'articolo 6 del trattato UE e dalla carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- (3) Le conclusioni delle riunioni del Consiglio europeo di Birmingham, Edimburgo e Copenaghen hanno messo in evidenza la necessità di garantire una maggiore trasparenza nel lavoro delle istituzioni dell'Unione. Il presente regolamento consolida le iniziative già adottate dalle istituzioni al fine di migliorare la trasparenza del processo decisionale.
- (4) Il presente regolamento mira a dare la massima attuazione al diritto di accesso del pubblico ai documenti e a definirne i principi generali e le limitazioni a norma dell'articolo 255, paragrafo 2, del trattato CE.
- (5) La questione dell'accesso ai documenti non forma oggetto di disposizioni specifiche nel trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e nel trattato che istituisce la Comunità europea per l'energia atomica, motivo per cui, secondo la dichiarazione n. 41 allegata all'atto finale del trattato di Amsterdam, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dovrebbero ispirarsi al presente regolamento per quanto concerne i documenti inerenti alle attività contemplate da detti trattati.
- (6) Si dovrebbe garantire un accesso più ampio ai documenti nei casi in cui le istituzioni agiscono in veste di legislatore, anche in base a competenze delegate, preservando nel contempo l'efficacia del loro processo di formazione delle decisioni. Nella più ampia misura possibile tali documenti dovrebbero essere resi direttamente accessibili.
- (7) A norma dell'articolo 28, paragrafo 1, e dell'articolo 41, paragrafo 1, del trattato UE, il diritto d'accesso si applica altresì ai documenti relativi alla politica estera e di sicurezza comune, nonché alla cooperazione di polizia e giudiziaria in campo penale. Ciascuna istituzione dovrebbe rispettare le proprie norme di sicurezza.
- (8) Per garantire la piena applicazione del presente regolamento a tutte le attività dell'Unione, i principi in esso stabiliti dovrebbero essere applicati da tutte le agenzie create dalle istituzioni.
- (9) Taluni documenti dovrebbero ricevere un trattamento speciale a motivo del loro contenuto particolarmente sensibile. È opportuno definire, tramite accordi interistituzionali, modalità per informare il Parlamento europeo in merito al contenuto di tali documenti.
- (10) Per dare un carattere più aperto ai lavori delle istituzioni, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dovrebbero garantire l'accesso non solo ai documenti elaborati dalle istituzioni, ma anche ai documenti da esse ricevuti. In tale contesto, si ricorda che la dichiarazione n. 35 allegata all'atto finale del trattato di Amsterdam prevede che uno Stato membro possa chiedere alla Commissione o al Consiglio di non comunicare a terzi un documento che provenga da tale Stato senza il suo previo accordo.

⁽¹⁾ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

⁽²⁾ GU C 177 E del 27.6.2002, pag. 70.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 3 maggio 2001 e decisione del Consiglio del 28 maggio 2001.

- (11) In linea di principio, tutti i documenti delle istituzioni dovrebbero essere accessibili al pubblico. Tuttavia, taluni interessi pubblici e privati dovrebbero essere tutelati mediante eccezioni. Si dovrebbe consentire alle istituzioni di proteggere le loro consultazioni e discussioni interne quando sia necessario per tutelare la propria capacità di espletare le loro funzioni. Nel valutare le eccezioni, le istituzioni dovrebbero tener conto dei principi esistenti nella legislazione comunitaria in materia di protezione dei dati personali, in tutti i settori di attività dell'Unione.
- (12) Tutte le disposizioni concernenti l'accesso del pubblico ai documenti delle istituzioni dovrebbero conformarsi al presente regolamento.
- (13) Per garantire il pieno rispetto del diritto d'accesso, si dovrebbe applicare un procedimento amministrativo in due fasi, con ulteriore possibilità di ricorso dinanzi al giudice o di denuncia presso il mediatore.
- (14) Ciascuna istituzione dovrebbe adottare i necessari provvedimenti per informare il pubblico in merito alle nuove disposizioni vigenti e per formare il proprio personale a dare assistenza ai cittadini che esercitano il loro diritto ai sensi del presente regolamento. Per rendere più agevole ai cittadini l'esercizio dei loro diritti, occorre in particolare che ciascuna istituzione renda accessibile un registro di documenti.
- (15) Il presente regolamento non si prefigge di modificare le normative nazionali in materia di accesso ai documenti. Tuttavia, è evidente che in virtù del principio di cooperazione leale nelle relazioni tra le istituzioni e gli Stati membri, questi dovranno fare in modo di non pregiudicare la corretta applicazione del presente regolamento e di rispettare le norme di sicurezza delle istituzioni.
- (16) Il presente regolamento non pregiudica i diritti di accesso ai documenti riconosciuti a Stati membri, autorità giudiziarie od organismi investigativi.
- (17) A norma dell'articolo 255, paragrafo 3, del trattato CE, ciascuna istituzione definisce nel proprio regolamento interno disposizioni specifiche riguardanti l'accesso ai propri documenti. La decisione 93/731/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1993, relativa all'accesso del pubblico ai documenti del Consiglio ⁽¹⁾, la decisione 94/90/CECA, CE, Euratom della Commissione, dell'8 febbraio 1994, relativa all'accesso del pubblico ai documenti della Commissione ⁽²⁾, la decisione 97/632/CE, CECA, Euratom del Parlamento europeo, del 10 luglio 1997, relativa all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo ⁽³⁾, e le disposizioni relative alla riservatezza dei documenti di Schengen dovrebbero quindi, se necessario, essere modificate o abrogate,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Obiettivo

L'obiettivo del presente regolamento è di:

- a) definire i principi, le condizioni e le limitazioni, per motivi di interesse pubblico o privato, che disciplinano il diritto di accesso ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (in prosieguo «le istituzioni») sancito dall'articolo 255 del trattato CE in modo tale da garantire l'accesso più ampio possibile;
- b) definire regole che garantiscano l'esercizio più agevole possibile di tale diritto; e
- c) promuovere le buone prassi amministrative sull'accesso ai documenti.

Articolo 2

Destinatari e campo di applicazione

1. Qualsiasi cittadino dell'Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha diritto d'accesso ai documenti delle istituzioni, secondo i principi, le condizioni e le limitazioni definite nel presente regolamento.
2. Secondo gli stessi principi, condizioni e limitazioni le istituzioni possono concedere l'accesso ai documenti a qualsiasi persona fisica o giuridica che non risieda o non abbia la sede sociale in uno Stato membro.
3. Il presente regolamento riguarda tutti i documenti detenuti da un'istituzione, vale a dire i documenti formati o ricevuti dalla medesima e che si trovino in suo possesso concernenti tutti i settori d'attività dell'Unione europea.

⁽¹⁾ GU L 340 del 31.12.1993, pag. 43. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2000/527/CE (GU L 212 del 23.8.2000, pag. 9).

⁽²⁾ GU L 46 del 18.2.1994, pag. 58. Decisione modificata dalla decisione 96/567/CE, CECA, Euratom (GU L 247 del 28.9.1996, pag. 45).

⁽³⁾ GU L 263 del 25.9.1997, pag. 27.

4. Fatti salvi gli articoli 4 e 9, i documenti sono resi accessibili al pubblico su domanda scritta ovvero direttamente, sotto forma elettronica o attraverso un registro. In particolare, i documenti formati o ricevuti nel corso di una procedura legislativa sono resi direttamente accessibili ai sensi dell'articolo 12.

5. I documenti sensibili quali definiti all'articolo 9, paragrafo 1, sono soggetti ad un trattamento speciale ai sensi di tale articolo.

6. Il presente regolamento non pregiudica i diritti di accesso del pubblico a documenti in possesso delle istituzioni che possono derivare da strumenti di diritto internazionale o da atti delle istituzioni volti a dar loro esecuzione.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, valgono le seguenti definizioni:

- a) «documento», qualsiasi contenuto informativo, a prescindere dal suo supporto (testo su supporto cartaceo o elettronico, registrazione sonora, visiva o audiovisiva) che verta su aspetti relativi alle politiche, iniziative e decisioni di competenza dell'istituzione;
- b) «terzo» qualsiasi persona fisica o giuridica, o qualsiasi entità esterna all'istituzione interessata, compresi gli Stati membri, le altre istituzioni e gli altri organi comunitari o non comunitari, nonché i paesi terzi.

Articolo 4

Eccezioni

1. Le istituzioni rifiutano l'accesso a un documento la cui divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela di quanto segue:

a) l'interesse pubblico, in ordine:

- alla sicurezza pubblica,
- alla difesa e alle questioni militari,
- alle relazioni internazionali,
- alla politica finanziaria, monetaria o economica della Comunità o di uno Stato membro;

b) la vita privata e l'integrità dell'individuo, in particolare in conformità con la legislazione comunitaria sulla protezione dei dati personali.

2. Le istituzioni rifiutano l'accesso a un documento la cui divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela di quanto segue:

- gli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresa la proprietà intellettuale,
- le procedure giurisdizionali e la consulenza legale,
- gli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile,

a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione.

3. L'accesso a un documento elaborato per uso interno da un'istituzione o da essa ricevuto, relativo ad una questione su cui la stessa non abbia ancora adottato una decisione, viene rifiutato nel caso in cui la divulgazione del documento pregiudicherebbe gravemente il processo decisionale dell'istituzione, a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione.

L'accesso a un documento contenente riflessioni per uso interno, facenti parte di discussioni e consultazioni preliminari in seno all'istituzione interessata, viene rifiutato anche una volta adottata la decisione, qualora la divulgazione del documento pregiudicherebbe seriamente il processo decisionale dell'istituzione, a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione.

4. Per quanto concerne i documenti di terzi, l'istituzione consulta il terzo al fine di valutare se sia applicabile una delle eccezioni di cui ai paragrafi 1 o 2, a meno che non sia chiaro che il documento può o non deve essere divulgato.

5. Uno Stato membro può chiedere all'istituzione di non comunicare a terzi un documento che provenga da tale Stato senza il suo previo accordo.

6. Se solo alcune parti del documento richiesto sono interessate da una delle eccezioni, le parti restanti del documento sono divulgate.

7. Le eccezioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 si applicano unicamente al periodo nel quale la protezione è giustificata sulla base del contenuto del documento. Le eccezioni sono applicabili per un periodo massimo di 30 anni. Nel caso di documenti coperti dalle eccezioni relative alla vita privata o agli interessi commerciali e di documenti sensibili, le eccezioni possono continuare ad essere applicate anche dopo tale periodo, se necessario.

Articolo 5

Documenti negli Stati membri

Qualora uno Stato membro riceva una domanda di accesso a un documento in suo possesso, che provenga da un'istituzione, e non sia chiaro se il documento debba o non debba essere divulgato, lo Stato membro consulta l'istituzione in questione onde adottare una decisione che non metta in pericolo gli obiettivi del presente regolamento.

In alternativa, lo Stato membro può deferire all'istituzione la domanda di accesso.

Articolo 6

Domande

1. Le domande di accesso a un documento sono presentate in qualsiasi forma scritta, anche elettronica, in una delle lingue di cui all'articolo 314 del trattato CE e sono formulate in modo sufficientemente preciso per consentire all'istituzione di identificare il documento in oggetto. Il richiedente non è tenuto a motivare la domanda.

2. Qualora una domanda non sia sufficientemente precisa, l'istituzione può chiedere al richiedente di chiarirla e assisterlo in tale compito, per esempio fornendo informazioni sull'uso dei registri pubblici di documenti.

3. Nel caso di una domanda relativa a un documento molto voluminoso o a un numero elevato di documenti, l'istituzione in questione può contattare informalmente il richiedente onde trovare una soluzione equa.

4. Le istituzioni forniscono informazioni e assistenza ai cittadini sulle modalità e sul luogo di presentazione delle domande di accesso ai documenti.

Articolo 7

Esame delle domande iniziali

1. Le domande di accesso ai documenti sono trattate prontamente. Al richiedente viene inviato un avviso di ricevimento. Entro 15 giorni lavorativi dalla registrazione della domanda, l'istituzione concede l'accesso al documento richiesto e fornisce l'accesso ai sensi dell'articolo 10 entro tale termine, oppure, con risposta scritta, motiva il rifiuto totale o parziale e informa il richiedente del suo diritto di presentare una domanda di conferma ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.

2. Nel caso di un rifiuto totale o parziale, il richiedente può, entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della risposta dell'istituzione, chiedere alla stessa di rivedere la sua posizione, presentando una domanda di conferma.

3. In casi eccezionali, per esempio nel caso di una domanda relativa a documenti molto voluminosi o a un numero elevato di documenti, il termine di 15 giorni lavorativi di cui al paragrafo 1 può essere prorogato di altri 15 giorni lavorativi, purché il richiedente ne sia previamente informato mediante comunicazione motivata in modo circostanziato.

4. In assenza di risposta nei termini da parte dell'istituzione, il richiedente ha facoltà di presentare una domanda di conferma.

Articolo 8

Trattamento delle domande di conferma

1. Le domande confermative sono trattate prontamente. Entro 15 giorni lavorativi dalla loro registrazione, l'istituzione concede l'accesso al documento richiesto e gli fornisce l'accesso ai sensi dell'articolo 10 entro tale termine oppure, con risposta scritta, motiva il rifiuto totale o parziale. In caso di rifiuto totale o parziale, l'istituzione è tenuta ad informare il richiedente dei mezzi di cui questi dispone, vale a dire l'avvio di un ricorso giurisdizionale contro l'istituzione e/o la presentazione di una denuncia presso il mediatore, a norma degli articoli 230 e 195 del trattato CE.

2. In via eccezionale, per esempio nel caso di una domanda relativa a un documento molto voluminoso o ad un numero elevato di documenti, il termine di cui al paragrafo 1 può essere prorogato di 15 giorni lavorativi, purché il richiedente ne sia previamente informato mediante comunicazione motivata in modo circostanziato.

3. In assenza di risposta nei termini da parte dell'istituzione, la domanda s'intende respinta e il richiedente ha il diritto di ricorrere in giudizio nei confronti dell'istituzione e/o presentare una denuncia al mediatore a norma dei pertinenti articoli del trattato CE.

Articolo 9

Trattamento di documenti sensibili

1. Per documenti sensibili si intendono quei documenti provenienti dalle istituzioni o dalle agenzie da loro istituite, da Stati membri, paesi terzi o organismi internazionali, classificati come «TRÈS SECRET/TOP SECRET», «SECRET» o «CONFIDENTIEL» in virtù delle disposizioni dell'istituzione interessata che proteggono interessi essenziali dell'Unione europea o di uno o più Stati membri nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e in particolare, negli ambiti della sicurezza pubblica, della difesa e delle questioni militari.

2. Le domande di accesso a documenti sensibili nell'ambito delle procedure di cui agli articoli 7 e 8 sono trattate solo da persone che abbiano il diritto di venire a conoscenza di tali documenti. Fatto salvo l'articolo 11, paragrafo 2, tali persone valutano altresì in che modo si possa fare riferimento a documenti sensibili nel registro pubblico.

3. I documenti sensibili sono iscritti nel registro o divulgati solo con il consenso dell'originatore.

4. L'eventuale decisione, da parte di un'istituzione, di rifiutare l'accesso a un documento sensibile è motivata in modo tale da non pregiudicare gli interessi tutelati all'articolo 4.

5. Gli Stati membri adottano misure atte a garantire che nel trattamento delle domande concernenti documenti sensibili vengano rispettati i principi contenuti nel presente articolo e nell'articolo 4.

6. Le norme emanate dalle istituzioni riguardo ai documenti sensibili sono rese pubbliche.

7. La Commissione e il Consiglio informano il Parlamento europeo in merito ai documenti sensibili conformemente agli accordi conclusi fra le istituzioni.

Articolo 10

Accesso a seguito di una domanda

1. L'accesso ai documenti avviene mediante consultazione sul posto oppure tramite rilascio di una copia, ivi compresa, se disponibile, una copia elettronica, in base alla preferenza del richiedente. Il costo della produzione e dell'invio delle copie può essere posto a carico del richiedente. L'onere non supera il costo effettivo della produzione e dell'invio delle copie. La consultazione in loco, la riproduzione di meno di 20 pagine di formato A4 e l'accesso diretto sotto forma elettronica o attraverso il registro sono gratuiti.

2. Se un documento è già stato divulgato dall'istituzione in questione ed è facilmente accessibile al richiedente, l'istituzione può soddisfare l'obbligo di concedere l'accesso ai documenti informando il richiedente in merito alle modalità con cui ottenere il documento richiesto.

3. I documenti vengono forniti in una versione e in un formato già esistenti (compreso quello elettronico o un formato alternativo, quale il braille, la stampa a grandi caratteri o il nastro magnetico), tenendo pienamente conto della preferenza espressa dal richiedente.

Articolo 11

Registri

1. Affinché i cittadini possano esercitare effettivamente i diritti di cui godono in virtù del presente regolamento, ciascuna istituzione rende accessibile un registro di documenti. L'accesso al registro dovrebbe aver luogo in forma elettronica. I riferimenti ai documenti sono iscritti senza indugio nel registro.

2. Per ciascun documento il registro contiene un numero di riferimento (compreso, qualora esistente, il riferimento interistituzionale), l'oggetto e/o una breve descrizione del contenuto del documento, nonché la data alla quale il documento è stato ricevuto o redatto e inserito nel registro. I riferimenti sono indicati secondo modalità che non pregiudicano la tutela degli interessi di cui all'articolo 4.

3. Le istituzioni adottano immediatamente le misure necessarie a istituire un registro, che sarà operativo entro il 3 giugno 2002.

*Articolo 12***Accesso sotto forma elettronica o attraverso il registro**

1. Per quanto possibile, le istituzioni rendono direttamente accessibili al pubblico i documenti sotto forma elettronica o attraverso un registro, in conformità delle disposizioni previste dall'istituzione in questione.
2. In particolare, fatti salvi gli articoli 4 e 9, i documenti legislativi, vale a dire i documenti redatti o ricevuti nel corso delle procedure per l'adozione di atti giuridicamente vincolanti negli o per gli Stati membri, dovrebbero essere resi direttamente accessibili.
3. Per quanto possibile, gli altri documenti, in particolare quelli relativi alla formulazione di una politica o di una strategia, dovrebbero essere resi direttamente accessibili.
4. Qualora l'accesso diretto non avvenga attraverso il registro, quest'ultimo, per quanto possibile, indica dove si trova il documento.

*Articolo 13***Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale**

1. Fatti salvi gli articoli del presente regolamento, oltre agli atti di cui all'articolo 254 del trattato CE e all'articolo 163 del trattato Euratom, i seguenti documenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale:
 - a) le proposte della Commissione;
 - b) le posizioni comuni adottate dal Consiglio secondo le procedure di cui agli articoli 251 e 252 del trattato CE e le relative motivazioni e la posizione del Parlamento europeo nel quadro di tali procedure;
 - c) le decisioni quadro e le decisioni di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del trattato UE;
 - d) le convenzioni stabilite dal Consiglio in base all'articolo 34, paragrafo 2, del trattato UE;
 - e) le convenzioni firmate tra Stati membri sulla base dell'articolo 293 del trattato CE;
 - f) gli accordi internazionali conclusi dalla Comunità ovvero in base all'articolo 24 del trattato UE.
2. Per quanto possibile, i seguenti documenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale:
 - a) le iniziative presentate al Consiglio da uno Stato membro a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, del trattato CE ovvero dell'articolo 34, paragrafo 2, del trattato UE;
 - b) le posizioni comuni di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del trattato UE;
 - c) le direttive diverse da quelle previste all'articolo 254, paragrafi 1 e 2, del trattato CE, le decisioni diverse da quelle previste all'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE, le raccomandazioni e i pareri.
3. Nel proprio regolamento interno ciascuna istituzione può stabilire quali altri documenti debbano essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale.

*Articolo 14***Informazione**

1. Ciascuna istituzione adotta i provvedimenti necessari per informare il pubblico dei diritti di cui gode in virtù del presente regolamento.
2. Gli Stati membri cooperano con le istituzioni nel divulgare informazioni ai cittadini.

*Articolo 15***Prassi amministrativa nelle istituzioni**

1. Le istituzioni mettono a punto le buone prassi amministrative al fine di facilitare l'esercizio del diritto di accesso garantito dal presente regolamento.
2. Le istituzioni creano un comitato interistituzionale per esaminare le migliori prassi, affrontare eventuali divergenze e discutere i futuri sviluppi dell'accesso del pubblico ai documenti.

*Articolo 16***Riproduzione di documenti**

Il presente regolamento non pregiudica le disposizioni esistenti in materia di diritto d'autore, che possono limitare il diritto di terzi di riprodurre o sfruttare i documenti divulgati.

*Articolo 17***Relazioni**

1. Ciascuna istituzione pubblica annualmente una relazione riguardante l'anno precedente e comprendente il numero dei casi in cui ha rifiutato l'accesso ai documenti, i motivi di tali rifiuti, nonché il numero dei documenti sensibili non inseriti nel registro.
2. Al più tardi entro il 31 gennaio 2004, la Commissione pubblica una relazione sull'applicazione dei principi del presente regolamento e formula raccomandazioni comprendenti, ove opportuno, proposte di revisione del presente regolamento e un programma d'azione contenente le misure che le istituzioni dovranno adottare.

*Articolo 18***Efficacia**

1. Ciascuna istituzione adatta il proprio regolamento interno alle disposizioni del presente regolamento. Tali adattamenti hanno effetto a decorrere dal 3 dicembre 2001.
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione esamina la conformità con il presente regolamento del regolamento (CEE, Euratom) n. 354/83 del Consiglio, del 1° febbraio 1983, che rende accessibili al pubblico gli archivi storici della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica ⁽¹⁾, in modo da assicurare nella misura più ampia possibile la salvaguardia e l'archiviazione dei documenti.
3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione esamina la conformità con il presente regolamento delle disposizioni esistenti sull'accesso ai documenti.

*Articolo 19***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 3 dicembre 2001.

⁽¹⁾ GU L 43 del 15.2.1983, pag. 1.

ALLEGATO XVI

ORIENTAMENTI GENERALI RELATIVI ALL'INTERPRETAZIONE DELLE NORME DI COMPORTAMENTO APPLICABILI AI DEPUTATI

1. È opportuno distinguere i comportamenti di natura visiva, che possono essere tollerati nella misura in cui non siano ingiuriosi e/o diffamatori, mantengano proporzioni ragionevoli e non generino dei conflitti, da quelli che comportano una turbativa attiva di qualsiasi attività parlamentare.

2. I deputati sono responsabili della violazione all'interno dei locali del Parlamento delle norme di comportamento applicabili ai deputati da parte di persone che essi impiegano o di cui facilitano l'accesso al Parlamento.

Il presidente o i suoi rappresentanti esercitano il potere disciplinare nei confronti di tali persone o di qualsiasi altra persona esterna al Parlamento che si trovi nei suoi locali.

ALLEGATO XVII

ORIENTAMENTI PER L'APPROVAZIONE DELLA COMMISSIONE

1. I seguenti principi, criteri e disposizioni si applicano per sottoporre l'insieme del collegio della Commissione al voto di approvazione del Parlamento:

a) Base per la valutazione

Il Parlamento valuta i commissari designati sulla base delle loro competenze generali, del loro impegno europeo e della loro indipendenza personale. Valuta la loro conoscenza del futuro portafoglio e le loro capacità di comunicazione.

Il Parlamento presta particolare attenzione all'equilibrio di genere e può esprimersi sulla distribuzione dei portafogli da parte del presidente eletto.

Il Parlamento ha facoltà di chiedere qualsiasi informazione pertinente ai fini dell'adozione di una decisione sulle attitudini dei commissari designati e si attende un'informazione esaustiva per quanto concerne i loro interessi finanziari.

b) Audizioni

Ogni commissario designato è invitato a comparire dinanzi alla o alle commissioni competenti per un'audizione unica. Le audizioni sono pubbliche.

Le audizioni sono organizzate congiuntamente dalla Conferenza dei presidenti e dalla Conferenza dei presidenti di commissione. In caso di competenze miste sono prese opportune disposizioni per associare le commissioni interessate. Possono presentarsi tre casi:

- i) il portafoglio del commissario designato rientra tra le competenze di un'unica commissione parlamentare; in questo caso, il commissario designato è sentito da questa sola commissione;
- ii) il portafoglio del commissario designato rientra, in proporzioni simili, tra le competenze di più di una commissione; in questo caso, il commissario designato è sentito dalle commissioni in questione nel quadro di un'audizione congiunta; e
- iii) il portafoglio del commissario designato rientra in larga parte tra le competenze di una commissione e in modo marginale tra quelle di almeno un'altra commissione; in questo caso, il commissario designato è sentito dalla commissione competente a titolo principale, la quale invita l'altra o le altre commissioni a partecipare all'audizione.

Il presidente eletto della Commissione è pienamente consultato sulle modalità delle audizioni.

Le commissioni sottopongono in tempo utile prima delle audizioni domande scritte ai commissari designati. Il numero delle domande scritte di fondo è limitato a cinque per commissione competente.

Le audizioni si svolgono in circostanze e condizioni tali da assicurare ai commissari designati possibilità identiche ed eque di presentarsi e di esporre le loro opinioni.

I commissari designati sono invitati a formulare una dichiarazione orale di apertura di durata non superiore a venti minuti. La gestione delle audizioni mira a sviluppare un dialogo politico pluralistico tra il commissario designato e i deputati. Prima della fine dell'audizione i commissari designati hanno la possibilità di formulare una breve dichiarazione conclusiva.

c) Valutazione

Una registrazione video delle audizioni, corredata di indice, è messa a disposizione del pubblico entro ventiquattro ore.

Dopo l'audizione le commissioni si riuniscono senza indugi per procedere alla valutazione dei singoli commissari designati. Tali riunioni si tengono a porte chiuse. Le commissioni sono invitate a dichiarare se, a loro avviso, i commissari designati sono idonei a far parte del collegio e a svolgere i compiti specifici che sono stati loro assegnati. Se la commissione non riesce a pervenire a un consenso su tali due punti, il suo presidente, come ultima soluzione, pone le due decisioni in votazione a scrutinio segreto. Le dichiarazioni di valutazione delle commissioni sono rese pubbliche e presentate nel corso di una riunione comune della Conferenza dei presidenti e della Conferenza dei presidenti di commissione, che si tiene a porte chiuse. Dopo uno scambio di opinioni, la Conferenza dei presidenti e la Conferenza dei presidenti di commissione dichiarano chiuse le audizioni, salvo che decidano di chiedere ulteriori informazioni.

Il presidente eletto della Commissione presenta il collegio dei commissari designati al completo e il loro programma in una seduta del Parlamento a cui l'intero Consiglio è stato invitato a partecipare. La presentazione è seguita da una discussione. A conclusione della discussione, qualsiasi gruppo politico o almeno quaranta deputati possono presentare una proposta di risoluzione a norma dell'articolo 110, paragrafi 3, 4 e 5. Dopo la votazione sulla proposta di risoluzione, il Parlamento vota sull'opportunità o meno di approvare la nomina, quale organo, del presidente eletto e dei commissari designati. Il Parlamento delibera a maggioranza dei voti espressi, per appello nominale. Può aggiornare la votazione alla seduta successiva.

2. Le seguenti disposizioni si applicano in caso di mutamento, nel corso del mandato, della composizione del Collegio dei commissari o di una sostanziale modifica delle competenze:

- a) in caso di vacanza per dimissioni volontarie o d'ufficio ovvero di decesso, il Parlamento invita senza indugio il commissario designato a partecipare ad un'audizione alle stesse condizioni definite al paragrafo 1;
- b) in caso di adesione di un nuovo Stato membro, il Parlamento invita il commissario designato a partecipare a un'audizione alle stesse condizioni definite al paragrafo 1;
- c) in caso di modifica sostanziale delle competenze, i commissari interessati sono invitati a comparire dinanzi alle commissioni competenti prima di assumere il nuovo incarico.

In deroga alla procedura di cui al paragrafo 1, lettera c), terzo comma, quando la votazione in aula riguarda la nomina di un unico commissario il voto avviene a scrutinio segreto.

ALLEGATO XVIII

PROCEDURA RELATIVA ALLA CONCESSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE AD ELABORARE RELAZIONI DI INIZIATIVA**DECISIONE DELLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DEL 12 DICEMBRE 2002 ⁽¹⁾**

LA CONFERENZA DEI PRESIDENTI,

visti gli articoli 25, 27, 119, 120, 35, 42, 45, 47, 48, 50, l'articolo 202, paragrafo 2, e l'articolo 205, paragrafo 2, del regolamento,

vista la proposta della Conferenza dei presidenti di commissione e del gruppo di lavoro sulla riforma del Parlamento,

considerando che, in seguito alla decisione della Conferenza dei presidenti del 12 dicembre 2007, è opportuno modificare la decisione della Conferenza del 12 dicembre 2002,

DECIDE:

*Articolo 1***Disposizioni generali****Ambito di applicazione**

1. La presente decisione si applica alle seguenti categorie di relazioni di iniziativa:
 - a) relazioni di iniziativa di carattere legislativo, elaborate a norma dell'articolo 192 del trattato CE e dell'articolo 42 del regolamento;
 - b) relazioni strategiche, elaborate sulla base di iniziative strategiche e prioritarie non legislative figuranti nel programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione;
 - c) relazioni di iniziativa di carattere non legislativo, non elaborate sulla base di un documento di un'altra istituzione o organo dell'Unione europea o elaborate sulla base di un documento trasmesso al Parlamento per conoscenza, fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 3;
 - d) relazioni annuali di attività e di monitoraggio (elencate all'allegato 1) ⁽²⁾;
 - e) relazioni di attuazione sul recepimento della legislazione UE nel diritto nazionale e sulla relativa attuazione e applicazione negli Stati membri.

Contingente

2. Ogni commissione parlamentare può elaborare simultaneamente fino a sei relazioni di iniziativa. Per le commissioni con sottocommissioni il contingente è aumentato di una relazione per sottocommissione. Tale relazione aggiuntiva è elaborata dalla sottocommissione.

Sono escluse da detto contingente:

- le relazioni di iniziativa di carattere legislativo,
- le relazioni di attuazione; ogni commissione può elaborare una relazione di questo tipo all'anno.

Periodo minimo prima dell'approvazione

3. La commissione parlamentare che chiede l'autorizzazione non può approvare la relazione in questione nei tre mesi successivi alla data dell'autorizzazione o, in caso di notifica, nei tre mesi successivi alla data della riunione della Conferenza dei presidenti di commissione in cui la relazione è stata notificata.

*Articolo 2***Condizioni di autorizzazione**

1. La relazione proposta non deve vertere su argomenti che attengano principalmente ad attività di analisi e di ricerca che possono essere trattate con altri mezzi, come gli studi.

⁽¹⁾ La presente decisione è stata modificata con decisione della Conferenza dei presidenti del 26 giugno 2003 ed è stata consolidata il 3 maggio 2004. Essa è stata nuovamente modificata con decisione approvata in Aula il 15 giugno 2006 per quanto riguarda l'interpretazione dell'articolo 48 del regolamento e con decisione della Conferenza dei presidenti del 14 febbraio 2008.

⁽²⁾ Le commissioni parlamentari che intendono elaborare relazioni annuali di attività e di monitoraggio a norma dell'articolo 119, paragrafo 1, del regolamento o a norma di altre disposizioni giuridiche (come previsto all'allegato 2) lo comunicano preventivamente alla Conferenza dei presidenti di commissione indicando in particolare la relativa base giuridica derivante dai trattati e da altre disposizioni giuridiche, compreso il regolamento del Parlamento. La Conferenza dei presidenti di commissione le notifica quindi alla Conferenza dei presidenti. Tali relazioni sono autorizzate d'ufficio e non sono soggette al contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

2. La relazione proposta non deve vertere su argomenti che abbiano già formato oggetto di una relazione approvata in aula nei dodici mesi precedenti, a meno che fatti nuovi ed eccezionali non lo giustifichino.
3. Alle relazioni da elaborare sulla scorta di un documento trasmesso per conoscenza al Parlamento, si applicano le seguenti condizioni:
 - il documento di base deve essere un documento ufficiale emanato da una istituzione o da un organo dell'Unione europea, e:
 - a) essere stato trasmesso ufficialmente al Parlamento europeo per consultazione o conoscenza; ovvero
 - b) essere stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nell'ambito delle consultazioni con le parti interessate; ovvero
 - c) essere un documento di un'istituzione o di un organo dell'Unione europea ufficialmente presentato al Consiglio europeo o un documento emanato da quest'ultimo,
 - il documento deve essere trasmesso in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea,
 - la domanda di autorizzazione deve essere presentata entro e non oltre i quattro mesi successivi all'inoltro del documento in questione al Parlamento europeo o alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.
4. Le relazioni senza riferimento a un documento di base, proveniente da un'istituzione comunitaria, non devono vertere su argomenti già specificatamente menzionati nel programma legislativo e di lavoro presentato dalla Commissione e approvato dal Parlamento per l'anno in corso.

Articolo 3

Procedura

Autorizzazione d'ufficio

1. L'autorizzazione è concessa d'ufficio previa notifica della richiesta alla Conferenza dei presidenti di commissione per:
 - le relazioni di attuazione,
 - le relazioni di attività e di monitoraggio di cui all'allegato 1.

Ruolo della Conferenza dei presidenti di commissione

2. Le domande di autorizzazione debitamente motivate sono trasmesse alla Conferenza dei presidenti di commissione che verifica il rispetto dei criteri di cui agli articoli 1 e 2 nonché del contingente di cui all'articolo 1. Tali domande contengono l'indicazione del tipo e il titolo esatto della relazione nonché gli eventuali documenti di base.
3. Le domande di autorizzazione relative all'elaborazione di relazioni strategiche sono approvate dalla Conferenza dei presidenti di commissione previa risoluzione di eventuali conflitti di competenze. La Conferenza dei presidenti può, su richiesta specifica di un gruppo politico, revocare l'autorizzazione entro e non oltre quattro settimane di attività parlamentare.
4. La Conferenza dei presidenti di commissione trasmette alla Conferenza dei presidenti, per autorizzazione, le domande di elaborare relazioni di iniziativa di carattere legislativo e non, domande che sono valutate in base alla loro conformità con i criteri e i contingenti previsti. La Conferenza dei presidenti di commissione notifica al contempo alla Conferenza dei presidenti le eventuali relazioni annuali di attività e di monitoraggio elencate agli allegati 1 e 2, le relazioni di attuazione e le relazioni strategiche che sono state autorizzate.

Autorizzazione da parte della Conferenza dei presidenti e risoluzione dei conflitti di competenze

5. La Conferenza dei presidenti adotta una decisione sulle domande di autorizzazione a elaborare relazioni di iniziativa di carattere legislativo e non, entro un termine massimo di quattro settimane di attività parlamentare dal deferimento da parte della Conferenza dei presidenti di commissione, salvo proroga eccezionale decisa dalla Conferenza dei presidenti.

6. Se una commissione si vede contestare la competenza a elaborare una relazione, la Conferenza dei presidenti decide, entro il termine di sei settimane di attività parlamentare, in base a una raccomandazione della Conferenza dei presidenti di commissione o, qualora tale raccomandazione manchi, del presidente di quest'ultima. Se entro detto termine la Conferenza dei presidenti non ha preso una decisione, la raccomandazione è considerata approvata ⁽¹⁾.

Articolo 4

Applicazione dell'articolo 50 del regolamento — procedura con le commissioni associate ⁽²⁾

1. Le domande di applicazione dell'articolo 50 del regolamento sono presentate entro e non oltre il lunedì precedente la riunione mensile della Conferenza dei presidenti di commissione nel corso della quale sono esaminate le domande inerenti a relazioni di iniziativa.

2. La Conferenza dei presidenti di commissione esamina le domande di elaborazione di relazioni di iniziativa e d'applicazione dell'articolo 50 nel corso della sua riunione mensile.

3. Se la domanda di applicazione dell'articolo 50 non è oggetto di accordo tra le commissioni interessate, la Conferenza dei presidenti decide entro il termine di sei settimane d'attività parlamentare in base a una raccomandazione della Conferenza dei presidenti di commissione o, qualora tale raccomandazione manchi, del presidente di quest'ultima. Se entro detto termine la Conferenza dei presidenti non ha preso una decisione, la raccomandazione è considerata approvata ⁽³⁾.

Articolo 5

Disposizioni finali

1. In fine di legislatura le domande di elaborare relazioni di iniziativa devono essere presentate entro e non oltre il mese di luglio dell'anno precedente le elezioni. Nessuna domanda può essere autorizzata dopo tale data, salvo quelle eccezionali debitamente motivate.

2. La Conferenza dei presidenti di commissione sottopone ogni due anni e mezzo alla Conferenza dei presidenti una relazione sullo stato di elaborazione delle relazioni di iniziativa.

3. La presente decisione entra in vigore il 12 dicembre 2002. Essa abroga e sostituisce le seguenti decisioni:

— decisione della Conferenza dei presidenti del 9 dicembre 1999 sulla procedura di autorizzazione delle relazioni d'iniziativa a norma dell'articolo 48 del regolamento e decisioni della Conferenza dei presidenti del 15 febbraio e 17 maggio 2001 che aggiornano l'allegato a tale decisione,

— decisione della Conferenza dei presidenti del 15 giugno 2000 sulla procedura di autorizzazione per l'elaborazione di relazioni su documenti trasmessi per informazione al Parlamento europeo da altre istituzioni o organi dell'Unione europea.

ALLEGATO 1

RELAZIONI ANNUALI DI ATTIVITÀ E DI MONITORAGGIO SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE D'UFFICIO ENTRO IL CONTINGENTE DI SEI RELAZIONI ELABORATE SIMULTANEAMENTE (A NORMA DELL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2, E DELL'ARTICOLO 3 DELLA DECISIONE)

Relazione sui diritti umani nel mondo e la politica dell'Unione europea al riguardo — Commissione per gli affari esteri

La relazione annuale del Consiglio ai sensi della misura operativa 8 del Codice di condotta dell'Unione europea per le esportazioni di armi — Commissione per gli affari esteri

Relazione sul monitoraggio e l'applicazione del diritto comunitario — Commissione giuridica

Legiferare meglio — Applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità — Commissione giuridica

Relazione sull'attività dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE — Commissione per lo sviluppo

⁽¹⁾ Il presente paragrafo è stato inserito in seguito alla decisione adottata in Aula il 15 giugno 2006 per quanto riguarda l'interpretazione dell'articolo 48 del regolamento.

⁽²⁾ Questo articolo è stato inserito con decisione della Conferenza dei presidenti del 26 giugno 2003.

⁽³⁾ Il presente paragrafo è stato inserito in seguito alla decisione adottata in Aula il 15 giugno 2006 per quanto riguarda l'interpretazione dell'articolo 48 del regolamento.

Relazione sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea — Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relazione sulla parità tra uomini e donne nell'Unione europea — Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere

Approccio integrato alla parità tra uomini e donne nell'attività della commissione (relazione annuale) — Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere

Relazione sulla coesione — Commissione per lo sviluppo regionale

Protezione degli interessi finanziari delle Comunità — lotta contro la frode — Commissione per il controllo dei bilanci

Relazione annuale sulla BEI — Commissione per il controllo dei bilanci/Commissione per i problemi economici e monetari — ogni 2 anni

Finanze pubbliche nell'ambito dell'UEM — Commissione per i problemi economici e monetari

Situazione economica europea: relazione preparatoria sugli orientamenti strategici integrati, concernente in particolare gli indirizzi di massima per le politiche economiche — Commissione per i problemi economici e monetari

Relazione annuale BCE — Commissione per i problemi economici e monetari

Relazione sulla politica delle concorrenze — Commissione per i problemi economici e monetari

Relazione annuale sul quadro di valutazione del mercato interno — Commissione per il mercato interno

Relazione annuale sulla protezione dei consumatori — Commissione per il mercato interno

Relazione annuale su Solvit — Commissione per il mercato interno

ALLEGATO 2

RELAZIONI ANNUALI DI ATTIVITÀ E DI MONITORAGGIO SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE D'UFFICIO E FACENTI SPECIFICO RIFERIMENTO AL REGOLAMENTO (NON SOGGETTE AL CONTINGENTE DI SEI RELAZIONI ELABORATE SIMULTANEAMENTE)

Relazione annuale sull'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento, articolo 104, paragrafo 7 — Commissione per la sicurezza, la giustizia e gli affari interni

Relazione sui partiti politici europei, articolo 210, paragrafo 6 — Commissione per gli affari costituzionali

Relazione sulle deliberazioni della commissione per le petizioni, articolo 202, paragrafo 8 — Commissione per le petizioni

Relazione sulla relazione annuale del mediatore europeo, articolo 205, paragrafo 2 — seconda parte — Commissione per le petizioni

ALLEGATO XIX

INSIEME PER COMUNICARE L'EUROPA**Obiettivi e principi**

1. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea ritengono fondamentale il miglioramento della comunicazione relativa alle questioni dell'Unione europea, per consentire ai cittadini europei di esercitare il loro diritto a partecipare alla vita democratica di un'Unione in cui le decisioni siano prese nel modo più trasparente possibile e più vicino possibile ai cittadini, nel rispetto dei principi di pluralismo, di partecipazione, di apertura e di trasparenza.
2. Le tre istituzioni desiderano incoraggiare una convergenza di opinioni intorno alle principali priorità di comunicazione nell'Unione europea nel suo complesso, promuovere il valore aggiunto di un approccio a livello di Unione europea alla comunicazione su questioni europee, agevolare gli scambi di informazioni e di migliori pratiche e sviluppare sinergie tra le istituzioni nella realizzazione della comunicazione connessa a dette priorità nonché, ove appropriato, agevolare la cooperazione tra le istituzioni e gli Stati membri.
3. Le tre istituzioni riconoscono che la comunicazione sull'Unione europea richiede un impegno politico delle istituzioni dell'Unione europea e degli Stati membri e che questi ultimi hanno il compito di comunicare con i propri cittadini sull'Unione europea.
4. Le tre istituzioni ritengono che le attività d'informazione e comunicazione sulle questioni europee debbano fornire ad ogni cittadino informazioni corrette e pluralistiche sull'Unione europea e permettergli di esercitare il suo diritto di espressione e di partecipazione attiva al dibattito pubblico sulle questioni dell'Unione europea.
5. Le tre istituzioni promuovono il rispetto del multilinguismo e della diversità culturale nell'attuazione delle azioni d'informazione e comunicazione.
6. Le tre istituzioni sono politicamente impegnate a realizzare gli obiettivi summenzionati. Incoraggiano le altre istituzioni e gli organi dell'Unione europea a sostenere i loro sforzi e a contribuire, se lo desiderano, a tale approccio.

Un approccio di partenariato

7. Le tre istituzioni riconoscono l'importanza di affrontare la sfida della comunicazione sulle questioni dell'Unione europea nel quadro di un partenariato tra Stati membri e istituzioni dell'Unione europea per fornire al più ampio pubblico possibile una comunicazione efficace e un'informazione obiettiva, al livello adeguato.

Desiderano sviluppare sinergie con le autorità nazionali, regionali e locali nonché con i rappresentanti della società civile.

Vorrebbero a tal fine promuovere un approccio pragmatico basato sul partenariato.

8. Esse ricordano in proposito il ruolo determinante del Gruppo di lavoro interistituzionale sull'informazione (GII), che costituisce per le istituzioni un quadro ad alto livello per incoraggiare il dibattito politico sulle attività d'informazione e comunicazione relative all'Unione europea allo scopo di promuovere sinergia e complementarità. A tal fine, il GII, copresieduto dai rappresentanti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione europea, con la partecipazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale europeo in qualità di osservatori, si riunisce in linea di massima due volte all'anno.

Un quadro di collaborazione

Le tre istituzioni intendono cooperare come segue.

9. Nel rispetto della responsabilità individuale delle singole istituzioni dell'Unione europea e dei singoli Stati membri per le proprie priorità e strategie di comunicazione, le tre istituzioni determineranno annualmente, nel quadro del GII, una serie limitata di priorità comuni nel campo della comunicazione.
10. Tali priorità si baseranno sulle priorità individuate nel campo della comunicazione dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione europea secondo le loro procedure interne e integrando, se del caso, le posizioni strategiche e gli sforzi degli Stati membri in questo settore, tenendo conto delle aspettative dei cittadini.
11. Le tre istituzioni e gli Stati membri tenderanno di promuovere un adeguato sostegno per la comunicazione delle priorità individuate.
12. I servizi responsabili della comunicazione negli Stati membri e nelle istituzioni dell'Unione europea dovrebbero collaborare tra loro per garantire l'efficace attuazione delle priorità comuni nel campo della comunicazione, nonché di altre attività connesse alla comunicazione nell'Unione europea, se necessario sulla base di opportune intese amministrative.

-
13. Le istituzioni e gli Stati membri sono invitati a scambiare informazioni su altre attività in materia di comunicazione connesse all'Unione europea, in particolare sulle attività di comunicazione settoriale previste dalle istituzioni e dagli organi, laddove esse comportino campagne di informazione negli Stati membri.
 14. Si invita la Commissione a riferire all'inizio di ogni anno alle altre istituzioni dell'Unione europea sui principali risultati ottenuti nell'attuazione delle priorità comuni nel campo della comunicazione dell'anno precedente.
 15. La presente dichiarazione politica è stata firmata il ventidue ottobre dell'anno duemilaotto.
-

ALLEGATO XX

**DICHIARAZIONE COMUNE SULLE MODALITÀ PRATICHE DELLA PROCEDURA DI CODECISIONE
(ARTICOLO 251 DEL TRATTATO CE) ⁽¹⁾****PRINCIPI GENERALI**

1. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, in seguito congiuntamente «le istituzioni», constatano che si è dimostrata valida l'attuale prassi dei contatti tra la presidenza del Consiglio, la Commissione e i presidenti delle commissioni competenti o i relatori del Parlamento europeo nonché tra i copresidenti del comitato di conciliazione.
2. Le istituzioni confermano che tale prassi, che si è sviluppata per tutte le fasi della procedura di codecisione, deve continuare ad essere incoraggiata. Le istituzioni si impegnano ad esaminare i loro metodi di lavoro al fine di fare un uso ancora più efficace di tutto il campo d'applicazione della procedura di codecisione, come fissato dal trattato CE.
3. La presente dichiarazione comune chiarisce i suddetti metodi di lavoro e le modalità pratiche per applicarli. Essa integra l'accordo interistituzionale su «Legiferare meglio» ⁽²⁾ ed in particolare le sue disposizioni relative alla procedura di codecisione. Le istituzioni dichiarano che rispetteranno pienamente tali impegni conformemente ai principi di trasparenza, responsabilità ed efficienza. In tale contesto le istituzioni devono prestare particolare attenzione a effettuare progressi sulle proposte di semplificazione, rispettando nel contempo l'acquis comunitario.
4. Le istituzioni collaborano lealmente durante la procedura, al fine di ravvicinare al massimo le loro posizioni e pertanto rendere possibile, ove opportuno, l'adozione dell'atto in questione in una fase iniziale della procedura.
5. Per il raggiungimento di detto obiettivo esse collaborano mediante appropriati contatti interistituzionali per controllare l'evoluzione dei lavori e analizzarne il grado di convergenza in tutte le fasi della procedura di codecisione.
6. Le istituzioni, conformemente alle rispettive regole interne di procedura, si impegnano a scambiare regolarmente informazioni sui progressi effettuati per le pratiche di codecisione. Le istituzioni si adoperano affinché i rispettivi calendari di lavoro siano, per quanto possibile, coordinati, al fine di consentire lo svolgimento della procedura in maniera coerente e concordante. Esse, pertanto, cercano di fissare un calendario indicativo per le varie fasi fino all'adozione finale delle varie proposte legislative, rispettando pienamente la natura politica del processo decisionale.
7. La collaborazione tra le istituzioni, nel contesto della codecisione, spesso assume la forma di riunioni tripartite («consultazioni a tre»). Tali consultazioni a tre si sono dimostrate valide e flessibili, aumentando notevolmente le possibilità di giungere ad un accordo nella fase di prima e di seconda lettura ed anche contribuendo alla preparazione dei lavori del comitato di conciliazione.
8. Dette consultazioni a tre si svolgono abitualmente in un contesto informale. Esse possono essere indette in tutte le fasi della procedura e a vari livelli di rappresentanza, a seconda della natura della discussione prevista. Ogni istituzione, conformemente alle rispettive regole di procedura, designa i propri partecipanti per ogni riunione, definisce il mandato per i negoziati e informa tempestivamente le altre istituzioni in merito agli accordi relativi alle riunioni.
9. Per quanto possibile ogni progetto di testo di compromesso che sarà sottoposto a discussione in una riunione successiva è fatto circolare anticipatamente tra tutti i partecipanti. Per aumentare la trasparenza, ove possibile, è data comunicazione delle consultazioni a tre che si svolgeranno all'interno del Parlamento europeo e del Consiglio.
10. La Presidenza del Consiglio si adopera per partecipare alle riunioni delle commissioni parlamentari. Essa considererà attentamente ogni richiesta di fornire informazioni sulla posizione del Consiglio, se opportuno.

PRIMA LETTURA

11. Le istituzioni collaborano lealmente, allo scopo di ravvicinare al massimo le loro posizioni affinché, per quanto possibile, l'atto possa essere adottato in prima lettura.

Accordo nella fase di prima lettura del Parlamento europeo

12. Vengono stabiliti dei contatti appropriati per agevolare lo svolgimento della procedura in prima lettura.
13. La Commissione si adopera per favorire tali contatti ed esercita il proprio diritto di iniziativa in modo costruttivo, al fine di agevolare il ravvicinamento delle posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio, nel rispetto dell'equilibrio interistituzionale e del ruolo che le conferisce il trattato.

⁽¹⁾ GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

⁽²⁾ GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

14. Qualora venga raggiunto un accordo, mediante negoziati informali, in sede di consultazione a tre, il presidente del Coreper trasmette, con lettera al presidente della commissione parlamentare competente, i dettagli del contenuto dell'accordo, sotto forma di emendamenti alla proposta della Commissione. Detta lettera indica la volontà del Consiglio di accettare tale risultato, previa verifica effettuata dai giuristi linguisti, qualora esso fosse confermato dal voto in seduta plenaria. Copia della lettera è trasmessa alla Commissione.

15. In detto contesto ove la conclusione di un dossier in prima lettura sia imminente, le informazioni sull'intenzione di concludere un accordo devono essere rese disponibili al più presto.

Accordo nella fase di posizione comune del Consiglio

16. Qualora non sia stato raggiunto un accordo nella prima lettura del Parlamento europeo, è possibile continuare i contatti per concludere un accordo in fase di posizione comune.

17. La Commissione si adopera per favorire tali contatti ed esercita il proprio diritto di iniziativa in modo costruttivo, al fine di agevolare il ravvicinamento delle posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio, nel rispetto dell'equilibrio interistituzionale e del ruolo che le conferisce il trattato.

18. Qualora venga raggiunto un accordo in questa fase, il presidente della commissione parlamentare competente indica con lettera al presidente del Coreper le sue raccomandazioni alla seduta plenaria di accettare la posizione comune del Consiglio senza emendamenti, previa conferma della posizione comune da parte del Consiglio e previa verifica da parte dei giuristi linguisti. Copia della lettera è trasmessa alla Commissione.

SECONDA LETTURA

19. Nella relazione illustrativa il Consiglio espone il più chiaramente possibile i motivi che l'hanno indotto ad adottare la sua posizione comune. In seconda lettura il Parlamento europeo tiene nella massima considerazione detti motivi, nonché la posizione della Commissione.

20. Prima di trasmettere la posizione comune, il Consiglio si adopera, in consultazione con il Parlamento europeo e la Commissione, per valutare la data di trasmissione, al fine di garantire la massima efficienza della procedura legislativa in seconda lettura.

Accordo nella fase di seconda lettura del Parlamento europeo

21. Appena la posizione comune del Consiglio è trasmessa al Parlamento europeo, si riprendono gli opportuni contatti per comprendere meglio le rispettive posizioni e per consentire che la procedura legislativa si concluda il più rapidamente possibile.

22. La Commissione si adopera per favorire tali contatti ed esprime il proprio parere al fine di facilitare un ravvicinamento delle posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio, nel rispetto dell'equilibrio interistituzionale e del ruolo che le conferisce il trattato.

23. Qualora venga raggiunto un accordo, mediante negoziati informali in sede di consultazione a tre, il presidente del Coreper trasmette, con lettera al presidente della commissione parlamentare competente, i dettagli del contenuto dell'accordo sotto forma di emendamenti alla posizione comune del Consiglio. Detta lettera indica la volontà del Consiglio di accettare tale risultato, previa verifica effettuata dai giuristi linguisti, qualora esso fosse confermato dal voto in seduta plenaria. Copia della lettera è trasmessa alla Commissione.

CONCILIAZIONE

24. Qualora risulti chiaro che il Consiglio non potrà accettare tutti gli emendamenti del Parlamento europeo in seconda lettura e ove il Consiglio sia disposto a presentare la sua posizione sarà organizzata una prima consultazione a tre. Ogni istituzione, conformemente alle rispettive regole di procedura, designa i propri partecipanti ad ogni riunione e definisce il mandato per i negoziati. La Commissione indica quanto prima possibile, ad entrambe le delegazioni, le proprie intenzioni in merito al suo parere sugli emendamenti di seconda lettura del Parlamento europeo.

25. Le consultazioni a tre si svolgono durante la procedura di conciliazione al fine di risolvere i problemi esistenti e preparare la base per il raggiungimento di un accordo in sede di comitato di conciliazione. I risultati delle consultazioni a tre sono discussi ed eventualmente approvati nel corso delle riunioni delle rispettive istituzioni.

26. Il comitato di conciliazione è convocato dal presidente del Consiglio con l'accordo del presidente del Parlamento europeo e nel dovuto rispetto delle disposizioni del trattato.

27. La Commissione partecipa ai lavori di conciliazione e prende tutte le iniziative necessarie per favorire un ravvicinamento delle posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio. Tali iniziative possono consistere in progetti di testi di compromesso, viste le posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio e nel rispetto del ruolo che il trattato conferisce alla Commissione.

28. Il comitato di conciliazione è presieduto congiuntamente dal presidente del Parlamento europeo e dal presidente del Consiglio. Le riunioni del comitato sono presiedute a turno da ciascuno dei copresidenti.

29. Le date di riunione del comitato di conciliazione e i relativi ordini del giorno sono fissati dai copresidenti di comune accordo, al fine di rendere efficace il funzionamento del comitato stesso nel corso della procedura di conciliazione. La Commissione è consultata sulle date previste. Il Parlamento europeo e il Consiglio fissano, a titolo indicativo, date appropriate per la procedura di conciliazione e ne informano la Commissione.

30. I copresidenti possono iscrivere diversi punti all'ordine del giorno di qualsiasi riunione del comitato di conciliazione. Oltre al tema principale («punti-B»), per il quale non sia stato ancora raggiunto l'accordo, possono essere aperte o chiuse, senza discussione, procedure di conciliazione su altri argomenti («punti-A»).

31. Nel rispetto delle disposizioni del trattato relative ai termini, il Parlamento europeo e il Consiglio tengono conto, per quanto possibile, delle esigenze di calendario, in particolare di quelle connesse ai periodi di interruzione delle attività delle istituzioni nonché alle elezioni del Parlamento europeo. In ogni caso, l'interruzione dei lavori deve essere quanto più breve possibile.

32. Il comitato di conciliazione si riunisce alternativamente nei locali del Parlamento europeo e del Consiglio per giungere ad una pari ripartizione dei servizi, inclusi quelli di interpretazione.

33. Il comitato di conciliazione dispone della proposta della Commissione, della posizione comune del Consiglio e del relativo parere della Commissione, degli emendamenti proposti dal Parlamento europeo e del parere della Commissione su questi ultimi, nonché di un documento di lavoro comune delle delegazioni del Parlamento europeo e del Consiglio. Detto documento di lavoro consente agli utenti di identificare facilmente i problemi in discussione e di farvi riferimento con efficienza. Di regola, la Commissione presenta il proprio parere entro tre settimane dalla ricezione ufficiale del risultato del voto del Parlamento europeo ed al più tardi all'inizio dei lavori di conciliazione.

34. I copresidenti possono sottoporre testi all'approvazione del comitato di conciliazione.

35. L'accordo su un progetto comune è constatato nel corso di una riunione del comitato di conciliazione, oppure, successivamente, tramite uno scambio di lettere tra i copresidenti. Copia delle lettere è trasmessa alla Commissione.

36. Qualora il comitato di conciliazione pervenga ad un accordo su un progetto comune, il testo, dopo essere stato messo a punto dai giuristi linguisti, è sottoposto all'approvazione formale dei copresidenti. Tuttavia in casi eccezionali, al fine di rispettare le scadenze, può essere sottoposto all'approvazione dei copresidenti un progetto di testo comune.

37. I copresidenti trasmettono il progetto comune così approvato ai presidenti del Parlamento europeo e del Consiglio tramite lettera firmata congiuntamente. Qualora il comitato di conciliazione non possa esprimere il proprio accordo su un progetto comune, i copresidenti ne informano i presidenti del Parlamento europeo e del Consiglio tramite lettera firmata congiuntamente. Queste lettere fungono da processo verbale. Copia di tali lettere è trasmessa alla Commissione per informazione. I documenti di lavoro utilizzati nel corso della procedura di conciliazione saranno accessibili nel registro di ogni istituzione, una volta che la procedura stessa sia stata conclusa.

38. I compiti di segreteria del comitato di conciliazione sono svolti congiuntamente dal Segretariato generale del Parlamento europeo e dal Segretariato generale del Consiglio, associandovi il Segretariato generale della Commissione.

DISPOSIZIONI GENERALI

39. Se il Parlamento europeo e il Consiglio ritengono assolutamente necessario prorogare i termini di cui all'articolo 251 del trattato, ne informano il presidente dell'altra istituzione e la Commissione.

40. Qualora venga raggiunto un accordo in prima o in seconda lettura oppure in fase di conciliazione, il testo concordato viene messo a punto dai giuristi linguisti del Parlamento europeo e del Consiglio che operano in stretta collaborazione e in reciproco accordo.

41. Nessuna modifica viene apportata ad alcun testo concordato senza l'accordo esplicito, a livello appropriato, del Parlamento europeo e del Consiglio.

42. La messa a punto del testo concordato è effettuata tenendo in debito conto le diverse procedure del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare per quanto riguarda le scadenze per la conclusione delle procedure interne. Le istituzioni si impegnano a non utilizzare le scadenze fissate per la messa a punto degli atti da parte dei giuristi linguisti per riaprire discussioni su problemi di fondo.

43. Il Parlamento europeo e il Consiglio concordano la presentazione dei testi da essi preparati congiuntamente.

44. Per quanto possibile le istituzioni si impegnano a utilizzare clausole standardizzate reciprocamente accettabili da incorporare negli atti adottati nel quadro della procedura di codecisione, in particolare per quanto riguarda le disposizioni sull'esercizio dei poteri di esecuzione [conformemente alla decisione sulle procedure di comitato ⁽¹⁾], l'entrata in vigore, il recepimento e l'applicazione degli atti e il rispetto del diritto d'iniziativa della Commissione.

45. Le istituzioni si adoperano per tenere una conferenza stampa comune, al fine di comunicare il risultato positivo della procedura legislativa in prima o in seconda lettura oppure in fase di conciliazione. Esse inoltre, provvedono ad emanare comunicati stampa congiunti.

⁽¹⁾ Decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23). Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

46. Dopo l'adozione dell'atto legislativo in codecisione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, il testo è presentato alla firma del presidente del Parlamento europeo e del presidente del Consiglio nonché dei segretari generali di tali istituzioni.

47. I presidenti del Parlamento europeo e del Consiglio ricevono il testo per la firma nella loro lingua rispettiva e per quanto possibile firmano il testo insieme in una cerimonia congiunta da organizzare mensilmente in modo da firmare atti importanti alla presenza dei media.

48. Il testo firmato congiuntamente è trasmesso per pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. La pubblicazione avviene normalmente entro due mesi dall'adozione dell'atto legislativo da parte del Parlamento europeo e del Consiglio.

49. Qualora un'istituzione rilevi un errore materiale o manifesto in un testo (o in una delle sue versioni linguistiche), ne informa immediatamente le altre istituzioni. Se tale errore riguarda un atto non ancora adottato dal Parlamento europeo o dal Consiglio, i giuristi linguisti del Parlamento europeo e del Consiglio preparano, in stretta collaborazione, gli errata corrige necessari. Se l'errore riguarda un atto già adottato da una o da entrambe le istituzioni, che sia stato pubblicato o meno, il Parlamento europeo e il Consiglio adottano di comune accordo una rettifica redatta secondo le rispettive procedure.

ALLEGATO XXI

CODICE DI CONDOTTA PER LA NEGOZIAZIONE NEL CONTESTO DELLA PROCEDURA LEGISLATIVA ORDINARIA ⁽¹⁾**1. Introduzione**

Il presente codice di condotta definisce principi generali nell'ambito del Parlamento europeo relativi al modo in cui portare avanti negoziati durante tutte le fasi della procedura legislativa ordinaria al fine di aumentarne la trasparenza e la responsabilità democratica, soprattutto in uno stadio precoce della procedura ⁽²⁾. È complementare alla «decisione comune sulle modalità pratiche concernenti la procedura di codecisione» concordata tra Parlamento, Consiglio e Commissione ⁽³⁾, che si incentra maggiormente sui rapporti tra tali istituzioni.

Nell'ambito del Parlamento, la commissione parlamentare incaricata dell'esame di merito deve essere il principale organo responsabile durante i negoziati, sia in prima che in seconda lettura.

2. Decisione sull'avvio di negoziati

Di norma, il Parlamento ricorre a tutte le possibilità offertegli in tutte le fasi della procedura legislativa ordinaria. La decisione che mira a raggiungere un accordo in una fase precoce del processo legislativo è presa caso per caso tenendo conto delle caratteristiche specifiche di ogni singolo dossier. Essa è politicamente giustificata, ad esempio, in termini di priorità politiche; va valutato il carattere non controverso o «tecnico» della proposta; va appurato se si tratti di una situazione urgente e/o quale sia l'atteggiamento di una determinata presidenza per quanto concerne un dossier specifico.

La possibilità di avviare negoziati con il Consiglio è presentata dal relatore all'intera commissione e la decisione di portare avanti tale tipo di azione è adottata mediante un ampio consenso o, se del caso, ricorrendo ad una votazione.

3. Composizione della squadra negoziale

La decisione della commissione di avviare negoziati con il Consiglio e la Commissione al fine di raggiungere un accordo include una decisione sulla composizione della squadra negoziale del Parlamento europeo. In via di principio, nell'ambito di tali negoziati è rispettato l'equilibrio politico e tutti i gruppi politici sono rappresentati almeno a livello di personale.

Il servizio competente del Segretariato generale del Parlamento è responsabile dell'organizzazione pratica dei negoziati.

4. Mandato della squadra negoziale

Di norma, gli emendamenti approvati in commissione o in aula costituiscono la base del mandato della squadra negoziale del Parlamento. La commissione può anche determinare le priorità e stabilire un limite temporale per i negoziati.

Nel caso eccezionale di negoziati su un accordo in prima lettura anteriormente alla votazione in commissione, quest'ultima fornisce orientamenti alla squadra negoziale del Parlamento.

5. Organizzazione di triloghi

In via di principio e al fine di promuovere la trasparenza, i triloghi che si svolgono nell'ambito del Parlamento e del Consiglio sono annunciati.

I negoziati nell'ambito dei triloghi si basano su un documento comune che indichi la posizione rispettiva delle istituzioni per quanto riguarda ogni singolo emendamento e includa anche i testi di compromesso distribuiti nelle riunioni del trilogo stesso (cfr. la prassi invalsa di un documento a quattro colonne). Nella misura del possibile, i testi di compromesso presentati per discussione nell'ambito di una riunione successiva sono distribuiti in anticipo a tutti i partecipanti.

Qualora necessario, la squadra negoziale del Parlamento dovrebbe poter disporre di servizi di interpretazione ⁽⁴⁾.

6. Feedback e decisione sull'accordo raggiunto

Dopo ogni trilogo la squadra negoziale riferisce alla commissione sul risultato dei negoziati e mette a disposizione della commissione tutti i testi distribuiti. Qualora ciò non sia possibile per motivi di tempo, la squadra negoziale incontra i relatori ombra, se del caso insieme ai coordinatori, per un aggiornamento completo.

⁽¹⁾ Approvato dalla Conferenza dei presidenti del 18 settembre 2008.

⁽²⁾ Bisogna accordare particolare attenzione ai negoziati che si svolgono nelle fasi della procedura in cui la visibilità nell'ambito del Parlamento è molto limitata. Si tratta dei negoziati che si tengono prima che la commissione voti in prima lettura al fine di raggiungere un accordo in prima lettura e di quelli che si tengono dopo la prima lettura del Parlamento al fine di raggiungere tempestivamente un accordo in seconda lettura.

⁽³⁾ Cfr. allegato XX.

⁽⁴⁾ In linea con la decisione adottata dall'Ufficio di presidenza il 10 dicembre 2007.

La commissione esamina qualsiasi accordo raggiunto o aggiorna il mandato della squadra negoziale nel caso fossero necessari ulteriori negoziati. Qualora ciò non sia possibile per motivi di tempo, in particolare in fase di seconda lettura, la decisione sull'accordo è presa dal relatore e dai relatori ombra, se del caso insieme ai coordinatori. Tra la fine dei negoziati e la votazione in aula è previsto un periodo di tempo sufficiente per consentire ai gruppi politici di preparare la loro posizione finale.

7. Assistenza

La squadra negoziale è dotata di tutte le risorse necessarie per poter svolgere adeguatamente il proprio lavoro. Fra tali risorse rientra un «gruppo di sostegno amministrativo» costituito dalla segreteria della commissione, dal consigliere politico del relatore, dalla segreteria della procedura legislativa ordinaria e dal servizio giuridico. A seconda del dossier e della fase dei negoziati, tale gruppo potrebbe essere ampliato.

8. Finalizzazione

L'accordo tra il Parlamento e il Consiglio è confermato per iscritto con una lettera ufficiale. Nessuna modifica può essere apportata ad un testo concordato senza un accordo specifico, al livello adeguato, sia del Parlamento europeo che del Consiglio.

9. Concertazione

I principi fissati nel codice di condotta sono applicabili alla procedura di concertazione in cui la delegazione del Parlamento è il principale organo responsabile nell'ambito del Parlamento.

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2011 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

| | | |
|---|---|--------------------|
| Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta | 22 lingue ufficiali dell'UE | 1 100 EUR all'anno |
| Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale | 22 lingue ufficiali dell'UE | 1 200 EUR all'anno |
| Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta | 22 lingue ufficiali dell'UE | 770 EUR all'anno |
| Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo) | 22 lingue ufficiali dell'UE | 400 EUR all'anno |
| Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, 1 edizione la settimana | multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE | 300 EUR all'anno |
| Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi | lingua/e del concorso | 50 EUR all'anno |

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>

